*Supplemento ordinario n. 2 alla "Gazzetta Ufficiale" n. 165 del 15 giugno 1978*

*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* — Roma - Giovedì, 15 giugno 1978 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 85101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

LEGGE 22 maggio 1978, n. **278**.

Ratifica ed esecuzione degli accordi di cooperazione economica, tecnica, finanziaria e commerciale tra gli Stati membri della Comunità economica europea ed il Consiglio delle Comunità europee, da un lato, e, rispettivamente, l'Egitto, la Giordania, la Siria ed il Libano, dall'altro, nonchè degli accordi di cooperazione nei settori di competenza della CECA tra gli Stati membri di tale Comunità ed i suddetti Stati del Mashrek, firmati a Bruxelles il 18 gennaio e il 3 maggio 1977.

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 maggio 1978, n. **278.**

**Ratifica ed esecuzione degli accordi di cooperazione economica, tecnica, finanziaria e commerciale tra gli Stati membri della Comunità economica europea ed il Consiglio delle Comunità europee, da un lato, e, rispettivamente, l'Egitto, la Giordania, la Siria ed il Libano, dall'altro, nonché degli accordi di cooperazione nei settori di competenza della CECA tra gli Stati membri di tale Comunità ed i suddetti Stati del Mashrek, firmati a Bruxelles il 18 gennaio e il 3 maggio 1977.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti accordi internazionali, firmati a Bruxelles rispettivamente il 18 gennaio ed il 3 maggio 1977:

*A*) il 18 gennaio 1977:

1) accordo di cooperazione economica, tecnica, finanziaria e commerciale tra gli Stati membri della Comunità economica europea ed il Consiglio delle Comunità europee, da un lato, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altro, con due protocolli, allegati, atto finale, dichiarazioni e scambi di note;

2) accordo di cooperazione nei settori di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio tra gli Stati membri di tale Comunità e la Repubblica araba d'Egitto, con allegato;

3) accordo di cooperazione economica, tecnica, finanziaria e commerciale tra gli Stati membri della Comunità economica europea ed il Consiglio delle Comunità europee, da un lato, ed il Regno hascemita di Giordania, dall'altro, con due protocolli, allegati, atto finale, dichiarazioni e scambi di note;

4) accordo di cooperazione nei settori di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio tra gli Stati membri di tale Comunità ed il Regno hascemita di Giordania, con allegato;

5) accordo di cooperazione economica, tecnica, finanziaria e commerciale tra gli Stati membri della Comunità economica europea ed il Consiglio delle Comunità europee, da un lato, e la Repubblica araba siriana, dall'altro, con due protocolli, allegati, atto finale, dichiarazioni e scambi di note;

6) accordo di cooperazione nei settori di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio tra gli Stati membri di tale Comunità e la Repubblica araba siriana, con allegato;

*B*) il 3 maggio 1977:

7) accordo di cooperazione economica, tecnica, finanziaria e commerciale tra gli Stati membri della Comunità economica europea ed il Consiglio delle Comunità europee, da un lato, e la Repubblica libanese, dall'altro, con due protocolli, allegati, atto finale, dichiarazioni e scambi di note;

8) accordo di cooperazione nei settori di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio tra gli Stati membri di tale Comunità e la Repubblica libanese, con allegato.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli accordi di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità rispettivamente agli articoli 51, 16, 48, 16, 49, 16, 49 e 15 degli accordi stessi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 maggio 1978

LEONE

ANDREOTTI — FORLANI — MORLINO — MALFATTI — PANDOLFI — DONAT-CATTIN — OSSOLA — BISAGLIA

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

# ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA E LA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO

*ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA E LA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO*

*Sua Maestà il Re dei Belgi,*

*Sua Maestà la Regina di Danimarca,*

*Il Presidente della Repubblica Federale di Germania,*

*Il Presidente della Repubblica francese,*

*Il Presidente dell'Irlanda,*

*Il Presidente della Repubblica italiana,*

*Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo,*

*Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi,*

*Sua Maestà la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,*

*e il Consiglio delle Comunità Europee,*

*da una parte*

*il Presidente della Repubblica Araba d'Egitto,*

*dall'altra,*

## PREAMBOLO

DESIDERANDO manifestare la reciproca volontà di mantenere e consolidare le loro amichevoli relazioni, nel rispetto dei princìpi della Carta delle Nazioni Unite,

RISOLUTI ad instaurare una vasta cooperazione che contribuirà allo sviluppo economico e sociale dell'Egitto e favorirà il rafforzamento delle relazioni tra la Comunità e l'Egitto,

DECISI a promuovere, tenuto conto dei rispettivi livelli di sviluppo, la cooperazione economica e commerciale tra la Comunità e l'Egitto e a garantirle un fondamento sicuro conformemente ai loro obblighi internazionali,

RISOLUTI ad instaurare un nuovo modello di relazioni tra Stati industrializzati e Stati in via di sviluppo, compatibile con le aspirazioni della Comunità internazionale ad un ordine economico più giusto e più equilibrato,

CONSTATANDO che l'articolo 17 dell'Accordo firmato a Bruxelles il 18 dicembre 1972 prevede la conclusione di un Accordo su basi ampliate,

HANNO DECISO di concludere il presente Accordo e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

*Sua Maestà il Re dei Belgi:*

Renaat Van Elslande,

Ministro degli Affari Esteri;

*Sua Maestà la Regina di Danimarca:*

Jens Christensen,

Ambasciatore,

Direttore al Ministero;

*Il Presidente della Repubblica Federale di Germania:*

Hans-Dietrich Genscher,

Ministro federale degli Affari Esteri;

*Il Presidente della Repubblica Francese:*

Louis de Guiringaud,

Ministro degli Affari Esteri;

*Il Presidente dell'Irlanda:*

Garret Fitzgerald,

Ministro degli Affari Esteri;

*Il Presidente della Repubblica Italiana:*

Arnaldo Forlani,

Ministro degli Affari Esteri;

*Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo:*

Gaston Thorn,

Presidente e Ministro degli Affari Esteri

del Governo del Granducato del Lussemburgo;

*Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi:*

Max van der Stoel,

Ministro degli Affari Esteri

del Regno dei Paesi Bassi;

*Sua Maestà la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord:*

Anthony Crosland M. P.,

Segretario di Stato agli Affari Esteri e del Commonwealth, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;

*Il Consiglio delle Comunità Europee:*

Anthony Crosland M. P.,

Presidente in carica del Consiglio delle Comunità Europee,

Segretario di Stato agli Affari Esteri e del Commonwealth, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;

Claude Cheysson,

Membro della Commissione delle Comunità Europee;

*Il Presidente della Repubblica Araba d'Egitto:*

Zakaryia Tawfik Abdel-Fattah,

Ministro del Commercio estero della Repubblica araba d'Egitto;

ARTICOLO 1.

Il presente Accordo tra la Comunità e l'Egitto si prefigge di promuovere una cooperazione globale tra le Parti contraenti per contribuire allo sviluppo economico e sociale dell'Egitto e favorire il consolidamento delle loro relazioni. A tale scopo saranno emanate disposizioni e saranno decise e realizzate azioni nel settore della cooperazione economica, finanziaria e tecnica, nonché in quello degli scambi commerciali.

## TITOLO I.

## COOPERAZIONE ECONOMICA, TECNICA E FINANZIARIA

ARTICOLO 2.

La Comunità e l'Egitto instaurano una cooperazione intesa a contribuire allo sviluppo dell'Egitto con un'azione complementare a quelle già compiute da detto paese ed a consolidare sulle basi più ampie possibili gli esistenti vincoli economici, con reciproco vantaggio delle parti.

ARTICOLO 3.

Per realizzare la cooperazione di cui all'articolo 2, si terrà conto in particolare:

degli obiettivi e delle priorità dei piani e dei programmi di sviluppo dell'Egitto;

dell'interesse di concretare azioni integrate con un'utilizzazione convergente di diversi interventi;

dell'interesse di promuovere la cooperazione regionale fra l'Egitto ed altri Stati.

ARTICOLO 4.

1. La cooperazione tra la Comunità e l'Egitto si prefigge in particolare quanto segue:

partecipazione della Comunità alle azioni intraprese dall'Egitto per sviluppare la produzione e l'infrastruttura economica allo scopo di diversificare la struttura della sua economia. Questa partecipazione dovrà rientrare in particolare nel quadro dell'industrializzazione dell'Egitto e nell'ammodernamento del settore agricolo di tale paese;

commercializzazione e promozione delle vendite dei prodotti esportati dall'Egitto;

cooperazione industriale intesa a sviluppare la produzione industriale dell'Egitto soprattutto mediante provvedimenti atti a:

incoraggiare la partecipazione della Comunità alla realizzazione dei programmi di sviluppo industriale dell'Egitto;

favorire l'organizzazione di contatti e di incontri tra responsabili delle politiche industriali, promotori ed operatori economici dell'Egitto e della Comunità per promuovere nel settore industriale l'istituzione di relazioni nuove e conformi agli obiettivi dell'Accordo;

agevolare l'acquisto, a condizioni favorevoli, di brevetti e di altre proprietà industriali mediante finanziamento conformemente al Protocollo n. 1 e/o altri accordi appropriati con imprese ed istituzioni all'interno della Comunità;

consentire l'eliminazione degli ostacoli diversi da quelli tariffari o contingentali che potrebbero ostacolare l'accesso ai rispettivi mercati;

cooperazione nei settori scientifico, tecnologico ed ecologico;

partecipazione degli operatori della Comunità ai programmi di ricerca, produzione e trasformazione delle risorse dell'Egitto ed a qualsiasi attività volta a valorizzare sul posto dette risorse, nonché buona esecuzione dei contratti di cooperazione e d'investimento conclusi a tale scopo tra i rispettivi operatori;

cooperazione nel settore della pesca;

incoraggiamento degli investimenti privati che rispondono ad un reciproco interesse delle Parti;

reciproca informazione sulla situazione economica e finanziaria e sull'evoluzione della situazione stessa, nella misura necessaria al buon funzionamento dell'Accordo.

2. Le Parti contrenti possono determinare altri settori d'applicazione della cooperazione.

ARTICOLO 5.

1. Per il conseguimento degli obiettivi contemplati nell'Accordo il Consiglio di cooperazione definisce periodicamente l'orientamento generale della cooperazione.

2. Il Consiglio di cooperazione è incaricato di ricercare i mezzi ed i metodi volti ad attuare la cooperazione nei settori definiti nell'articolo 4. A tal fine, esso è abilitato a presentare decisioni.

ARTICOLO 6.

La Comunità partecipa al finanziamento di provvedimenti atti a promuovere lo sviluppo dell'Egitto nelle condizioni di cui al Protocollo n. 1, relativo alla cooperazione tecnica e finanziaria, tenendo conto delle potenzialità di una cooperazione triangolare.

ARTICOLO 7.

Le Parti contraenti agevolano la buona esecuzione dei contratti di cooperazione e di investimenti che rispondano ai loro interessi reciproci e rientrino nel quadro dell'Accordo.

TITOLO II.

SCAMBI COMMERCIALI

ARTICOLO 8.

Nel settore commerciale, l'Accordo si prefigge di promuovere gli scambi tra le Parti contraenti, tenendo conto dei rispettivi livelli di sviluppo e della necessità di realizzare un migliore equilibrio degli scambi commerciali, per accelerare il ritmo di espansione del commercio dell'Egitto e migliorare le condizioni d'accesso dei suoi prodotti al mercato della Comunità.

A. — PRODOTTI INDUSTRIALI.

ARTICOLO 9.

Fatte salve le disposizioni previste agli articoli 13, 14 e 16, i dazi doganali e tasse di effetto equivalente applicabili all'importazione nella Comunità dei prodotti originari dell'Egitto, diversi da quelli elencati nell'Allegato II del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e da quelli che figurano nell'Allegato A, vengono eliminati secondo il seguente ritmo:

| Calendario | Tasso di riduzione |
|---|---|
| Alla data di entrata in vigore dell'Accordo . . . | 80% |
| Dal 1° luglio 1977 . . . . . | 100% |

ARTICOLO 10.

1. Per ogni prodotto, i dazi di base sui quali le riduzioni previste all'articolo 9 devono essere effettuate sono:

per la Comunità nella sua composizione originaria: i dazi effettivamente applicati nei confronti dell'Egitto alla data del 1° gennaio 1975, in virtù delle disposizioni dell'Allegato I dell'Accordo tra la Comunità e l'Egitto del 18 dicembre 1972;

per la Danimarca, l'Irlanda ed il Regno Unito: i dazi effettivamente applicati nei confronti dell'Egitto il 1° gennaio 1972.

2. I dazi ridotti calcolati conformemente all'articolo 9 vengono applicati arrotondando alla prima decimale.

Fatta salva l'applicazione che la Comunità deve dare all'articolo 39, paragrafo 5 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione ed agli adattamenti dei Trattati, del 22 gennaio 1972, per i dazi specifici o da parte specifica dei dazi misti delle tariffe doganali dell'Irlanda e del Regno Unito, viene applicato l'articolo 9 arrotondando alla quarta decimale.

ARTICOLO 11.

1. Nel caso di dazi doganali comprendenti un elemento protettivo e un elemento fiscale, le disposizioni dell'articolo 9 si applicano all'elemento protettivo.

2. Il Regno Unito sostituisce i dazi doganali di carattere fiscale e l'elemento fiscale di tali dazi con una tassa interna, conformemente all'articolo 38 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei Trattati, di cui all'articolo 10.

ARTICOLO 12.

Le restrizioni quantitative all'importazione nella Comunità dei prodotti originari dell'Egitto, diversi da quelli elencati nell'Allegato II del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e da quelli elencati nell'Allegato B, e le misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione sono eliminate alla data di entrata in vigore dell'Accordo.

ARTICOLO 13.

Si applicano all'Egitto le misure di cui all'articolo 1 del Protocollo n. 7 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione ed agli adattamenti dei Trattati di cui all'articolo 10, riguardanti l'importazione di veicoli a motore e l'industria del montaggio in Irlanda.

ARTICOLO 14.

1. Le importazioni dei prodotti sotto elencati sono soggette a massimali annui, oltre i quali i dazi doganali effettivamente applicati nei confronti dei paesi terzi possono essere ripristinati a norma delle disposizioni dei paragrafi 2-6; i massimali fissati per l'anno d'entrata in vigore dell'Accordo sono indicati a fronte di ciascuno di essi.

| Numero della tariffa doganale comune | DESIGNAZIONE DELLE MERCI | Massimali (in tonnellate) |
|---|---|---|
| 27.10 | Oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli grezzi); preparazioni non nominate ne comprese altrove contenenti, in peso, una quantità di olio di petrolio o di minerali bituminosi superiore o uguale al 70 per cento e delle quali detti oli costituiscono il componente base: | |
| | A. Oli leggeri: | |
| | III. destinati ad altri usi | |
| | B. Oli medi: | |
| | III destinati ad altri usi | |
| | C. Oli pesanti: | |
| | I. Oli da gas: | |
| | *c*) destinati ad altri usi | |
| | II. Oli combustibili: | |
| | *c*) destinati ad altri usi | |
| | III. Oli lubrificanti ed altri: | |
| | *c*) destinati a essere miscelati conformemente alle condizioni della Nota complementare del Capitolo 27 | |
| | *d*) destinati ad altri usi | |
| 27.11 | Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi: | |
| | A Propano di purezza uguale o superiore al 99 per cento: | |
| | I. destinato ad essere utilizzato come carburante o come combustibile | 450.000 |
| | B. altri: | |
| | I. Propani e butani commerciali: | |
| | *c*) destinati ad altri usi | |

| Numero della tariffa doganale comune | DESIGNAZIONE DELLE MERCI | Massimali (in tonnellate) |
|---|---|---|
| 27.12 | Vaselina: | |
| | A. greggia: | |
| | III. destinata ad altri usi | |
| | B. altra | |
| 27.13 | Paraffina, cere di petrolio o di minerali bituminosi, ozocerite, cera di lignite, cera di torba, residui paraffinosi (« gatsch », « slack wax », ecc.), anche colorati: | |
| | B. altri: | |
| | I. greggi: | |
| | *c*) destinati ad altri usi | |
| | II. non nominati | |
| 27.14 | Bitume di petrolio, coke di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi: | |
| | C. altri: | |
| | II. non nominati | |
| 31.03 | Concimi minerali o chimici fosfatici | 35.000 |
| 55.05 | Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto | 7.000 |
| 55.09 | Altri tessuti di cotone | 3.250 |

2. Dall'anno successivo, i massimali di cui al paragrafo 1 sono maggiorati annualmente del 5 per cento.

3. Per i prodotti della voce 28.40 B II (fosfati, compresi i polifosfati, diversi da quelli di ammonio) e del Capitolo 76 (alluminio) della tariffa comune, la Comunità si riserva la possibilità di istituire massimali.

4. Non appena è raggiunto un massimale fissato per l'importazione di un prodotto di cui al presente articolo, può essere ripristinata all'importazione dei prodotti in questione, sino alla fine dell'anno civile, la riscossione dei dazi doganali effettivamente applicati nei confronti dei paesi terzi.

5. Quando le importazioni nella Comunità di un prodotto soggetto a massimali raggiungono il 75 per cento dell'importo stabilito, la Comunità ne informa il Consiglio di cooperazione.

6. I massimali di cui al presente articolo sono soppressi entro il 31 dicembre 1979.

ARTICOLO 15.

1. La Comunità si riserva di modificare il regime dei prodotti petroliferi di cui alle voci 27.10, 27.11 A e B I, 27.12, 27.13 B e 27.14 della tariffa doganale comune:

all'atto dell'adozione di una definizione comune dell'origine per i prodotti petroliferi;

all'atto di decisioni prese nel quadro di una politica commerciale comune;

oppure all'atto della definizione di una politica energetica comune.

2. In questa eventualità, la Comunità garantisce alle importazioni di detti prodotti vantaggi di portata equivalente a quelli stabiliti nel presente Accordo.

Per l'applicazione delle disposizioni del presente paragrafo, si terranno consultazioni in sede di Consiglio di cooperazione su richiesta dell'altra Parte.

3. Fermo restando il paragrafo 1, le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano la normativa non tariffaria applicata all'importazione dei prodotti petroliferi.

ARTICOLO 16.

Per le merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli elencate nell'Allegato C, le riduzioni di cui all'articolo 9 si applicano all'elemento fisso dell'imposizione cui sono soggetti questi prodotti all'importazione nella Comunità.

## B. Prodotti agricoli

### Articolo 17.

1. Per i prodotti sottoelencati, originari dell'Egitto, i dazi doganali all'importazione nella Comunità sono ridotti nelle proporzioni indicate per ciascuno di essi.

| Numero della tariffa doganale comune | DESIGNAZIONE DELLE MERCI | Aliquota di riduzione (per cento) |
|---|---|---|
| 03.03 | Crostacei e molluschi, compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua: | |
| | A. Crostacei: | |
| | ex IV. Gamberetti: | |
| | freschi o congelati | 50 |
| 05.04 | Budella, vesciche o stomachi di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci | 80 |
| 07.01 | Ortaggi e piante mangerecce, freschi e refrigerati: | |
| | A. Patate: | |
| | II. di primizia: | |
| | ex *a*) dal 1° gennaio al 15 maggio: | |
| | dal 1° gennaio al 31 marzo | 40 |
| | F. Legumi da granella, sgranati o in baccello: | |
| | II. fagioli: | |
| | ex *a*) dal 1° ottobre al 30 giugno: | |
| | dal 1° novembre al 30 aprile | 60 |

| Numero della tariffa doganale comune | DESIGNAZIONE DELLE MERCI | Aliquota di riduzione (per cento) |
|---|---|---|
| | ex H. Cipolle, scalogni e agli: | |
| | Cipolle, dal 1° febbraio al 30 aprile | 60 |
| | Agli, dal 1° febbraio al 31 maggio | 50 |
| | M. Pomodori: | |
| | ex I. dal 1° novembre al 14 maggio: | |
| | dal 1° dicembre al 31 marzo | 60 |
| | ex S. Pimenti o peperoni dolci: | |
| | dal 15 novembre al 30 aprile | 40 |
| 07.05 | Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati: | |
| | B. altri (esclusi quelli destinati alla semina) | 80 |
| 08.01 | Datteri, banane, ananassi, manghi, mangoste, avocadi, guaiave, noci di cocco, noci del Brasile, noci di acagiù (o di anacardio), freschi o secchi, in guscio o senza guscio: | |
| | ex A. Datteri: | |
| | secchi | 80 |
| | H. altri (manghi, mangoste e guaiave) | 40 |
| 08.02 | Agrumi, freschi o secchi: | |
| | ex A. Arance: | |
| | fresche | 60 |
| | ex B. Mandarini, compresi i tangerini ed i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings ed altri simili ibridi di agrumi: | |
| | freschi | 60 |

| Numero della tariffa doganale comune | DESIGNAZIONE DELLE MERCI | Aliquota di riduzione (per cento) |
|---|---|---|
| | ex C. Limoni: | |
| | freschi | 40 |
| | D. Pompelmi e pomeli | 80 |
| | ex E. altri: | |
| | Lime e limette | 80 |
| 08.04 | Uve, fresche o secche: | |
| | A. fresche: | |
| | I. da tavola: | |
| | ex *a*) dal 1° novembre al 14 luglio: | |
| | dal 1° dicembre al 30 aprile | 60 |
| ex 08.09 | Altre frutta fresche: | |
| | Cocomeri, dal 1° aprile al 15 giugno | 50 |
| 08.12 | Frutta secche (escluse quelle delle voci dal n. 08.01 al n. 08.05 incluso): | |
| | E. Papaie | 50 |
| 09.04 | Pepe (del genere « Piper »); pimenti (del genere « Capsicum » e del genere « Pimenta ») | 80 |
| 09.09 | Semi d'anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi e bacche di ginepro | 80 |
| 12.03 | Semi, spore e frutti da sementa: | |
| | E. altri (*a*) | 50 |

(*a*) Questa concessione riguarda soltanto le sementi che rispondono alle disposizioni delle direttive concernenti la commercializzazione delle sementi e delle piante.

| Numero della tariffa doganale comune | DESIGNAZIONE DELLE MERCI | Aliquota di riduzione (per cento) |
|---|---|---|
| 12.07 | Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari e simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati: | |
| | A. Piretro (fiori, foglie, steli, cortecce, radici) | 80 |
| | B. Radici di liquirizia | 80 |
| | C. Fave tonka | 80 |
| | ex D. altri: | |
| | Camomilla, menta, cortecce di china, quassia amara (legno e cortecce), fave di calabar, pepe di cubebe, foglie di coca, altri legni, radici e cortecce, muschi, licheni e alghe | 80 |
| 12.08 | Carrube fresche o secche, anche frantumate o polverizzate; noccioli di frutti e prodotti vegetali impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove | 80 |
| 16.05 | Crostacei e molluschi (compresi i testacei), preparati o conservati): | |
| | ex B. altri: | |
| | Gamberetti | 50 |
| 20.01 | Ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zuccheri: | |
| | A. « Chutney » di mango | 80 |

2. Per quanto riguarda i limoni freschi della sottovoce 08.02 ex C della tariffa doganale comune, si applicano le disposizioni del paragrafo 1 purché sul mercato interno della Comunità i prezzi dei limoni importati dall'Egitto, dopo lo sdoganamento e detrazione delle tasse all'importazione diverse dai dazi doganali, siano superiori o pari al prezzo di riferimento aumentato dell'incidenza dei dazi doganali effettivamente applicati nei confronti dei paesi terzi su tale prezzo di riferimento e di una somma forfettaria di 1,20 unità di conto per 100 chilogrammi.

3. Le tasse all'importazione diverse dai dazi doganali, di cui al paragrafo 2, sono quelle fissate per i calcoli dei prezzi d'entrata di cui al Regolamento (CEE) n. 1035/72 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli.

Tuttavia, per la detrazione delle tasse all'importazione diverse dai dazi doganali di cui al paragrafo 2, la Comunità si riserva la possibilità di calcolare l'importo da detrarre, in modo da evitare gli inconvenienti che potrebbero risultare dall'incidenza di tali tasse sui prezzi d'entrata, a seconda delle origini.

Le disposizioni degli articoli 23-28 del Regolamento (CEE) numero 1035/72 restano applicabili.

4. Fino al 1° gennaio 1978 ed in deroga al paragrafo 1, la Danimarca, l'Irlanda ed il Regno Unito sono autorizzati ad applicare dazi doganali all'importazione di arance fresche della sottovoce 08.02 ex A della tariffa doganale comune, di mandarini, compresi i tangerini ed i mandarini satsuma (o sazuma), clementine, wilkings e altri simili ibridi di agrumi freschi della sottovoce 08.02 ex B della tariffa doganale comune; detti dazi non possono essere inferiori a quelli di cui all'Allegato D.

ARICOLO 18.

I prodotti di seguito riportati, originari dell'Egitto, sono soggetti, all'importazione nella Comunità, ai seguenti dazi doganali:

| Numero della tariffa doganale comune | DESIGNAZIONE DELLE MERCI | Aliquota dei dazi doganali |
|---|---|---|
| 07.04 | Ortaggi e piante mangerecce, disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati: | |
| | A. Cipolle | 15% |
| | ex B. altri: | |
| | Agli | 14% |

ARTICOLO 19.

1. La Comunità prende tutti i provvedimenti affinché il prelievo da applicare all'importazione di riso della voce 10.06 della tariffa doganale comune, originario dell'Egitto, sia quello calcolato in conformità dell'articolo 11 del Regolamento (CEE) n. 1418/76 relativo all'organizzazione comune del mercato del riso, applicabile all'importazione, ridotto di un importo calcolato alle condizioni stabilite nel paragrafo 3.

2. Il paragrafo 1 è applicabile entro i limiti di un volume annuo di 32.000 tonnellate ed a condizione che l'Egitto applichi una tassa speciale all'esportazione dei prodotti di cui a detto paragrafo, il cui importo, pari alla riduzione del prelievo, si ripercuota sul prezzo all'importazione nella comunità.

3. L'importo di cui è ridotto il prelievo viene fissato ogni trimestre dalla Comunità. Esso corrisponde al 25 per cento della media dei prelievi applicati durante un periodo di riferimento. Quest'ultimo viene fissato, insieme alle modalità di applicazione del presente articolo, in uno scambio di lettere tra le Parti contraenti.

4. In sede di Consiglio di cooperazione possono tenersi consultazioni sul funzionamento del regime previsto nel presente articolo.

ARTICOLO 20.

1. La Comunità adotta tutte le misure necessarie affinché il prelievo da applicare all'importazione nella Comunità di crusche, stacciature diverse ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni di cereali diversi dal granturco e dal riso, di cui alla sottovoce 23.02 A della tariffa doganale comune, originari dell'Egitto, sia quello calcolato conformemente all'articolo 2 del Regolamento (CEE) n. 2744/75, relativo al regime d'importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, applicabile all'importazione, ridotto di un importo forfettario pari al 60 per cento dell'elemento mobile del prelievo.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano se l'Egitto applica all'esportazione dei prodotti di cui a detto paragrafo una tassa speciale il cui importo, pari alla riduzione del prelievo, si ripercuota sul prezzo all'importazione nella Comunità.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono fissate mediante scambio di lettere fra la Comunità e l'Egitto.

4. Su richiesta di una delle Parti contraenti, si tengono consultazioni in sede di Consiglio di cooperazione sul funzionamento del regime di cui al presente articolo

ARTICOLO 21.

1. I tassi di riduzione di cui all'articolo 17 si applicano ai dazi doganali effettivamente applicati nei confronti dei paesi terzi.

2. Tuttavia, i dazi risultanti da riduzioni effettuate dalla Danimarca, dall'Irlanda e dal Regno Unito non possono in alcun caso essere inferiori a quelli che detti paesi applicano alla Comunità nella sua composizione originaria.

3. In deroga al paragrafo 1, qualora l'applicazione di questo ultimo potesse portare a movimenti tariffari temporaneamente non conformi al ravvicinamento al dazio definitivo, la Danimarca, l'Irlanda ed il Regno Unito possono mantenere i loro dazi fino al momento in cui essi siano stati raggiunti all'atto di un ulteriore ravvicinamento o, eventualmente, possono applicare il dazio risultante da un ulteriore ravvicinamento non appena un movimento tariffario raggiunga o superi tale livello.

4. I dazi ridotti, calcolati a norma dell'articolo 17, vengono applicati arrotondando alla prima cifra decimale.

Tuttavia, fatta salva l'applicazione che sarà data dalla Comunità all'articolo 39, paragrafo 5 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei Trattati di cui all'articolo 10 per i dazi specifici o la parte specifica dei dazi misti delle tariffe doganali dell'Irlanda e del Regno Unito, i dazi ridotti vengono applicati arrotondando alla quarta cifra decimale.

5. Il prelievo sul quale gli Stati membri operano la riduzione di cui all'articolo 19 è il prelievo che applicano in ogni momomento nei confronti dei paesi terzi.

6. L'elemento mobile del prelievo di cui all'articolo 19 è calcolato nei nuovi Stati membri tenuto conto dei tassi effettivamente applicati nei confronti dei paesi terzi.

ARTICOLO 22.

1. Qualora venga emanata una normativa specifica come conseguenza dell'attuazione della sua politica agricola o venga modificata la normativa esistente, o in caso di modifica o di sviluppo delle disposizioni relative all'attuazione della sua politica agricola, la Comunità può modificare, per i prodotti che formano oggetto, il regime stabilito dall'Accordo.

In tal caso la Comunità tiene conto, in modo appropriato, degli interessi dell'Egitto.

2 Qualora la Comunità, in applicazione del paragrafo 1, modifichi il regime istituito dal presente Accordo per i prodotti di cui all'Allegato II del Trattato che istituisce la Comunità Econo-

mica Europea, essa concede per le importazioni originarie dell'Egitto un vantaggio paragonabile a quello previsto dal presente Accordo.

3. Per l'applicazione del presente articolo, possono aver luogo consultazioni in sede di Consiglio di cooperazione.

## C. Disposizioni comuni

### Articolo 23.

1. I prodotti di cui al presente Accordo, originari dell'Egitto, non possono beneficiare, all'importazione nella Comunità, di un trattamento più favorevole di quello che gli Stati membri si accordano reciprocamente.

2. Per l'applicazione del paragrafo 1, si tiene conto dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente risultanti dall'applicazione degli articoli 32, 36 e 59 dell'Atto relativo alle condizioni d'adesione ed agli adattamenti dei Trattati di cui all'articolo 10.

### Articolo 24.

1. Fatte salve le disposizioni speciali per il commercio frontaliero, l'Egitto concede alla Comunità, nel settore degli scambi, un trattamento non meno favorevole del regime della nazione più favorita.

2. Il paragrafo 1 non si applica nel caso di mantenimento o di istituzione di unioni doganali o di zone di libero scambio.

3. Inoltre l'Egitto può derogare alle disposizioni del paragrafo 1, nel caso di misure decise ai fini dell'integrazione economica regionale o a favore dei paesi in via di sviluppo. Tali misure sono notificate alla Comunità.

### Articolo 25.

1. Le parti contraenti si comunicano, al momento della firma del presente Accordo, le disposizioni da esse applicate in materia di regime degli scambi.

2. L'Egitto ha facoltà di introdurre nel suo regime degli scambi nei confronti della Comunità nuovi dazi doganali e tasse di effetto equivalente o nuove restrizioni quantitative e misure d'effetto equivalente e di aumentare o rendere più onerosi i dazi e le tasse o le restrizioni quantitative e le misure d'effetto equivalente applicati ai prodotti originari della Comunità o destinati alla stessa, qua-

lora tali misure siano richieste dalle esigenze della sua industrializzazione e del suo sviluppo. Dette misure sono notificate alla Comunità.

Per l'applicazione di queste misure, si terranno consultazioni in sede di Consiglio di cooperazione, su richiesta dell'altra Parte contraente.

ARTICOLO 26.

Qualora l'Egitto, conformemente alla propria legislazione, applichi per un dato prodotto restrizioni quantitative sotto forma di contingenti o di asegnazioni di valuta, esso considera la Comunità come entità unica.

ARTICOLO 27.

In occasione degli esami di cui all'articolo 46 dell'Accordo, le Parti contraenti ricercano la possibilità di progredire nell'eliminazione degli ostacoli agli scambi, tenendo conto delle esigenze di sviluppo dell'Egitto.

ARTICOLO 28.

Ai fini dell'applicazione del presente titolo, il Protocollo n. 2 determina le norme d'origine.

ARTICOLO 29.

In caso di modifiche alla nomenclatura delle tariffe doganali delle Parti contraenti per prodotti di cui all'Accordo, il Consiglio di cooperazione può adattare la nomenclatura tariffaria di tali prodotti a dette modifiche.

ARTICOLO 30.

Le Parti contraenti si astengono da qualsiasi misura o pratica di natura fiscale interna che crei direttamente o indirettamente una discriminazione tra i prodotti di una Parte contraente ed i prodotti similari originari dell'altra Parte contraente.

I prodotti esportati nel territorio di una delle Parti contraenti non possono beneficiare di ristorni di imposizioni interne superiori alle imposizioni di cui sono stati gravati, direttamente o indirettamente.

ARTICOLO 31.

I pagamenti inerenti a transizioni commerciali effettuate nel rispetto della normativa sul commercio estero e sugli scambi, nonché il trasferimento di tali pagamenti nello Stato membro della Comunità in cui risiede il creditore, o in Egitto, non sono soggetti a restrizioni.

ARTICOLO 32.

L'accordo lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito, giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale, nonché la normativa riguardante l'oro e l'argento. Tali divieti o restrizioni non devono però costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti contraenti.

ARTICOLO 33.

1. Se una delle Parti contraenti costata pratiche di *dumping* nelle sue relazioni con l'altra Parte contraente, essa può adottare le misure necessarie contro tali pratiche, conformemente all'Accordo relativo all'attuazione dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 35

2. In caso di misure contro premi e sovvenzioni, le Parti contraenti si impegnano a rispettare le disposizioni dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio.

ARTICOLO 34.

In caso di gravi perturbazioni in un settore dell'attività economica, o di difficoltà che rischino di alterare gravemente una situazione economica regionale, la Parte contraente interessata può adottare le necessarie misure di salvaguardia, nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 35.

ARTICOLO 35.

1. Se una Parte contraente sottopone le importazioni di prodotti che potrebbero provocare le difficoltà di cui all'articolo 34 ad una procedura amministrativa intesa a fornire prontamente informazioni circa l'evoluzione delle correnti commerciali, essa ne informa l'altra Parte contraente.

2. Nei casi di cui agli articoli 33 e 34, prima di attuare le misure ivi previste, oppure appena possibile nei casi contemplati nel paragrafo 3, lettera *b*), la Parte contraente in causa fornisce al Consiglio di cooperazione tutti gli elementi utili per consentire un esame accurato della situazione al fine di addivenire ad una soluzione accettabile per le Parti contraenti.

Devono essere scelte con priorità le misure che comportano meno perturbazioni nel funzionamento dell'Accordo. Dette misure non devono superare la portata strettamente indispensabile per porre rimedio alle difficoltà che si sono manifestate.

Le misure di salvaguardia sono immediatamente notificate al Consiglio di cooperazione e formano oggetto di consultazioni periodiche, al suo interno, soprattutto ai fini della loro soppressione non appena la situazione lo consenta.

3. Per l'attuazione del paragrafo 2, si applicano le seguenti disposizioni:

*a*) per quanto riguarda gli articoli 33 e 34 si tiene una consultazione in sede di Consiglio di cooperazione prima che la Parte contraente interessata adotti le misure appropriate;

*b*) quando circostanze eccezionali, che richiedono un intervento immediato, escludono un esame preventivo, la Parte contraente interessata può applicare senza indugio, nelle situazioni di cui agli articoli 33 e 34, le misure cautelative strettamente necessarie per ovviare alla situazione.

ARTICOLO 36.

In caso di serie difficoltà o di grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti di uno o più Stati della Comunità, o in quella d'Egitto, la Parte contraente interessata può adottare le misure di salvaguardia necessarie. Devono essere scelte con priorità le misure che comportano meno perturbazioni nel funzionamento dell'Accordo. Esse sono immediatamente notificate all'altra Parte contraente e formano oggetto di consultazioni periodiche in sede di Consiglio di cooperazione, in particolare ai fini della loro soppressione non appena la situazione lo consenta.

## TITOLO III.

## DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 37.

1. È istituito un Consiglio di cooperazione che, per il conseguimento degli obbiettivi fissati dall'Accordo e nei casi da quest'ultimo contemplati, dispone di potere decisionale.

Le decisioni prese sono vincolanti per le Parti contraenti, le quali sono tenute ad adottare le misure richieste per la loro esecuzione.

2. Il Consiglio di cooperazione può altresì formulare le risoluzioni, le raccomandazioni o i pareri che ritiene oportuni per il conseguimento degli obiettivi comuni e per il buon funzionamento dell'Accordo.

3. Il Consiglio di cooperazione stabilisce il proprio regolamento interno.

ARTICOLO 38.

1. Il Consiglio di cooperazione è composto di rappresentanti delle Comunità e degli Stati membri, nonché di rappresentanti dell'Egitto.

2. Il Consiglio di cooperazione si pronuncia sulla base del comune accordo tra la Comunità e l'Egitto.

ARTICOLO 39.

1. La presidenza del Consiglio di cooperazione viene esercitata a turno da ciascuna Parte contraente, in base alle modalità da stabilire nel regolamento interno.

2. Il Consiglio di cooperazione si riunisce una volta all'anno su iniziativa del suo Presidente.
Esso si riunisce inoltre ogniqualvolta lo richieda una particolare necessità, su richiesta di una delle Parti contraenti, alle condizioni che saranno stabilite nel suo regolamento interno.

ARTICOLO 40.

1. Il Consiglio di cooperazione può decidere d'istituire qualsiasi Comitato atto ad assisterlo nell'espletamento dei suoi compiti.

2. Il Consiglio di Cooperazione stabilisce nel suo regolamento interno la composizione, la finalità e il funzionamento di questi comitati.

ARTICOLO 41.

Il Consiglio di cooperazione adotta le misure utili per agevolare la cooperazione ed i contatti necessari tra il Parlamento Europeo ed i rappresentanti dell'Assemblea del Popolo dell'Egitto.

ARTICOLO 42.

Ogni Parte contraente comunica, a richiesta dell'altra Parte, tutte le informazioni utili sugli Accordi da essa stipulati che contengano disposizioni tariffarie o commerciali, nonché sulle modi-

fiche che essa apporti alla propria tariffa doganale o al regime di scambi con l'estero.

Qualora tali modifiche o Accordi avessero un'incidenza diretta e particolare sul funzionamento dell'Accordo si terranno, in sede di Consiglio di cooperazione e su richiesta dell'altra Parte, adeguate consultazioni per prendere in considerazione gli interessi delle Parti contraenti.

ARTICOLO 43.

1. Le parti contraenti adottano tutte le misure generali o particolari atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi dell'Accordo.

2. La Parte contraente, la quale reputi che l'altra Parte contraente abbia mancato a un obbligo derivante dall'Accordo, può adottare le misure necessarie. Essa fornisce preventivamente al Consiglio di cooperazione tutti gli elementi utili per consentire un esame accurato della situazione, volto alla ricerca di una soluzione accettabile per le Parti contraenti.

Devono essere scelte con priorità le misure che comportano meno perturbazioni nel funzionamento dell'Accordo. Queste misure vengono immediatamente notificate al Consiglio di cooperazione e formano oggetto, all'interno di quest'ultimo, di consultazioni su richiesta dell'altra Parte contraente.

ARTILOCO 44.

Nessuna disposizione dell'Accordo vieta ad una Parte contraente di prendere le misure:

*a*) che essa reputa necessarie per impedire la divulgazione di informazioni contraria agli interessi fondamentali della propria sicurezza;

*b*) che riguardano il commercio di armi, munizioni o materiale bellico o la ricerca, lo sviluppo o la produzione indispensabili a fini difensivi, sempre che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza per quanto riguarda i prodotti non destinati a fini specificamente militari;

*c*) che essa reputa indispensabili per la propria sicurezza in tempo di guerra o in caso di grave tensione internazionale.

ARTICOLO 45.

Nei settori contemplati dall'Accordo:

il regime applicato dall'Egitto nei confronti della Comunità non può dar luogo ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, tra i loro cittadini o tra le loro società;

il regime applicato dalla Comunità nei confronti dell'Egitto non può dar luogo ad alcuna discriminazione tra i cittadini o tra le società egiziani.

ARTICOLO 46.

Le Parti contraenti esaminano, secondo la procedura seguita per i negoziati dell'Accordo stesso, per la prima volta all'inizio del 1979 e successivamente all'inizio del 1984 i risultati dell'Accordo nonché gli eventuali miglioramenti che possono essere apportati da ambo le Parti con decorrenza dal 1° gennaio 1980 e dal 1° gennaio 1985, in base all'esperienza acquisita durante il funzionamento dell'Accordo e in relazione agli obiettivi da esso stabiliti.

ARTICOLO 47.

I Protocolli 1 e 2, nonché gli Allegati A, B. C e D sono parte integrante dell'Accordo. Le dichiarazioni e gli scambi di lettere sono riportati nell'Atto finale che è parte integrante dell'Accordo.

ARTICOLO 48.

Ciascuna Parte contraente può denunciare il presente Accordo mediante notifica all'altra Parte contraente. La validità del presente Accordo cessa dodici mesi dopo la data di tale notifica.

ARTICOLO 49.

Il presente Accordo si applica, da un lato, ai territori in cui è d'applicazione il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, alle condizioni previste dal Trattato stesso e, dall'altro, ai territori della Repubblica araba d'Egitto.

ARTICOLO 50.

Il presente Accordo è redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese, tedesca ed araba, ciascuno di detti testi facente ugualmente fede.

ARTICOLO 51.

Il presente Accordo sarà approvato dalle Parti contraenti secondo le rispettive procedure specifiche.

Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dell'espletamento delle procedure di cui al primo comma.

L'Accordo tra la Comunità Economica Europea e la Repubblica araba d'Egitto del 18 dicembre 1972 cessa di essere applicabile alla stessa data.

Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale.

Zu urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt.

In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries have affixed their signatures below this Agreement.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Overeenkomst hebben gesteld.

واثباتا لما تقدم ، وضع المندوبون المفوضون توقيعهم اسفل هذا الاتفاق .

Udærdiget i Bruxelles, den attende januar nitten hundrede og syvolghalvfjerds.

Geschehen zu Brüssel am achtzehnten Januar neunzehnhundertsiebenundsiebzig.

Done at Brussels on the eighteenth day of January in the year one thousand nine hundred and seventy-seven.

Fait à Bruxelles, le dix-huit janvier mil neuf cent soixante-dix-sept.

Fatto a Bruxelles, addì diciotto gennaio millenovecentosettantasette.

Gedaan te Brussel, de achttiende januari negentienhonderd zevenenzeventig.

حرر في بروكسل في اليوم الثامن عشر من يناير سنة ألف وتسعمائة وستة وسبعين .

Pour Sa Majesté le Roi des Belges

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

Renaat VAN ELSLANDE

For Hendes Majestæt Danmarks Dronning

Jens CHRISTENSEN

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

Hans-Dietrich GENSCHER

Pour le Président de la République française

Louis de GUIRINGAUD

For the President of Ireland

Garret FITZGERALD

Per il Presidente della Repubblica italiana

Arnaldo FORLANI

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

Gaston THORN

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

Max van der STOEL

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Anthony CROSLAND

For Radet for De europæiske Fællesskaber,

Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften,

For the Council of the European Communities,

Pour le Conseil des Communautés européennes,

Per il Consiglio delle Comunità Europee,

Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen,

Anthony CROSLAND

Claude CHEYSSON

عن رئيس جمهورية مصر العربية

Zakareya Tawfik ABDEL-FATTAH

ALLEGATO A

*Relativo ai prodotti di cui all'articolo 9 esclusi dal regime dell'Accordo.*

| Numero della tariffa doganale comune | DESIGNAZIONE DELLE MERCI |
|---|---|
| 17.02 | Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati: |
| | A. Lattosio e sciroppo di lattosio: |
| | I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99 per cento o più di prodotto puro |
| | B. Glucosio e sciroppo di glucosio: |
| | I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99 per cento o più di prodotto puro |
| 22.03 | Birra |
| 22.06 | Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche |
| 22.09 | Alcole etilico non denaturato di meno di 80°; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte (dette « estratti concentrati ») per la fabbricazione delle bevande: |
| | B. Preparazione alcoliche composte (dette « estratti concentrati ») |
| | C. Bevande alcoliche |
| 35.01 | Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina: |
| | A. Caseine |
| | C. altri |
| 35.02 | Albumine, albuminati ed altri derivati delle albumine: |
| | A. Albumine: |
| | II. altre: |
| | *a*) Ovoalbumina e lattoalbumina |

ALLEGATO B

*Prodotti esclusi dal regime di cui all'articolo 12.*

| Numero della tariffa doganale comune | DESIGNAZIONE DELLE MERCI |
|---|---|
| 55.07 | Tessuti di cotone a punto di garza |
| 55.08 | Tessuti di cotone ricci del tipo spugna |
| 55.09 | Altri tessuti di cotone |
| 58.02 | Altri tappeti, anche confezionati; tessuti detti Kelim e Kilim, Schumacks o Soumak, Karamanie e simili, anche confezionati:<br>A. Tappeti:<br>ex II. altri:<br>di cotone |
| ex 58.04 | Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, esclusi i manufatti delle voci nn. 55.08 e 58.05:<br>di cotone |
| ex 58.05 | Nastri, galloni e simili; nastri senza trama di fibre e di fili disposti parallelamente ed incollati (bolduc), esclusi i manufatti della voce n. 58.06:<br>di cotone |
| ex 58.08 | Tulli e tessuti a maglie annodate (reti), lisci:<br>di cotone |
| ex 58.09 | Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate (reti), operati; pizzi (a macchina o a mano) in pezza, in strisce o in motivi:<br>di cotone |
| ex 58.10 | Ricami in pezza, in strisce o in motivi:<br>di cotone |
| ex 59.01 | Ovatte e manufatti di ovatta; borre di cimatura, nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili:<br>di cotone |
| ex 59.13 | Tessuti (diversi da quelli a maglia) elastici, costituiti da materie tessili miste a fili di gomma<br>di cotone |

| Numero della tariffa doganale comune | DESIGNAZIONE DELLE MERCI |
|---|---|
| 60.01 | Stoffe a maglia non elastica né gommata, in pezza: ex C. di altre materie tessili<br>di cotone |
| ex 60.02 | Guanti a maglia non elastica né gommata<br>di cotone |
| 60.04 | Sottovesti a maglia non elastica né gommata:<br>A. di cotone |
| ex 60.05 | Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata:<br>di cotone |
| ex 60.06 | Stoffe in pezza ed altri manufatti (comprese le ginocchiere e le calze per varici) a maglia elastica o a maglia gommata:<br>di cotone |
| ex 61.01 | Indumenti esterni per uomo e per ragazzo:<br>di cotone |
| ex 61.02 | Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini:<br>di cotone |
| ex 61.03 | Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo, compresi i colli, colletti, sparati e polsini<br>di cotone |
| ex 61.04 | Sottovesti (biancheria da dosso) per donna, per ragazza e per bambini<br>di cotone |
| 61.05 | Fazzoletti da naso e da taschino:<br>A. di tessuti di cotone e di valore superiore a 15 UC per kg netto<br>ex B. altri:<br>di tessuti di cotone |
| ex 61.06 | Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili:<br>di cotone |

| Numero della tariffa doganale comune | DESIGNAZIONE DELLE MERCI |
|---|---|
| ex 61.07 | Cravatte:<br>di cotone |
| ex 61.08 | Colli, collaretti, soggoli, sparati, gale, polsi, polsini, sproni, fronzoli, ed altre guarnizioni simili per abiti e sottovesti da donna:<br>di cotone |
| ex 61.09 | Busti, fascette, guaine, reggiseno, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili, di tessuto o di maglia, anche elastici:<br>di cotone |
| ex 61.10 | Guanti, calze e calzini, esclusi quelli a maglia:<br>di cotone |
| ex 61.11 | Altri accessori confezionati per oggetti di vestiario: sottobraccia, imbottiture e spalline di sostegno per sarti, cinture e cinturoni, manicotti, maniche di protezione, ecc.:<br>di cotone |
| 62.01 | Coperte:<br>B. altre:<br>I. di cotone |
| ex 62.02 | Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento:<br>di cotone |
| 62.03 | Sacchi e sacchetti da imballaggio:<br>B. di tessuti di altre materie tessili:<br>ex II. altri:<br>di cotone |
| 62.04 | Copertoni, vele per imbarcazioni, tende per lo esterno, tende e oggetti per campeggio:<br>A. di cotone |
| 62.05 | Altri manufatti confezionati di tessuti, compresi i modelli di vestiti:<br>ex B. Torcioni, strofinacci, anche scamosciati:<br>di tessuti di cotone |

## ALLEGATO C

*Relativo ai prodotti di cui all'articolo 16.*

| Numero della tariffa doganale comune | DESIGNAZIONE DELLE MERCI |
|---|---|
| ex 17.04 | Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao, esclusi gli estratti di liquerizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 per cento in peso, senza aggiunta di altre materie |
| 18.06 | Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao |
| 19.01 | Estratti di malto |
| 19.02 | Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore a 50 per cento in peso |
| 19.03 | Paste alimentari |
| 19.04 | Tapioca, compresa quella di fecola di patate |
| 19.05 | Prodotti a base di cereali, ottenuti per soffiatura o tostatura: « puffed-rice », « cornflakes » e simili |
| 19.06 | Ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili |
| 19.07 | Pane, biscotti di mare ed altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggi o frutta |
| 19.08 | Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione |
| ex 21.01 | Cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffé e loro estratti:<br>esclusi la cicoria torrefatta ed i suoi estratti |
| 21.06 | Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati:<br>A. Lieviti naturali vivi:<br>II. Lieviti di panificazione |

| Numero della tariffa doganale comune | DESIGNAZIONE DELLE MERCI |
|---|---|
| ex 21.07 | Preparazione alimentare non nominate né comprese altrove, contenenti zucchero, prodotti lattiero-caseari, cereali o prodotti a base di cereali (1) |
| ex 22.02 | Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07: |
| | contenenti latte o materie grasse provenienti dal latte |
| 29.04 | Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi: |
| | C. Polialcoli: |
| | II. Mannite |
| | III. Sorbite |
| 35.05 | Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle d'amido o di fecola |
| 38.12 | Bozzine preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili: |
| | A. Bozzime preparate ed appretti preparati: |
| | I. a base di sostanze amidacee |
| 38.19 | Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali) non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche e delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove: |
| | T. Sorbite diversa dalla sorbite sottovoce 29.04 C III |

(1) In questa voce vengono considerati soltanto i prodotti che, all'importazione nella Comunità, sono colpiti dall'imposta prevista nella tariffa doganale comune composta: *a*) da un dazio ad valorem che costituisce l'elemento fisso di tale imposta; *b*) da un elemento mobile.

## ALLEGATO D

*Dazi minimi residui che possono essere applicati ai termini dell'articolo 17, paragrafo 4.*

| Numero della tariffa doganale della Danimarca | DESIGNAZIONE DELLE MERCI | Aliquota dei dazi |
|---|---|---|
| I. DANIMARCA. | | |
| 08.02 | Agrumi, freschi o secchi: | |
| | A. Arance: | |
| | I. Arance dolci, fresche: | |
| | *a*) dal 1° aprile al 30 aprile | 2,6% |
| | *b*) dal 1° maggio al 15 maggio | 1,2% |
| | *c*) dal 16 maggio al 15 ottobre | 0,8% |
| | *d*) dal 16 ottobre al 31 marzo | 4 % |
| | II. altre: | |
| | ex *a*) dal 1° aprile al 15 ottobre: | |
| | fresche | 3 % |
| | ex *b*) dal 16 ottobre al 31 marzo: | |
| | fresche | 4 % |
| | ex B. Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings, e altri simili ibridi di agrumi: | |
| | freschi | 4 % |
| II. IRLANDA. | | |
| 08.02 | Agrumi, freschi o secchi: | |
| | A. Arance: | |
| | I. Aranci dolci fresche: | |
| | *a*) dal 1° aprile al 30 aprile | 2,6% |
| | *b*) dal 1° maggio al 15 maggio | 1,2% |

| Numero della tariffa doganale dell'Irlanda | DESIGNAZIONE DELLE MERCI | Aliquota dei dazi |
|---|---|---|
| | *c*) dal 16 maggio al 15 ottobre | 0,8% |
| | *d*) dal 16 ottobre al 31 marzo | 4 % |
| | II. altre: | |
| | *a*) dal 1° aprile al 15 ottobre: | |
| | 1. fresche | 3 % |
| | *b*) dal 16 ottobre al 31 marzo: | |
| | 1. fresche | 4 % |
| | B. Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma o (sazuma); clementine, wilkings, e altri simili ibridi di agrumi | |
| | I. freschi | 4 % |

III. Regno Unito.

| | | |
|---|---|---|
| | Agrumi, freschi o secchi: | |
| | A. Arance: | |
| | I. Arance dolci fresche: | |
| | *a*) dal 1° aprile al 30 aprile | 2,6% con risc. min. di 0,0688 £/100 kg |
| | *b*) dal 1° maggio al 15 maggio | 1,2% con risc. min. di 0,0688 £/100 kg |

| Numero della tariffa doganale del Regno Unito | DESIGNAZIONE DELLE MERCI | Aliquota dei dazi |
|---|---|---|
| | *c*) dal 16 maggio al 15 ottobre | 0,8% con risc. min. di 0,0688 £/100 kg |
| | *d*) dal 16 ottobre al 31 marzo<br>1. dal 16 ottobre al 30 novembre | 4 % con risc. min. di 0,0688 £/100 kg |
| | 2. dal 1° dicembre al 31 marzo | 4,4% |
| | II. altre:<br>*a*) dal 1° aprile al 15 ottobre:<br>1. fresche | 3 % con risc. min. di 0,0688 £/100 kg |
| | *b*) dal 16 ottobre al 31 marzo:<br>1. fresche | |
| | *aa*) dal 16 ottobre al 30 novembre | 4 % con risc. min. di 0,0688 £/100 kg |
| | *bb*) dal 1° dicembre al 31 marzo | 4,4% |
| | B. Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma o (sazuma); clementine, wilkings, e altri simili ibridi di agrumi | |
| | I. freschi: | |
| | *a*) dal 1° aprile al 30 novembre | 4 % con risc. min. di 0,0688 £/100 kg |
| | *b*) dal 1° dicembre al 31 marzo | 4,4% |

# PROTOCOLLO N. 1

## RELATIVO ALLA COOPERAZIONE TECNICA E FINANZIARIA

*PROTOCOLLO N. 1*
*RELATIVO ALLA COOPERAZIONE TECNICA E FINANZIARIA*

ARTICOLO 1.

Nel quadro della cooperazione finanziaria e tecnica la Comunità partecipa al finanziamento di progetti atti a contribuire allo sviluppo economico e sociale dell'Egitto.

ARTICOLO 2.

1. Ai fini di cui all'articolo 1 e per un periodo che scadrà il 31 ottobre 1981, potrà essere impegnato un importo complessivo di 170 milioni di unità di conto europee a concorrenza di:

*a*) 93 milioni di unità di conto europee sotto forma di prestiti della Banca Europea per gli Investimenti, qui di seguito denominata « Banca », concessi sulle risorse proprie in base alle condizioni previste dal suo statuto;

b) 14 milioni di unità di conto europee sotto forma di prestiti a condizioni speciali;

*c*) 63 milioni di unità di conto europee sotto forma di aiuti non rimborsabili.

Si possono prevedere contributi alla formazione di capitali di rischio, da imputarsi sugli importi indicati alla lettera *b*).

2. I prestiti di cui al paragrafo 1, lettera *a*) fruiscono, in linea generale, di abbuoni d'interesse del 2 per cento, come massimo, finanziati mediante i fondi indicati al paragrafo 1, lettera *c*).

ARTICOLO 3.

1. L'importo complessivo di cui all'articolo 2 è utilizzato per il finanziamento o per la partecipazione al finanziamento di quanto segue:

progetti di investimenti nei settori della produzione e dell'infrastruttura economica, destinati essenzialmente a diversificare la struttura economica dell'Egitto e, in particolare, a favorire l'industrializzazione e l'ammodernamento del settore agricolo,

cooperazione tecnica preparatoria e complementare ai progetti di investimento elaborati dall'Egitto,

azioni di cooperazione tecnica nel settore della formazione.

2. Gli aiuti della Comunità sono destinati a coprire le spese necessarie alla realizzazione di progetti o azioni approvati. Essi non possono essere utilizzati per coprire le spese correnti d'amministrazione, manutenzione e funzionamento.

ARTICOLO 4.

Le condizioni di finanziamento o di partecipazione al finanziamento dei progetti e delle azioni di cui all'articolo 3 sono determinate, tenendo conto delle disposizioni degli articoli 2 e 6, secondo la natura e le caratteristiche particolari di ciascun progetto o azione.

ARTICOLO 5.

1. Le somme da impegnare ogni anno a titolo delle diverse forme di aiuto devono essere ripartite nel modo più regolare possibile su tutta la durata d'applicazione del presente Protocollo. Tuttavia, durante il primo periodo d'applicazione, gli impegni potranno, entro limiti ragionevoli, raggiungere un importo proporzionalmente più elevato.

2. L'eventuale rimanenza dei fondi non impegnati alla fine del periodo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, sarà utilizzata sino ad esaurimento, con modalità identiche a quelle stabilite nel presente Protocollo.

ARTICOLO 6.

1. I prestiti della Banca sulle risorse proprie sono concessi a condizioni di durata determinate, sulla base delle caratteristiche economiche e finanziarie dei progetti a cui essi sono destinati. Il tasso d'interesse applicato è quello praticato dalla Banca al momento della firma di ciascun contratto di prestito, fatto salvo l'abbuono d'interesse di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

2. I prestiti a condizioni speciali saranno concessi per un periodo di 40 anni con una dilazione di ammortamento di 10 anni. Il loro tasso d'interesse è fissato all'1 per cento.

3. I prestiti possono essere concessi per il tramite dello Stato o di organismi egiziani appropriati, i quali provvedono a prestare a loro volta i fondi ai beneficiari a determinate condizioni, d'intesa con la Comunità, in base alle caratteristiche economiche e finanziarie dei progetti.

ARTICOLO 7.

Il contributo della Comunità alla realizzazione di taluni progetti può, con l'accordo dell'Egitto, assumere la forma di un co-

finanziamento al quale possono partecipare, in particolare, organismi ed istituti di credito e di sviluppo dell'Egitto, degli Stati membri o di Stati terzi, ovvero organismi finanziari internazionali.

ARTICOLO 8.

Possono beneficiare della cooperazione finanziaria e tecnica:

*a*) in genere:

lo Stato egiziano;

*b*) con l'accordo dello Stato egiziano, per progetti ed azioni da esso approvati:

gli organismi pubblici di sviluppo dell'Egitto;

gli organismi privati che operano in Egitto per lo sviluppo economico e sociale;

le imprese che svolgano la loro attività secondo metodi di gestione industriale e commerciale, costituite in società a norma della legislazione egiziana;

le associazioni di produttori cittadini egiziani o, in mancanza di dette associazioni ed a titolo eccezionale, i produttori stessi;

i borsisti e tirocinanti inviati dall'Egitto nel quadro delle azioni di formazione di cui all'articolo 3.

ARTICOLO 9.

1. All'entrata in vigore dell'Accordo, la Comunità e l'Egitto definiscono di comune accordo gli obiettivi specifici della cooperazione finanziaria e tecnica, in funzione delle proorità fissate nel piano di sviluppo dell'Egitto.

Tali obiettivi possono essere riveduti di comune accordo per tener conto dei mutamenti sopraggiunti nella situazione economica dell'Egitto ovvero negli obiettivi e nelle priorità fissati dal suo piano di sviluppo.

2. Nel quadro definito conformemente al paragrafo 1, la cooperazione finanziaria e tecnica si applica a progetti ed azioni elaborati dall'Egitto e da altri beneficiari riconosciuti da questo paese.

ARTICOLO 10.

1. Per ciascuna domanda di contributo finanziario a titolo del presente Protocollo, il beneficiario di cui all'articolo 8, lettera *a*), oppure, con l'accordo dell'Egitto, quelli indicati all'articolo 8, lettera *b*), presentano un fascicolo alla Comunità.

2. La Comunità istruisce le domande di finanziamento in collaborazione con lo Stato egiziano e con i beneficiari, in conformità degli obiettivi di cui all'articolo 9, paragrafo 1, ed informa questi ultimi del seguito riservato alle domande.

ARTICOLO 11.

L'Egitto o gli altri beneficiari di cui all'articolo 8 del presente Protocollo sono responsabili dell'esecuzione, della gestione e della manutenzione delle opere che sono oggetto di un finanziamento a titolo del presente Protocollo.

La Comunità si accerta che l'utilizzazione dei contributi finanziari sia conforme alle destinazioni stabilite ed avvenga nelle migliori condizioni economiche.

ARTICOLO 12.

1. Per gli interventi il cui finanziamento è assicurato dalla Comunità, alle aggiudicazioni, alle gare di appalto e ai contratti possono partecipare, a parità di condizioni, tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri e dell'Egitto.

2. Per favorire la partecipazione delle imprese egiziane alla esecuzione di contratti per lavori che, data la loro portata, interessano principalmente le imprese egiziane, può essere organizzata, su proposta dell'organo competente della Comunità, una procedura accelerata di bando di gara con termini ridotti per la presentazione delle offerte.

Detta procedura accelerata può essere organizzata per bandi di gara la cui stima è inferiore a 1.000.000 di unità di conto europee.

3. In casi eccezionali può essere decisa di comune accordo la partecipazione di altri paesi agli appalti finanziati dalla Comunità.

Inoltre, la partecipazione di paesi terzi può essere decisa nelle stesse condizioni, quando la Comunità partecipa al finanziamento di opere congiuntamente ad altri finanziatori.

ARTICOLO 13.

Nel quadro della sua legislazione vigente, l'Egitto riserva agli appalti e contratti stipulati per l'esecuzione di progetti ed azioni, finanziati dalla Comunità, un regime fiscale e doganale altrettanto favorevole che quello applicato nei confronti delle altre organizzazioni internazionali.

ARTICOLO 14.

La concessione di un prestito ad un beneficiario diverso dallo Stato egiziano può essere subordinata, da parte della Comunità, alla garanzia di quest'ultimo o ad altre garanzie considerate sufficienti.

ARTICOLO 15.

Per tutta la durata dei prestiti concessi a norma del persente Protocollo, l'Egitto s'impegna a mettere a disposizione dei debitori, beneficiari di detti prestiti, la valuta necessaria al servizio degli interessi, delle provvigioni e al rimborso del capitale.

ARTICOLO 16.

I risultati della cooperazione finanziaria e tecnica vengono esaminati annualmente dal Consiglio di cooperazione. Quest'ultimo definisce eventualmente gli orientamenti generali di detta cooperazione.

# PROTOCOLLO N. 2

## RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI « PRODOTTI ORIGINARI » E AI METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

*PROTOCOLLO N. 2*
*RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE*
*DI « PRODOTTI ORIGINARI » E AI METODI*
*DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA*

## TITOLO I

## DEFINIZIONE DELLA NOZIONE « PRODOTTI ORIGINARI »

### ARTICOLO 1.

Ai fini dell'applicazione dell'Accordo, purché siano stati trasportati direttamente ai sensi dell'articolo 5, sono considerati:

1) prodotti originari dell'Egitto:

*a*) i prodotti totalmente ottenuti in Egitto;

*b*) i prodotti ottenuti in Egitto per la cui fabbricazione sono stati adoperati prodotti diversi da quelli totalmente ottenuti in Egitto, a condizione che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 3. Tale condizione non è tuttavia richiesta per quanto riguarda i prodotti che, ai sensi del presente Protocollo, sono originari della Comunità;

2) prodotti originari della Comunità:

*a*) i prodotti totalmente ottenuti nella Comunità;

*b*) i prodotti ottenuti nella Comunità e per la cui fabbricazione sono stati adoperati prodotti diversi da quelli totalmente ottenuti nella Comunità, a condizione che questi ultimi prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o di trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 3. Tale condizione non è tuttavia richiesta per i prodotti originari dell'Egitto, ai sensi del presente Protocollo.

I prodotti enumerati nell'elenco *C* dell'Allegato IV sono temporaneamente esclusi dall'applicazione del presente Protocollo.

### ARTICOLO 2.

Sono considerati « totalmente ottenuti » in Egitto o nella Comunità, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera *a*) e paragrafo 2, lettera *a*):

*a*) i prodotti minerali estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino od oceanico;

*b*) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;

*c*) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;

*d*) i prodotti provenienti da animali vivi che vi sono allevati;

*e*) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;

*f*) i prodotti della pesca marittima ed altri prodotti estratti dal mare con loro navi;

*g*) i prodotti fabbricati a bordo delle loro navi-officina, esclusivamente a partire dai prodotti indicati alla lettera *f*);

*h*) gli articoli usati ivi raccolti che possono servire soltanto al recupero delle materie prime;

*i*) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;

*j*) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti indicati alle lettere da *a*) ad *i*).

ARTICOLO 3.

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera *b*), e paragrafo 2, lettera *b*), sono considerate sufficienti:

*a*) le lavorazioni o le trasformazioni che hanno l'effetto di classificare le merci ottenute in una voce doganale diversa da quella relativa a ciascuno dei prodotti utilizzati, ad eccezione, tuttavia, di quelle enumerate nell'elenco *A* dell'Allegato II, alle quali si applicano le disposizioni proprie di questo elenco;

*b*) le lavorazioni o le trasformazioni indicate nell'elenco *B* dell'Allegato III.

Per sezioni, capitoli e voci si intendono quelli della Nomenclatura di Bruxelles per la classifica delle merci nelle tariffe doganali.

2. Quando, per un determinato prodotto ottenuto, una regola di percentuale limita, negli elenchi *A* e *B*, il valore dei prodotti lavorati atti ad essere impiegati, il valore totale di detti prodotti – che essi abbiano o meno, entro i limiti ed alle condizioni previste in ciascuno dei due elenchi, cambiato la voce tariffaria nel corso delle lavorazioni, delle trasformazioni o del montaggio – non può superare, rispetto al valore del prodotto ottenuto, il valore corrispondente al tasso comune, se i tassi sono identici nei due elenchi, o al più elevato dei due tassi, se essi sono differenti.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera *b*), e paragrafo 2, lettera *b*), le lavorazioni o trasformazioni seguenti sono sempre considerate insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal cambiamento o meno della voce tariffaria:

*a*) le manipolazioni destinate a conservare nel loro stato le merci durante il trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spandi-

tura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata con altre sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe);

*b*) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, classificazione, assortimento (ivi inclusa la composizione di serie di merci), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi;

*c*) i) il cambiamento di imballaggi, nonché le divisioni e le riunioni di colli;

ii) la semplice immissione in bottiglie, boccette, sacchi, nonché la semplice sistemazione in astucci e scatole, o su tavolette, eccetera, ed ogni altra semplice operazione di condizionamento;

*g*) l'apposizione sui prodotti o sui loro imballaggi di marchi, etichette, o altri segni distintivi similari;

*e*) la semplice miscela di prodotti, anche di specie differenti, quando uno o più composti della miscela non corrispondono alle condizioni fissate dal presente Protocollo per poter essere considerati originari;

*f*) la semplice riunione di parti di oggetti per costituire un oggetto completo;

*g*) il cumulo di due o più operazioni indicate alle lettere da *a*) ad *f*);

*h*) la macellazione degli animali.

ARTICOLO 4.

Quando gli elenchi *A* e *B*, di cui all'articolo 3, prevedono che le merci ottenute in Egitto o nella Comunità siano considerate originarie dei medesimi solo a condizione che il valore dei prodotti messi in opera non superi una data percentuale del valore delle merci ottenute, i valori da prendere in considerazione per la determinazione di detta percentuale sono:

da un lato,

per quanto riguarda i prodotit di cui è comprovata l'importazione: il loro valore in dogana al momento dell'importazione;

per quanto riguarda i prodotti di origine non determinata: il primo prezzo controllabile pagato per detti prodotti nel territorio della Parte contraente in cui avviene la fabbricazione;

dall'altro,

il prezzo franco fabbrica delle merci ottenute, al netto delle imposte interne restituite o da restituire in caso di esportazione.

ARTICOLO 5.

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, sono considerati direttamente trasportati dall'Egitto nella Comunità o dalla Comunità in Egitto, i prodotti originari il cui trasporto viene effettuato senza l'attraversamento di territori diversi da quelli delle Parti contraenti. Tuttavia, il trasporto dei prodotti originari dell'Egitto o della Comunità, in una sola spedizione, può effettuarsi con attraversamento di territori diversi da quelli delle Parti contraenti, all'occorrenza con trasbordo o con deposito temporaneo in tali territori, a condizione che l'attraversamento di questi ultimi sia giustificato da ragioni geografiche, che i prodotti siano rimasti sotto la sorveglianza delle autorità doganali del paese di transito o del paese in cui è stato effettuato il deposito, non vi siano stati messi in commercio o immessi al consumo e vi subiscano eventualmente soltanto operazioni di scarico e ricarico od operazioni dirette a conservarli nel loro stato.

2. La prova che sussistono le condizioni di cui al paragrafo 1, è fornita presentando alle autorità doganali competenti nella Comunità o in Egitto:

*a*) un titolo giustificativo del trasporto unico, predisposto nel paese beneficiario di esportazione, in base al quale è stato attraversato il paese di transito;

*b*) o un'attestazione rilasciata dalle autorità doganali del paese di transito contenente:

la descrizione esatta delle merci;

la data dello scarico o del ricarico delle merci o, eventualmente, la data del loro imbarco o del loro sbarco, con l'indicazione delle navi utilizzate;

la certificazione delle condizioni nelle quali è avvenuta la sosta delle merci;

*c*) oppure, in mancanza, qualsiasi documento probatorio.

TITOLO II

METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

ARTICOLO 6.

1. La prova del carattere originario dei prodotti, ai sensi del presente Protocollo, è fornita da un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 il cui modello figura all'Allegato V del presente Protocollo.

Tuttavia, per prodotti che sono oggetto di spedizioni postali (compresi i pacchi postali), purché si tratti di spedizioni contenenti unicamente prodotti originari ed il cui valore unitario non superi le 1.000 unità di conto, la prova del carattere originario ai sensi del presente Protocollo può essere fornita da un formulario EUR. 2 il cui modello figura all'Allegato VI del presente Protocollo.

L'unità di conto (UC) ha un valore di 0,88867088 g di oro fino. In caso di modifica dell'unità di conto, le Parti contraenti si metteranno in rapporto in sede di Consiglio di cooperazione per ridefinire il valore in oro.

2. Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 3, quando, a richiesta del dichiarante in dogana, un articolo smontato o non montato, rientrante nei capitoli 84 e 85 della Nomenclatura di Bruxelles è importato con spedizioni scaglionate, alle condizioni fissate dalle autorità competenti, esso viene considerato come un solo articolo e, al momento dell'importazione della prima spedizione parziale, può essere presentato un certificato di circolazione delle merci per lo articolo completo.

3. Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili, consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del normale equipaggiamento di questi ultimi, ed il cui prezzo è compreso in quello dei medesimi oppure non è fatturato a parte, sono considerati costituenti un tutto unico con la attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

ARTICOLO 7.

1. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 viene rilasciato dalle autorità doganali dello Stato di esportazione al momento dell'esportazione delle merci alle quali si riferisce. Esso è tenuto a disposizione dell'esportatore non appena l'esportazione reale ha effettivamente luogo o è assicurata.

2. In via eccezionale, il certificato di circolazione delle merci EUR.1 può essere rilasciato anche dopo l'esportazione delle merci alle quali si riferisce, quand'esso non sia stato rilasciato al momento di detta esportazione in seguito ad errore, omissione involontaria o circostanze particolari. In tal caso, il certificato è munito di una nota speciale che indica le condizioni in cui è stato rilasciato.

3. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 viene rilasciato solo su domanda scritta dell'esportatore. Questa domanda è redatta in base al formulario che figura nell'Allegato V del presente protocollo e che è compilato conformemente a quest'ultimo.

4. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 può essere rilasciato solo qualora possa costituire il titolo giustificativo per l'applicazione dell'Accordo.

5. Le domande dei certificati di circolazione delle merci devono essere conservate per almeno due anni dalle autorità doganali del paese di esportazione.

ARTICOLO 8.

1. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 viene rilasciato dalle autorità doganali dello Stato di esportazione se le merci possono essere considerate prodotti originari ai sensi del presente Protocollo.

2. Allo scopo di verificare se le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte, le autorità doganali hanno la facoltà di esigere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi controllo che ritengano utile.

3. Spetta alle autorità doganali dello Stato di esportazione vigilare a che i moduli di cui all'articolo 9 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare se la parte riservata alla designazione delle merci è stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta. A tal fine, la designazione delle merci deve essere effettuata senza interlinee. Qualora tale parte non sia completamente occupata, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e la parte in bianco deve essere annullata mediante linee trasversali.

4. La data del rilascio del certificato deve essere indicata nella parte dei certificati di circolazione delle merci riservata alla dogana.

ARTICOLO 9.

Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 è redatto in base al formulario che figura all'Allegato V del presente Protocollo. Tale formula è stampata in una o più lingue nelle quali è redatto l'Accordo. Il certificato è compilato in una di queste lingue e in conformità del diritto interno dello Stato di esportazione. Se è compilato a mano, deve essere scritto con l'inchiostro ed in stampatello.

Il certificato deve avere un formato di millimetri 210x297; è ammessa una tolleranza massima di 5 millimetri in meno e di 8 millimetri in più per la lunghezza. La carta da usare è una carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 grammi il metro quadrato. Il certificato deve essere stampato con fondo arabescato di colore verde in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.

Gli Stati di esportazione possono riservarsi la stampa dei certificati o affidarne il compito a tipografie da essi autorizzate. In

quest'ultimo caso, su ogni certificato deve essere indicata tale autorizzazione. Ogni certificato deve recare menzione del nome e dello indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

ARTICOLO 10.

1. Sotto la responsabilità dell'esportatore, spetta a quest'ultimo o ad un suo rappresentante autorizzato presentare la domanda per il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR.1.

2. L'esportatore, o il suo rappresentante, presenta, congiuntamente alla domanda, ogni documento giustificativo utile, atto a comprovare che per le merci da esportare può essere rilasciato un certificato di circolazione delle merci EUR.1.

ARTICOLO 11.

Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 deve essere presentato, entro un termine di cinque mesi a decorrere dalla data del rilascio da parte della dogana dello Stato di esportazione, all'ufficio doganale dello Stato di importazione in cui sono presentate le merci.

ARTICOLO 12.

Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 è presentato alle autorità doganali dello Stato di importazione secondo le modalità previste dalle norme ivi vigenti. Dette autorità possono esigere la presentazione di una traduzione. Esse possono anche richiedere che la dichiarazione d'importazione sia completata da un attestato dell'importatore certificante che le merci soddisfano alle condizioni richieste per l'applicazione dell'Accordo.

ARTICOLO 13.

1. I certificati di circolazione delle merci EUR.1, presentati alle autorità doganali dello Stato di importazione, dopo la scadenza del termine di presentazione di cui all'articolo 11, possono essere accettati, ai fini dell'applicazione del regime preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a casi di forza maggiore o a circostanze eccezionali.

2. A parte tali casi, le autorità doganali dello Stato d'importazione possono accettare i certificati se le merci sono state loro presentate prima della scadenza di detto termine.

ARTICOLO 14.

L'accertamento di lievi discordanze tra le menzioni figuranti nel certificato di circolazione delle merci EUR.1 e quelle figuranti sui documenti presentati all'ufficio doganale per l'adempimento delle formalità di importazione delle merci non comporta *ipso facto* l'invalidità del certificato, se è debitamente accertato che esso si riferisce effettivamente alle merci presentate.

ARTICOLO 15.

La sostituzione di uno o di alcuni certificati di circolazione delle merci EUR.1 con uno o alcuni altri certificati EUR.1 è sempre possibile, a condizione che venga effettuata dall'ufficio doganale in cui si trovano le merci.

ARTICOLO 16.

Il formulario EUR.2, il cui modello figura nell'Allegato VI, è compilato dall'esportatore o, sotto sua responsabilità, dal suo rappresentante autorizzato. Esso è redatto in una o più lingue ufficiali nelle quali è redatto l'Accordo in conformità del diritto interno dello Stato d'esportazione. Se lo si compila a mano, si scrive con inchiostro e in stampatello. Qualora le merci contenute nella spedizione abbiano già formato oggetto di un controllo nel paese d'esportazione, per quanto riguarda la definizione della nozione di « prodotti originari », l'esportatore può indicare nella rubrica « Osservazioni » del formulario EUR.2 i riferimenti a tale controllo.

Il formulario EUR.2 ha il formato di millimetri 210x148. Una tolleranza massima di 5 millimetri in meno e di 8 millimetri in più è ammessa per quanto riguarda la lunghezza. La carta da usare è una carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 64 grammi il metro quadrato.

Gli Stati di esportazione possono riservarsi la stampa dei formulari o affidarne l'esecuzione a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ogni formulario deve essere indicata tale autorizzazione. Inoltre, ogni formulario deve recare il segno distintivo attribuito alla tipografia autorizzata, nonché un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

È redatto un formulario EUR.2 per ogni spedizione postale.

Tali disposizioni non dispensano gli esportatori dall'espletamento delle altre formalità previste dai regolamenti doganali e postali.

ARTICOLO 17.

1. Sono ammesse, quali prodotti originari, senza che occorra presentare un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o compilare un formulario EUR.2, le merci oggetto di piccole spedizioni indirizzate a privati o contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, sempreché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale, quando tali merci sono dichiarate rispondenti alle condizioni richieste per l'applicazione del presente Protocollo e purché non sussista alcun dubbio circa la veridicità di tale dichiarazione.

2. Sono considerate prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e che riguardano esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei destinatari o dei viaggiatori, le quali, per la loro natura e quantità, non facciano sorgere alcuna preoccupazione di carattere commerciale. Inoltre, il valore globale delle merci non deve essere superiore a 60 unità di conto, quando si tratta di piccole spedizioni, o a 200 unità di conto, quando si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

ARTICOLO 18.

1. Le merci spedite dalla Comunità o dall'Egitto per un'esposizione in un altro paese e vendute, dopo l'esposizione, per essere importate in Egitto o nella Comunità, beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'Accordo, purché soddisfino le condizioni richieste dal presente Protocollo per essere riconosciute originarie della Comunità o dell'Egitto e purché alle autorità doganali sia fornita la prova:

*a*) che un esportatore ha spedito dette merci dal territorio della Comunità o dall'Egitto nel paese dell'esposizione e ve le ha esposte;

*b*) che detto esportatore ha venduto le merci o le ha cedute ad un destinatario in Egitto o nella Comunità;

*c*) che le merci sono state spedite durante l'esposizione, o immediatamente dopo, in Egitto o nella Comunità, nello stato in cui sono state inviate all'esposizione;

*d*) che, dal momento in cui sono state inviate all'esposizione, le merci non sono state utilizzate per scopi diversi da quelli dimostrativi a tale esposizione.

2. Alle autorità doganali deve essere presentato, nelle condizioni normali, un certificato di circolazione delle merci EUR.1 con indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza può essere richiesta una prova documentale supplementare sulla natura delle merci e sulle condizioni nelle quali queste sono state esposte.

3. Il paragrafo 1 si applica a qualsiasi esposizione, fiera o manifestazione pubblica analoga, di carattere commerciale, industriale, agricolo o artigianale – diversa da quelle organizzate per finalità private in negozi o in locali commerciali e aventi per oggetto la vendita di merci straniere – durante le quali le merci restano sotto controllo della dogana.

ARTICOLO 19.

1. Quando un certificato è rilasciato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 del presente Protocollo, dopo l'effettiva esportazione delle merci alle quali il certificato si riferisce, sulla domanda di cui all'articolo 7, paragrafo 3 del presente Protocollo, l'esportatore deve:

indicare il luogo e la data della spedizione delle merci cui il certificato si riferisce;

attestare che non è stato rilasciato un certificato EUR.1 al momento dell'esportazione di dette merci e precisarne i motivi.

2. Le autorità doganali possono procedere al rilascio a posteriori di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 soltanto dopo aver verificato se le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi alla documentazione corrispondente.

I certificati rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti menzioni: « NACHTRAEGLICH AUSGESTELLT », « DELIVRE A POSTERIORI », « RILASCIATO A POSTERIORI », « AFGEGEVEN A POSTERIORI », « ISSUED RETROSPECTIVELY », « UNDSTEDS EFTERFOLGENDE »,

" منحت في وقت لاحق "

ARTICOLO 20.

In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di circolazione delle merci EUR.1, l'esportatore può chiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato redatto in base ai documenti di esportazione in loro possesso. Il duplicato così rilasciato deve recare una delle seguenti menzioni: « DUPLIKAT », « DUPLICATA », « DUPLICATO », « DUPLICAAT », DUPLICATE »,

" صورة طبق الاصل "

ARTICOLO 21.

L'Egitto e la Comunità prendono tutte le misure necessarie per evitare che le merci scambiate sotto la scorta di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 che, durante il trasporto, sostano in una zona franca situata sul loro territorio, siano oggetto di sostituzioni o di manipolazioni diverse da quelle destinate a conservarle nel loro stato.

ARTICOLO 22.

Allo scopo di assicurare una corretta applicazione del presente titolo, l'Egitto e la Comunità si prestano mutua assistenza, tramite le rispettive amministrazioni doganali, per il controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 nonché della esattezza delle informazioni sull'origine reale dei prodotti di cui trattasi e delle dichiarazioni degli esportatori sui formulari EUR.2.

ARTICOLO 23.

Si applicano sanzioni nei confronti di tutti coloro che, per far ammettere una merce al beneficio del regime preferenziale, redigano o facciano redigere un documnto contenente dati inesatti, allo scopo di ottenere un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o compilino o facciano compilare un formulario EUR.2 contenente dati inesatti.

ARTICOLO 24.

1. Il controllo a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o dei formulari EUR.2 viene effettuato, mediante campionamento, ogni qualvolta le autorità doganali dello Stato d'importazione abbiano dubbi fondati sull'autenticità del documento o sull'esattezza delle informazioni relative all'origine reale delle merci in questione.

2. Per l'applicazione del paragrafo 1, le autorità doganali dello Stato d'importazione rispediscono alle autorità doganali dello Stato d'esportazione il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o il formulario EUR.2, ovvero fotocopia del certificato o del formulario indicando i motivi di sostanza o di forma che giustificano un'inchiesta. Esse uniscono al formulario EUR.2 la fattura o una copia di questa, qualora la fattura sia stata presentata, e forniscono tutte le informazioni disponibili che facciano ritenere inesatte le indicazioni contenute in detto certificato o formulario.

Qualora decidano di soprassedere all'applicazione del titolo I dell'Accordo, in attesa dei risultati del controllo, le autorità doganali dello Stato d'importazione offrono all'importatore la possibilità di ritirare le merci, riservandosi però di prendere le misure conservative ritenute necessarie.

3. I risultati del controllo a posteriori vengono comunicati al più presto alle autorità doganali dello Stato d'importazione. Essi devono permettere di accertare se il certificato di circolazione delle

merci EUR.1 o il formulario EUR.2 contestato sia applicabile alle merci realmente esportate e se queste possano effettivamente beneficiare del regime preferenziale.

Qualora non sia possibile dirimere le contestazioni di cui sopra tra le autorità doganali dello Stato d'importazione e quelle dello Stato d'esportazione o qualora esse pongano un, problema di interpretazione del presente Protocollo, le contestazioni vengono sottoposte al Comitato di cooperazione doganale.

La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali dello Stato d'importazione resta comunque soggetto alla legislazione di quest'ultimo.

ARTICOLO 25.

Il Consiglio di cooperazione può decidere di modificare le disposizioni del presente Protocollo.

ARTICOLO 26.

1. La Comunità e l'Egitto prendono tutte le misure necessarie affinché i certificati di circolazione delle merci EUR.1, nonché i formulari EUR.2, possano essere presentati, in conformità degli articoli 11 e 12 del presente Protocollo, a decorrere dal giorno di entrata in vigore di quest'ultimo.

2. I certificati di modello A.ET.1, ed i formulari A.ET.2, potranno continuare ad essere utilizzati fino ad esaurimento delle scorte e al più tardi fino al 30 giugno 1977, alle condizioni previste dal presente Protocollo.

3. I certificati di circolazione delle merci EUR.1, ed i formulari EUR.2, stampati negli Stati membri prima della data di entrata in vigore del presente Protocollo e non conformi ai modelli di cui agli Allegati V e VI del presente Protocollo, potranno continuare ad essere utilizzati fino ad esaurimento delle scorte, alle condizioni previste dal presente Protocollo.

ARTICOLO 27.

La Comunità e l'Egitto adottano, per quel che li concerne, le misure necessarie all'esecuzione del presente Protocollo.

ARTICOLO 28.

Gli allegati al presente Protocollo sono parte integrante di quest'ultimo.

ARTICOLO 29.

Le merci rispondenti alle disposizioni del titolo I che, alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo, si trovano in viaggio o sono in regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca nella Comunità o in Egitto, possono essere ammesse al beneficio delle disposizioni dell'Accordo, a condizione che venga presentato – entro un termine di quattro mesi a decorrere da tale data – alle autorità doganali dello Stato di importazione un certificato A.ET.1 rilasciato alle condizioni di cui all'articolo 26, paragrafo 2 o un certificato EUR.1 rilasciato a posteriori dalle autorità competenti dello Stato di esportazione, nonché i documenti giustificativi del trasporto diretto.

ARTICOLO 30.

Le menzioni di cui agli articoli 19 e 20 sono apposte nella rubrica « osservazioni » del certificato.

# ALLEGATI

ALLEGATO I

## NOTE ESPLICATIVE

*Nota 1 – articoli 1 e 2.*

Le espressioni « la Comunità » o « l'Egitto » comprendono anche le acque territoriali degli Stati membri della Comunità o dell'Egitto.

Le navi operanti in alto mare, comprese le « navi officina » a bordo delle quali viene effettuata la trasformazione o la lavorazione dei prodotti della loro pesca, sono considerate parte del territorio dello Stato al quale appartengono, purché le stesse rispondano alle condizioni di cui alla nota esplicativa 5.

*Nota 2 – articolo 1.*

Allo scopo di determinare se un prodotto è originario della Comunità o dell'Egitto, non ha rilevanza il fatto che i prodotti energetici, le installazioni, le macchine e gli utensili utilizzati per la fabbricazione di tale prodotto siano o meno originari di paesi terzi.

*Nota 3 – articolo 3, paragrafi 1 e 2 e articolo 4.*

Quando il prodotto rientra nell'elenco *A*, la regola di percentuale costituisce un criterio che si aggiunge a quello della modifica della voce tariffaria per il prodotto non originario eventulmente utilizzato.

*Nota 4 – articolo 1.*

Gli imballaggi sono considerati come formati in tutto unico con le merci in essi contenute. Tuttavia, la disposizione non si applica agli imballaggi che non sono di tipo abituale per il prodotto imballato ed hanno un proprio valore di utilizzazione, di carattere durevole, indipendentemente dalla loro funzione di imballaggio.

*Nota 5 – articolo 2 lettera* f).

L'espressione « loro navi » si applica soltanto alle navi:

immatricolate o registrate in uno Stato membro o in Egitto;

che battono bandiera di uno Stato membro o dell'Egitto;

che appartengono almeno per il 50 per cento a cittadini degli Stati membri e dell'Egitto, o ad una società avente la sede principale in uno Stato membro o in Egitto, ed in cui lo o gli « amministratori », il Presidente del Consiglio di Amministrazione o del Consiglio di vigilanza e la maggioranza dei membri di questi Consigli sono cittadini degli Stati membri o dell'Egitto ed inoltre, relativamente alle società di persone o alle società a responsabilità limitata, almeno la metà del capitale appartiene a Stati membri o all'Egitto, a enti pubblici o a cittadini per origine degli Stati membri o dell'Egitto;

il cui stato maggiore è interamente composto da cittadini degli Stati membri o dell'Egitto;

e il cui equipaggio è composto, almeno per il 75 per cento, da cittadini degli Stati membri o dell'Egitto;

*Nota 6 – articolo 4.*

Per « prezzo franco fabbrica » si intende quello pagato al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, compreso il valore di tutti i prodotti messi in opera.

Per « valore in dogana » si intende quello definito dalla Convenzione sul valore in dogana delle merci, firmata a Bruxelles il 15 dicembre 1950.

ALLEGATO II

## ELENCO A

## ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI CHE COMPORTANO UN CAMBIAMENTO DELLA VOCE DOGANALE, MA CHE NON CONFERISCONO IL CARATTERE DI « PRODOTTI ORIGINARI » AI PRODOTTI CHE LE SUBISCONO, OPPURE LO CONFERISCONO A DETERMINATE CONDIZIONI

ALLEGATO II

## ELENCO A

ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI CHE COMPORTANO UN CAMBIAMENTO DELLA VOCE DOGANALE, MA CHE NON CONFERISCONO IL CARATTERE DI « PRODOTTI ORIGINARI » AI PRODOTTI CHE LE SUBISCONO, OPPURE LO CONFERISCONO A DETERMINATE CONDIZIONI

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| 02.06 | Carni e frattaglie, commestibili, di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate | Salagione, immersione in salamoia, essiccazione od affumicatura di carni e frattaglie commestibili delle voci nn. 02.01 e 02.04 | |
| 03.02 | Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura | Essiccazione, salagione, immersione in salamoia di pesci; affumicatura di pesci anche accompagnata da cottura | |
| 04.02 | Latte e crema di latte, conservati, concentrati, o zuccherati | Conservazione, concentrazione del latte o della crema di latte della voce n. 04.01 o aggiunta di zuccheri a questi prodotti | |
| 04.03 | Burro | Fabbricazione a partire dal latte o dalla crema | |
| 04.04 | Formaggi e latticini | Fabbricazione a partire dai prodotti delle voci nn. 04.01, 04.02 e 04.03 | |

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| 07.02 | Ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati | Congelazione di ortaggi e piante mangerecce | |
| 07.03 | Ortaggi e piante mangerecce, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato | Immersione in acqua salata e addizionata di altre sostanze, di ortaggi e di piante mangerecce della voce n. 07.01 | |
| 07.04 | Ortaggi e piante mangerecce, disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati | Essiccazione, disidratazione, evaporazione, riduzione in pezzi, triturazione, polverizzazione degli ortaggi e piante mangerecce delle voci nn. 07.01, 07.02 e 07.03 | |
| 08.10 | Frutta, anche cotte, congelate, senza aggiunta di zuccheri | Congelazione di frutta | |
| 08.11 | Frutta temporaneamente conservata (ad esempio, mediante anidride solforosa o immersa nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atte per il consumo nello stato in cui sono presentate | Immersione in acqua salata o addizionata di altre sostanze, di frutta delle voci dal n. 08.01 al n. 08.09 incluso | |
| 08.12 | Frutta secche (escluse quelle delle voci dal n. 08.01 al n. 08.05 incluso) | Essiccazione di frutta | |

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| 11.01 | Farine di cereali | Fabbricazione a partire da cereali | |
| 11.02 | Semole, semolini; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi), esclusi il riso pilato, brillato, lucidato e quello spezzato; germi di cereali, anche sfarinati | Fabbricazione a partire da cereali | |
| 11.03 | Farine dei legumi secchi compresi nella voce n. 07.05 | Fabbricazione a partire da legumi secchi | |
| 11.04 | Farine delle frutta comprese nel capitolo 8 | Fabbricazione a partire da frutta del capitolo 8 | |
| 11.05 | Farina, semolino e fiocchi, di patate | Fabbricazione a partire da patate | |
| 11.06 | Farine e semolini di sago, di manioca, di arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06 | Fabbricazione a partire da prodotti della voce n. 07.06 | |
| 11.07 | Malto, anche torrefatto | Fabbricazione a partire da cereali | |
| 11.08 | Amidi e fecole; inulina | Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10, da patate o da altri prodotti del capitolo 7 | |
| 11.09 | Glutine di frumento, anche allo stato secco | Fabbricazione a partire da frumento o da farina di frumento | |
| 15.01 | Strutto, altri grassi di maiale e grassi di volatili, pressati, fusi od estratti a mezzo di solventi | Ottenuti a partire da prodotti della voce n. 02.05 | |

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| 15.02 | Sevi (delle specie bovina, ovina e caprina) greggi, fusi od estratti a mezzo di solventi, compresi i sevi detti « primo sugo » | Ottenuti a partire da prodotti delle voci nn. 02.01 e 02.06 | |
| 15.04 | Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati | Ottenuti a partire da pesci o mammiferi marini pescati da pescherecci di paesi terzi | |
| 15.06 | Altri grassi ed oli animali (olio di piedi di bue, grassi di ossa, grassi di cascami, ecc.) | Ottenuti a partire da prodotti del capitolo 2 | |
| ex 15.07 | Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati, esclusi gli oli di legno della Cina, di abrasin, di Tung, di oleococca, di oiticica, la cera di Mirica e la cera del Giappone e esclusi gli oli destinati a usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari | Estrazione dai prodotti dei capitoli 7 e 12 | |
| 16.01 | Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue | Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 2 | |
| 16.02 | Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie | Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 2 | |
| 16.04 | Preparazioni e conserve di pesci, compreso il caviale ed i suoi succedanei | Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 3 | |

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| 16.05 | Crostacei e molluschi (compresi i testacei), preparati o conservati | Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 3 | |
| 17.02 | Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati | Fabbricazione a partire da prodotti di ogni specie | |
| 17.04 | Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao | Fabbricazione a partire da altri prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30% del valore del prodotto finito | |
| 17.05 | Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o colorati (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione | Fabbricazione a partire da altri prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30% del valore del prodotto finito | |
| 18.06 | Cioccolata ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao | Fabbricazione a partire dai prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30% del valore del prodotto finito | |
| 19.01 | Estratti di malto | Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n. 11.07 | |
| 19.02 | Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore a 50% in peso | Fabbricazione a partire da cereali e derivati, carni, latte o per i quali sono utilizzati dei prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30% del valore del prodotto finito | |

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| 19.03 | Paste alimentari | | Fabbricazione partendo da grano duro |
| 19.04 | Tapioca, compresa quella di fecola di patate | Fabbricazione a partire da fecola di patate | |
| 19.05 | Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: « puffed-rice », « cornflakes » e simili | Fabbricazione a partire da prodotti diversi (1) oppure per la quale vengono impiegati prodotti di cui al capitolo 17, il cui valore supera il 30% del valore del prodotto finito | |
| 19.06 | Ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili | Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 11 | |
| 19.07 | Pane, biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta | Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 11 | |
| 19.08 | Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione | Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 11 | |
| 20.01 | Ortaggi, piante mangerecce e frutta preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zuccheri | Conservazione degli ortaggi, freschi o congelati o conservati provvisoriamente o conservati nell'aceto | |

(1) Questa norma non viene applicata quando si tratta di granturco del tipo *zea indurata* oppure di frumento duro.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| 20.02 | Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido acetico | Conservazione degli ortaggi, freschi o congelati | |
| 20.03 | Frutta congelata, con aggiunta di zuccheri | Fabbricazione a partire dai prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30% del valore del prodotto finito | |
| 20.04 | Frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, ghiacciate, cristallizzate) | Fabbricazione a partire dai prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30% del valore del prodotto finito | |
| ex 20.05 | Puree e paste di frutta, gelatine, marmellate ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri | Fabbricazione a partire dai prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30% del valore del prodotto finito | |
| 20.06 | Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di alcole: | | |
| | A. Frutta a guscio | | Fabbricazione, senza aggiunta di zucchero o di alcole, per la quale sono utilizzati « prodotti originari » dei nn. 08.01, 08.05 e 12.01, il cui valore rappresenta almeno il 60% del valore del prodotto finito |
| | B. Altre | Fabbricazione a partire dai prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30% del valore del prodotto finito | |

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| ex 20.07 | Succhi di frutta (compresi i mosti di uva), non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri | Fabbricazione a partire dai prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30% del valore del prodotto finito | |
| ex 21.01 | Cicoria torrefatta e suoi estratti | Fabbricazione a partire da radici di cicoria fresche o secche | |
| 21.05 | Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate | Fabbricazione a partire da prodotti della voce n. 20.02 | |
| 22.02 | Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07 | Fabbricazione a partire da succhi di frutta (1) in cui si fa uso di prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30% del valore del prodotto finito | |
| 22.06 | Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche | Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 08.04, 20.07, 22.04 o 22.05 | |
| 22.08 | Alcole etilico non denaturato di 80° e più; alcole etilico denaturato di qualsiasi gradazione | Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 08.04, 20.07, 22.04 o 22.05 | |
| 22.09 | Alcole etilico non denaturato di meno di 80°; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche com- | Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 08.04, 20.07, 22.04 o 22.05 | |

(1) Questa norma non viene applicata quando si tratta di succhi di frutta a base di ananasso, di limetta e di pompelmo.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| | poste (dette « estratti concentrati ») per la fabbricazione delle bevande | | |
| 22.10 | Aceti commestibili e loro succedanei commestibili | Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 08.04, 20.07, 22.04 o 22.05 | |
| ex 23.03 | Avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine calcolato sulla sostanza secca, superiore a 40% in peso | Fabbricazione a partire da granturco o da farina di granturco | |
| 23.04 | Panelli, sansa di olive, ed altri residui della estrazione degli oli vegetali, escluse le morchie | Fabbricazione a partire da prodotti diversi | |
| 23.07 | Foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nella alimentazione degli animali | Fabbricazione a partire da cereali e derivati, carni, latte, zuccheri e melassi | |
| ex 24.02 | Sigarette; sigari e sigaretti; tabacco da fumo | | Fabbricazione nella quale almeno il 70% in peso delle materie utilizzate della voce n. 24.01 sono prodotti « originari » |
| ex 28.38 | Solfato d'alluminio | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| 30.03 | Medicamenti per la medicina umana o veterinaria | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 31.05 | Altri concimi; prodotti di questo Capitolo presentati sia in tavolette, pastiglie e altre forme simili, sia in recipienti o involucri di un peso lordo massimo di 10 Kg. | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 32.06 | Lacche coloranti | Tutte le fabbricazioni a partire dai prodotti delle voci n.ri 32.04 o 32.05 (1) | |
| 32.07 | Altre sostanze coloranti; prodotti inorganici del genere di quelli utilizzati come « sostanze luminescenti ». | Miscela di ossidi o di sali compresi nel Capitolo 28 con delle cariche quali il solfato di bario, la creta, il carbonato di bario, il bianco satinato (1) | |
| 33.05 | Acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali, anche medicinali | Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n. 33.01 (1) | |
| 35.05 | Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle d'amido o di fecola | | Fabbricazione partendo da granturco o patate |

(1) Queste disposizioni particolari non vengono applicate quando i prodotti sono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di « prodotti originari » rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| 37.01 | Lastre fotografiche e pellicole piane, sensibilizzate, non impressionate, diverse da quelle di carta, di cartone, di cartoncino o di tessuto | Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n. 37.02 (1) | |
| 37.02 | Pellicole sensibilizzate, non impressionate, anche perforate, in rotoli o in strisce | Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n. 37.01 (1) | |
| 37.04 | Lastre e pellicole impressionate, non sviluppate, negative o positive | Fabbricazione a partire dai prodotti delle voci n.ri 37.01 o 37.02 (1) | |
| 38.11 | Disinfettanti, insetticidi, fungicidi, erbicidi, rodenticidi, antiparassitari e simili presentati allo stato di preparazioni o in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto oppure in particolari presentazioni quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 38.12 | Bozzime preparate, appretti preparati e preparazione per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nella industria del cuoio o in industrie simili | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |

(1) Queste disposizioni particolari non vengono applicate quando i prodotti sono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di « prodotti originari » rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| 38.13 | Preparazione per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura dei metalli; paste e polveri per saldare composte di metallo di apporto e di altri prodotti; preparazioni per il rivestimento o il riempimento di elettrodi e di bacchette per saldatura | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| ex 38.14 | Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, additivi per la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati simili per oli minerali, esclusi gli additivi preparati per lubrificanti | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 38.15 | « Acceleranti di vulcanizzazione » preparati | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 38.17 | Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 38.18 | Solventi e diluenti composti per vernici o prodotti simili | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non su- |

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| | | | pera il 50% del valore del prodotto finito |
| ex 38.19 | Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove, prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove con esclusione di:<br>— oli di flemma e olio di Dippel;<br>— acidi naftenici e loro sali, insolubili in acqua; esteri di acidi naftenici;<br>— acidi solfonaftenici e loro sali, insolubili in acqua; esteri di acidi solfonaftenici;<br>— solfonati di petrolio, ad eccezione dei solfonati di petrolio di metalli alcalini, di ammonio o d'etanolammine; acidi solfonici di oli di minerali bituminosi, tiofenici e loro sali;<br>— alchilbenzoli o alchilnaftaline in miscele; | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni condizioni risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| | — scambiatori di ioni;<br>— catalizzatori;<br>— composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche;<br>— cementi, malte e composizioni simili, refrattari;<br>— ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas;<br>— carboni (esclusi quelli in grafite artificiale della voce n. 38.01) in composizioni metallografitiche od altre, presentati sotto forma di placchette, di barre o di altri semiprodotti<br>— sorbite diverse dalle sorbite del 29.04 | | |
| ex 39.02 | Prodotti di polimerizzazione | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 39.07 | Lavori delle sostanze comprese nelle voci dal n. 39.01 al n. 39.06 incluso | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| 40.05 | Lastre, fogli e nastri di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata, diversi dai fogli affumicati e dai fogli crêpe delle voci n.ri 40.01 e 40.02; granuli di gomma, naturale o sintetica, sotto forma di mescole pronte per la vulcanizzazione; mescole, dette « mescole-madri », costituite da gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata, addizionata, prima o dopo coagulazione, di nero fumo (con o senza oli minerali) o di anidride silicica (con o senza oli minerali), sotto quasiasi forma | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 41.08 | Cuoio e pelli, verniciati o metallizzati | | Verniciatura o metallizzazione delle pelli delle voci dal n. 41.02 al n. 41.07 incluso (diverse delle pelli di meticci delle Indie e dalle pelli di capre delle Indie, semplicemente conciate con sostanze vegetali, anche sottoposte ad altre preparazioni, ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio); il valore delle pelli utilizzate non deve superare il 50% del valore del prodotto finito |
| 43.03 | Pelliccerie lavorate o confezionate | Confezioni di pellicce effettuate a par- | |

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| | | tire da pelli da pellicceria in tavole, sacchi, mappette, croci e simili (ex voce n. 43.02) (1) | |
| 44.21 | Casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, completi, di legno | | Fabbricazione a partire da tavole non tagliate, in determinate misure |
| 45.03 | Lavori di sughero naturale | | Fabbricazione che utilizza i prodotti della voce n. 45.01 |
| 48.06 | Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati, in rotoli o in fogli | | Fabbricazione a partire dalla pasta per carta |
| 48.14 | Prodotti cartotecnici per corrispondenza: carta da lettere in blocchi, buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 48.15 | Altra carta e cartoni tagliati per un uso determinato | | Fabbricazione a partire dalla pasta di carta |
| 48.16 | Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri contenitori di carta o di cartone | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |

(1) Queste disposizioni particolari non vengono applicate quando i prodotti sono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di « prodotti originari » rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| 49.09 | Cartoline postali, cartoline per anniversari, cartoline di Natale e simili, illustrate, ottenute con un qualsiasi procedimento, anche con guarnizioni od applicazioni | Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n. 49.11 | |
| 49.10 | Calendari di ogni specie di carta o cartone, compresi i blocchi di calendari da sfogliare | Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n. 49.11 | |
| 50.04 (1) | Filati di seta non preparati per la vendita al minuto | | Fabbricazione a partire dai prodotti diversi da quelli della voce n. 50.04 |
| 50.05 (1) | Filati di borra di seta (schappe) non preparati per la vendita al minuto | | Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n. 50.03 |
| 50.06 (1) | Filati di roccadino o pettenuzzo di seta, non preparati per la vendita al minuto | | Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n. 50.03 |
| 50.07 (1) | Filati di seta, di borra di seta (schappe) e di roccadino o pettenuzzo di seta, preparati per la vendita al minuto | | Fabbricazione a partire dai prodotti delle voci n.ri dal 50.01 al 50.03 incluso |
| ex 50.08 (1) | Imitazioni del catgut preparate con fili di seta | | Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n. 50.01 o |

(1) Per i filati ottenuti a partire da due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il filato misto è classificato quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un filato di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del filato misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste ove il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| | | | quelli della voce n. 50.03 non cardati nè pettinati |
| 50.09 (2) | Tessuti di seta o di borra di seta (schappe) | | Fabbricazione a partire dai prodotti delle voci n.ri 50.02 o 50.03 |
| 50.10 (2) | Tessuti di cascami di borra di seta (roccadino o pettenuzzo di seta) | | Fabbricazione a partire dai prodotti delle voci n.ri 50.02 o 50.03 |
| 51.01 (1) | Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, non preparati per la vendita al minuto | | Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili |
| 51.02 (1) | Monofili, lamette e simili (paglia artificiale) ed imitazioni del catgut, di materie tessili sintetiche ed artificiali | | Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili |

(1) Per i filati ottenuti utilizzando due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il filato misto è classificato quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un filato di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del filato misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

(2) Per i tessuti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il tessuto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un tessuto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del tessuto misto. Tuttavia questa norma non si applica ad una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

— al 20 per cento, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07;

— al 30 per cento, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| 51.03 (1) | Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, preparati per la vendita al minuto | | Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili |
| 51.04 (2) | Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue (compresi i tessuti di monofili o di lamette delle voci n.ri 51.01 o 51.02) | | Fabbricazione a partire da prodotti chimici e da paste tessili |
| 52.01 (1) | Fili di metallo combinati con filati tessili (filati metallici), compresi i filati tessili spiralati con metallo, e filati tessili metallizzati | | Fabbricazione a partire da prodotti chimici, da paste tessili o da fibre tessili naturali, da fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco o loro cascami, non cardati né pettinati |

(1) Per i filati ottenuti utilizzando due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il filato misto è classificato quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un filato di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del filato misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

(2) Per i tessuti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il tessuto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un tessuto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del tessuto misto. Tuttavia questa norma non si applica ad una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

— al 20 per cento, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07;

— al 30 per cento, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| 52.02 (2) | Tessuti di fili di metallo, di filati metallici o di filati tessili metallizzati della voce n. 52.01, per l'abbigliamento, l'arredamento ed usi simili | | Fabbricazione a partire da prodotti chimici, da paste tessili o da fibre tessili naturali, fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco o loro cascami |
| 53.06 (1) | Filati di lana cardata, non preparati per la vendita al minuto | | Ottenuti a partire dai prodotti delle voci n.ri 53.01 o 53.03 |
| 53.07 (1) | Filati di lana pettinata, non preparati per la vendita al minuto | | Ottenuti a partire dai prodotti delle voci n.ri 53.01 o 53.03 |
| 53.08 (1) | Filati di peli fini, cardati o pettinati, non preparati per la vendita al minuto | | Ottenuti a partire da peli fini non preparati della voce numero 53.02 |
| 53.09 (1) | Filati di peli grossolani o di crine, non | | Ottenuti a partire da peli grossolani |

(1) Per i filati ottenuti utilizzando due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il filato misto è classificato quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un filato di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del filato misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

(2) Per i tessuti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il tessuto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un tessuto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del tessuto misto. Tuttavia questa norma non si applica ad una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

— al 20 per cento, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07;

— al 30 per cento, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della doganale tariffa | Designazione | | |
| | preparati per la vendita al minuto | | della voce n. 53.02 o da crini della voce n. 05.03 non preparati |
| 53.10 (1) | Filati di lana, di peli (fini o grossolani) o di crine, preparati per la vendita al minuto | | Ottenuti a partire da materie delle voci n.ri 05.03 e 53.01 fino alla 53.04 inclusa |
| 53.11 (2) | Tessuti di lana o di peli fini | | Ottenuti a partire da materie delle voci dal n. 53.01 al n. 53.05 incluso |
| 53.12 (2) | Tessuti di peli grossolani | | Ottenuti a partire da prodotti delle voci dal n. 53.02 al n. 53.05 incluso |
| 53.13 (2) | Tessuti di crine | | Ottenuti a partire da crine della voce n. 05.03 |
| 54.03 (1) | Filati di lino o di ramié, non preparati | | Ottenuti a partire da prodotti della vo- |

(1) Per i filati ottenuti utilizzando due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il filato misto è classificato quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un filato di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del filato misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

(2) Per i tessuti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il tessuto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un tessuto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del tessuto misto. Tuttavia questa norma non si applica ad una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

— al 20 per cento, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07;

— al 30 per cento, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| | per la vendita al minuto | | ce n. 54.01, non cardati né pettinati, o a partire da prodotti della voce n. 54.02 |
| 54.04 (1) | Filati di lino o di ramié, preparati per la vendita al minuto | | Ottenuti a partire da materie delle voci n.ri 54.01 o 54.02 |
| 54.05 (2) | Tessuti di lino o di ramié | | Ottenuti a partire da materie delle voci n.ri 54.01 o 54.02 |
| 55.05 (1) | Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto | | Ottenuti a partire da materie delle voci n.ri 55.01 o 55.03 |
| 55.06 (1) | Filati di cotone preparati per la vendita al minuto | | Ottenuti a partire da materie delle voci n.ri 55.01 o 55.03 |
| 55.07 (2) | Tessuti di cotone a punto di garza | | Ottenuti a partire da materie delle voci n.ri 55.01, 55.03 o 55.04 |
| 55.08 (2) | Tessuti di cotone ricci del tipo spugna | | Ottenuti a partire da materie delle vo- |

(1) Per i filati ottenuti utilizzando due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il filato misto è classificato quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un filato di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del filato misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

(2) Per i tessuti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il tessuto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un tessuto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del tessuto misto. Tuttavia questa norma non si applica ad una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

— al 20 per cento, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07;

— al 30 per cento, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| | | | ci n.ri 55.01, 55.03 o 55.04 |
| 55.09 (1) | Altri tessuti di cotone | | Ottenuti a partire da materie delle voci n.ri 55.01, 55.03 o 55.04 |
| 56.01 | Fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali, in massa | | Ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili |
| 56.02 | Fasci (câbles) da fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali | | Ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili |
| 56.03 | Cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco) in massa, compresi gli avanzi di filati e gli sfilacciati | | Ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili |
| 56.04 | Fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco e cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco), cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura | | Ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili |

(1) Per i tessuti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il tessuto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un tessuto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del tessuto misto. Tuttavia questa norma non si applica ad una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

— al 20 per cento, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07;

— al 30 per cento, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| 56.05 (1) | Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), non preparati per la vendita al minuto | | Ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili |
| 56.06 (1) | Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), preparati per la vendita al minuto | | Ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili |
| 56.07 (2) | Tessuti di fibre tessili sintetiche e artificiali in fiocco | | Ottenuti a partire da materia delle voci dal n. 56.01 al n. 56.03 incluso |
| 57.05 (1) | Filati di canapa | | Ottenuti a partire dalla canapa greggia |

(1) Per i filati ottenuti utilizzando due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il filato misto è classificato quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un filato di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del filato misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

(2) Per i tessuti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il tessuto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un tessuto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del tessuto misto. Tuttavia questa norma non si applica ad una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

— al 20 per cento, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07;

— al 30 per cento, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| 57.06 (1) | Filati di juta o di altre fibre tessili liberiane della voce n. 57.03 | | Ottenuti a partire dalla juta greggia, di stoppe di juta o da altre fibre tessili liberiane gregge della voce n. 57.03 |
| 57.07 (1) | Filati di altre fibre tessili vegetali | | Ottenuti a partire dalle fibre tessili vegetali gregge delle voci dal n. 57.02 al n. 57.04 |
| 57.08 | Filati di carta | | Ottenuti a partire da prodotti del Capitolo 47, da prodotti chimici, da paste tessili o da fibre tessili naturali, da fibre tessili sintetiche artificiali in fiocco o loro cascami, non cardati né pettinati |
| 57.09 (2) | Tessuti di canapa | | Ottenuti a partire da materie della voce n. 57.01 |

(1) Per i filati ottenuti utilizzando due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce per la quale il filato misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un filato di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del filato misto. Tuttavia questa norma non si applica ad una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

(2) Per i tessuti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il tessuto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un tessuto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del tessuto misto. Tuttavia questa norma non si applica ad una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

— al 20 per cento, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07;

— al 30 per cento, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| 57.10 (1) | Tessuti di juta o di altre fibre tessili liberiane della voce n. 57.03 | | Ottenuti a partire dalla juta greggia, di stoppe di juta o da altre fibre tessili liberiane gregge della voce n. 57.03 |
| 57.11 (1) | Tessuti di altre fibre tessili vegetali | | Ottenuti a partire da materia delle voci n.ri 57.02, 57.04 o dai filati di cocco della voce n. 57.07 |
| 57.12 | Tessuti di filati di carta | | Ottenuti a partire da carta, da prodotti chimici, da paste tessili o da fibre tessili naturali, da fibre tessili sintetiche e artificiali in fiocco o loro cascami |

(1) Per i tessuti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il tessuto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un tessuto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del tessuto misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

— al 20 per cento, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07;

— al 30 per cento, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| 58.01 (1) | Tappeti e punti annodati od arrotolati, anche confezionati | | Ottenuti a partire da materie delle voci n.ri dal 50.01 al 50.03 incluso, 51.01, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso o dal 57.01 al 57.04 incluso |
| 58.02 (1) | Altri tappeti, anche confezionati; tessuti detti Kelim o Kilim, Schumachs o Soumak, Karamanie e simili, anche confezionati | | Ottenuti a partire da materie delle voci n.ri dal 50.01 al 50.03 incluso, 51.01, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso, dal 57.01 al 57.04 incluso o dai filati di cocco della voce n. 57.07 |
| 58.04 (1) | Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, esclusi i manufatti delle voci n.ri 55.08 e 58.05 | | Ottenuti a partire da materie delle voci n.ri dal 50.01 al 50.03 incluso, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso, dal 57.01 al 57.04 |

(1) Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il prodotto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un prodotto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del prodotto misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

— al 20 per cento, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07;

— al 30 per cento, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| | | | incluso o ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili |
| 58.05 (1) | Nastri, galloni e simili; nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati (bolduc) esclusi i manufatti della voce n. 58.06 | | Ottenuti a partire da materie delle voci n.ri dal 50.01 al 50.03 incluso, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso, dal 57.01 al 57.04 incluso o ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili |
| 58.06 (1) | Etichette, scudetti e simili, tessuti, ma non ricamati, in pezza, in nastri o tagliati | | Ottenuti a partire da materie delle voci nn. dal 50.01 al 50.03 incluso, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso, o ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili |
| 58.07 (1) | Filati di ciniglia; filati spiralati (vergo- | | Ottenuti a partire da materie delle voci |

(1) Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il prodotto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un prodotto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del prodotto misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

— al 20 per cento, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07;

— al 30 per cento, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| | linati), diversi da quelli della voce n. 52.01 e dai filati di crine spiralati; trecce in pezza; altri manufatti di passamaneria ed altri simili manufatti ornamentali, in pezza; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili | | nn. dal 50.01 al 50.03 incluso, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso, o ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili |
| 58.08 (1) | Tulli e tessuti a maglie annodate (reti), lisci | | Ottenuti a partire da materie delle voci nn. dal 50.01 al 50.03 incluso, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso, o ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili |
| 58.09 (1) | Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate (reti), operati: pizzi (a macchina o a mano) in pezza, in strisce o in motivi | | Ottenuti a partire da materie delle voci nn. dal 50.01 al 50.03 incluso, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al |

(1) Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il prodotto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un prodotto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del prodotto misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

— al 20 per cento, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07;

— al 30 per cento, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| | | | 56.03 incluso, o ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili |
| 58.10 | Ricami in pezza, in strisce o in motivi | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 59.01 (1) | Ovatte o manufatti di ovatta; borre di cimatura, nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili | | Ottenuti a partire sia da fibre naturali sia da prodotti chi- o da paste tessili |
| 59.02 (1) | Feltri e manufatti di feltro, anche impregnati o spalmati | | Ottenuti a partire sia da fibre naturali sia da prodotti chi- o da paste tessili |
| ex 59.02 (1) | Feltri all'ago e manufatti di feltro all'ago, anche impregnati o spalmati | | Ottenuti a partire da fibre o da fasci (câbles) continui di polipropilene, le cui fibre semplici hanno un titolo inferiore a 8 denari il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito |

(1) Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il prodotto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un prodotto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del prodotto misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

— al 20 per cento, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07;

— al 30 per cento, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| 59.03 (1) | « Stoffe non tessute » e manufatti di « stoffe non tessute » anche impregnati o spalmati | | Ottenuti a partire sia da fibre naturali, sia da prodotti chimici o da paste tessili |
| 59.04 (1) | Spago, corde e funi, anche intrecciati | | Ottenuti a partire sia da fibre naturali, sia da prodotti chimici o da paste tessili o filati di cocco della voce n. 57.07 |
| 59.05 (1) | Reti ottenute con l'impiego di manufatti previsti dalla voce n. 59.04, in strisce, in pezza o in forme determinate; te; reti per la pesca, in forme determinate, costituite da filati, spago o corde | | Ottenuti a partire sia da fibre naturali, sia da prodotti chimici o da paste tessili o filati di cocco della voce n. 57.07 |
| 59.06 (1) | Altri manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o funi, esclusi i tessuti ed i manufatti di tessuto | | Ottenuti a partire sia da fibre naturali, sia da prodotti chimici o da paste tessili o filati di cocco della voce n. 57.07 |

(1) Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il prodotto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un prodotto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del prodotto misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

— al 20 per cento, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07;

— al 30 per cento, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| 59.07 | Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, del tipo usato in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili (percallina spalmata, ecc.), tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele, preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili per cappelleria | | Ottenuti a partire da filati |
| 59.08 | Tessuti impregnati o ricoperti di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali e tessuti stratificati con le stesse materie | | Ottenuti a partire da filati |
| 59.09 | Tele incerate e altri tessuti oleati o ricoperti di una spalmatura a base di olio | | Ottenuti a partire da filati |
| 59.10 (1) | Linoleum per qualsiasi uso, anche tagliati; copripavimen- | | Ottenuti a partire da filati o da fibre tessili |

(1) Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il prodotto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un prodotto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del prodotto misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

— al 20 per cento, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07;

— al 30 per cento, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| | ti costituiti da una spalmatura applicata su supporto di materie tessili, anche tagliati | | |
| 59.11 | Tessuti gommati diversi da quelli a maglia | | Ottenuti a partire da filati |
| 59.12 | Altri tessuti impregnati o spalmati; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi, o per usi simili | | Ottenuti a partire da filati |
| 59.13 (1) | Tessuti (diversi da quelli a maglia) elastici, costituiti da materie tessili miste a fili di gomma | | Ottenuti a partire da filati semplici |
| 59.15 (1) | Tubi per pompe ed altri tubi simili, di materie tessili, anche con armature od accessori di altre materie | | Ottenuti a partire da materie delle voci n.ri dal 50.01 al 50.03 incluso, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso, dal 57.01 al 57.04 incluso o da prodotti chimici o da paste tessili |

(1) Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il prodotto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un prodotto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del prodotto misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

— al 20 per cento, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07;

— al 30 per cento, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| 59.16 (1) | Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di materie tessili, anche armati | | Ottenuti a partire da materie delle voci n.ri dal 50.01 al 50.03 incluso, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso, dal 57.01 al 57.04 incluso o da prodotti chimici o da paste tessili |
| 59.17 (1) | Tessuti e manufatti per usi tecnici, di materie tessili | | Ottenuti a partire da materie delle voci n.ri dal 50.01 al 50.03 incluso, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso, dal 57.01 al 57.04 incluso o da prodotti chimici o da paste tessili |
| ex Capitolo 60 (1) | Maglierie, esclusi i manufatti a maglia ottenuti per cucitura oppure unendo pezzi di maglieria (tagliati o ottenuti direttamente nella forma voluta) | | Ottenuti a partire da fibre naturali cardate o pettinate da materie delle voci n.ri dal 56.01 al 56.03 incluso, da prodotti chimici o paste tessili |

(1) Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il prodotto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un prodotto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del prodotto misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

— al 20 per cento, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07;

— al 30 per cento, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| ex 60.02 | Guanti a maglia non elastica né gommata, ottenuti per cucitura oppure unendo i pezzi di maglieria (tagliati o ottenuti direttamente nella forma voluta) | | Ottenuti a partire da filati (1) |
| ex 60.03 | Calze, sottocalze, calzini, proteggi-calze e manufatti simili, a maglia non elastica né gommata, ottenuti per cucitura oppure unendo pezzi di maglieria (tagliati o ottenuti direttamente nella forma voluta) | | Ottenuti a partire da filati (1) |
| ex 60.04 | Sottovesti a maglia non elastica né gommata, ottenute per cucitura oppure unendo pezzi di maglieria (tagliati o ottenuti direttamente nella forma voluta) | | Ottenuti a partire da filati (1) |
| ex 60.05 | Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata, ottenuti per cucitura oppure unendo pezzi di maglieria (tagliati o ottenuti direttamente nella forma voluta) | | Ottenuti a partire da filati (1) |

(1) Le guarnizioni e gli accessori usati (ad eccezione delle fodere e delle telette per sartoria), che rientrano in un'altra voce tariffaria, non tolgono il carattere originario del prodotto ottenuto se il loro peso non supera il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| ex 60.06 | Altri manufatti (comprese le ginocchiere e le calze per varici) a maglia elastica o a maglia gommata, ottenuti per cucitura oppure unendo pezzi di maglieria (tagliati o ottenuti direttamente nella forma voluta) | | Ottenuti a partire da filati (1) |
| 61.01 | Indumenti esterni per uomo e per ragazzo | | Ottenuti a partire da filati (1) (2) |
| ex 61.01 | Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminato | | Ottenuti a partire da tessuti non spalmati, il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito (1) (2) |
| ex 61.02 | Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini, non ricamati | | Ottenuti a partire da filati (1) (2) |
| ex 61.02 | Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminato | | Ottenuti a partire da tessuti non spalmati, il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito (1) (2) |
| ex 61.02 | Indumenti esterni per donna, per ragazzo e ragazza, per bambini ricamati | | Ottenuti a partire da tessuti non ricamati il cui valore non superi il 40% del va- |

(1) Le guarnizioni e gli accessori usati (ad eccezione delle fodere e delle telette per sartoria), che rientrano in un'altra voce tariffaria, non tolgono il carattere originario del prodotto ottenuto se il loro peso non supera il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

(2) Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono fabbricati da tessuti stampati rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| | | | lore del prodotto finito (1) |
| 61.03 | Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo, compresi i colli, colletti, sparati e polsini | | Ottenuti a partire da filati (1) (2) |
| 61.04 | Sottovesti (biancheria da dosso) per donna, per ragazza e per bambini | | Ottenuti a partire da filati (1) (2) |
| ex 61.05 | Fazzoletti da naso e da taschino non ricamati | | Ottenuti a partire da filati semplici greggi (1) (2) (3) |
| ex 61.05 | Fazzoletti da naso e da taschino, ricamati | | Ottenuti a partire da tessuti non ricamati il cui valore non susuperi il 40% del valore del prodotto finito (1) |
| ex 61.06 | Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, non ricamati | | Ottenuti a partire da filati semplici greggi di fibre tessili naturali o di fibre tessili sintetiche e artificiali a fiocco o lo- |

(1) Le guarnizioni e gli accessori usati (ad eccezione delle fodere e delle telette per sartoria), che rientrano in un'altra voce tariffaria, non tolgono il carattere originario del prodotto ottenuto se il loro peso non supera il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

(2) Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono fabbricati da tessuti stampati rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

(3) Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| | | | ro cascami o da prodotti chimici o paste tessili (1) (2) |
| ex 61.06 | Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, ricamati | | Ottenuti a partire da tessuti non ricamati il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito (1) |
| 61.07 | Cravatte | | Ottenuti a partire da filati (1) (2) |
| ex 61.08 | Colli, collaretti, soggoli, sparati, gale, polsi, polsini, sproni, fronzoli ed altre guarnizioni simili per abiti e sottovesti da donna, non ricamati | | Ottenuti a partire da filati (1) (2) |
| ex 61.08 | Colli, collaretti, soggoli, sparati, gale, polsi, polsini, sproni, fronzoli, ed altre guarnizioni simili per abiti e sottovesti da donna, ricamati | | Ottenuti a partire da tessuti non ricamati il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito (1) |
| 61.09 | Busti, fascette, guaine, reggiseno, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili, di tessuto o di maglia, anche elastici | | Ottenuti a partire da filati (1) (2) |

(1) Le guarnizioni e gli accessori usati (ad eccezione delle fodere e delle telette per sartoria), che rientrano in un'altra voce tariffaria, non tolgono il carattere originario del prodotto ottenuto se il loro peso non supera il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

(2) Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono fabbricati con tessuti stampati rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| 61.10 | Guanti, calze e calzini, esclusi quelli a maglia | | Ottenuti a partire da filati (1) (2) |
| ex 61.10 | Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminato | | Ottenuti a partire da tessuti non spalmati, il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito (1) (2) |
| 61.11 | Altri accessori confezionati per oggetto di vestiario: sottobraccia, imbottiture e spalline di sostegno per sarti, cinture e cinturoni, manicotti, maniche di protezione, ecc. | | Ottenuti a partire da filati (1) (2) |
| 62.01 | Coperte | | Ottenuti a partire da filati greggi di cui ai Capitoli da 50 a 56 compreso (2) (3) |
| ex 62.02 | Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina; tende, tendine | | Ottenuti a partire da filati semplici greggi (2) (3) |

(1) Le guarnizioni e gli accessori usati (ad eccezione delle fodere e delle telette per sartoria), che rientrano in un'altra voce tariffaria, non tolgono il carattere originario del prodotto ottenuto se il loro peso non supera il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

(2) Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono fabbricati con tessuti stampati rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

(3) Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| | ed altri manufatti per l'arredamento, non ricamati | | |
| ex 62.02 | Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento, ricamati | | Ottenuti a partire da tessuti non ricamati il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito |
| 62.03 | Sacchi e sacchetti da imballaggio | | Ottenuti a partire da prodotti chimici, da paste tessili o fibre tessili naturali, da fibre tessili sintetiche e artificiali in fiocco o loro cascami (1) (2) |
| 62.04 | Copertoni, vele per imbarcazioni, tende per l'esterno, tende e oggetti per campeggio | | Ottenuti a partire da filati semplici e greggi (1) (2) |
| 62.05 | Altri manufatti confezionati di tessuti, compresi i modelli di vestiti | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito |
| 64.01 | Calzature con suole esterne e tomaia di gomma o di materia plastica artificiale | Fabbricazione a partire dalle calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di suole esterne, di qualsiasi materia eccetto il metallo | |

(1) Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

(2) Queste disposizioni particolari non vengono applicate quando i prodotti vengono fabbricati utilizzando tessuti stampati rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| 64.02 | Calzature con suole esterne di cuoio naturale, artificiale o ricostituito; calzature (non comprese nella voce n. 64.01) con suole esterne di gomma o di materia plastica artificiale | Fabbricazione a partire dalle calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di suole esterne, di qualsiasi materia eccetto il metallo | |
| 64.03 | Calzature di legno o con suole esterne di legno o di sughero | Fabbricazione a partire dalle calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di suole esterne, di qualsiasi materia eccetto il metallo | |
| 64.04 | Calzature con suole esterne di altre materie (corda, cartone, tessuto, feltro, giunco, materie da intreccio, ecc.) | Fabbricazione a partire dalle calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di suole esterne, di qualsiasi materia eccetto il metallo | |
| 65.03 | Cappelli, copricapi ed altre acconciature, di feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce n. 65.01, anche guarniti | | Ottenuti a partire da fibre tessili |
| 65.05 | Cappelli, copricapi ed altre acconciature (comprese le retine per capelli), di maglia o fabbricati con tessuti, pizzi o feltro (in pezzi, ma non in strisce), anche guarniti | | Ottenuti a partire o da filati, o da fibre tessili |

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| 66.01 | Ombrelli (da pioggia e da sole), compresi gli ombrelli-bastone, i parasoli-tende, gli ombrelloni e simili | | Fabbricazione per la quale sono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| ex 70.07 | Vetro colato o laminato e « vetro per vetrate » (anche sgrossati e smerigliati o puliti), tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare, o curvati o altrimenti lavorati (smussati, incisi, ecc.); vetri isolanti e pareti multiple | Fabbricazione a partire dal vetro tirato, colato o laminato delle voci n.ri dal 70.04 al 70.06 incluso | |
| 70.08 | Lastre o vetri di sicurezza, anche sagomati, consistenti in vetri temperati o formati di due o più fogli aderenti tra loro | Fabbricazione a partire dal vetro tirato, colato o laminato delle voci n.ri dal 70.04 al 70.06 incluso | |
| 70.09 | Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi | Fabbricazione a partire dal vetro tirato, colato o laminato delle voci n.ri dal 70.04 al 70.06 incluso | |
| 71.15 | Lavori di perle fini, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini), di pietre sintetiche o ricostituite | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1) |
| 73.07 | Ferro e acciaio in blumi, billette, bramme, e bidoni; ferro | Fabbricazione di prodotti della voce n. 73.06 | |

(1) Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di « prodotti originari » rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| | e acciaio semplicemente sbozzati per fucinatura o per battitura al maglio (sbozzi di forgia) | | |
| 73.08 | Sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio | Ottenuti a partire da prodotti della voce n. 73.07 | |
| 73.09 | Larghi piatti, di ferro o di acciaio | Ottenuti a partire da prodotti delle voci n.ri 73.07 o 73.08 | |
| 73.10 | Barre di ferro o di acciaio, laminate o estruse a caldo o fucinate (compresa la vergella o bordione); barre di ferro o di acciaio ottenute o rifinite a freddo; barre forate di acciaio per la perforazione delle mine | Ottenuti a partire da prodotti della voce n. 73.07 | |
| 73.11 | Profilati di ferro o di acciaio, laminati o estrusi a caldo, fucinati, oppure ottenuti o rifiniti a freddo; palancole di ferro o di acciaio, anche forate o fatte di elementi riuniti | Ottenuti a partire da prodotti delle voci n.ri dal 73.07 al 73.10 incluso, 73.12 o 73.13 | |
| 73.12 | Nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo o a freddo | Ottenuti a partire da prodotti delle voci n.ri dal 73.07 al 73.09 incluso o 73.13 | |
| 73.13 | Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo | Ottenuti a partire da prodotti delle voci n.ri dal 73.07 al 73.09 incluso | |
| 73.14 | Fili di ferro o di acciaio, nudi o rivestiti, esclusi i fili isolati per l'elettricità | Ottenuti a partire da prodotti della voce n. 73.10 | |

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| 73.16 | Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio; rotaie, controrotaie, aghi, cuori, incroci e scambi, tiranti per aghi, rotaie a cremagliera, traverse, stecche, cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie | | Ottenuti a partire da prodotti della voce n. 73.06 |
| 73.18 | Tubi (compresi i loro sbozzi) di ferro o di acciaio, esclusi gli oggetti della voce n. 73.19 | | Ottenuti a partire da prodotti delle voci n.ri 73.06, 73.07, o della voce n. 73.15 nelle forme indicate alle voci n.ri 73.06 e 73.07 |
| 74.03 | Barre, profilati e fili di sezione piena, di rame | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1) |
| 74.04 | Lamiere, lastre, fogli e nastri di rame, di spessore superiore a 0,15 mm | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1) |
| 74.05 | Fogli e nastri sottili di rame (anche | | Fabbricazione per la quale vengono uti- |

(1) Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotti originari rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| | goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), di spessore di 0,15 mm o meno (non compreso il supporto) | | lizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1) |
| 74.06 | Polveri e pagliette di rame | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1) |
| 74.07 | Tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate, di rame | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1) |
| 74.08 | Accessori per tubi, di rame (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.) | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1) |
| 74.09 | Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di rame, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1) |

(1) Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotti originari rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| | anche con rivestimento interno o calorifugo | | |
| 74.10 | Cavi, corde, trecce e simili, di fili di rame esclusi i prodotti isolati per l'elettricità | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1) |
| 74.11 | Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di rame | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1) |
| 74.12 | Reti di un sol pezzo di rame, ottenute da lamiere o lastre incise o stirate | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1) |
| 74.13 | Catene, catenelle e loro parti, di rame | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1) |
| 74.14 | Punte, chiodi, rampini, ganci e puntine, di rame o aventi il gambo di ferro o di acciaio e la testa di rame | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1) |
| 74.15 | Bulloni e dadi (anche non filettati), viti, vi- | | Fabbricazione per la quale vengono uti- |

(1) Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotti originari rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| | ti ad occhio e ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette e oggetti simili di bulloneria e di viteria, di rame; rondelle (comprese le rondelle spaccate e quelle destinate a funzionare da molla), di rame | | lizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1) |
| 74.16 | Molle di rame | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1) |
| 74.17 | Apparecchi non elettrici per cucinare e per riscaldare, dei tipi di uso domestico, loro parti e pezzi staccati, di rame | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1) |
| 74.18 | Oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di rame | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1) |
| 74.19 | Altri lavori di rame | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1) |
| 75.02 | Barre, profilati e fili di sezione piena, di nichelio | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti |

(1) Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di « prodotti originari » rispettando la condizioni di cui all'elenco B.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| | | | il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1) |
| 75.03 | Lamiere, lastre, fogli e nastri di qualunque spessore, di nichelio; polveri e pagliette di nichelio | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1) |
| 75.04 | Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate e accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.) di nichelio | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1) |
| 75.05 | Anodi per nichelatura, compresi quelli ottenuti per elettrolisi, greggi o lavorati | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1) |
| 75.06 | Altri lavori di nichelio | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1) |
| 76.02 | Barre, profilati e fili di sezione piena, di alluminio | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 76.03 | Lamiere, lastre, fogli e nastri, di allu- | | Fabbricazione per la quale vengono uti- |

(1) Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di « prodotti originari » rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| | minio, di spessore superiore a 0,20 mm | | lizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 76.04 | Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), di spessore di 0,20 mm o meno (non compreso il supporto) | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 76.05 | Polveri e pagliette di alluminio | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 76.06 | Tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate, di alluminio | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 76.07 | Accessori per tubi di alluminio (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, eccetera) | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 76.08 | Costruzioni e loro parti (capannoni, ponti ed elementi di | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti |

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| | ponti, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, intelaiature di porte e finestre, balaustrate, ecc.), di alluminio; lamiere, barre, profilati, tubi, ecc., di alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni | | il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 76.09 | Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 76.10 | Fusti, tamburi, bidoni, scatole ed altri recipienti simili, per il trasporto o l'imballaggio, di alluminio, compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 76.11 | Recipienti di alluminio per gas compressi e liquefatti | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 76.12 | Cavi, corde, trecce e simili, di fili di allu- | | Fabbricazione per la quale vengono uti- |

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| | minio, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità | | lizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 76.13 | Tele metalliche, reti e griglie, di fili di alluminio | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 76.14 | Reti di un sol pezzo, di alluminio, ottenute da lamiere o lastre incise e stirate | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 76.15 | Oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di alluminio | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 76.16 | Altri lavori di alluminio | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 77.02 | Magnesio in barre, profilati, fili, lamiere, fogli, nastri, tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate, polveri, pagliette e torniture calibrate | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| 77.03 | Altri lavori di magnesio | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 78.02 | Barre, profilati e fili di sezione piena, di piombo | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1) |
| 78.03 | Lamiere, fogli e nastri di piombo, del peso superiore a 1,700 kg per m² | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1) |
| 78.04 | Fogli e nastri sottili di piombo (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), pesanti 1,700 kg o meno per m² (non compreso il supporto); polveri e pagliette di piombo | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1) |
| 78.05 | Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, tubi ad S per sifoni, giunti, manicotti, flange, ecc.), di piombo | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1) |

(1) Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di « prodotti originari » rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| 78.06 | Altri lavori di piombo | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1) |
| 79.02 | Barre, profilati, e fili di sezione piena, di zinco | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 79.03 | Lamiere, fogli e nastri, di qualsiasi spessore, di zinco; polveri e pagliette di zinco | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 79.04 | Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, eccetera), di zinco | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 79.05 | Grondaie, coperture per tetti, lucernari ed altri lavori sagomati, di zinco, per l'edilizia | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 79.06 | Altri lavori di zinco | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |

(1) Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di « prodotti originari » rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| 80.02 | Barre, profilati e fili di sezione piena, di stagno | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 80.03 | Lamiere, lastre, fogli e nastri, di stagno, del peso superiore a 1 Kg per m² | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 80.04 | Fogli e nastri sottili, di stagno (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), del peso di 1 Kg o meno per m² (non compreso il supporto); polveri e pagliette di stagno | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 80.05 | Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.), di stagno | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 82.05 | Utensili intercambiabili per macchine utensili e per utensileria a mano, anche meccanica (per imbutire, stampare, maschiare, alesare, filettare, fresare, mandrinare, intaglia- | | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito (1) |

(1) Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di « prodotti originari » rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| | re, tornire, avvitare, ecc.), comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli nonché gli utensili per forare, con parte operante | | |
| 82.06 | Coltelli e lame trancianti per macchine e apparecchi meccanici | | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito (1) |
| ex Capitolo 84 | Caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici, eccettuato materiale, macchine ed apparecchi per la produzione del freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie (n. 84.15) e macchine per cucire, compresi i mobili per dette macchine (ex 84.41) | | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito |
| 84.15 | Materiale, macchine ed apparecchi per la produzione del freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie | | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50% del valore dei prodotti, delle parti e |

(1) Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di « prodotti originari » rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| | | | dei pezzi (1) utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari » |
| ex 84.41 | Macchine per cucire (tessuti, cuoi, calzature, ecc.) compresi i mobili per dette macchine | | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito e a condizione:<br>— che almeno il 50% del valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi (1) utilizzati per il montaggio della testa (motore escluso) sia rappresentato da prodotti « originari »<br>— e che il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto ed il meccanismo zig-zag siano dei prodotti « originari » |
| ex Capitolo 85 | Macchine ed apparecchi elettrici; materiali destinati ad usi elettrotecnici ad eccezione dei prodotti di cui alle voci n.ri 85.14 e 85.15 | | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40% |

(1) Per stabilire il valore dei prodotti, sono da prendere in considerazione:
*a*) per i prodotti, le parti e i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato, in caso di vendita, per detti prodotti sul territorio dello Stato nel quale avviene la lavorazione, la trasformazione o il montaggio;
*b*) per i prodotti, le parti e i pezzi diversi da quelli menzionati alla lettera *a*), le disposizioni dell'articolo 4 del presente Protocollo in materia di:
— valore dei prodotti importati,
— valore dei prodotti di origine non determinata.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| | | | del valore del prodotto finito |
| 85.14 | Microfoni e loro supporti, altoparlanti e amplificatori elettrici a bassa frequenza | | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito e a condizione:<br>— che almeno il 50% in valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi (1) utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari »<br>— e che il valore dei transistori non originari utilizzati non superi il 3% del valore del prodotto finito (2) |
| 85.15 | Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli | | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40% del valore del pro- |

(1) Per stabilire il valore dei prodotti, sono da prendere in considerazione:
*a*) per i prodotti, le parti e i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato, in caso di vendita, per detti prodotti sul territorio dello Stato nel quale avviene la lavorazione, la trasformazione o il montaggio;
*b*) per i prodotti, le parti e i pezzi diversi da quelli menzionati alla lettera *a*), le disposizioni dell'articolo 4 del presente Protocollo in materia di:
— valore dei prodotti importati,
— valore dei prodotti di origine indeterminata.

(2) Questa percentuale non si somma a quella del 40 per cento.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| | apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, di radiorilevazione, di radioscandaglio e di radiotelecomando | | dotto finito e a condizione:<br>— che almeno il 50% in valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi (1) utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari »<br>— e che il valore dei transistori non originari utilizzati non superi il 3% del valore del prodotto finito (2) |
| Capitolo 86 | Veicoli e materiale per strade ferrate; apparecchi di segnalazione non elettrici per vie di comunicazione | | Lavorazione, trasformazione e montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito |
| ex Capitolo 87 | Vetture automobili, trattori, velocipedi ed altri veicoli terrestri, ad esclusione dei prodotti di cui alla voce n. 87.09 | | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito |
| 87.09 | Motocicli e velocipedi con motore ausi- | | Lavorazione, trasformazione o montag- |

(1) Per stabilire il valore dei prodotti, sono da prendere in considerazione:
*a*) per i prodotti, le parti e i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato, in caso di vendita, per detti prodotti sul territorio dello Stato nel quale avviene la lavorazione, la trasformazione o il montaggio;
*b*) per i prodotti, le parti e i pezzi diversi da quelli menzionati alla lettera *a*), le disposizioni dell'articolo 4 del presente Protocollo in materia di:
— valore dei prodotti importati,
— valore dei prodotti di origine indeterminata.

(2) Questa percentuale non si somma a quella del 40 per cento.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| | liario, anche con carrozzetta, carrozzette per motocicli e per velocipedi di ogni sorta, presentate isolatamente | | gio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50% in valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi (1) utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari » |
| ex Capitolo 90 | Strumenti e apparecchi d'ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di verifica, di precisione; strumenti e apparecchi medico-chirurgici, a esclusione dei prodotti di cui alle voci n.ri 90.05, 90.07, 90.08, 90.12 e 90.26 | | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito |
| 90.05 | Binocoli e cannocchiali con o senza prismi | | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50% in valore dei |

(1) Per stabilire il valore dei prodotti, sono da prendere in considerazione:
*a*) per i prodotti, le parti e i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato, in caso di vendita, per detti prodotti sul territorio dello Stato nel quale avviene la lavorazione, la trasformazione o il montaggio;
*b*) per i prodotti, le parti e i pezzi diversi da quelli menzionati alla lettera *a*), le disposizioni dell'articolo 4 del presente Protocollo in materia di:
— valore dei prodotti importati,
— valore dei prodotti di origine indeterminata.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| | | | prodotti, delle parti e dei pezzi (1) utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari » |
| 90.07 | Apparecchi fotografici; apparecchi o dispositivi per la produzione di lampi di luce in fotografia | | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50% in valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi (1) utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari » |
| 90.08 | Apparecchi cinematografici (da presa delle immagini e da presa del suono, anche combinati, apparecchi da proiezione con o senza riproduzione del suono) | | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50% in valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi (1) utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari » |

(1) Per stabilire il valore dei prodotti, sono da prendere in considerazione:
*a*) per i prodotti, le parti e i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato, in caso di vendita, per detti prodotti sul territorio dello Stato nel quale avviene la lavorazione, la trasformazione o il montaggio;
*b*) per i prodotti, le parti e i pezzi diversi da quelli menzionati alla lettera *a*), le disposizioni dell'articolo 4 del presente Protocollo in materia di:
— valore dei prodotti importati,
— valore dei prodotti di origine indeterminata.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| 90.12 | Microscopi ottici, compresi gli apparecchi per la microfotografia, la microcinematografia e la microproiezione | | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50% in valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi (1) utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari » |
| 90.26 | Contatori di gas, di liquidi e di elettricità, compresi i contatori di produzione, di controllo e di taratura | | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50% in valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi (1) utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari » |
| ex Capitolo 91 | Orologeria, ad eccezione dei prodotti di | | Lavorazione, trasformazione o montag- |

(1) Per stabilire il valore dei prodotti, sono da prendere in considerazione:

*a*) per i prodotti, le parti e i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato, in caso di vendita, per detti prodotti sul territorio dello Stato nel quale avviene la lavorazione, la trasformazione o il montaggio;

*b*) per i prodotti, le parti e i pezzi diversi da quelli menzionati alla lettera *a*), le disposizioni dell'articolo 4 del presente Protocollo in materia di:

— valore dei prodotti importati,

— valore dei prodotti di origine indeterminata.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| | cui alle voci n. 91.04 e n. 91.08 | | gio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito |
| 91.04 | Orologi, pendole, sveglie e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili | | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50% in valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi (1) utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari » |
| 91.08 | Altri movimenti finiti di orologeria | | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito e a condizione che almeno |

(1) Per stabilire il valore dei prodotti, sono da prendere in considerazione:

*a*) per i prodotti, le parti e i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato, in caso di vendita, per detti prodotti sul territorio dello Stato nel quale avviene la lavorazione, la trasformazione o il montaggio;

*b*) per i prodotti, le parti e i pezzi diversi da quelli menzionati alla lettera *a*), le disposizioni dell'articolo 4 del presente Protocollo in materia di:

— valore dei prodotti importati,

— valore dei prodotti di origine indeterminata.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| | | | il 50% in valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi (1) utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari » |
| ex Capitolo 92 | Strumenti musicali, apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono o per la registrazione e la riproduzione delle immagini e del suono in televisione, mediante processo magnetico; loro parti ed accessori, ad esclusione dei prodotti di cui alla voce n. 92.11 | | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati, il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito |
| 92.11 | Fonografi, apparecchi per dettare ed altri apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono, compresi i giradischi, i girafilm e girafili, con o senza lettore di suono; apparecchi di registrazione e di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, mediante processo magnetico | | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito, e a condizione:<br>— che almeno il 50% in valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi (1) utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari » |

(1) Per stabilire il valore dei prodotti, sono da prendere in considerazione:

*a*) per i prodotti, le parti e i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato, in caso di vendita, per detti prodotti sul territorio dello Stato nel quale avviene la lavorazione, la trasformazione o il montaggio;

*b*) per i prodotti, le parti e i pezzi diversi da quelli menzionati alla lettera *a*), le disposizioni dell'articolo 4 del presente Protocollo in materia di:

— valore dei prodotti importati,

— valore dei prodotti di origine indeterminata.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| | | | — e che il valore dei transistori non originari utilizzati non superi il 3% del valore del prodotto finito (1) |
| Capitolo 93 | Armi e munizioni | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 96.02 | Spazzole, scope-spazzole, spazzolini, pennelli, e simili, comprese le spazzole costituenti elementi di macchine; rulli per dipingere, raschini di gomma o di altre simili materie flessibili | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 97.03 | Altri giocattoli; modelli ridotti per divertimento | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 98.01 | Bottoni, bottoni a pressione, bottoni per polsini e simili (compresi gli sbozzi, i dischetti per bottoni e le parti di bottoni) | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 98.08 | Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, anche montati su bobine; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |

(1) Questa percentuale non si somma a quella del 40%.

ALLEGATO III

## ELENCO B

## ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI CHE NON DANNO LUOGO AL CAMBIAMENTO DELLA VOCE DOGANALE, MA CHE TUTTAVIA CONFERISCONO IL CARATTERE DI « PRODOTTI ORIGINARI » AI PRODOTTI CHE NE SONO OGGETTO

ALLEGATO III

## ELENCO B

ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI CHE NON DANNO LUOGO AL CAMBIAMENTO DELLA VOCE DOGANALE, MA CHE TUTTAVIA CONFERISCONO IL CARATTERE DI « PRODOTTI ORIGINARI » AI PRODOTTI CHE NE SONO OGGETTO

| Prodotti finiti | | Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|
| Numero della tariffa doganale | Designazione | |
| | | L'incorporazione dei prodotti, parti e pezzi staccati « non originari », nelle caldaie, macchine, apparecchi, ecc. dei capitoli da 84 a 92, nelle caldaie e radiatori, di cui alla voce n. 73.37, nonché nei prodotti delle voci n. 97.07 e 98.03, non ha l'effetto di far perdere il carattere di « prodotti originari » ai suddetti prodotti, a condizione che il valore di questi ultimi, parti e pezzi non supera il 5% del valore del prodotto finito |
| 13.02 | Gomma lacca, anche imbianchita; gomme, gommoresine, resine e balsami naturali | Lavorazioni o trasformazioni per le quali vengono utilizzati dei prodotti non originari il cui valore non supera il 50 per cento del valore del prodotto finito |
| ex 15.10 | Alcoli grassi industriali | Fabbricazione a partire da acidi grassi industriali |
| ex 21.03 | Senapa preparata | Fabbricazione a partire da farina di senapa |
| ex 22.09 | Whisky, il cui tenore in alcole è inferiore a 50° | Fabbricazione a partire da alcole proveniente esclusivamente dalla distillazione di cereali e nel quale al massimo il 15% del valore del prodotto finito è rappresentato da prodotti non originari |

| Prodotti finiti | | Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|
| Numero della tariffa doganale | Designazione | |
| ex 25.09 | Terre coloranti calcinate o polverizzate | Triturazione e calcinazione o polverizzazione di terre coloranti |
| ex 25.15 | Marmi semplicemente segati e di spessore uguale o inferiore a 25 cm | Segamento in lastre o in elementi, lucidatura, levigatura grossolana e pulitura di marmi greggi sgrossati, semplicemente segati e di spessore superiore a 25 cm |
| ex 25.16 | Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, greggi, sgrossati o semplicemente segati, di spessore uguale o inferiore a 25 cm | Segamento di granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da costruzione greggi, sgrossati, semplicemente segati e di spessore superiore a 25 cm |
| ex 25.18 | Dolomite calcinata; pigiata di dolomite | Calcinazione della dolomite greggia |
| ex Capitoli dal 28 al 37 compreso | Prodotti delle industrie chimiche e delle industrie connesse, ad esclusione dei fosfati allumino-calcici naturali trattati termicamente, macinati e polverizzati (ex 31.03) e degli oli essenziali diversi da quelli d'agrumi, deterpenati (ex 33.01) | Lavorazioni o trasformazioni per le quali vengono utilizzati prodotti non originari il cui valore non supera il 20 per cento del valore del prodotto finito |
| ex 31.03 | Fosfati allumino-calcici naturali trattati termicamente, macinati e polverizzati | Macinazione e polverizzazione di fosfati allumino-calcici naturali trattati termicamente |
| ex 33.01 | Oli essenziali diversi da quelli d'agrumi, deterpenati | Deterpenazione degli oli essenziali diversi da quelli d'agrumi |
| ex Capitolo 38 | Prodotti vari delle industrie chimiche, esclusi il tallol raffinato (ex 38.05) e l'essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al solfato, depurata (ex 38.07) | Lavorazioni o trasformazioni per le quali vengono utilizzati prodotti non originari, il cui valore non supera il 20% del valore del prodotto finito |
| ex 38.05 | Tallol raffinato | Raffinazione del tallol greggio |
| ex 38.07 | Essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al solfato, depurata | Depurazione consistente nella distillazione e nella raffinazione dell'essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al solfato, greggia |

| Prodotti finiti | | Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|
| Numero della tariffa doganale | Designazione | |
| ex Capitolo 39 | Materie plastiche artificiali, eteri ed esteri della cellulosa, resine artificiali e lavori di tali sostanze, escluse le pellicole di ionomeri (ex 39.02) | Lavorazioni o trasformazioni per le quali vengono utilizzati prodotti non originari, il cui valore non supera il 20% del valore del prodotto finito |
| ex 39.02 | Pellicole di ionomeri | Ottenute per mezzo di un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero d'etilene e dell'acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e di sodio |
| ex 40.01 | Lastre di gomma laminata per suole | Laminazione di fogli di para di gomma naturale |
| ex 40.07 | Fili e corde di gomma ricoperti di materie tessili | Fabbricazione a partire da fili e corde di gomma pura |
| ex 41.01 | Pelli di ovini tosate | Slanatura delle pelli di ovini |
| ex 41.02 | Pelli di bovini (compresi i bufali) e di equini, preparate, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso, riconciate | Riconciatura di pelli di altri animali, semplicemente conciate |
| ex 41.03 | Pelli ovine, preparate, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso, riconciate | Riconciatura di pelli ovine, semplicemente conciate |
| ex 41.04 | Pelli caprine, preparate, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso, riconciate | Riconciatura di pelli caprine, semplicemente conciate |
| ex 41.05 | Pelli preparate di altri animali, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso, riconciate | Riconciatura di pelli di altri animali, semplicemente conciate |
| ex 43.02 | Pelli confezionate | Imbianchimento, tintura, appretto, taglio e cucitura di pelli da pellicceria conciate o preparate |
| ex 50.03 | Cascami di seta, borra, roccadino o pettenuzzo e residui della cardatura, cardati o pettinati | Cardatura o pettinatura dei cascami di seta, borra, roccadino o pettenuzzo e residui della cardatura |
| ex 50.09<br>ex 50.10<br>ex 51.04 | Tessuti stampati | Stampa accompagnata da operazioni di finitura o di rifinitura (imbianchimento, ap- |

| Prodotti finiti | | Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|
| Numero doganale della tariffa | Designazione | |
| ex 53.11<br>ex 53.12<br>ex 53.13<br>ex 54.05<br>ex 55.07<br>ex 55.08<br>ex 55.09<br>ex 56.07 | | prettatura, essiccamento, vaporizzatura, desmottamento (« epincetage »), rattoppatura, impregnazione, sanforizzazione, mercerizzazione) di tessuti il cui valore non supera il tasso del 47,5% del valore del prodotto finito |
| ex 59.14 | Reticelle ad incandescenza | Produzione per mezzo di tessuti tubolari di maglia |
| ex 68.03 | Lavori di ardesia naturale o agglomerata | Fabbricazione di lavori di ardesia |
| ex 68.13 | Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio | Fabbricazione di lavori di amianto, di miscele a base di amianto o a base di amianto e di carbonato di magnesio |
| ex 68.15 | Lavori di mica, compresa la mica su carta o su tessuto | Fabbricazione di lavori di mica |
| ex 70.10 | Bottiglie e boccette tagliate | Sfaccettatura di bottiglie e boccette il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 70.13 | Oggetti di vetro per il servizio di tavola, di cucina, di toletta, per ufficio, per la decorazione degli appartamenti o per usi simili, esclusi gli oggetti della voce n. 70.19 | Sfaccettatura di oggetti di vetro il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| ex 70.20 | Lavori di fibre di vetro | Fabbricazione a partire da fibre di vetro gregge |
| ex 71.02 | Pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), tagliate o altrimenti lavorate, non incastonate né montate, anche infilate per comodità di trasporto, ma non assortite | Fabbricazione a partire da pietre preziose gregge |
| ex 71.03 | Pietre sintetiche e ricostituite, tagliate o altrimenti lavorate, non incastonate né montate, anche infilate per comodità di trasporto, ma non assortite | Fabbricazione a partire da petre sintetiche o ricostituite gregge |

| Prodotti finiti | | Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|
| Numero della tariffa doganale | Designazione | |
| ex 71.05 | Argento e sue leghe (compreso l'argento dorato e l'argento platinato), semilavorati | Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura o triturazione dell'argento e sue leghe, greggi |
| ex 71.05 | Argento e sue leghe (compreso l'argento dorato e l'argento platinato), greggi | Mescolanza o separazione elettrolitica dell'argento e sue leghe, greggi |
| ex 71.06 | Metalli comuni placcati o ricoperti d'argento, semilavorati | Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura o triturazione di metalli comuni placcati o ricoperti di argento, greggi |
| ex 71.07 | Oro e sue leghe (compreso l'oro platinato), semilavorati | Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura o triturazione dell'oro e delle sue leghe (compreso l'oro platinato), greggi |
| ex 71.07 | Oro e sue leghe (compreso l'oro platinato), greggi | Mescolanza o separazione elettrolitica dell'oro e sue leghe, greggi |
| ex 71.08 | Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, semilavorati | Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura o triturazione di metalli comuni placcati o ricoperti di oro o di argento, greggi |
| ex 71.09 | Platino e metalli del gruppo del platino e loro leghe, greggi | Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura o triturazione del platino e dei metalli del gruppo del platino e loro leghe, greggi |
| ex 71.09 | Platino e metalli del gruppo del platino e loro leghe, semilavorati | Mescolanza o separazione elettrolitica del platino e dei metalli del gruppo del platino e delle loro leghe, greggi |
| ex 71.10 | Metalli comuni o metalli preziosi, placcati o ricoperti di platino o di metalli del gruppo del platino | Laminazione, filatura, trafilatura, battitura o frantumazione dei metalli comuni o metalli preziosi, placcati o ricoperti di platino o di metalli del gruppo del platino, greggi |
| ex 73.15 | Acciai legati e acciai fini al carbonio: | |
| | — nelle forme indicate alle voci dal n. 73.07 al n. 73.13 incluso | Fabbricazione a partire dai prodotti nelle forme indicate alla voce n. 73.06 |

| Prodotti finiti | | Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|
| Numero della tariffa doganale | Designazione | |
| | — nelle forme di cui alla voce n. 73.14 | Fabbricazione a partire dai prodotti nelle forme indicate alle voci nn. 73.06 e 73.07 |
| ex 74.01 | Rame da affinazione (blister e altri) | Conversione di metalline cuprifere |
| ex 74.01 | Rame raffinato | Affinazione termica o elettrolitica del rame da affinazione (blister ed altri), dei cascami e dei rottami di rame |
| ex 74.01 | Leghe di rame | Fusione e trattamento termico del rame raffinato, dei cascami e dei rottami di rame |
| ex 75.01 | Nichelio greggio (esclusi gli anodi della voce n. 75.05) | Affinazione per elettrolisi, per fusione o per processo chimico delle metalline « speiss » ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichelio |
| ex 75.01 | Nichelio greggio, escluse le leghe di nichelio | Affinazione per elettrolisi, per fusione o per procedimento chimico di cascami e rottami |
| ex 76.01 | Alluminio greggio | Produzione, con trattamento termico o elettrolitico, di alluminio non legato, di cascami e di rottami |
| ex 77.04 | Berillio (glucinio) lavorato | Laminazione, stiratura, trafilatura e triturazione del berillio greggio il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| ex 78.01 | Piombo affinato | Produzione per affinazione termica di piombo d'opera |
| ex 81.01 | Tungsteno lavorato | Fabbricazione a partire dal tungsteno greggio il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| ex 81.02 | Molibdeno lavorato | Fabbricazione a partire dal molibdeno greggio il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| ex 81.03 | Tantalio lavorato | Fabbricazione a partire dal tantalio greggio il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |

| Prodotti finiti | | Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|
| Numero della tariffa doganale | Designazione | |
| ex 81.04 | Altri metalli comuni lavorati | Fabbricazione a partire da altri metalli comuni greggi il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| ex 83.06 | Oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni, escluse le statuette | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito |
| 84.06 | Motori a scoppio o a combustione interna, a pistone | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito |
| ex 84.08 | Altri motori e macchine motrici, ad esclusione dei propulsori a reazione e delle turbine a gas | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50% in valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi (1) utilizzati sia rappresentato da prodotti originari |
| 84.16 | Calandre e laminatoi, diversi dai laminatoi per metalli e dalle macchine per laminare il vetro; cilindri per dette macchine | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 25% del valore del prodotto finito |
| ex 84.17 | Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non origina- |

(1) Per stabilire il valore delle parti e dei pezzi, bisogna prendere in considerazione:

*a*) per le parti e i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato, in caso di vendita, per detti prodotti sul territorio dello Stato nel quale avviene la lavorazione, la trasformazione o il montaggio;

*b*) per le parti e i pezzi diversi da quelli di cui alla lettera *a*), le disposizioni dell'articolo 4 del presente Protocollo in materia di:

— valore dei prodotti importati,

— valore dei prodotti di origine non determinata.

| Prodotti finiti | | Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|
| Numero della tariffa doganale | Designazione | |
| | un cambiamento di temperatura, per l'industria del legno, delle paste per carta, carta e cartoni | ri » il cui valore non supera il 25% del valore del prodotto finito |
| 84.31 | Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di cellulosa (pasta per carta) e per la fabbricazione e la rifinitura della carta e del cartone | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 25% del valore del prodotto finito |
| 84.33 | Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta e del cartone, comprese le tagliatrici di ogni specie | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 25% del valore del prodotto finito |
| ex 84.41 | Macchine per cucire (tessuti, cuoi, calzature, ecc.), compresi i mobili per dette macchine | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito e a condizione:<br>— che almeno il 50% in valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi (1) utilizzati per il montaggio delle teste (motore escluso) sia costituito da prodotti « originari »<br>— e che il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto ed il meccanismo zig-zag siano dei prodotti « originari » |

(1) Per stabilire il valore delle parti e dei pezzi, bisogna prendere in considerazione:

*a*) per le parti e i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato, in caso di vendita, per detti prodotti sul territorio dello Stato nel quale avviene la lavorazione, la trasformazione o il montaggio;

*b*) per le parti e i pezzi diversi da quelli di cui alla lettera *a*), le disposizioni dell'articolo 4 del presente Protocollo in materia di:

— valore dei prodotti importati;

— valore dei prodotti di origine non determinata.

| Prodotti finiti | | Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|
| Numero della tariffa doganale | Designazione | |
| 85.14 | Microfoni e loro supporti, altoparlanti ed amplificatori elettrici a bassa frequenza | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari », il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito, a condizione che almeno il 50% del valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi utilizzati sia rappresentato da « prodotti originari » (1) |
| 85.15 | Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, di radiorilevazione, di radioscandaglio e di radiotelecomando | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari », il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito, a condizione che almeno il 50% del valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi utilizzati sia rappresentato da « prodotti originari » (1) |
| 87.06 | Parti, pezzi staccati e accessori degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 incluso | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati, il cui valore non supera il 15% del valore del prodotto finito |
| ex 94.01 | Mobili per sedersi, anche trasformabili in letti (esclusi quelli della voce n. 94.02), di metalli comuni | Lavorazione, trasformazione, montaggio per i quali vengono utilizzati tessuti non imbottiti di cotone di peso non superiore a 300 gr/m² in forme pronte per l'uso, il cui valore non supera il 25% del valore del prodotto finito (2) |

(1) Con l'applicazione di questa norma non si deve tuttavia superare la percentuale del 3 per cento per i transistori non originari di cui all'elenco A della stessa voce tariffaria.

(2) Questa norma non si applica ove si applichi la regola generale del cambiamento della voce tariffaria per le altre parti e gli altri pezzi staccati, non originari, rientranti nella composizione del prodotto.

| Prodotti finiti | | Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|
| Numero della tariffa doganale | Designazione | |
| ex 94.03 | Altri mobili, di metalli comuni | Lavorazione, trasformazione, montaggio per i quali vengono utilizzati tessuti non imbottiti di cotone di peso non superiore a 300 gr/m² in forme pronte per l'uso, il cui valore non supera il 25% del valore del prodotto finito (1) |
| ex 95.01 | Lavori di tartaruga | Fabbricazione a partire dalla tartaruga lavorata |
| ex 95.02 | Lavori di madreperla | Fabbricazione a partire dalla madreperla lavorata |
| ex 95.03 | Lavori di avorio | Fabbricazione a partire dall'avorio lavorato |
| ex 95.04 | Lavori di osso | Fabbricazione a partire dall'osso lavorato |
| ex 95.05 | Lavori di corno, corna di animali, corallo naturale o ricostituito ed altre materie animali da intaglio | Fabbricazione a partire dal corno, dalle corna di animali, dal corallo naturale o ricostituito e da altre materie animali da intaglio, lavorati |
| ex 95.06 | Lavori di materie vegetali da intaglio (corozo, noci, semi duri, ecc.) | Fabbricazione a partire da materie vegetali da intaglio (corozo, noci, semi duri, ecc.) lavorate |
| ex 95.07 | Lavori di schiuma di mare e ambra gialla (succino), naturali o ricostituite, giavazzo e materie minerali simili al giavazzo | Fabbricazione a partire dalla schiuma di mare e dall'ambra gialla (succino), naturali o ricostituite, dal giavazzo e da materie minerali simili al giavazzo, lavorati |
| ex 98.11 | Pipe (comprese le teste) | Fabbricazione a partire dagli sbozzi |

(1) Questa norma non si applica ove si applichi la regola generale del cambiamento della voce tariffaria per le altre parti e gli altri pezzi staccati, non originari, rientranti nella composizione del prodotto.

ALLEGATO IV

## ELENCO C

## ELENCO DEI PRODOTTI ESCLUSI DALL'APPLICAZIONE DEL PRESENTE PROTOCOLLO

ALLEGATO IV

# ELENCO C

## ELENCO DEI PRODOTTI ESCLUSI DALL'APPLICAZIONE DEL PRESENTE PROTOCOLLO

| N. della tariffa doganale | Designazione |
|---|---|
| ex 27.07 | Oli aromatici analoghi ai sensi della nota 2 del Capitolo 27, distillanti più del 65 per cento del loro volume fino a 250° C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere impiegati come carburanti o come combustibili |
| da 27.09 a 27.16 | Oli minerali e prodotti della loro distillazione; materie bituminose, cere minerali |
| ex 29.01 | Idrocarburi<br>— aciclici,<br>— cicloparaffinici e cicloolefinici, esclusi gli azuleni,<br>— benzolo, toluolo, xiloli,<br>destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili |
| ex 34.03 | Preparazioni lubrificanti, escluse quelle contenenti 70 per cento o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi |
| ex 34.04 | Cere a base di paraffina, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, di residui paraffinici |
| ex 38.14 | Additivi preparati per lubrificanti |

ALLEGATO V

## CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

**1. Esportatore**
(nome, indirizzo completo, paese)

**EUR. 1** N. A 000.000

Prima di compilare il formulario consultare le note al retro

**2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra**

.....

e

.....

(indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)

**3. Destinatario**
(nome, indirizzo completo, paese)
(indicazione facoltativa)

4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari

5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione

**6. Informazioni riguardanti il trasporto**
(indicazione facoltativa)

**7. Osservazioni**

| 8. N. d'ordine: marche, numeri, numero e natura dei colli (1); designazione delle merci | 9. Peso lordo (kg) o altra misura (l, m³, ecc.) | 10. Fatture (indicazione facoltativa) |
|---|---|---|
| | | |

(1) Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare « alla rinfusa »

**11. VISTO DELLA DOGANA** Timbro

Dichiarazione certificata conforme

Documento d'esportazione (2)

modello ..... n.....

del .....

Ufficio doganale .....

Paese o territorio in cui il certificato è rilasciato .....

.....

A ....., addì .....

.....

(Firma)

(2) Da riempire solo quando le norme nazionali del paese o territorio d'esportazione lo richiedono.

**12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE**

Io sottoscritto dichiaro che le merci di cui sopra soddisfano alle condizioni richieste per ottenere il presente certificato.

Fatto a ....., addì .....

.....

(Firma)

| 13. DOMANDA DI CONTROLLO, da inviare a: | 14. RISULTATO DEL CONTROLLO |
|---|---|
| | Il controllo effettuato ha permesso di constatare che il presente certificato (1) |
| | ☐ è stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti |
| E' richiesto il controllo dell'autenticità e della regolarità del presente certificato | ☐ non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (si vedano le allegate osservazioni) |
| Fatto a ....., addì ..... Timbro | Fatto a ....., addì ..... Timbro |
| ..... (Firma) | ..... (Firma) |
| | (1) *Segnare con una X la menzione applicabile.* |

## NOTE

1. Il certificato non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere approvata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato.
2. Gli articoli indicati nel certificato devono essere indicati senza lasciare linee in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una linea orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.
3. Le merci debbono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permettere l'identificazione.

## DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

**1. Esportatore**
(nome, indirizzo completo, paese)

**EUR. 1** N. **A** 000.000

**Prima di compilare il formulario consultare le note al retro**

**3. Destinatario**
(nome, indirizzo completo, paese)
(indicazione facoltativa)

**2. Domanda per ottenere un certificato da utilizzare negli scambi preferenziali tra**

.....

**e**

.....

(indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)

4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari

5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione

**6. Informazioni riguardanti il trasporto**
(indicazione facoltativa)

**7. Osservazioni**

| 8. N. d'ordine; marche, numeri, numero e natura dei colli (1); designazione delle merci | 9. Peso lordo (kg) o altra misura (l, m³, ecc.) | 10. Fatture (indicazione facoltativa) |
|---|---|---|
| | | |

(1) Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare « alla rinfusa »

**DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE**

Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte a fronte,

DICHIARO che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato qui allegato;

PRECISO le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare a queste condizioni:

PRESENTO i seguenti documenti giustificativi (1):

M'IMPEGNO a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare che dette autorità ritenessero indispensabile per il rilascio del certificato qui allegato, come pure ad accettare qualunque controllo da parte delle dette autorità, della mia contabilità e delle circostanze relative alla fabbricazione delle merci di cui sopra;

CHIEDO il rilascio del certificato qui allegato per queste merci.

Fatto a ....., addì .....

(Firma)

(1) Ad esempio: documenti d'importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del fabbricante, ecc., relativi ai prodotti messi in opera o alle merci riesportate tal quali.

ALLEGATO VI

(RECTO)

Prima di compilare questo formulario leggere con attenzione le istruzioni a tergo.

| | |
|---|---|
| FORMULARIO EUR. 2 N. | 1 **Formulario utilizzato negli scambi preferenziali**<br>tra (1) ..... e ..... |
| 2 **Esportatore**<br>(nome, indirizzo completo, paese) | 3 **Dichiarazione dell'esportatore**<br>Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte in appresso, dichiaro che esse soddisfano alle condizioni richieste per procedere alla compilazione del presente formulario e che hanno il carattere di prodotti originari conformemente alle disposizioni che disciplinano gli scambi di cui alla casella n. 1. |
| 4 **Destinatario**<br>(nome, indirizzo completo, paese) | 5 **Luogo e data**<br><br>6 **Firma dell'esportatore** |
| 7 **Osservazioni** (2) | 8 **Paese d'origine** (3)<br><br>9 **Paese di destinazione** (4)<br><br>10 **Peso lordo** (kg) |
| 11 **Marche e numeri dell'invio e designazione delle merci** | 12 **Amministrazione o servizio del paese d'esportazione (4) incaricato del controllo a posteriori della dichiarazione dell'esportatore** |

(1) Indicare i paesi, gruppi di paesi o territori interessati.

(2) Indicare il riferimento al controllo eventualmente già effettuato dall'amministrazione o servizio competente.

(3) Per paese d'origine s'intende il paese, il gruppo di paesi o il territorio di cui i prodotti sono considerati originari.

(4) Per paese s'intende un paese, gruppo di paesi ovvero un territorio.

(VERSO)

| 13 Richiesta di controllo | 14 Risultato del controllo |
|---|---|
| Il controllo della dichiarazione dell'esportatore figurante sulla prima pagina del presente formulario è richiesto da (*). | Il controllo effettuato ha permesso di constatare<br>☐ che le indicazioni e menzioni riportate sul presente formulario sono esatte (1);<br>☐ che il presente formulario non è conforme alle prescritte condizioni di autenticità e di regolarità (si vedano le osservazioni qui allegate) (1) |
| Fatto a ..... addì ..... 19.....<br>Timbro dell'ufficio | Fatto a ..... addì ..... 19.....<br>Timbro dell'ufficio |
| .....<br>(Firma) | .....<br>(Firma) |
| | (1) Contrassegnare con una X la casella di cui trattasi. |

(*) Il controllo a posteriori dei formulari EUR. 2 è effettuato a titolo di sondaggio o quante volte le autorità doganali dello Stato d'importazione abbiano fondati dubbi in merito all'autenticità del formulario ed all'esattezza delle indicazioni sull'origine reale della merce in questione.

**Istruzioni relative alla compilazione del formulario EUR. 2**

1. Possono dar luogo alla compilazione di un formulario EUR. 2 soltanto le merci che nel paese di esportazione soddisfino alle condizioni previste dalle disposizioni che disciplinano gli scambi di cui alla casella 1. Tali disposizioni devono essere attentamente studiate prima di procedere alla compilazione del formulario.

2. L'esportatore unisce il formulario al bollettino di spedizione quando si tratta di spedizioni per pacco postale e l'inserisce nel pacco quando si tratta di spedizione sotto forma di lettere. Inoltre appone sull'etichetta verde C 1 o sulla dichiarazione in dogana C 2/C P 3 l'indicazione EUR. 2, seguita dal numero di serie del formulario.

3. Tali istruzioni non dispensano gli esportatori dall'espletamento delle altre formalità previste dai regolamenti doganali o postali.

4. L'utilizzazione di tale formulario costituisce per l'esportatore impegno a presentare alle autorità responsabili qualsiasi documento giustificativo da esse ritenuto necessario e ad accettare che le stesse procedano a qualsiasi controllo sulla sua contabilità e sulle circostanze di fabbricazione delle merci descritte nella casella 11.

# ATTO FINALE

I plenipotenziari

di Sua Maestà il Re dei Belgi,

di Sua Maestà la Regina di Danimarca,

del Presidente della Repubblica federale di Germania,

del Presidente della Repubblica francese,

del Presidente dell'Irlanda,

del Presidente della Repubblica italiana,

di Sua Altezza Reale il Granduca di Lussemburgo,

di Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi,

di Sua Maestà la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,

e del Consiglio delle Comunità Europee,

da una parte,

e del Presidente della Repubblica araba d'Egitto,

dall'altra,

riuniti a Bruxelles, il diciotto gennaio millenovecentosettantasette per la firma dell'Accordo di cooperazione tra la Comunità Economica Europea e la Repubblica araba d'Egitto, nonché per la firma dell'Accordo tra gli Stati membri della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio e la Repubblica araba d'Egitto,

all'atto della firma di tali Accordi hanno

adottato le dichiarazioni comuni delle Parti contraenti elencate in appresso:

1. Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa all'articolo 14, paragrafo 1 dell'Accordo

2. Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa all'articolo 17 dell'Accordo

3. Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa ai prodotti agricoli

4. Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa all'articolo 12 dell'Accordo

5. Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa alla presentazione dell'Accordo al GATT da parte della Comunità

6. Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa all'articolo 24 dell'Accordo

7. Dichiarazione comune delle Parti contraenti sulla cooperazione bilaterale

8. Dichiarazione interpretativa delle Parti contraenti relativa alla nozione di « Parti contraenti » che figura nell'Accordo;

preso atto delle dichiarazioni elencate in appresso:

1. Dichiarazione della Comunità Economica Europea relativa all'applicazione regionale di talune disposizioni dell'Accordo

2. Dichiarazione della Comunità Economica Europea relativa all'unità di conto europea di cui all'articolo 2 del Protocollo n. 1

3. Dichiarazione del rappresentante della Repubblica federale di Germania relativa alla definizione dei cittadini tedeschi

4. Dichiarazione del rappresentante della Repubblica federale di Germania concernente l'applicazione dell'Accordo a Berlino

5. Dichiarazione della Comunità Economica Europea relativa agli articoli 46 e 17 dell'Accordo;

e preso atto degli scambi di lettere elencati in appresso:

1. Scambio di lettere relativo alla cooperazione scientifica, tecnologica e in materia di protezione dell'ambiente

2. Scambio di lettere relativo all'attuazione dell'Accordo in materia di cooperazione economica, tecnica e finanziaria, prima dell'entrata in vigore dell'Accordo stesso

3. Scambio di lettere relativo agli articoli 32 e 45 dell'Accordo

4. Scambio di lettere relativo all'articolo 19 dell'Accordo

5. Scambio di lettere relativo all'articolo 20 dell'Accordo.

Le dichiarazioni e gli scambi di lettere di cui sopra sono allegati al presente Atto finale.

I plenipotenziari hanno convenuto che le dichiarazioni e gli scambi di lettere saranno sottoposti, se del caso, alle procedure necessarie per assicurare la loro validità alle stesse condizioni dell'Accordo di cooperazione.

Udfærdiget i Bruxelles, den attende januar nitten hundrede og syvoghalvfjerds.

Geschehen zu Brüssel am achtzehnten Januar neunzehnhundertsiebenundsiebzig.

Done at Brussels on the eighteenth day of January in the year one thousand nine hundred and seventy-seven.

Fait à Bruxelles, le dix-huit janvier mil neuf cent soixante-dix-sept.

Fatto a Bruxelles, addì diciotto gennaio millenovecentosettantasette.

Gedaan te Brussel, de achttiende januari negentienhonderd zevenenzeventig.

حرر في بروكسل في اليوم الثامن عشر من يناير سنة ألف وتسعمائة
وستة وسبعين .

*Pour Sa Majesté le Roi des Belges*

*Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen*
Renaat VAN ELSLANDE

*For Hendes Majestæt Danmarks Dronning*
Jens CHRISTENSEN

*Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland*
Hans-Dietrich GENSCHER

*Pour le Président de la République française*
Louis de GUIRINGAUD

*For the President of Ireland*
Garret FITZGERALD

*Per il Presidente della Repubblica italiana*
ARNALDO FORLANI

*Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg*
Gaston THORN

*Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden*
Max van der STOEL

*For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of*

*Great Britain and Northern Ireland*

Anthony CROSLAND

*For Radet for De europæiske Fællesskaber,*

*Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften,*

*For the Council of the European Communities,*

*Pour le Conseil des Communautés européennes,*

*Per il Consiglio delle Comunità Europee,*

*Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen,*

Anthony CROSLAND

Claude CHEYSSON

" صورة طبق الاصل "

Zakareya Tawfik ABDEL-FATTAH

**Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa all'articolo 14, paragrafo 1 dell'Accordo**

Le Parti contraenti decidono che, qualora la data di entrata in vigore dell'Accordo non coincidesse con l'inizio dell'anno civile, i massimali di cui all'articolo 14, paragrafo 1 dell'Accordo siano applicati « pro rata temporis ».

**Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa all'articolo 17 dell'Accordo**

Le Parti contraenti convengono che, fatta salva l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 2, capoverso 1, del Regolamento (CEE) n. 1035/72, i prodotti elencati all'articolo 17 dell'Accordo e riportati nell'Allegato III di detto regolamento sono ammessi nella Comunità, durante il periodo in cui si applicano riduzioni di dazi, senza restrizioni quantitative né misure di effetto equivalente.

Le Parti contraenti convengono inoltre che, quando nell'Accordo si fa riferimento alle disposizioni degli articoli 23-28 del Regolamento (CEE) n. 1035/72, la Comunità intende il regime da applicare ai paesi terzi al momento delle importazioni dei prodotti in questione.

**Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa ai prodotti agricoli**

1. Le Parti contraenti si dichiarano disposte a favorire, nel rispetto delle proprie politiche agricole, lo sviluppo armonioso degli scambi di prodotti agricoli ai quali l'Accordo non si applica.

In materia veterinaria, sanitaria e fitosanitaria, le Parti contraenti applicano la loro normativa in modo non discriminatorio e si astengono dall'introdurre nuovi provvedimenti che ostacolino indebitamente gli scambi.

2. Esse esaminano in sede di Consiglio di cooperazione le difficoltà che potrebbero manifestarsi nei loro scambi di prodotti agricoli e si adoperano per trovare le soluzioni che potrebbero esservi apportate.

**Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa all'articolo 12 dell'Accordo**

Per quanto riguarda le restrizioni quantitative per i prodotti tessili elencati nell'Allegato *B*, le Parti contraenti dichiarano che sono applicabili le disposizioni dell'Accordo tra la Comunità Economica Europea e la Repubblica araba d'Egitto sul commercio di prodotti tessili, firmato a Bruxelles il 18 gennaio 1977.

**Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa alla presentazione dell'Accordo al GATT da parte della Comunità**

Le Parti contraenti dell'Accordo si consulteranno in occasione della presentazione e dell'esame delle disposizioni commerciali dell'Accordo ai quali si procederà nel quadro del GATT.

**Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa all'articolo 24 dell'Accordo**

L'espressione « integrazione economica regionale » di cui all'articolo 24 dell'Accordo include tutti gli Stati membri della Lega Araba.

**Dichiarazione comune delle Parti contraenti sulla cooperazione bilaterale**

Le Parti contraenti riconoscono che il fatto di prevedere, nell'Accordo concluso tra la Comunità e l'Egitto, taluni settori di cooperazione non impedisce agli Stati membri di concordare con l'Egitto, per via bilaterale, azioni di cooperazione da intraprendere nello stesso settore.

**Dichiarazione interpretativa delle Parti contraenti relativa alla nozione di « Parti contraenti » che figura nell'Accordo**

Le Parti contraenti convengono d'interpretare l'Accordo nel senso che l'espressione « Parti contraenti », ivi riportata, significa la Comunità e gli Stati membri, oppure gli Stati membri o la Comu-

nità separatamente nonché, d'altro lato, l'Egitto. Il senso da dare in ciascun caso a quest'espressione sarà dedotto dalle disposizioni in questione dell'Accordo, nonché dalle corrispondenti disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità.

**Dichiarazione della Comunità economica europea relativa all'applicazione regionale di talune disposizioni dell'Accordo**

La Comunità Economica Europea dichiara che l'applicazione dei provvedimenti che essa potrebbe decidere a norma degli articoli 33 e 34 dell'Accordo, secondo la procedura e le modalità dell'articolo 35, nonché a norma dell'articolo 36, potrà essere limitata, in forza delle sue norme specifiche, ad una delle sue regioni.

**Dichiarazione della Comunità economica europea relativa all'unità di conto europea di cui all'articolo 2 del Protocollo n. 1**

L'unità di conto europea usata per esprimere gli importi indicati all'articolo 2 del Protocollo n. 1 è definita dalla somma dei seguenti importi delle monete degli Stati membri della Comunità:

| | |
|---|---|
| Marco tedesco | 0,828 |
| Lira sterlina | 0,0885 |
| Franco francese | 1,15 |
| Lira italiana | 109 |
| Fiorino olandese | 0,286 |
| Franco belga | 3,66 |
| Franco lussemburghese | 0,14 |
| Corona danese | 0,217 |
| Lira sterlina irlandese | 0,00759. |

Il valore dell'unità di conto europea in una qualsiasi moneta è pari alla somma dei controvalori, espressi nella stessa moneta, degli importi delle monete indicate al 1° capoverso. Esso è determinato dalla Commissione sulla base dei corsi rilevati quotidianamente sui mercati di cambio.

I tassi giornalieri di conversione nelle diverse monete nazionali sono disponibili quotidianamente; essi formano oggetto di una pubblicazione periodica nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità Europee.

**Dichiarazione del rappresentante della Repubblica federale di Germania relativa alla definizione dei cittadini tedeschi**

Devono essere considerati cittadini della Repubblica federale di Germania tutti i tedeschi nel senso definito dalla legge fondamentale della Repubblica federale di Germania.

**Dichiarazione del rappresentante della Repubblica federale di Germania concernente l'applicazione dell'Accordo a Berlino**

L'Accordo si applica anche al Land di Berlino, salvo che il Governo della Repubblica federale di Germania non faccia alle altre Parti contraenti, entro tre mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo, una dichiarazione contraria.

**Dichiarazione della Comunità economica europea relativa agli articoli 46 e 17 dell'Accordo**

In base ai risultati dell'Accordo e tenuto conto dell'evoluzione delle correnti di scambio tra la Comunità e i paesi del bacino mediterraneo, per quanto riguarda arance, mandarini, compresi tangerini e mandarini satsuma (o sazuma), clementine, wilkings e altri simili ibridi d'agrumi, la Comunità è disposta a prevedere un miglioramento della concessione a favore di tali prodotti di cui all'articolo 17, paragrafo 1 dell'Accordo a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1977/1978.

**Scambio di lettere relativo alla cooperazione scientifica, tecnologica e in materia di protezione dell'ambiente**

Signor Presidente,

in seguito al desiderio espresso dalla delegazione egiziana durante i negoziati che hanno portato oggi alla conclusione di un Accordo tra la Comunità e l'Egitto, mi pregio informarLa, a nome degli Stati membri della Comunità, che questi ultimi sono disposti ad esaminare caso per caso la possibilità e le condizioni per l'accesso dell'Egitto ai risultati dei programmi attuati tra i vari Stati membri della Comunità o tra questi ultimi ed altri paesi terzi nei campi scientifico, tecnologico ed ecologico.

Le sarei grato se Ella volesse cortesemente confermare la ricezione della presente lettera.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.

(*f.to*) Presidente della delegazione
della Comunità Economica Europea

Signor Presidente,

con lettera in data odierna, Ella mi ha comunicato quanto segue:

« In seguito al desiderio espresso dalla delegazione egiziana durante i negoziati che hanno portato oggi alla conclusione di un Accordo tra la Comunità e l'Egitto, mi pregio informarLa, a nome degli Stati membri della Comunità, che questi ultimi sono disposti ad esaminare caso per caso la possibilità e le condizioni per l'accesso dell'Egitto ai risultati dei programmi attuati tra i vari Stati membri della Comunità o tra questi ultimi ed altri paesi terzi nei campi scientifico, tecnologico ed ecologico.

Le sarei grato se Ella volesse cortesemente confermare la ricezione della presente lettera ».

Mi pregio di accusare ricevuta della Sua lettera.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.

(*f.to*) Presidente della delegazione
della Repubblica araba d'Egitto

**Scambio di lettere relativo all'attuazione dell'Accordo in materia di cooperazione economica, tecnica e finanziaria prima dell'entrata in vigore dell'Accordo stesso**

Signor Presidente,

mi pregio di comunicarLe che, sin dalla firma dell'Accordo e dei relativi testi interni alla Comunità, quest'ultima è disposta, in collaborazione con il Suo Governo, a quanto segue:

intraprendere lavori preparatori all'attuazione della cooperazione in modo da avviare azioni concrete sin dall'entrata in vigore dell'Accordo;

procedere, nel quadro delle norme concernenti la cooperazione tecnica e finanziaria, all'istruzione di progetti presentati dall'Egitto o, con l'Accordo dell'Egitto, dagli altri beneficiari dell'aiuto, restando inteso che tali progetti potranno essere approvati definitivamente soltanto dopo l'entrata in vigore dell'Accordo.

Le sarei grato se Ella volesse cortesemente confermare la ricezione della presente lettera.

Voglia gradire, Signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.

(*f.to*) Presidente della delegazione
della Comunità Economica Europea

Signor Presidente,

con lettera in data odierna, Ella mi ha comunicato quanto segue:

« Mi pregio di comunicarLe che, sin dalla firma dell'Accordo e dei relativi testi interni alla Comunità, quest'ultima è disposta, in collaborazione con il Suo Governo, a quanto segue:

intraprendere lavori preparatori all'attuazione della cooperazione in modo da avviare azioni concrete sin dall'entrata in vigore dell'Accordo;

procedere, nel quadro delle norme concernenti la cooperazione tecnica e finanziaria, all'istruzione di progetti presentati dall'Egitto o, con l'Accordo dell'Egitto, dagli altri beneficiari dell'aiuto, restando inteso che tali progetti potranno essere approvati definitivamente soltanto dopo l'entrata in vigore dell'Accordo.

Le sarei grato se Ella volesse cortesemente confermare la ricezione della presente lettera ».

Mi pregio di accusare ricevuta della Sua lettera.

Voglia gradire, Signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.

(*f.to*) Presidente della delegazione
della Repubblica araba d'Egitto

**Scambio di lettere relativo agli articoli 32 e 45 dell'Accordo**

Signor Presidente,

mi pregio di portare a Sua conoscenza la seguente dichiarazione del mio Governo, relativa agli articoli 32 e 45 dell'Accordo:

« La Repubblica araba d'Egitto precisa che, applicando le disposizioni degli articoli 32 e 45 dell'Accordo, i suoi impegni non la inducono ad abrogare le leggi e i regolamenti in vigore almeno finché queste leggi e regolamenti restano necessari alla protezione degli interessi essenziali della sua sicurezza. Essa vigila sull'applicazione di dette leggi e regolamenti, in modo da garantirne la conformità con l'articolo 43, paragrafo 1 dell'Accordo ».

Voglia gradire, Signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.

(*f.to*) Presidente della delegazione
della Repubblica araba d'Egitto

Signor Presidente,

con lettera in data odierna, Ella mi ha comunicato una dichiarazione del Suo Governo relativa agli articoli 32 e 45 dell'Accordo.

Mi pregio di portare a Sua conoscenza la seguente dichiarazione della Comunità Economica Europea relativa agli articoli 32 e 45 dell'Accordo:

« 1. La Comunità Economica Europea prende atto della dichiarazione della Repubblica araba d'Egitto.

2. La Comunità Economica Europea si attende che i princìpi enunciati nell'Accordo, ivi compresi quelli contenuti agli articoli 32 e 45, ricevano piena applicazione.

La Comunità Economica Europea ritiene in particolare che l'osservanza del principio di non discriminazione dovrebbe consentire un'applicazione corretta e senza ostacoli dell'Accordo ».

Voglia gradire, Signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.

(*f.to*) Presidente della delegazione
della Comunità Economica Europea

## Scambio di lettere relativo all'articolo 19 dell'Accordo

Signor Presidente,

ho l'onore di portare a Sua conoscenza quanto segue:

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 19 dell'Accordo, si conviene di adottare le seguenti disposizioni:

1. L'importo di cui è ridotto il prelievo è fissato entro il decimo giorno del mese che precede il trimestre in cui esso sarà applicabile. Il periodo di riferimento di cui all'articolo 19, paragrafo 3 corrisponde al trimestre che precede il mese in cui tale importo viene fissato.

2. L'Egitto attesta, rilasciando un documento appropriato o apponendo una dicitura speciale sul certificato di circolazione che accompagna ogni lotto di riso esportato nella Comunità, che per il suddetto lotto è stata riscossa la tassa speciale di cui all'articolo 19, paragrafo 2. L'Egitto adotta i necessari provvedimenti affinché l'attestato non venga più rilasciato una volta raggiunto il volume di 32.000 tonnellate di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

Il modello del documento o la formulazione della dicitura speciale comprovante il pagamento della tassa all'esportazione saranno stabiliti di comune accordo.

3. Le importazioni di riso dell'Egitto vengono imputate sul volume di 32.000 tonnellate, dal 1° settembre di ogni anno fino al 31 agosto dell'anno successivo. Per quanto riguarda la campagna di commercializzazione 1976-1977, il volume viene stabilito *pro rata temporis* per il periodo tra l'entrata in vigore dell'Accordo e il 31 agosto 1977

Le sarei grato se Ella volesse cortesemente confermare la ricezione della presente lettera e l'accordo del Suo Governo in merito al contenuto della stessa.

Voglia gradire, Signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.

(*f.to*) Presidente della delegazione
della Comunità Economica Europea

Signor Presidente,

con lettera in data odierna, Ella mi ha comunicato quanto segue:

« Ho l'onore di portare a Sua conoscenza quanto segue:

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 19 dell'Accordo, si conviene di adottare le seguenti disposizioni:

1 L'importo di cui è ridotto il prelievo è fissato entro il decimo giorno del mese che precede il trimestre in cui esso sarà applicabile. Il periodo di riferimento di cui all'articolo 19, paragrafo 3 corrisponde al trimestre che precede il mese in cui tale importo viene fissato.

2. L'Egitto attesta, rilasciando un documento appropriato o apponendo una dicitura speciale sul certificato di circolazione che accompagna ogni lotto di riso esportato nella Comunità, che per il suddetto lotto è stata riscossa la tassa speciale di cui all'articolo 19, paragrafo 2. L'Egitto adotta i necessari provvedimenti affinché l'attestato non venga più rilasciato una volta raggiunto il volume di 32.000 tonnellate di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

Il modello del documento o la formulazione della dicitura speciale comprovante il pagamento della tassa all'esportazione saranno stabiliti di comune accordo.

3. Le importazioni di riso dell'Egitto vengono imputate sul volume annuo di 32.000 tonnellate, dal 1° settembre di ogni anno fino al 31 agosto dell'anno successivo. Per quanto riguarda la campagna di commercializzazione 1976-1977, il volume viene stabilito *pro rata temporis* per il periodo tra l'entrata in vigore dell'Accordo e il 31 agosto 1977

Le sarei grato se Ella volesse cortesemente confermare la ricezione della presente lettera e l'accordo del Suo Governo in merito al contenuto della stessa ».

Mi pregio di accusare ricevuta della suddetta comunicazione e di confermare l'accordo del mio Governo sul suo contenuto.

Voglia gradire, Signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.

(*f.to*) Presidente della delegazione
della Repubblica araba d'Egitto

**Scambio di lettere relativo all'articolo 20 dell'Accordo**

Signor Presidente,

ho l'onore di portare a Sua conoscenza quanto segue:

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 20 dell'Accordo, si conviene di adottare le seguenti disposizioni:

1. L'elemento mobile del prelievo applicabile all'importazione nella Comunità di crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali della sottovoce 23.02 A della tariffa doganale comune, originari dell'Egitto, è quello calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 2 del Regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime d'importazione e d'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, diminuito dell'importo di cui al punto 3.

2. Il punto 1 è applicabile a condizione che l'Egitto gravi l'esportazione dei prodotti in causa di una tassa speciale il cui importo, pari a quello detratto dall'elemento mobile del prelievo, si ripercuota sul prezzo all'importazione nella Comunità.

3. L'importo detratto dall'elemento mobile del prelievo è pari al 60 per cento della media degli elementi mobili dei prelievi validi nei tre mesi precedenti il mese durante il quale l'importo stesso è fissato.

L'importo è fissato dalla Commissione entro il decimo giorno del mese precedente il trimestre durante il quale si applica l'importo.

S'intende per trimestre il periodo di tre mesi che inizia il 1° febbraio, il 1° maggio, il 1° agosto e il 1° novembre di ogni anno.

Tuttavia, qualora l'entrata in vigore dell'Accordo non coincida con l'inizio di uno di questi trimestri, la prima riduzione del prelievo si applica per il mese o i mesi del trimestre in corso.

4. L'avvenuta applicazione della tassa speciale all'esportazione è comprovata dall'apposizione, da parte delle autorità doganali, di

una delle seguenti indicazioni nella rubrica « osservazioni » del certificato di circolazione delle merci:

Taxe spéciale à l'exportation appliquée

Saerlig udforselsafgift opkraevet

Sonderausfuhrabgabe erhoben

Special export charge collected

Applicata tassa speciale all'esportazione

Bijzondere uitvoerheffing voldaan

تم تحصيل الضريبة الخاصة على الصادرات .

(firma e timbro dell'ufficio).

Le sarei grato se volesse accusare ricevuta della presente lettera e darmi conferma dell'accordo del Suo Governo sul contenuto della stessa.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.

(*f.to*) Presidente della delegazione
della Comunità Economica Europea

Signor Presidente,

con lettera in data odierna, Ella mi ha comunicato quanto segue:

« Ho l'onore di portare a Sua conoscenza quanto segue:

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 20 dell'Accordo, si conviene di adottare le seguenti disposizioni:

1) L'elemento mobile del prelievo applicabile all'importazione nella Comunità di crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali della sottovoce 23.02 A della tariffa doganale comune, originari dell'Egitto, è quello calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 2 Regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime d'importazione e d'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, diminuito dell'importo di cui al punto 3.

2. Il punto 1 è applicabile a condizione che l'Egitto gravi l'esportazione dei prodotti in causa di una tassa speciale il cui importo, pari a quello detratto dall'elemento mobile del prelievo, si ripercuota sul prezzo all'importazione nella Comunità.

3. L'importo detratto dall'elemento mobile del prelievo è pari al 60 per cento della media degli elementi mobili dei prelievi validi nei tre mesi precedenti il mese durante il quale l'importo stesso è fissato.

L'importo è fissato dalla Commissione entro il decimo giorno del mese precedente il trimestre durante il quale si applica l'importo.

S'intende per trimestre il periodo di tre mesi che inizia il 1° febbraio, il 1° maggio, il 1° agosto e il 1° novembre di ogni anno.

Tuttavia, qualora l'entrata in vigore dell'Accordo non coincida con l'inizio di uno di questi trimestri, la prima riduzione del prelievo si applica per il mese o i mesi del trimestre in corso.

4. L'avvenuta applicazione della tassa speciale all'esportazione è coprovata dall'apposizione, da parte delle autorità doganali, di una

delle seguenti indicazioni nella rubrica «osservazioni» del certificato di circolazione delle merci:

Taxe spéciale à l'exportation appliquée

Saerlig udforselsafgift opkraevet

Sonderausfuhrabgabe erhoben

Special export charge collected

Applicata tassa speciale all'esportazione

Bijzondere uitvoerheffing voldaan

تم تحصيل الضريبة الخاصة على الصادرات .

(firma e timbro dell'ufficio).

Le sarei grato se volesse accusare ricevuta della presente lettera e darmi conferma dell'accordo del Suo Governo sul contenuto della stessa ».

Mi pregio di accusare ricevuta della suddetta comunicazione e di confermare l'accordo del mio Governo sul suo contenuto.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.

(*f.to*) Presidente della delegazione
della Repubblica araba d'Egitto

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
FORLANI

# ACCORDO TRA GLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO E LA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO

*Il Regno del Belgio,*

*Il Regno di Danimarca,*

*La Repubblica Federale di Germania,*

*La Repubblica francese,*

*L'Irlanda,*

*La Repubblica italiana,*

*Il Granducato di Lussemburgo,*

*Il Regno dei Paesi Bassi,*

*e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,*

Stati membri della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, in appresso denominati « Stati membri », da un lato,

*La Repubblica araba d'Egitto,* dall'altro,

CONSIDERANDO che la Comunità Economica Europea e la Repubblica araba d'Egitto concludono un Accordo di cooperazione concernente i settori di competenza di tale Comunità,

PERSEGUENDO gli stessi obiettivi e desiderosi di trovare soluzioni analoghe per il settore di competenza della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio,

HANNO DECISO, nel perseguimento di tali obiettivi e considerando che nessuna delle disposizioni del presente Accordo può essere interpretata nel senso di esimere le Parti contraenti dagli obblighi che loro incombono in virtù di altri Accordi internazionali.

DI CONCLUDERE il presente Accordo, e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

*Il Regno del Belgio:*

Renaat VAN ELSLANDE,
Ministro degli Affari Esteri;

*Il Regno di Danimarca:*

Jens CHRISTENSEN,
Ambasciatore, Direttore al Ministero;

*La Repubblica Federale di Germania:*

Hans-Dietrich GENSCHER,
Ministro federale degli Affari Esteri;

*La Repubblica francese:*

Louis DE GUIRINGAUD,
Ministro degli Affari Esteri;

*L'Irlanda:*

Garret FITZGERALD,
Ministro degli Affari Esteri;

*La Repubblica italiana:*

Arnaldo FORLANI,
Ministro degli Affari Esteri;

*Il Granducato di Lussemburgo:*

Gaston THORN,
Presidente e Ministro degli Affari Esteri del Governo del Granducato del Lussemburgo;

*Il Regno dei Paesi Bassi:*

Max VAN DER STOEL,
Ministro degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi;

*Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord:*

Anthony CROSLAND M. P.,

Segretario di Stato agli Affari Esteri e del Commonwealth, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;

*La Repubblica araba d'Egitto:*

Zakareya Tawfik ABDEL-FATTAH,

Ministro del Commercio estero della Repubblica araba d'Egitto.

ARTICOLO 1.

Il presente Accordo si applica ai prodotti di competenza della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, figuranti in allegato.

TITOLO I

SCAMBI COMMERCIALI

ARTICOLO 2.

L'Accordo si prefigge di promuovere gli scambi tra le Parti contraenti, tenendo conto dei rispettivi livelli di sviluppo e della necessità di realizzare un migliore equilibrio negli scambi commerciali, per accelerare il ritmo di espansione del commercio dell'Egitto e migliorare le condizioni d'accesso dei suoi prodotti al mercato della Comunità.

ARTICOLO 3.

I dazi doganali e tasse di effetto equivalente applicabili all'importazione nella Comunità dei prodotti originari dell'Egitto, di competenza della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, vengono eliminati secondo il seguente ritmo:

| Calendario | Tasso di riduzione |
|---|---|
| Alla data di entrata in vigore dell'accordo . . . | 80% |
| Dal 1° luglio 1977 . . . . . | 100% |

ARTICOLO 4.

1. Per ogni prodotto, i dazi di base sui quali le riduzioni previste all'articolo 3 devono essere effettuate sono:

per la Comunità nella sua composizione originaria: i dazi effetivamente applicati nei confronti dell'Egitto alla data del 1° gennaio 1975;

per la Danimarca, l'Irlanda ed il Regno Unito: i dazi effettivamente applicati nei confronti dell'Egitto il 1° gennaio 1972.

2. I dazi ridotti calcolati conformemente all'articolo 3 vengono applicati arrotondando alla prima decimale.

Fatta salva l'applicazione che la Comunità deve dare all'articolo 39, paragrafo 5 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione ed agli adattamenti dei Trattati del 22 gennaio 1972, per i dazi specifici o la parte specifica dei dazi misti delle tariffe doganali dell'Irlanda e del Regno Unito, viene applicato l'articolo 3 arrotondando alla quarta decimale.

ARTICOLO 5.

1. I prodotti di cui al presente Accordo, originari dell'Egitto, non possono beneficiare, all'importazione nella Comunità, di un trattamento più favorevole di quello che gli Stati membri si accordano reciprocamente.

2. Per l'applicazione del paragrafo 1, non si tiene conto dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente risultanti dalla applicazione degli articoli 32 e 36 dell'Atto relativo alle condizioni d'adesione ed agli adattamenti dei Trattati, di cui all'articolo 4.

ARTICOLO 6.

Le restrizioni quantitative all'importazione nella Comunità e le misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione sono eliminate alla data di entrata in vigore dell'Accordo.

ARTICOLO 7.

Gli articoli 23-36 dell'Accordo di cooperazione firmato in data odierna si applicano *mutatis mutandis* al presente Accardo.

ARTICOLO 8.

1. Se le offerte fatte da imprese egiziane sono suscettibili di pregiudicare il funzionamento del Mercato comune e se tale pregiudizio è imputabile a una differenza nelle condizioni di concorrenza

in materia di prezzi, gli Stati membri possono adottare le misure appropriate nei modi e secondo le procedure di cui al paragrafo 2.

2. Le Parti contraenti comunicano al Comitato misto ogni informazione utile e gli forniscono l'assistenza necessaria per l'esame del caso e, se occorre, per l'applicazione delle misure appropriate.

Se l'Egitto non ha messo fine alle pratiche incriminate nel termine fissato in sede di Comitato misto, oppure se quest'ultimo non raggiunge un accordo nel termine di un mese dal giorno in cui è stato adito, gli Stati membri possono adottare le misure di salvaguardia che ritengono necessarie per evitare un pregiudizio al funzionamento del Mercato comune, o per porvi fine; in particolare, possono procedere ad una revoca di concessioni tariffarie.

ARTICOLO 9.

L'Accordo non modifica le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, né i poteri e le competenze derivanti da tale Trattato.

TITOLO II

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 10.

1. È istituito un Comitato misto incaricato di gestire l'Accordo e di curarne la corretta esecuzione. A tal fine, esso formula raccomandazioni. Esso adotta decisioni nei casi contemplati dall'Accordo.

Le decisioni prese sono vincolanti per le Parti contraenti le quali sono tenute ad adottare, secondo le proprie norme, le misure richieste per la loro esecuzione.

2. Ai fini della corretta esecuzione dell'Accordo, le Parti contraenti procedono a scambi di informazioni e, a richiesta di una di esse, si consultano in sede di Comitato misto.

3. Il Comitato misto stabilisce il proprio regolamento interno.

ARTICOLO 11.

1. Il Comitato misto è composto di rappresentanti della Comunità e di rappresentanti dell'Egitto.

2. Il Comitato misto si pronuncia sulla base del comune accordo tra la Comunità e l'Egitto.

ARTICOLO 12.

1. La presidenza del Comitato misto è esercitata a turno da ciascuna delle Parti contraenti, secondo modalità che saranno stabilite nel suo regolamento interno.

2. Il Comitato misto si riunisce almeno una volta all'anno, su iniziativa del suo Presidente, per procedere ad un esame del funzionamento generale dell'Accordo.

Esso si riunisce inoltre ogniqualvolta lo esiga una particolare necessità, su richiesta di una delle Parti contraenti, alle condizioni che saranno stabilite nel suo regolamento interno.

3. Il Comitato misto può decidere di istituire qualsiasi gruppo di lavoro atto ad assisterlo nell'espletamento dei suoi compiti.

ARTICOLO 13.

Gli articoli 42-48 dell'Accordo di cooperazione si applicano, *mutatis mutandis*, al presente Accordo.

ARTICOLO 14.

Il presente Accordo si applica, da un lato, ai territori in cui è d'applicazione il Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio alle condizioni previste dal Trattato stesso e, dall'altro, ai territori della Repubblica araba d'Egitto.

ARTICOLO 15.

Il presente Accordo è redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese, tedesca ed araba, ciascuno di detti testi facente ugualmente fede.

ARTICOLO 16.

Il presente Accordo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione, secondo le procedure proprie alle Parti contraenti, che si notificano l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dell'espletamento delle procedure di cui al primo comma.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale.

ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned Plenipotentiaries have affixed their signatures below this Agreement.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Overeenkomst hebben gesteld.

واثباتا لما تقدم ، وضع المندوبون المفوضون توقيعهم اسفل هذا الاتفاق

Udfærdiget i Bruxelles, den attende januar nitten hundrede og syvoghalvfjerds.

Geschehen zu Brüssel am achtzehnten Januar neunzehnhundertsiebenundsiebzig.

Done at Brussels on the eighteenth day of January in the year one thousand nine hundred and seventy-seven.

Fait à Bruxelles, le dix-huit janvier mil neuf cent soixante-dix-sept.

Fatto a Bruxelles, addì diciotto gennaio millenovecentosettantasette.

Gedaan te Brussel, de achttiende januari negentienhonderd zevenenzevntig.

حرر في بروكسل في اليوم الثامن عشر من يناير سنة ألف وتسعمائة
وستة وسبعين .

*Pour Sa Majesté le Roi des Belges*
*Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen*

Renaat VAN ELSLANDE

*For Hendes Majestæt Danmarks Dronning*

Jens CHRISTENSEN

*Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland*

Hans-Dietrich GENSCHER

*Pour le Président de la République française*

Louis de GUIRINGAUD

*For the President of Ireland*

Garret FITZGERALD

*Per il Presidente della Repubblica italiana*

Arnaldo FORLANI

*Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg*

Gaston THORN

*Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden*

Max van der STOEL

*For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland*

Anthony CROSLAND

عن رئيس الجمهورية اللبنانية

Zakareya Tawfik ABDEL-FATTAH

**ALLEGATO**

ALLEGATO

ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DELL'ACCORDO

| Numero della Nomenclatura di Bruxelles | Designazione delle merci |
|---|---|
| 26.01 | Minerali metallurgici, anche arricchiti; piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti): |
| | A. Minerali di ferro e piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti): |
| | II. altri |
| | B. Minerali di manganese, compresi i minerali di ferro manganesiferi con tenore in manganese di 20 per cento o più in peso |
| 26.02 | Scorie, loppe, scaglie ed altri cascami della fabbricazione del ferro e dell'acciaio: |
| | A. Polveri d'alto forno (polveri della bocca di alto forno) |
| 27.01 | Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi similari ottenuti da carboni fossili |
| 27.02 | Ligniti e agglomerati di ligniti |
| 27.04 | Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite e di torba: |
| | A. di carbon fossile: |
| | II. altri |
| | B. di lignite |
| 73.01 | Ghise (compresa la ghisa specolare) gregge, in lingotti, pani, salmoni o masse |
| 73.02 | Ferro-leghe: |
| | A. Ferro-manganese: |
| | I. contenente, in peso, più di 2 per cento di carbonio (ferro-manganese carburato) |
| 73.03 | Rottami, cascami e avanzi di lavori di ghisa, di ferro o di acciaio |
| 73.05 | Polveri di ferro o di acciaio; ferro e acciaio spugnoso (spugna): |
| | B. Ferro e acciaio spugnoso (spugna) |
| 73.06 | Ferro e acciaio in masselli, lingotti o masse |
| 73.07 | Ferro e acciaio in blumi, billette, bramme e bidoni; ferro e acciaio semplicemente sbozzati per fucinatura o per battitura al maglio (sbozzi di forgia): |
| | A. Blumi e billette: |
| | I. laminati |
| | B. Bramme e bidoni: |
| | I. laminati |

| Numero della Nomenclatura di Bruxelles | Designazione delle merci |
|---|---|
| 73.08 | Sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio |
| 73.09 | Larghi piatti, di ferro o di acciaio |
| 73.10 | Barre di ferro o di acciaio, laminate o estruse a caldo o fucinate (compresa la vergella o bordione); barre di ferro o di acciaio ottenute o rifinite a freddo; barre forate di acciaio per la perforazione delle mine: |
| | A. semplicemente laminate o estruse a caldo |
| | D. placcate o lavorate alla superficie (lucidate, rivestite, ecc.): |
| | I. semplicemente placcate: |
| | *a*) laminate o estruse a caldo |
| 73.11 | Profilati di ferro o di acciaio, laminati o estrusi a caldo, fucinati, o ottenuti o rifiniti a freddo; palancole di ferro o di acciaio, anche forate o fatte di elementi riuniti: |
| | A. Profilati: |
| | I. semplicemente laminati o estrusi a caldo |
| | IV. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.): |
| | *a*) semplicemente placcati: |
| | 1. laminati o estrusi a caldo |
| | B. Palancole |
| 73.12 | Nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo o a freddo: |
| | A. semplicemente laminati a caldo |
| | B. semplicemente laminati a freddo: |
| | I. destinati alla fabbricazione della latta (presentati in rotoli) (a) |
| | C. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie: |
| | III. stagnati: |
| | *a*) Latta |
| | V. altri (ramati, ossidati artificialmente, laccati, nichelati, verniciati, placcati, parcherizzati, litografati, ecc.): |
| | *a*) semplicemente placcati: |
| | 1. laminati a caldo |
| 73.13 | Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo: |
| | A. Lamiere dette « magnetiche » |
| | B. altre lamiere: |
| | I. semplicemente laminate a caldo |

(*a*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti della Comunità.

| Numero della Nomenclatura di Bruxelles | Designazione delle merci |
|---|---|
| | II. semplicemente laminate a freddo, dello spessore: |
| | *b*) di più di 1 mm ma meno di 3 mm |
| | *c*) di 1 mm o meno |
| | III. semplicemente lucidate o levigate a superficie specolare |
| | IV. placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie: |
| | *b*) stagnate: |
| | 1. Latta |
| | 2. altre |
| | *c*) zincate o piombate |
| | *d*) altre (ramate, ossidate artificialmente, laccate, nichelate, verniciate, placcate, parcherizzate, litografate, ecc.) |
| | V. altrimenti foggiate o lavorate: |
| | *a*) semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare: |
| | 2. altre |
| 73.15 | Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle forme indicate alle voci dal n. 73.06 al n. 73.14 incluso: |
| | A. Acciai fini al carbonio: |
| | I. Lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni: |
| | *b*) altri |
| | III. Sbozzi in rotoli per lamiere |
| | IV. Larghi piatti |
| | V. Barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati: |
| | *b*) semplicemente laminati o estrusi a caldo |
| | *d*) placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.): |
| | 1. semplicemente placcati: |
| | *aa*) laminati o estrusi a caldo |
| | VI. Nastri: |
| | *a*) semplicemente laminati a caldo |
| | *c*) placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie: |
| | 1. semplicemente placcati: |
| | *aa*) laminati a caldo |
| | VII. Lamiere: |
| | *a*) semplicemente laminate a caldo |
| | *b*) semplicemente laminate a freddo, dello spessore: |
| | 2. inferiore a 3 mm |

| Numero della Nomenclatura di Bruxelles | Designazione delle merci |
|---|---|
| | *c*) lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie<br>*d*) altrimenti foggiate o lavorate:<br>1. semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare<br>B. Acciai legati:<br>I. Lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni:<br>*b*) altri<br>III. Sbozzi in rotoli per lamiere<br>IV. Larghi piatti<br>V. Barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati:<br>*b*) semplicemente laminati o estrusi a caldo<br>*d*) placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):<br>1. semplicemente placcati:<br>*aa*) laminati o estrusi a caldo<br>VI. Nastri:<br>*a*) semplicemente laminati a caldo<br>*c*) placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:<br>1. semplicemente placcati:<br>*aa*) laminati a caldo<br>VII. Lamiere:<br>*a*) Lamiere dette «magnetiche»<br>*b*) altre lamiere:<br>1. semplicemente laminate a caldo<br>2. semplicemente laminate a freddo dello spessore:<br>*bb*) inferiore a 3 mm<br>3. lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie<br>4. altrimenti foggiate o lavorate:<br>*aa*) semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare |
| 73.16 | Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie, aghi, cuori, incroci e scambi, tiranti per aghi, rotaie a cremagliera, traverse, stecche, cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione e il fissaggio delle rotaie:<br>A. Rotaie:<br>II. altre<br>B. Controrotaie<br>C. Traverse<br>D. Stecche e piastre d'appoggio:<br>I. laminate |

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
FORLANI

# ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA E IL REGNO HASCEMITA DI GIORDANIA

*ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA E IL REGNO HASCEMITA DI GIORDANIA*

*Sua Maestà il Re dei Belgi,*

*Sua Maestà la Regina di Danimarca,*

*Il Presidente della Repubblica Federale di Germania,*

*Il Presidente della Repubblica Francese,*

*Il Presidente dell'Irlanda,*

*Il Presidente della Repubblica Italiana,*

*Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo,*

*Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi,*

*Sua Maestà la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e*

*Irlanda del Nord,*

*e Il Consiglio delle Comunità Europee,* da una parte

*e Sua Maestà il Re del Regno Hascemita di Giordania,* dall'altra,

## PREAMBOLO

DESIDERANDO manifestare la reciproca volontà di mantenere e consolidare le loro amichevoli relazioni, nel rispetto dei principi della Carte delle Nazioni Unite;

RISOLUTI ad insaturare una vasta cooperazione che contribuirà allo sviluppo economico e sociale della Giordania e favorirà il rafforzamento delle relazioni tra la Comunità e la Giordania;

DECISI a promuovere, tenuto conto dei rispettivi livelli di sviluppo, la cooperazione economica e commerciale tra la Comunità e la Giordania e a garantirle un fondamento sicuro conformemente ai loro obblighi internazionali;

RISOLUTI ad instaurare un nuovo modello di relazioni tra Stati industrializzati e Stati in via di sviluppo, compatibile con le aspirazioni della Comunità internazionale ad un ordine economico più giusto e più equilibrato;

HANNO DECISO di concludere il presente Accordo e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

*Sua Maestà il Re dei Belgi:*

RENAAT VAN ELSLANDE,

Ministro degli Affari Esteri;

*Sua Maestà la Regina di Danimarca:*

JEANS CHRISTENSEN:

Ambasciatore, Direttore al Ministero;

*Il Presidente della Repubblica Federale di Germania:*

HANS-DIETRICH GENSCHER,

Ministro federale degli Affari Esteri;

*Il Presidente della Repubblica Francese:*

LOUIS DE GUIRINGAUD,

Ministro degli Affari Esteri;

*Il Presidente dell'Irlanda:*

GARRET FITZGERALD,

Ministro degli Affari Esteri;

*Il Presidente della Repubblica Italiana:*

ARNALDO FORLANI,

Ministro degli Affari Esteri;

*Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo:*

GASTON THORN,

Presidente e Ministro degli Affari Esteri del Governo del Granducato del Lussemburgo;

*Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi:*

MAX VAN DER STOEL,

Ministro degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi;

*Sua Maestà la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord:*

Anthony CROSLAND M. P.,

Segretario di Stato agli Affari Esteri e del Commonwealth, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;

*Il Consiglio delle Comunità Europee:*

ANTHONY CROSLAND M. P.,

Presidente in carica del Consiglio delle Comunità Europee,

Segretario di Stato agli Affari Esteri e del Commonwealth, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;

CLAUDE CHEYSSON,

Membro della Commissione delle Comunità Europee;

*Sua Maestà il Re del Regno Hashemita di Giordania:*

NIJMEDDIN DAJANI,

Ministro per l'Industria e il Commercio;

ARTICOLO 1.

Il presente Accordo tra la Comunità e la Giordania si prefigge di promuovere una cooperazione globale tra le Parti contraenti per contribuire allo sviluppo economico e sociale della Giordania e favorire il consolidamento delle loro relazioni. A tale scopo saranno emanate disposizioni e saranno decise e realizzate azioni nel settore della cooperazione economica, finanziaria e tecnica, nonché in quello degli scambi commerciali.

## TITOLO I

## COOPERAZIONE ECONOMICA, TECNICA E FINANZIARIA

### ARTICOLO 2.

La Comunità e la Giordania instaurano una cooperazione intesa a contribuire allo sviluppo della Giordania con un'azione complementare a quelle già compiute da detto paese ed a consolidare sulle basi più ampie possibili gli esistenti vincoli economici, con reciproco vantaggio delle parti.

### ARTICOLO 3.

Per realizzare la cooperazione di cui all'articolo 2, si terrà conto in particolare:

— degli obiettivi e delle priorità dei piani e dei programmi di sviluppo della Giordania;

— dell'interesse di concretare azioni integrate con un'utilizzazione convergente di diversi interventi;

— dell'interesse di promuovere la cooperazione regionale fra la Giordania ed altri Stati.

### ARTICOLO 4.

1. La cooperazione tra la Comunità e la Giordania si prefigge in particolare quanto segue:

— partecipazione della Comunità alle azioni intraprese dalla Giordania per sviluppare la produzione e l'infrastruttura economica allo scopo di diversificare la struttura della sua economia. Questa partecipazione dovrà rientrare in particolare nel quadro dell'industrializzazione della Giordania e nell'ammodernamento del settore agricolo di tale paese;

— commercializzazione e promozione delle vendite dei prodotti esportati dalla Giordania;

— cooperazione industriale intesa a sviluppare la produzione industriale della Giordania soprattutto mediante provvedimenti atti a:

  — incoraggiare la partecipazione della Comunità alla realizzazione dei programmi di sviluppo industriale della Giordania;

  — favorire l'organizzazione di contatti e di incontri tra responsabili delle politiche industriali, promotori ed operatori economici della Giordania e della Comunità per promuovere nel settore industriale l'istituzione di relazioni nuove e conformi agli obiettivi dell'Accordo;

— agevolare l'acquisto, a condizioni favorevoli di brevetti e di altre proprietà industriali mediante finanziamento conformemente al Protocollo n. 1 e/o altri accordi appropriati con imprese ed istituzioni all'interno della Comunità;

— consentire l'eliminazione degli ostacoli diversi da quelli tariffari o contingentali che potrebbero ostacolare l'accesso ai rispettivi mercati;

— cooperazione nei settori scientifico, tecnologico ed ecologico;

— partecipazione degli operatori della Comunità ai programmi di ricerca, produzione e trasformazione delle risorse della Giordania ed a qualsiasi attività volta a valorizzare sul posto dette risorse, nonché buona esecuzione dei contratti di cooperazione e d'investimento conclusi a tale scopo tra i rispettivi operatori;

— cooperazione nel settore della pesca;

— incoraggiamento degli investimenti privati che rispondono ad un reciproco interesse delle Parti;

— reciproca informazione sulla situazione economica e finanziaria e sull'evoluzione della situazione stessa, nella misura necessaria al buon funzionamento dell'Accordo.

2. Le Parti contraenti possono determinare altri settori d'applicazione della cooperazione.

ARTICOLO 5.

1. Per il conseguimento degli obiettivi contemplati nell'Accordo il Consiglio di cooperazione definisce periodicamente l'orientamento generale della cooperazione.

2. Il Consiglio di cooperazione è incaricato di ricercare i mezzi ed i metodi volti ad attuare la cooperazione nei settori definiti nell'articolo 4. A tal fine, esso è abilitato a prendere decisioni.

ARTICOLO 6.

La Comunità partecipa al finanziamento di provvedimenti atti a promuovere lo sviluppo della Giordania nelle condizioni di cui al Protocollo n. 1, relativo alla cooperazione tecnica e finanziaria, tenendo conto delle potenzialità di una cooperazione triangolare.

ARTICOLO 7.

Le Parti contraenti agevolano la buona esecuzione dei contratti di cooperazione e di investimenti che rispondano ai loro interessi reciproci e rientrino nel quadro dell'Accordo.

## TITOLO II

## SCAMBI COMMERCIALI

### ARTICOLO 8.

Nel settore commerciale, l'Accordo si prefigge di promuovere gli scambi tra le Parti contraenti, tenendo conto dei rispettivi livelli di sviluppo e della necessità di realizzare un migliore equilibrio degli scambi commerciali, per accelerare il ritmo di espansione del commercio della Giordania e migliorare le condizioni d'accesso dei suoi prodotti al mercato della Comunità.

### A. PRODOTTI INDUSTRIALI.

### ARTICOLO 9.

Fatte salve le disposizioni previste agli articoli 13, 14 e 16, i dazi doganali e tasse di effetto equivalente applicabili all'importazione nella Comunità dei prodotti originari della Giordania, diversi da quelli elencati nell'Allegato II del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e da quelli che figurano nell'Allegato A, vengono eliminati secondo il seguente ritmo:

| Calendario | Tasso di riduzione |
|---|---|
| Alla data di entrata in vigore dell'Accordo | 80% |
| Dal 1° luglio 1977 | 100% |

### ARTICOLO 10.

1. Per ogni prodotto, i dazi di base sui quali le riduzioni previste all'articolo 9 devono essere effettuate sono:

— per la Comunità nella sua composizione originaria: i dazi effettivamente applicati nei confronti della Giordania alla data del 1° gennaio 1975;

— per la Danimarca, l'Irlanda ed il Regno Unito: i dazi effettivamente applicati nei confronti della Giordania il 1° gennaio 1972.

2. I dazi ridotti calcolati conformemente all'articolo 9 vengono applicati arrotondando alla prima decimale.

Fatta salva l'applicazione che la Comunità deve dare all'articolo 39, paragrafo 5 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione ed agli adattamenti dei Trattati, del 22 gennaio 1972, per i dazi specifici o la parte specifica dei dazi misti delle tariffe doganali dell'Irlanda e del Regno Unito, viene applicato l'articolo 9 arrotondando alla quarta decimale.

ARTICOLO 11.

1. Nel caso di dazi doganali comprendenti un elemento protettivo e un elemento fiscale, le disposizioni dell'articolo 9 si applicano all'elemento protettivo.

2. Il Regno Unito sostituisce i dazi doganali di carattere fiscale e l'elemento fiscale di tali dazi con una tassa interna, conformemente all'articolo 38 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei Trattati di cui all'articolo 10.

ARTICOLO 12.

Le restrizioni quantitative all'importazione nella Comunità dei prodotti originari della Giordania, diversi da quelli elencati nell'Allegato II del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e le misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione sono eliminate alla data di entrata in vigore dell'Accordo.

ARTICOLO 13.

Si applicano alla Giordania le misure di cui all'articolo 1 del Protocollo n. 7 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione ed agli adattamenti dei Trattati di cui all'articolo 10, riguardanti l'importazione di veicoli a motore e l'industria del montaggio in Irlanda.

ARTICOLO 14.

1. Le importazioni dei prodotti sotto elencati sono soggette a massimali annui, oltre i quali i dazi doganali effettivamente applicati nei confronti dei paesi terzi possono essere ripristinati a norma

delle disposizioni dei paragrafi 2-6; i massimali fissati per l'anno d'entrata in vigore dell'Accordo sono indicati a fronte di ciascuno di essi.

| Numero della tariffa doganale comune | DESIGNAZIONE DELLE MERCI | Massimali (in tonnellate) |
|---|---|---|
| 55.09 | Altri tessuti di cotone | 100 |

2. Dall'anno successivo, i massimali di cui al paragrafo 1 sono maggiorati annualmente del 5 per cento.

3. Per i prodotti delle voci 28.40 B II (fosfati, compresi i polifosfati, diversi da quelli di ammonio), 31.03 (concimi minerali o chimici fosfatici), ex 31.05 (concimi composti contenenti fosfati), 55.05 (filati di cotone non preparati per la vendita al minuto), e del Capitolo 76 (alluminio) della tariffa doganale comune, la Comunità si riserva la possibilità d'istituire massimali.

4. Non appena è raggiunto un massimale fissato per l'importazione di un prodotto di cui al presente articolo, può essere ripristinata all'importazione dei prodotti in questione, sino alla fine dell'anno civile, la riscossione dei dazi doganali effettivamente applicati nei confronti dei paesi terzi.

5. Quando le importazioni nella Comunità di un prodotto soggetto a massimali raggiungono il 75 per cento dell'importo stabilito, la Comunità ne informa il Consiglio di cooperazione.

6. I massimali di cui al presente articolo sono soppressi entro il 31 dicembre 1979.

ARTICOLO 15.

1. La Comunità si riserva di modificare il regime dei prodotti petroliferi di cui alle voci 27. 10, 27.11 A e B I, 27.12, 27.13 B e 27.14 della tariffa doganale comune:

— all'atto dell'adozione di una definizione comune dell'origine per i prodotti petroliferi;

— all'atto di decisione prese nel quadro di una politica commerciale comune;

— oppure all'atto della definizione di una politica energetica comune.

2. In questa eventualità, la Comunità garantisce alle importazioni di detti prodotti vantaggi di portata equivalente a quelli stabiliti nel presente Accordo.

Per l'applicazione delle disposizioni del presente paragrafo, si terranno consultazioni in sede di Consiglio di cooperazione su richiesta dell'altra Parte.

3. Fermo restando il paragrafo, le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano la normativa non tariffaria applicata all'importazione dei prodotti petroliferi.

ARTICOLO 16.

Per le merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli elencate nell'Allegato B, le riduzioni di cui all'articolo 9 si applicano all'elemento fisso dell'imposizione cui sono soggetti questi prodotti all'importazione nella Comunità.

B. PRODOTTI AGRICOLI.

ARTICOLO 17.

1. Per i prodotti sottoelencati, originari della Giordania, i dazi doganali all'importazione nella Comunità sono ridotti nelle proporzioni indicate per ciascuno di essi.

| Numero della tariffa doganale comune | DESIGNAZIONE DELLE MERCI | Aliquota di riduzione per cento |
|---|---|---|
| 05.04 | Budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci | 80 |
| 07.01 | Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati: | |
| | F. Legumi da granella, sgranati o in baccello: | |
| | II. Fagioli: | |
| | ex *a*) dal 1° ottobre al 30 giugno: | |
| | dal 1° novembre al 30 aprile | 60 |
| | ex III. Altri: | |
| | Fave (vicia faba maior) | 40 |
| | G. Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rape, ravanelli e altre simili radici commestibili: | |
| | ex II. Carote e navoni: | |
| | Carote, dal 1° gennaio al 31 marzo | 40 |

| Numero della tariffa doganale comune | DESIGNAZIONE DELLE MERCI | Aliquota di riduzione per cento |
|---|---|---|
| 07.01 | ex H Cipolle, scalogni e altri: | |
| | Cipolle, dal 1° febbraio al 30 aprile | 50 |
| | Agli, dal 1° febbraio al 31 maggio | 50 |
| | M. Pomodori: | |
| | ex I. dal 1° novembre al 14 maggio: | |
| | dal 1° dicembre al 31 marzo | 60 |
| | ex S. Pimenti e peperoni dolci: | |
| | dal 15 novembre al 30 aprile | 40 |
| | ex T. altri: | |
| | Melanzane, dal 15 gennaio al 30 aprile | 60 |
| | Zucche e zucchine, dal 1° dicembre all'ultimo giorno di febbraio | 60 |
| 07.05 | Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati: | |
| | B. altri (esclusi quelli destinati alla semina) | 80 |
| 08.01 | Datteri, banane, ananassi, manghi, mangoste, avocadi, guaiave, noci di cocco, noci del Brasile, noci di acagiù (o di anacardio), freschi o secchi, in guscio o senza guscio: | |
| | H. altri (manchi, mangoste e guaiave) | 40 |

| Numero della tariffa doganale comune | DESIGNAZIONE DELLE MERCI | Aliquota di riduzione per cento |
|---|---|---|
| 08.02 | Agrumi, freschi o secchi: | |
| | ex A. Arance: | |
| | fresche | 60 |
| | ex B. Mandarini, compresi i tangerini ed i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings ed altri simili ibridi di agrumi: | |
| | freschi | 60 |
| | ex C. Limoni: | |
| | freschi | 40 |
| | D. Pompelmi e pomeli | 80 |
| | ex E. Altri: | |
| | Lime e limette | 80 |
| ex 08.09 | Altre frutta fresche: | |
| | Cocomeri, dal 1° aprile al 15 giugno | 50 |
| 09.04 | Pepe (del genere « Piper »); pimenti (del genere « Capsicum » e del genere « Pimenta ») | |
| | A. non tritati né macinati: | |
| | II. Pimenti: | |
| | *c*) altri | 80 |
| 09.09 | Semi d'anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi e bacche di ginepro | 80 |

2. Per quanto riguarda i limoni freschi della sottovoce 08.02 ex C della tariffa doganale comune, si applicano le disposizioni del paragrafo 1 purché sul mercato interno della Comunità i prezzi dei limoni importati dalla Giordania, dopo sdoganamento e detrazione delle tasse all'importazione diverse dai dazi doganali, siano superiori o pari al prezzo di riferimento aumentato dell'incidenza dei dazi doganali effettivamente applicati nei confronti dei paesi terzi su tale prezzo di riferimento e di una somma forfettaria di 1,20 unità di conto per 100 kg.

3. Le tasse all'importazione diverse dai dazi doganali, di cui al paragrafo 2, sono quelle fissate per i calcoli dei prezzi d'entrata di cui al Regolamento (CEE) n. 1035/72 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli.

Tuttavia, per la detrazione delle tasse all'importazione diverse dai dazi doganali di cui al paragrafo 2, la Comunità si riserva la possibilità di calcolare l'importo da detrarre, in modo da evitare gli inconvenienti che potrebbero risultare dall'incidenza di tali tasse sui prezzi d'entrata, a seconda delle origini.

Le disposizioni degli articoli 23-28 del Regolamento (CEE) n. 1035/72 restano applicabili.

4. Fino al 1° gennaio 1978 ed in deroga al paragrafo 1, la Danimarca, l'Irlanda ed il Regno Unito sono autorizzati ad applicare dazi doganali all'importazione di arance fresche della sottovoce 08.02 ex A della tariffa doganale comune, di mandarini, compresi i tangerini ed i mandarini satsuma (o sazuma), clementine, wilkings e altri simili ibridi di agrumi freschi della sottovoce 08.02 ex B della tariffa doganale comune; detti dazi non possono essere inferiori a quelli di cui all'Allegato C.

ARTICOLO 18.

1. I tassi di riduzione di cui all'articolo 17 si applicano ai dazi doganali effettivamente applicati nei confronti dei paesi terzi.

2. Tuttavia, i dazi risultanti da riduzioni effettuate dalla Danimarca, dall'Irlanda e dal Regno Unito non possono in alcun caso essere inferiori a quelli che detti Paesi applicano alla Comunità nella sua composizione originaria.

3. In deroga al paragrafo 1, qualora l'applicazione di quest'ultimo potesse portare a movimenti tariffari temporaneamente non conformi al ravvicinamento al dazio definitivo, la Danimarca, l'Irlanda ed il Regno Unito possono mantenere i loro dazi fino al momento in cui essi siano stati raggiunti all'atto di un ulteriore ravvicinamento o, eventualmente, possono applicare il dazio risultante da un ulteriore ravvicinamento non appena un movimento tariffaria raggiunga o superi tale livello.

4. I dazi ridotti, calcolati a norma dell'articolo 17, vengono applicati arrotondando alla prima cifra decimale.

Tuttavia, fatta salva l'applicazione che sarà data dalla Comunità all'articolo 39, paragrafo 5 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei Trattati di cui all'articolo 10 per i dazi specifici o la parte specifica dei dazi misti delle tariffe doganali dell'Irlanda e del Regno Unito, i dazi ridotti vengono applicati arrotondando alla quarta cifra decimale.

ARTICOLO 19.

1. Qualora venga emanata una normativa specifica come conseguenza dell'attuazione della sua politica agricola o venga modificata la normativa esistente, o in caso di modifica o di sviluppo delle disposizioni relative all'attuazione della sua politica agricola, la Comunità può modificare, per i prodotti che ne formano oggetto, il regime stabilito dall'Accordo.

In tal caso la Comunità tiene conto, in modo appropriato degli interessi della Giordania.

2. Qualora la Comunità, in applicazione del paragrafo 1, modifichi il regime istituito dal presente Accordo per i prodotti di cui all'Allegato II del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, essa concede per le importazioni originarie della Giordania un vantaggio paragonabile a quello previsto dal presente Accordo.

3. Per l'applicazione del presente articolo, possono aver luogo consultazioni in sede di Consiglio di cooperazione.

C. DISPOSIZIONI.

ARTICOLO 20.

1. I prodotti di cui al presente Accordo, originari della Giordania, non possono beneficiare, all'importazione nella Comunità, di un trattamento più favorevole di quello che gli Stati membri si accordano reciprocamente.

2. Per l'applicazione del paragrafo 1, non si tiene conto dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente risultanti dall'affetto equivalente risultanti dall'applicazione degli articoli 32, 36 e 59 dell'Atto relativo alle condizioni d'adesione ed agli adattamenti dei Trattati di cui all'articolo 10.

ARTICOLO 21.

1. Fatte salve le disposizioni speciali per il commercio frontaliero, la Giordania concede alla Comunità, nel settore degli scambi, un trattamento non meno favorevole del regime della nazione più favorita.

2. Il paragrafo 1 non si applica nel caso di mantenimento o di istituzione di unioni doganali o di zone di libero scambio.

3. Inoltre la Giordania può derogare alle disposizioni del paragrafo 1, nel caso di misure decise ai fini dell'integrazione economica regionale o a favore dei paesi in via di sviluppo. Tali misure sono notificate alla Comunità.

ART. 22.

1. Le Parti contraenti si comunicano, al momento della firma del presente Accordo, le disposizioni da esse applicate in materia di regime degli scambi.

2. La Giordania ha facoltà di introdurre nel suo regime degli scambi nei confronti della Comunità nuovi dazi doganali e tasse d'effetto equivalente o nuove restrizioni quantitative e misure d'effetto equivalente, e di aumentare o rendere più onerosi i dazi e le tasse o le restrizioni quantitative e le misure d'effetto equivalente applicati ai prodotti originari della Comunità o destinati alla stessa, qualora tali misure siano richieste dalle esigenze della sua industrializzazione e del suo sviluppo. Dette misure sono notificate alla Comunità.

Per l'applicazione di queste misure, si terranno consultazioni in sede di Consiglio di cooperazione, su richiesta dell'altra Parte contraente.

ART. 23.

Qualora la Giordania, conformemente alla propria legislazione, applichi per un dato prodotto restrizioni quantitative sotto forma di contingenti, essa considera la Comunità come entità unica.

ARTICOLO 24.

In occasione degli esami di cui all'articolo 43 dell'Accordo, le Parti contraenti ricercano la possibilità di progredire nell'eliminazione degli ostacoli agli scambi, tenendo conto delle esigenze di sviluppo della Giordania.

ARTICOLO 25.

Ai fini dell'applicazione del presente titolo, il Protocollo n. 2 determina le norme d'origine.

ARTICOLO 26.

In caso di modifiche alla nomenclatura delle tariffe doganali delle Parti contraenti per prodotti di cui all'Accordo, il Consiglio di cooperazione può adattare la nomenclatura tariffaria di tali prodotti a dette modifiche.

ARTICOLO 27.

Le Parti contraenti si astengono da qualsiasi misura o pratica di natura fiscale interna che crei direttamente o indirettamente una discriminazione tra i prodotti di una Parte contraente ed i prodotti similari originari dell'altra Parte contraente.

I prodotti esportati nel territorio di una delle Parti contraenti non possono beneficiare di ristorni di imposizioni interne superiori alle imposizioni di cui sono stati gravati, direttamente o indirettamente.

ARTICOLO 28.

I pagamenti inerenti a transazioni commerciali effettuate nel rispetto della normativa sul commercio estero e sugli scambi, nonché il trasferimento di tali pagamenti nello Stato membro della Comunità in cui risiede il creditore, o in Giordania, non sono soggetti a restrizioni.

ARTICOLO 29.

L'Accordo lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito, giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale, nonché la normativa riguardante l'oro e l'argento. Tali divieti o restrizioni non devono però costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti contraenti.

ARTICOLO 30.

1. Se una delle Parti contraenti costata pratiche di *dumping* nelle sue relazioni con l'altra Parte contraente, essa può adottare e misure necessarie contro tali pratiche, conformemente all'Accordo relativo all'attuazione dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 32.

2. In caso di misure contro premi e sovvenzioni, le Parti contraenti si impegnano a rispettare le disposizioni dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio.

ARTICOLO 31.

In caso di gravi perturbazioni in un settore dell'attività economica, o di difficoltà che rischino di alterare gravemente una situazione economica regionale, la Parte contraente interessata può adottare le necessarie misure di salvaguardia, nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 32.

ARTICOLO 32.

1. Se una Parte contraente sottopone le importazioni di prodotti che potrebbero provocare le difficoltà di cui all'articolo 31 ad una procedura amministrativa intesa a fornire prontamente informazioni circa l'evoluzione delle correnti commerciali, essa ne informa l'altra Parte contraente.

2. Nei casi di cui agli articoli 30 e 31, prima di attuare le misure ivi previste, oppure appena possibile nei casi contemplati nel paragrafo 3, lettera *b*), la Parte contraente in causa fornisce al Consiglio di cooperazione tutti gli elementi utili per consentire un esame accurato della situazione al fine di addivenire ad una soluzione accettabile per le Parti contraenti.

Devono essere scelte con priorità le misure che comportano meno perturbazioni nel funzionamento dell'Accordo. Dette misure non devono superare la portata strettamente indispensabile per porre rimedio alle difficoltà che si sono manifestate.

Le misure di salvaguardia sono immediatamente notificate al Consiglio di cooperazione e formano oggetto di consultazioni periodiche, al suo interno, soprattutto ai fini della loro soppressione non appena la situazione lo consenta.

3. Per l'attuazione del paragrafo 2, si applicano le seguenti disposizioni:

*a*) per quanto riguarda gli articoli 30 e 31 si tiene una consultazione in sede di Consiglio di cooperazione prima che la Parte contraente interessata adotti le misure appropriate;

*b*) quando circostanze eccezionali, che richiedono un intervento immediato, escludono un esame preventivo, la Parte contraente interessata può applicare senza indugio, nelle situazioni di cui agli articoli 30 e 31, le misure cautelative strettamente necessarie per ovviare alla situazione.

ARTICOLO 33.

In caso di serie difficoltà o di grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti di uno o più Stati della Comunità, o in quella della Giordania, la Parte contraente, interessata può adottare le misure di salvaguardia necessarie. Devono essere scelte con priorità le misure che comportano meno perturbazioni nel funzionamento dell'Accordo. Esse sono immediatamente notificate all'altra Parte contraente e formano oggetto di consultazioni periodiche in sede di Consiglio di cooperazione, in particolare ai fini della loro soppressione non appena la situazione lo consenta.

TITOLO III.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 34.

1. È istituito un Consiglio di cooperazione che, per il conseguimento degli obiettivi fissati dall'Accordo e nei casi da quest'ultimo contemplati, dispone di potere decisionale.

Le decisioni prese sono vincolanti per le Parti contraenti, le quali sono tenute ad adottare le misure richieste per la loro esecuzione.

2. Il Consiglio di cooperazione può altresì formulare le risoluzioni, le raccomandazioni o i pareri che ritiene opportuni per il conseguimento degli obiettivi comuni e per il buon funzionamento dell'Accordo.

3. Il Consiglio di cooperazione stabilisce il proprio regolamento interno.

ARTICOLO 35.

1. Il Consiglio di cooperazione è composto di rappresentanti delle Comunità e degli Stati membri, nonché di rappresentanti della Giordania.

2. Il Consiglio di cooperazione si pronuncia sulla base del comune accordo tra la Comunità e la Giordania.

ARTICOLO 36.

1. La presidenza del Consiglio di cooperazione viene esercitata a turno da ciascuna Parte contraente, in base alle modalità da stabilire nel regolamento interno.

2. Il Consiglio di cooperazione si riunisce una volta all'anno su iniziativa del suo Presidente.

Esso si riunisce inoltre ogniqualvolta lo richieda una particolare necessità, su richiesta di una delle Parti contraenti, alle condizioni che saranno stabilite nel suo regolamento interno.

ARTICOLO 37.

1. Il Consiglio di cooperazione può decidere d'istituire qualsiasi Comitato atto ad assisterlo nell'espletamento dei suoi compiti.

2. Il Consiglio di cooperazione stabilisce nel suo regolamento interno la composizione, la finalità e il funzionamento di questi comitati.

ARTICOLO 38.

Il Consiglio di cooperazione adotta tutte le misure utili per agevolare la cooperazione ed i contatti necessari tra il Parlamento Europeo ed il Parlamento giordano.

ARTICOLO 39.

Ogni Parte contraente comunica, a richiesta dell'altra Parte, tutte le informazioni utili sugli Accordi da essa stipulati che contengano disposizioni tariffarie o commerciali, nonché sulle modifiche che essa apporti alla propria tariffa doganale o al regime di scambi con l'estero.

Qualora tali modifiche o Accordi avessero un'incidenza diretta e particolare sul funzionamento dell'Accordo si terranno, in sede di Consiglio di cooperazione e su richiesta dell'altra Parte, adeguate consultazioni per prendere in considerazione gli interessi delle Parti contraenti.

ARTICOLO 40.

1. Le Parti contraenti adottano tutte le misure generali o particolari atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi dell'Accordo. Esse vigileranno alla realizzazione degli obiettivi indicati nell'Accordo.

2. La Parte contraente, la quale reputi che l'altra Parte contraente abbia mancato a un obbligo derivante dall'Accordo, può adottare le misure necessarie. Essa fornisce preventivamente al Consiglio di cooperazione tutti gli elementi utili per consentire un esame accurato della situazione, volto alla ricerca di una soluzione accettabile per le Parti contraenti.

Devono essere scelte con priorità le misure che comportano meno perturbazioni nel funzionamento dell'Accordo. Queste misure vengono immediatamente notificate al Consiglio di cooperazione e formano oggetto, all'interno di quest'ultimo, di consultazioni su richiesta dell'altra Parte contraente.

ARTICOLO 41.

Nessuna disposizione dell'Accordo vieta ad una Parte contraente di prendere le misure:

*a*) che essa reputa necessarie per impedire la divulgazione di informazioni contraria agli interessi fondamentali della propria sicurezza;

*b*) che riguardano il commercio di armi, munizioni o materiale bellico o la ricerca, lo sviluppo o la produzione indispensabili a fini difensivi, sempre che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza per quanto riguarda i prodotti non destinati a fini specificamente militari;

*c*) che essa reputa indispensabili per la propria sicurezza in tempo di guerra o in caso di grave tensione internazionale.

ARTICOLO 42.

Nei settori contemplati dall'Accordo:

il regime applicato dalla Giordania nei confronti della Comunità non può dar luogo ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri. tra i loro cittadini o tra le loro società;

il regime applicato dalla Comunità nei confronti della Giordania non può dar luogo ad alcuna discriminazione tra cittadini o società giordani.

ARTICOLO 43.

Le Parti contraenti esaminano, secondo la procedura seguita per i negoziati dell'Accordo stesso, per la prima volta all'inizio del 1979 e successivamente all'inizio del 1984 i risultati dell'Accordo nonché gli eventuali miglioramenti che possono essere apportati da ambo le Parti con decorrenza dal 1° gennaio 1980 e dal 1° gennaio 1985, in base all'esperienza acquisita durante il funzionamento dell'Accordo e in relazione agli obiettivi da esso stabiliti.

ARTICOLO 44.

I Protocolli nn. 1 e 2, nonché gli Allegati *A*, *B* e *C* sono parte integrante dell'Accordo. Le dichiarazioni e gli scambi di lettere sono riportati nell'Atto finale che è parte integrante dell'Accordo.

ARTICOLO 45.

Ciascuna Parte contraente può denunciare il presente Accordo mediante notifica all'altra Parte contraente. La validità del presente Accordo cessa dodici mesi dopo la data di tale notifica.

ARTICOLO 46.

Il presente Accordo si applica, da un lato, ai territori in cui è d'applicazione il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, alle condizioni previste dal Trattato stesso e, dall'altro, al territorio del Regno hascemita di Giordania.

ARTICOLO 47.

Il presente Accordo è redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese, tedesca ed araba, ciascuno di detti testi facente ugualmente fede.

ARTICOLO 48.

Il presente Accordo sarà approvato dalle Parti contraenti secondo le rispettive procedure specifiche.

Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dell'espletamento delle procedure di cui al primo comma.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale.

ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned Plenipotentiaries have affixed their signatures below this Agreement.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Overeenkomst hebben gesteld.

واثباتا لما تقدم ، وضع المندوبون المفوضون توقيعهم اسفل هذا الاتفاق .

Udfærdiget i Bruxelles, den attende januar nitten hundrede og syvoghalvfjerds.

Geschehen zu Brüssel am achtzehnten Januar neunzehnhundertsiebenundsiebzig.

Done at Brussels on the eighteenth day of January in the year one thousand nine hundred and seventy-seven.

Fait à Bruxelles, le dix-huit janvier mil neuf cent soixante-dix-sept.

Fatto a Bruxelles, addì diciotto gennaio millenovecentosettantasette.

Gedaan te Brussel, de achttiende januari negentienhonderd zevenenzeventig.

حرر في بروكسل في اليوم الثامن عشر من كانون الثاني سنة ألف
وتسعمائة وستة وسبعين .

*Pour Sa Majesté le Roi des Belges*
*Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen*

Renaat VAN ELSLANDE

*For Hendes Majestæt Danmarks Dronning*

Jens CHRISTENSEN

*Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland*

Hans-Dietrich GENSCHER

*Pour le Président de la République française*

Louis de GUIRINGAUD

*For the President of Ireland*

Garret FITZGERALD

*Per il Presidente della Repubblica italiana*

ARNALDO FORLANI

*Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg*

Gaston THORN

*Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden*

Max van der STOEL

*For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland*

Anthony CROSLAND

*For Radet for De europæiske Fællesskaber,*

*Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften,*

*For the Council of the European Communities,*

*Pour le Conseil des Communautés européennes,*

*Per il Consiglio delle Comunità Europee,*

*Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen,*

Anthony CROSLAND

Claude CHEYSSON

عن صاحب الجلالة ملك المملكة الاردنية الهاشمية

Nijmeddin DAJANI

ALLEGATO *A*

RELATIVO AI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 9
ESCLUSI DAL REGIME DELL'ACCORDO

| Numero della tariffa doganale comune | DESIGNAZIONE DELLE MERCI |
|---|---|
| 17.02 | Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati: |
| | A. Lattosio e sciroppo di lattosio: |
| | I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99 per cento o più di prodotto puro |
| | B. Glucosio e sciroppo di glucosio: |
| | I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99 per cento o più di prodotto puro |
| 22.03 | Birra |
| 22.06 | Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche |
| 22.09 | Alcole etilico non denaturato di meno di 80°; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte (dette « estratti concentrati ») per la fabbricazione delle bevande: |
| | B. Preparazioni alcoliche composte (dette « estratti concentrati ») |
| | C. Bevande alcoliche |
| 35.01 | Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina: |
| | A. Caseine |
| | C. altri |
| 35.02 | Albumine, albuminati ed altri derivati delle albumine: |
| | A. Albumine: |
| | II. altre: |
| | *a*) Ovoalbumina e lattoalbumina: |

ALLEGATO *B*

RELATIVO AI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 16

| Numero della tariffa doganale comune | DESIGNAZIONE DELLE MERCI |
|---|---|
| ex 17.04 | Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao, esclusi gli estratti di liquerizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 per cento in peso, senza aggiunta di altre materie |
| 18.06 | Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao |
| 19.01 | Estratti di malto |
| 19.02 | Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore a 50 per cento in peso |
| 19.03 | Paste alimentari |
| 19.04 | Tapioca, compresa quella di fecola di patate |
| 19.05 | Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: « puffed-rice », « cornflakes » e simili |
| 19.06 | Ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili |
| 19.07 | Pane, biscotti di mare ed altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggi o frutta |
| 19.08 | Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione |
| ex 21.01 | Cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti dal caffé e loro estratti:<br>esclusi la cicoria torrefatta ed i suoi estratti |
| 21.06 | Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati:<br>A. Lieviti naturali vivi:<br>II. Lieviti di panificazione |

| Numero della tariffa doganale comune | DESIGNAZIONE DELLE MERCI |
|---|---|
| ex 21.07 | Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, contenenti zucchero, prodotti lattiero-caseari, cereali o prodotti a base di cereali (1) |
| ex 22.02 | Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07: |
| | contenenti latte o materie grasse provenienti dal latte |
| 29.04 | Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi: |
| | C. Polialcoli: |
| | II. Mannite |
| | III. Sorbite |
| 35.05 | Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle d'amido o di fecola |
| 38.12 | Bozzime preparate, appretti preparati e preparazione per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili· |
| | A. Bozzime preparate ed appretti preparati: |
| | I. a base di sostanze amidacee |
| 38.19 | Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali) non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche e delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove: |
| | T. Sorbite diversa dalla sorbite della sottovoce 29.04 C III |

(*a*) In questa voce vengono considerati soltanto i prodotti che, all'importazione nella Comunità, sono colpiti dall'imposta prevista nella tariffa doganale comune composta: *a*) da un dazio *ad valorem* che costituisce l'elemento fisso di tale imposta; *b*) da un elemento mobile.

ALLEGATO *C*

DAZI MINIMI RESIDUI CHE POSSONO ESSERE APPLICATI AI TERMINI DELL'ARTICOLO 17, PARAGRAFO 4

| Numero della tariffa doganale | DESIGNAZIONE DELLE MERCI | Aliquota dei dazi |
|---|---|---|
| I. DANIMARCA. | | |
| 08.02 | Agrumi, freschi o secchi: | |
| | A. Arance: | |
| | I. Arance dolci, fresche: | |
| | *a*) dal 1° aprile al 30 aprile | 2,6% |
| | *b*) dal 1° maggio al 15 maggio | 1,2% |
| | *c*) dal 16 maggio al 15 ottobre | 0,8% |
| | *d*) dal 16 ottobre al 31 marzo | 4 % |
| | II. altre: | |
| | ex *a*) dal 1° aprile al 15 ottobre: | |
| | fresche | 3 % |
| | ex *b*) dal 16 ottobre al 31 marzo: | |
| | fresche | 4 % |
| | ex B. Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings, e altri simili ibridi di agrumi: | |
| | freschi | 4 % |
| II. IRLANDA. | | |
| 08.02 | Agrumi, freschi o secchi: | |
| | A. Arance: | |
| | I. Arance dolci, fresche: | |
| | *a*) dal 1° aprile al 30 aprile | 2,6% |
| | *b*) dal 1° maggio al 15 maggio | 1,2% |
| | *c*) dal 16 maggio al 15 ottobre | 0,8% |
| | *d*) dal 16 ottobre al 31 marzo | 4 % |

| Numero della tariffa doganale | DESIGNAZIONE DELLE MERCI | Aliquota dei dazi |
|---|---|---|
| | II. altre: | |
| | *a*) dal 1° aprile al 15 ottobre: | |
| | 1. fresche | 3 % |
| | *b*) dal 16 ottobre al 31 marzo: | |
| | 1. fresche | 4 % |
| | B. Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satzuma (o sazuma); clementine, wilkings, e altri simili ibridi di agrumi: | |
| | I. freschi | 4 % |

III. REGNO UNITO.

| | | |
|---|---|---|
| 08.02 | Agrumi, freschi o secchi: | |
| | A. Arance: | |
| | I. Arance dolci, fresche: | |
| | *a*) dal 1° aprile al 30 aprile | 2,6% con risc. min. di 0,0688 £/100 kg |
| | *b*) dal 1° maggio al 15 maggio | 1,2% con risc. min. di 0,0688 £/100 kg |
| | *c*) dal 16 maggio al 15 ottobre | 0,8% con risc. min. di 0,0688 £/100 kg |

| Numero della tariffa doganale | DESIGNAZIONE DELLE MERCI | Aliquota dei dazi |
|---|---|---|
| | *d*) dal 16 ottobre al 31 marzo | |
| | 1. dal 16 ottobre al 30 novembre | 4 % con risc. min. di 0,0688 £/100 kg |
| | 2. dal 1° dicembre al 31 marzo | 4,4% |
| | II. altre: | |
| | *a*) dal 1° aprile al 15 ottobre: | |
| | 1. fresche | 3 % con risc. min. di 0,0688 £/100 kg |
| | *b*) dal 16 ottobre al 31 marzo: | |
| | 1. fresche: | |
| | *aa*) dal 16 ottobre al 30 novembre | 4 % con risc. min. di 0,0688 £/100 kg |
| | *bb*) dal 1° dicembre al 31 marzo | 4,4% |
| | B. Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings, e altri simili ibridi di agrumi: | |
| | I. freschi: | |
| | *a*) dal 1° aprile al 30 novembre | 4 % con risc. min. di 0,0688 £/100 kg |
| | *b*) dal 1° dicembre al 31 marzo | 4,4% |

# PROTOCOLLO N. 1
# RELATIVO ALLA COOPERAZIONE TECNICA E FINANZIARIA

*PROTOCOLLO N. 1*
*RELATIVO ALLA COOPERAZIONE TECNICA E FINANZIARIA*

ARTICOLO 1.

Nel quadro della cooperazione finanziaria e tecnica la Comunità partecipa al finanziamento di progetti atti a contribuire allo sviluppo economico e sociale della Giordania.

ARTICOLO 2.

1. Ai fini di cui all'articolo 1 e per un periodo che scadrà il 31 ottobre 1981, potrà essere impegnato un importo complessivo di 40 milioni di unità di conto europee a concorrenza di:

*a*) 18 milioni di unità di conto europee sotto forma di prestiti della Banca Europea per gli Investimenti, qui di seguito denominata « Banca », concessi sulle risorse proprie in base alle condizioni previste dal suo statuto;

*b*) 4 milioni di unità di conto europee sotto forma di prestiti a condizioni speciali;

*c*) 18 milioni di unità di conto europee sotto forma di aiuti non rimborsabili.

Si possono prevedere contributi alla formazione di capitali di rischio, da imputarsi sugli importi indicati alla lettera *b*).

2. I prestiti di cui al paragrafo 1, lettera *a*) fruiscono, in linea generale, di abbuoni d'interesse del 2 per cento, come massimo, finanziati mediante i fondi indicati al paragrafo 1, lettera *c*).

ARTICOLO 3.

1. L'importo complessivo di cui all'articolo 2 è utilizzato per il finanziamento o per la partecipazione al finanziamento di quanto segue:

progetti di investimenti nei settori della produzione e dell'infrastruttura economica, destinati essenzialmente a diversificare la struttura economica della Giordania e, in particolare, a favorire l'industrializzazione e l'ammodernamento del settore agricolo,

cooperazione tecnica preparatoria e complementare ai progetti di investimento elaborati dalla Giordania,

azioni di cooperazione tecnica nel settore della formazione.

2. Gli aiuti della Comunità sono destinati a coprire le spese necessarie alla realizzazione di progetti o azioni approvati. Essi non possono essere utilizzati per coprire le spese correnti d'amministrazione, manutenzione e funzionamento.

ARTICOLO 4.

Le condizioni di finanziamento o di partecipazione al finanziamento dei progetti e delle azioni di cui all'articolo 3 sono determinate, tenendo conto delle disposizioni degli articoli 2 e 6, secondo la natura e le caratteristiche particolari di ciascun progetto o azione.

ARTICOLO 5.

1. Le somme da impegnare ogni anno a titolo delle diverse forme di aiuto devono essere ripartite nel modo più regolare possibile su tutta la durata d'applicazione del presente Protocollo. Tuttavia, durante il primo periodo d'applicazione, gli impegni potranno, entro limiti ragionevoli, raggiungere un importo proporzionalmente più elevato.

2. L'eventuale rimanenza dei fondi non impegnati alla fine del periodo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, sarà utilizzata sino ad esaurimento, con modalità identiche a quelle stabilite nel presente Protocollo.

ARTICOLO 6.

1. I prestiti della Banca sulle risorse proprie sono concessi a condizioni di durata determinate, sulla base delle caratteristiche economiche e finanziarie dei progetti a cui essi sono destinati. Il tasso d'interesse applicato è quello praticato dalla Banca al momento della firma di ciascun contratto di prestito, fatto salvo l'abbuono d'interesse di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

2. I prestiti a condizioni speciali saranno concessi per un periodo di 40 anni con una dilazione di ammortamento di 10 anni. Il loro tasso d'interesse è fissato all'1 per cento.

3. I prestiti possono essere concessi per il tramite dello Stato o di organismi giordani appropriati, i quali provvedono a prestare a loro volta i fondi ai beneficiari a determinate condizioni, d'intesa con la Comunità, in base alle caratteristiche economiche e finanziarie dei progetti.

ARTICOLO 7.

Il contributo della Comunità alla realizzazione di taluni progetti può, con l'accordo della Giordania, assumere la forma di un co-finanziamento al quale possono partecipare, in particolare, organismi ed istituti di credito e di sviluppo della Giordania, degli Stati membri o di Stati terzi, ovvero organismi finanziari internazionali.

ARTICOLO 8.

Possono beneficiare della cooperazione finanziaria e tecnica:

*a*) in genere:

lo Stato giordano;

*b*) con l'accordo dello Stato giordano, per progetti ed azioni da esso approvati:

gli organismi pubblici di sviluppo della Giordania;

gli organismi privati che operano in Giordania per lo sviluppo economico e sociale;

le imprese che svolgano la loro attività secondo metodi di gestione industriale e commerciale, costituite in società a norma della legislazione giordana;

le associazioni di produttori cittadini giordani o, in mancanza di dette associazioni ed a titolo eccezionale, i produttori stessi;

i borsisti e tirocinanti inviati dalla Giordania nel quadro delle azioni di formazione di cui all'articolo 3.

ARTICOLO 9.

1. All'entrata in vigore dell'Accordo, la Comunità e la Giordania definiscono di comune accordo gli obiettivi specifici della cooperazione finanziaria e tecnica, in funzione delle priorità fissate nel piano di sviluppo della Giordania.

Tali obiettivi possono essere riveduti di comune accordo per tener conto dei mutamenti sopraggiunti nella situazione economica della Giordania, ovvero negli obiettivi e nelle priorità fissati dal suo piano di sviluppo.

2. Nel quadro definito conformemente al paragrafo 1, la cooperazione finanziaria e tecnica si applica a progetti ed azioni elaborati dalla Giordania o da altri beneficiari riconosciuti da questo paese.

ARTICOLO 10.

1. Per ciascuna domanda di contributo finanziario a titolo del presente Protocollo, il beneficiario di cui all'articolo 8, lettera *a*), oppure, con l'accordo della Giordania, quelli indicati all'articolo 8, lettera *b*), presentano un fascicolo alla Comunità.

2. La Comunità istruisce le domane di finanziamento in collaborazione con lo Stato giordano e con i beneficiari, in conformità degli obiettivi di cui all'articolo 9, paragrafo 1, ed informa questi ultimi del seguito riservato alle domande.

ARTICOLO 11.

La Giordania o gli altri beneficiari di cui all'articolo 8 del presente Protocollo sono responsabili dell'esecuzione, della gestione e della manutenzione delle opere che sono oggetto di un finanziamento a titolo del presente Protocollo.

La Comunità si accerta che l'utilizzazione dei contributi finanziari sia conforme alle destinazioni stabilite ed avvenga nelle migliori condizioni economiche.

ARTICOLO 12.

1. Per gli interventi il cui finanziamento è assicurato dalla Comunità, alle aggiudicazioni, alle gare di appalto e ai contratti possono partecipare, a parità di condizioni, tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri e della Giordania.

2. Per favorire la partecipazione delle imprese giordane alla esecuzione di contratti per lavori che, data la loro portata, interessano principalmente le imprese giordane, può essere organizzata, su proposta dell'organo competente della Comunità, una procedura accelerata di bando di gara con termini ridotti per la presentazione delle offerte.

Detta procedura accelerata può essere organizzata per bandi di gara la cui stima è inferiore a 1.000.000 di unità di conto europee.

3. In casi eccezionali può essere decisa di comune accordo la partecipazione di altri paesi agli appalti finanziati dalla Comunità.

Inoltre, la partecipazione di paesi terzi può essere decisa nelle stesse condizioni, quando la Comunità partecipa al finanziamento di opere congiuntamente ad altri finanziatori.

ARTICOLO 13.

Nel quadro della sua legislazione vigente, la Giordania riserva agli appalti e contratti stipulati per l'esecuzione di progetti ed

azioni, finanziati dalla Comunità, un regime fiscale e doganale altrettanto favorevole che quello applicato nei confronti delle altre organizzazioni internazionali.

ARTICOLO 14.

La concessione di un prestito ad un beneficiario diverso dallo Stato giordano può essere subordinata, da parte della Comunità, alla garanzia di quest'ultimo o ad altre garanzie considerate sufficienti.

ARTICOLO 15.

Per tutta la durata dei prestiti concessi a norma del presente Protocollo, la Giordania s'impegna a mettere a disposizione dei debitori, beneficiari di detti prestiti, la valuta necessaria al servizio degli interessi, delle provvigioni e al rimborso del capitale.

ARTICOLO 16.

I risultati della cooperazione finanziaria e tecnica vengono esaminati annualmente dal Consiglio di cooperazione. Quest'ultimo definisce eventualmente gli orientamenti generali di detta cooperazione.

# PROTOCOLLO N. 2
# RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI « PRODOTTI ORIGINARI » E AI METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

*PROTOCOLLO N. 2*
*RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE*
*DI « PRODOTTI ORIGINARI » E AI METODI*
*DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA*

## TITOLO I

## DEFINIZIONE DELLA NOZIONE « PRODOTTI ORIGINARI »

### ARTICOLO 1.

Ai fini dell'applicazione dell'Accordo, purché siano stati trasportati direttamente ai sensi dell'articolo 5, sono considerati:

1) prodotti originari della Giordania:

*a*) i prodotti totalmente ottenuti in Giordania;

*b*) i prodotti ottenuti in Giordania e per la cui fabbricazione sono stati adoperati prodotti diversi da quelli totalmente ottenuti in Giordania, a condizione che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 3. Tale condizione non è tuttavia richiesta per quanto riguarda i prodotti che, ai sensi del presente Protocollo, sono originari della Comunità;

2) prodotti originari della Comunità:

*a*) i prodotti totalmente ottenuti nella Comunità;

*b*) i prodotti ottenuti nella Comunità e per la cui fabbricazione sono stati adoperati prodotti diversi da quelli totalmente ottenuti nella Comunità, a condizione che questi ultimi prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o di trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 3. Tale condizione non è tuttavia richiesta per i prodotti originari della Giordania, ai sensi del presente Protocollo.

I prodotti enumerati nell'elenco *C* dell'Allegato IV sono temporaneamente esclusi dall'applicazione del presente Protocollo.

### ARTICOLO 2.

Sono considerati « totalmente ottenuti » in Giordania o nella Comunità, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera *a*) e paragrafo 2, lettera *a*):

*a*) i prodotti minerali estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino od oceanico;

*b*) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;

*c*) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;

*d*) i prodotti provenienti da animali vivi che vi sono allevati;

*e*) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;

*f*) i prodotti della pesca marittima ed altri prodotti estratti dal mare con loro navi;

*g*) i prodotti fabbricati a bordo delle loro navi-officina, esclusivamente a partire dai prodotti indicati alla lettera *f*);

*h*) gli articoli usati ivi raccolti che possono servire soltanto al recupero delle materie prime;

*i*) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;

*j*) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti indicati alle lettere da *a*) ad *i*).

ARTICOLO 3.

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera *b*), e paragrafo 2, lettera *b*), sono considerate sufficienti:

*a*) le lavorazioni o le trasformazioni che hanno l'effetto di classificare le merci ottenute in una voce doganale diversa da quella relativa a ciascuno dei prodotti utilizzati, ad eccezione, tuttavia, di quelle enumerate nell'elenco *A* dell'Allegato II, alle quali si applicano le disposizioni proprie di questo elenco;

*b*) le lavorazioni o le trasformazioni indicate nell'elenco B dell'Allegato III.

Per sezioni, capitoli e voci si intendono quelli della nomenclatura di Bruxelles per la classifica delle merci nelle tariffe doganali.

2. Quando, per un determinato prodotto ottenuto, una regola di percentuale limita, negli elenchi A e B, il valore dei prodotti lavorati atti ad essere impiegati, il valore totale di detti prodotti - che essi abbiano o meno, entro i limiti ed alle condizioni previste in ciascuno dei due elenchi, cambiato la voce tariffaria nel corso delle lavorazioni, delle trasformazioni o del montaggio - non può superare, rispetto al valore del prodotto ottenuto, il valore corrispondente al tasso comune, se i tassi sono identici nei due elenchi, o al più elevato dei due tassi, se essi sono differenti.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera *b*), e paragrafo 2, lettera *b*), le lavorazioni o trasformazioni seguenti sono sempre considerate insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal cambiamento o meno della voce tariffaria:

*a*) le manipolazioni destinate a conservare nel loro stato le merci durante il trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura,

essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata con altre sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe);

*b*) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, classificazione, assortimento (ivi inclusa la composizione di serie di merci), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi;

*c*) i) il cambiamento di imballaggi, nonché le divisioni e le riunioni di colli;

ii) la semplice immissione in bottiglie, boccette, sacchi, nonché la semplice sistemazione in astucci e scatole, o su tavolette eccetera, ed ogni altra semplice operazione di condizionamento;

*d*) l'apposizione sui prodotti o sui loro imballaggi di marchi, etichette, o altri segni distintivi similari;

*e*) la semplice miscela di prodotti, anche di specie differenti, quando uno o più composti della miscela non corrispondono alle condizioni fissate dal presente Protocollo per poter essere considerati originari;

*f*) la semplice riunione di parti di oggetti per costituire un oggetto completo;

*g*) il cumulo di due o più operazioni indicate alle lettere da *a*) ad *f*);

*h*) la macellazione degli animali.

ARTICOLO 4.

Quando gli elenchi A e B, di cui all'articolo 3, prevedono che le merci ottenute in Giordania o nella Comunità siano considerate originarie dei medesimi solo a condizione che il valore dei prodotti messi in opera non superi una data percentuale del valore delle merci ottenute, i valori da prendere in considerazione per la determinazione di detta percentuale sono:

da un lato,

per quanto riguarda i prodotti di cui è comprovata l'importazione: il loro valore in dogana al momento dell'importazione;

per quanto riguarda i prodotti di origine non determinata: il primo prezzo controllabile pagato per detti prodotti nel territorio della Parte contraente in cui avviene la fabbricazione;

dall'altro,

il prezzo franco fabbrica delle merci ottenute, al netto delle imposte interne restituite o da restituire in caso di esportazione.

ARTICOLO 5.

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, sono considerati direttamente trasportati dalla Giordania nella Comunità o dalla Co-

munità in Giordania, i prodotti originari il cui trasporto viene effettuato senza l'attraversamento di territori diversi da quelli delle Parti contraenti. Tuttavia, il trasporto dei prodotit originari della Giordania o della Comunità, in una sola spedizione, può effettuarsi con attraversamento di territori diversi da quelli delle Parti contraenti, all'occorrenza con trasbordo o con deposito temporaneo in tali territori, a condizione che l'attraversamento di questi ultimi sia giustificato da ragioni geografiche, che i prodotti siano rimasti sotto la sorveglianza delle autorità doganali del paese di transito o del paese in cui è stato effettuato il deposito, non vi siano stati messi in commercio o immessi al consumo e vi subiscano eventualmente soltanto operazioni di scarico e ricarico od operazioni dirette a conservarli nel loro stato.

2. La prova che sussistono le condizioni di cui al paragrafo 1, è fornita presentando alle autorità doganali competenti nella Comunità o in Giordania:

*a*) un titolo giustificativo del trasporto unico, predisposto nel paese beneficiario di esportazione, in base al quale è stato attraversato il paese di transito;

*b*) o un'attestazione rilasciata dalle autorità doganali del paese di transito contenente:

la descrizione esatta delle merci;

la data dello scarico o del ricarico delle merci o, eventualmente, la data del loro imbarco o del loro sbarco, con l'indicazione delle navi utilizzate;

la certificazione delle condizioni nelle quali è avvenuta la sosta delle merci;

*c*) oppure, in mancanza, qualsiasi documento probatorio.

## TITOLO II

## METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

### ARTICOLO 6.

1. La prova del carattere originario dei prodotti, ai sensi del presente Protocollo è fornita da un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 il cui modello figura all'Allegato V del presente Protocollo.

Tuttavia, per prodotti che sono oggetto di spedizioni postali (compresi i pacchi postali), purché si tratti di spedizioni contenenti unicamente prodotti originari ed il cui valore unitario non superi le 1.000 unità di conto, la prova del carattere originario ai sensi del presente Protocollo può essere fornita da un formulario EUR. 2 il cui modello figura all'Allegato VI del presente Protocollo.

L'unità di conto (UC) ha un valore di 0,88867088 grammi di oro fino. In caso di modifica dell'unità di conto, le Parti contraenti si metteranno in rapporto in sede di Consiglio di cooperazione per ridefinire il valore in oro.

2. Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 3, quando, a richiesta del dichiarante in dogana, un articolo smontato o non montato, rientrante nei Capitoli 84 ed 85 della Nomenclatura di Bruxelles è importato con spedizioni scaglionate, alle condizioni fissate dalle autorità competenti, esso viene considerato come un solo articolo e, al momento dell'importazione della prima spedizione parziale, può essere presentato un certificato di circolazione delle merci per l'articolo completo.

3. Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili, consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del normale equipaggiamento di questi ultimi, ed il cui prezzo è compreso in quello dei medesimi oppure non è fatturato a parte, sono considerati costituenti un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

ARTICOLO 7.

1. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 viene rilasciato dalle autorità doganali dello Stato di esportazione al momento dell'esportazione delle merci alle quali si riferisce. Esso è tenuto a disposizione dell'esportatore non appena l'esportazione reale ha effettivamente luogo o è assicurata.

2. In via accezionale, il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 può essere rilasciato anche dopo l'esportazione delle merci alle quali si riferisce, quand'esso non sia stato rilasciato al momento di detta esportazione in seguito ad errore, omissione involontaria o circostanze particolari. In tal caso, il certificato è munito di una nota speciale che indica le condizioni in cui è stato rilasciato.

3. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 viene rilasciato solo su domanda scritta dell'esportatore. Questa domanda redatta in base al formulario che figura nell'Allegato V del presente Protocollo e che è compilato conformemente a quest'ultimo.

4. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 può essere rilasciato solo qualora possa costituire il titolo giustificativo per l'applicazione dell'Accordo.

5. Le domande dei certificati di circolazione delle merci devono essere conservate per almeno due anni dalle autorità doganali del paese di esportazione.

ARTICOLO 8.

1. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 viene rilasciato dalle autorità doganali dello Stato di esportazione se le merci possono essere considerate prodotti originari ai sensi del presente Protocollo.

2. Allo scopo di verificare se le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte, le autorità doganali hanno la facoltà di esigere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi controllo che ritengano utile.

3. Spetta alle autorità doganali dello Stato di esportazione vigilare a che i moduli di cui all'articolo 9 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare se la parte riservata alla designazione delle merci è stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta. A tal fine, la designazione delle merci deve essere effettuata senza interlinee. Qualora tale parte non sia completamente occupata, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e la parte in bianco deve essere annullata mediante linee trasversali.

4. La data del rilascio del certificato deve essere indicata nella parte dei certificati di circolazione delle merci riservata alla dogana.

ARTICOLO 9.

Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 è redatto in base al formulario che figura all'Allegato V del presente Protocollo. Tale formula è stampata in una o più lingue nelle quali è redatto l'Accordo. Il certificato è compilato in una di queste lingue e in conformità del diritto interno dello Stato di esportazione. Se è compilato a mano, deve essere scritto con l'inchiostro ed in stampatello.

Il certificato deve avere un formato di mm 210 × 297; è ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più per la lunghezza. La carta da usare è una carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 grammi il metro quadrato. Il certificato deve essere stampato con fondo arabescato di colore verde in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.

Gli Stati di esportazione possono riservarsi la stampa dei certificati o affidarne il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ogni certificato deve essere indicata tale autorizzazione. Ogni certificato deve recare menzione del nome e dell'indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

ARTICOLO 10.

1. Sotto la responsabilità dell'esportatore, spetta a quest'ultimo o ad un suo rappresentante autorizzato presentare la domanda per il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1.

2. L'esportatore, o il suo rappresentante, presenta, congiuntamente alla domanda, ogni documento giustificativo utile, atto a comprovare che per le merci da esportare può essere rilasciato un certificato di circolazione delle merci EUR. 1.

ARTICOLO 11.

Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 deve essere presentato, entro un termine di cinque mesi a decorrere dalla data del rilascio da parte della dogana dello Stato di esportazione, all'ufficio doganale dello Stato di importazione in cui sono presentate le merci.

ARTICOLO 12.

Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 è presentato alle autorità doganali dello Stato di importazione secondo le modalità previste dalle norme ivi vigenti. Dette autorità possono esigere la presentazione di una traduzione. Esse possono anche richiedere che la dichiarazione d'importazione sia completata da un attestato dell'importatore certificante che le merci soddisfano alle condizioni richieste per l'applicazione dell'Accordo.

ARTICOLO 13.

1. I certificati di circolazione delle merci EUR. 1, presentati alle autorità doganali dello Stato di importazione, dopo la scadenza del termine di presentazione di cui all'articolo 11, possono essere accettati, ai fini dell'applicazione del regime preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a casi di forza maggiore o a circostanze eccezionali.

2. A parte tali casi, le autorità doganali dello Stato d'importazione possono accettare i certificati se le merci sono state loro presentate prima della scadenza di detto termine.

ARTICOLO 14.

L'accertamento di lievi discordanze tra le menzioni figuranti nel certificato di circolazione delle merci EUR. 1 e quelle figuranti sui documenti presentati all'ufficio doganale per l'adempimento delle

formalità di importazione delle merci non comporta *ipso facto* l'invalidità del certificato, se è debitamente accertato che esso si riferisce effettivamente alle merci presentate.

ARTICOLO 15.

La sostituzione di uno o di alcuni certificati di circolazione delle merci EUR. 1 con uno o alcuni altri certificati EUR. 1 è sempre possibile, a condizione che venga effettuata dall'ufficio doganale in cui si trovano le merci.

ARTICOLO 16.

Il formulario EUR. 2, il cui modello figura nell'Allegato VI, è compilato dall'esportatore o, sotto sua responsabilità, dal suo rappresentante autorizzato. Esso è redatto in una o più lingue ufficiali nelle quali è redatto l'Accordo in conformità del diritto interno dello Stato d'esportazione. Se lo si compila a mano, si scrive con inchiostro e in stampatello. Qualora le merci contenute nella spedizione abbiano già formato oggetto di un controllo nel paese d'esportazione, per quanto riguarda la definizione della nozione di « prodotti originari », l'esportatore può indicare nella rubrica « Osservazioni » del formulario EUR. 2 i riferimenti a tale controllo.

Il formulario EUR. 2 ha il formato di mm 210 × 148. Una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più è ammessa per quanto riguarda la lunghezza. La carta da usare è una carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 64 grammi il metro quadrato.

Gli Stati di esportazione possono riservarsi la stampa dei formulari o affidarne l'esecuzione a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ogni formulario deve essere indicata tale autorizzazione. Inoltre, ogni formulario deve recare il segno distintivo attribuito alla tipografia autorizzata, nonché un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

E redatto un formulario EUR. 2 per ogni spedizione postale.

Tali disposizioni non dispensano gli esportatori dall'espletamento delle altre formalità previste dai regolamenti doganali e postali.

ARTICOLO 17.

1. Sono ammesse, quali prodotti originari, senza che occorra presentare un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 o compilare un formulario EUR. 2, le merci oggetto di piccole spedizioni indirizzate a privati o contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, sempreché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale, quando tali merci sono dichiarate rispondenti alle condizioni richieste per l'applicazione del presente Protocollo e purché non sussista alcun dubbio circa la veridicità di tale dichiarazione.

2. Sono considerate prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e che riguardano esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei destinatari o dei viaggiatori, le quali, per la loro natura e quantità, non facciano sorgere alcuna preoccupazione di carattere commerciale. Inoltre, il valore globale delle merci non deve essere superiore a 60 unità di conto, quando si tratta di piccole spedizioni, o a 200 unità di conto, quando si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

ARTICOLO 18.

1. Le merci spedite dalla Comunità o dalla Giordania per una esposizione in un altro paese e vendute, dopo l'esposizione, per essere importate in Giordania o nella Comunità, beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'Accordo, purché soddisfino le condizioni richieste dal presente Protocollo per essere riconosciute originarie della Comunità o della Giordania e purché alle autorità doganali sia fornita la prova:

*a*) che un esportatore ha spedito dette merci dal territorio della Comunità o della Giordania nel paese dell'esposizione e ve le ha esposte;

*b*) che detto esportatore ha venduto le merci o le ha cedute ad un destinatario in Giordania o nella Comunità;

*c*) che le merci sono state spedite durante l'esposizione, o immediatamente dopo, in Giordania o nella Comunità, nello stato in cui sono state inviate all'esposizione;

*d*) che, dal momento in cui sono state inviate all'esposizione, le merci non sono state utilizzate per scopi diversi da quelli dimostrativi a tale esposizione.

2. Alle autorità doganali deve essere presentato, nelle condizioni normali, un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 con indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza può essere richiesta una prova documentale supplementare sulla natura delle merci e sulle condizioni nelle quali queste sono state esposte.

3. Il paragrafo 1 si applica a qualsiasi esposizione, fiera o manifestazione pubblica analoga, di carattere commerciale, industriale, agricolo o artigianale – diversa da quelle organizzate per finalità private in negozi o in locali commerciali e aventi per oggetto la vendita di merci straniere – durante le quali le merci restano sotto controllo della dogana.

ARTICOLO 19.

1. Quando un certificato è rilasciato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 del presente Protocollo, dopo l'effettiva esportazione

delle merci alle quali il certificato si riferisce, sulla domanda di cui all'articolo 7, paragrafo 3 del presente Protocollo, l'esportatore deve:

indicare il luogo e la data della spedizione delle merci cui il certificato si riferisce,

attestare che non è stato rilasciato un certificato EUR. 1 al momento dell'esportazione di dette merci e precisarne i motivi.

2. Le autorità doganali possono procedere al rilascio *a posteriori* di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 soltanto dopo aver verificato se le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi alla documentazione corrispondente.

I certificati rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti menzioni: « NACHTRAEGLICH AUSGESTELLT », « DELIVRE A POSTERIORI », « RILASCIATO A POSTERIORI », AFGEGEVEN A POSTERIORI », « ISSUED RETROSPECTIVELY », « UNDSTEDT EFTERFOLGENDE », « صورة طبق الاصل »

ARTICOLO 20.

In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1, l'esportatore può chiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato redatto in base ai documenti di esportazione in loro possesso. Il duplicato così rilasciato deve recare una delle seguenti menzioni: « DUPLIKAT », « DUPLICATA », « DUPLICATO », « DUPLICAAT », « DUPLICATE », « منحت في وقت لاحق »

ARTICOLO 21.

La Giordania e la Comunità prendono tutte le misure necessarie per evitare che le merci scambiate sotto la scorta di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 che, durante il trasporto, sostano in una zona franca situata sul loro territorio, siano oggetto di sostituzioni o di manipolazioni diverse da quelle destinate a conservarle nel loro stato.

ARTICOLO 22.

Allo scopo di assicurare una corretta applicazione del presente titolo, la Giordania e la Comunità si prestano mutua assistenza, tramite le rispettive amministrazioni doganali, per il controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione delle merci EUR. 1 nonché dell'esattezza delle informazioni sull'origine reale dei prodotti di cui trattasi e delle dichiarazioni degli esportatori sui formulari EUR. 2.

ARTICOLO 23.

Si applicano sanzioni nei confronti di tutti coloro che, per far ammettere una merce al beneficio del regime preferenziale, redigano o facciano redigere un documento contenente dati inesatti, allo scopo di ottenere un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 o compilino o facciano compilare un formulario EUR. 2 contenente dati inesatti.

ARTICOLO 24.

1. Il controllo a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR. 1 o dei formulari EUR. 2 viene effettuato, mediante campionamento, ogni qualvolta le autorità doganali dello Stato d'importazione abbiano dubbi fondati sull'autenticità del documento o sull'esattezza delle informazioni relative all'origine reale delle merci in questione.

2. Per l'applicazione del paragrafo 1, le autorità doganali dello Stato d'importazione rispediscono alle autorità doganali dello Stato d'esportazione il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 o il formulario EUR. 2, ovvero fotocopia del certificato o del formulario indicando i motivi di sostanza o di forma che giustificano un'inchiesta. Esse uniscono al formulario EUR. 2 la fattura o una copia di questa, qualora la fattura sia stata presentata, e forniscono tutte le informazioni disponibili che facciano ritenere inesatte le indicazioni contenute in detto certificato o formulario.

Qualora decidano di soprassedere all'applicazione del Titolo I dell'Accordo, in attesa dei risultati del controllo, le autorità doganali dello Stato d'importazione offrono all'importatore la possibilità di ritirare le merci, riservandosi però di prendere le misure conservative ritenute necessarie.

3. I risultati del controllo *a posteriori* vengono comunicati al più presto alle autorità doganali dello Stato d'importazione. Essi devono permettere di accertare se il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 o il formulario EUR. 2 contestato sia applicabile alle merci realmente esportate e se queste possano effettivamente beneficiare del regime preferenziale.

Qualora non sia possibile dirimere le contestazioni di cui sopra tra le autorità doganali dello Stato d'importazione e quelle dello Stato d'esportazione o qualora esse pongano un problema di interpretazione del presente Protocollo, le contestazioni vengono sottoposte al Comitato di cooperazione doganale.

La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali dello Stato d'importazione resta comunque soggetta alla legislazione di quest'ultimo.

ARTICOLO 25.

Il Consiglio di cooperazione può decidere di modificare le disposizioni del presente Protocollo.

ARTICOLO 26.

1. La Comunità e la Giordania prendono tutte le misure necessarie affinché i certificati di circolazione delle merci EUR. 1, nonché i formulari EUR. 2, possano essere presentati, in conformità degli articoli 11 e 12 del presente Protocollo, a decorrere dal giorno di entrata in vigore di quest'ultimo.

2. I certificati di circolazione delle merci EUR. 1, ed i formulari EUR. 2, stampati negli Stati membri prima della data di entrata in vigore del presente Protocollo e non conformi ai modelli di cui agli Allegati V e VI del presente Protocollo, potranno continuare ad essere utilizzati fino ad esaurimento delle scorte, alle condizioni previste dal presente Protocollo.

ARTICOLO 27.

La Comunità e la Giordania adottano, per quel che le concerne, le misure necessarie all'esecuzione del presente Protocollo.

ARTICOLO 28.

Gli allegati al presente Protocollo sono parte integrante di quest'ultimo.

ARTICOLO 29.

Le merci rispondenti alle disposizioni del Titolo I che, alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo, si trovano in viaggio o sono in regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca nella Comunità o in Giordania, possono essere ammesse al beneficio delle disposizioni dell'Accordo, a condizione che venga presentato – entro un termine di quattro mesi a decorrere da tale data – alle autorità doganali dello Stato di importazione un certificato EUR. 1 rilasciato *a posteriori* dalle autorità competenti dello Stato di esportazione, nonché i documenti giustificativi del trasporto diretto.

ARTICOLO 30.

Le menzioni di cui agli articoli 19 e 20 sono apposte nella rubrica « osservazioni » del certificato.

ALLEGATO I

## NOTE ESPLICATIVE

*Nota 1 - articoli 1 e 2.*

Le espressioni « la Comunità » o « la Giordania » comprendono anche le acque territoriali degli Stati membri della Comunità o della Giordania.

Le navi operanti in alto mare, comprese le « navi-officina » a bordo delle quali viene effettuata la trasformazione o la lavorazione dei prodotti della loro pesca, sono considerate parte del territorio dello Stato al quale appartengono, purché le stesse rispondano alle condizioni di cui alla nota esplicativa 5.

*Nota 2 - articolo 1.*

Allo scopo di determinare se un prodotto è originario della Comunità o della Giordania, non ha rilevanza il fatto che i prodotti energetici, le installazioni, le macchine e gli utensili utilizzati per la fabbricazione di tale prodotto siano o meno originari di paesi terzi.

*Nota 3 - articolo 3 paragrafi 1 e 2 e articolo 4.*

Quando il prodotto rientra nell'elenco *A*, la regola di percentuale costituisce un criterio che si aggiunge a quello della modifica della voce tariffaria per il prodotto non originario eventualmente utilizzato.

*Nota 4 - articolo 1.*

Gli imballaggi sono considerati come formanti un tutto unico con le merci in essi contenute. Tuttavia, la disposizione non si applica agli imballaggi che non sono di tipo abituale per il prodotto imballato ed hanno un proprio valore di utilizzazione, di carattere durevole, indipendentemente dalla loro funzione di imballaggio.

*Nota 5 - articolo 2, lettera* f).

L'espressione « loro navi » si applica soltanto alle navi:

immatricolate o registrate in uno Stato membro o in Giordania;

che battono bandiera di uno Stato membro o della Giordania;

che appartengono almeno per il 50 per cento a cittadini degli Stati membri e della Giordania, o ad una società avente la sede principale in uno Stato membro o in Giordania, ed in cui lo o gli « amministratori », il Presidente del Consiglio di Amministrazione o del Consiglio di vigilanza e la maggioranza dei membri di questi Consigli sono cittadini degli Stati membri o della Giordania ed inoltre, relativamente alle società di persone o alle società a responsabilità limitata, almeno la metà del capitale appartiene a Stati membri o alla Giordania, a enti pubblici o a cittadini per origine degli Stati membri o della Giordania;

il cui stato maggiore è interamente composto da cittadini degli Stati membri o della Giordania;

e il cui equipaggio è composto, almeno per il 75 per cento, da cittadini degli Stati membri o della Giordania.

*Nota 6 – articolo 4.*

Per « prezzo franco fabbrica » si intende quello pagato al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, compreso il valore di tutti i prodotti messi in opera.

Per « valore in dogana » si intende quello definito dalla Convenzione sul valore in dogana delle merci, firmata a Bruxelles il 15 dicembre 1950.

ALLEGATO II

## ELENCO A

## ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI CHE COMPORTANO UN CAMBIAMENTO DELLA VOCE DOGANALE, MA CHE NON CONFERISCONO IL CARATTERE DI « PRODOTTI ORIGINARI » AI PRODOTTI CHE LE SUBISCONO, OPPURE LO CONFERISCONO A DETERMINATE CONDIZIONI

ALLEGATO II

## ELENCO A

ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI CHE COMPORTANO UN CAMBIAMENTO DELLA VOCE DOGANALE, MA CHE NON CONFERISCONO IL CARATTERE DI « PRODOTTI ORIGINARI » AI PRODOTTI CHE LE SUBISCONO, OPPURE LO CONFERISCONO A DETERMINATE CONDIZIONI

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| 02.06 | Carni e frattaglie, commestibili, di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate | Salagione, immersione in salamoia, essiccazione od affumicatura di carni e frattaglie commestibili delle voci nn. 02.01 e 02.04 | |
| 03.02 | Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura | Essiccazione, salagione, immersione in salamoia di pesci; affumicatura di pesci anche accompagnata da cottura | |
| 04.02 | Latte e crema di latte, conservati, concentrati, o zuccherati | Conservazione, concentrazione del latte o della crema di latte della voce n. 04.01 o aggiunta di zuccheri a questi prodotti | |
| 04.03 | Burro | Fabbricazione a partire dal latte o dalla crema | |
| 04.04 | Formaggi e latticini | Fabbricazione a partire dai prodotti delle voci nn. 04.01, 04.02 e 04.03 | |
| 07.02 | Ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati | Congelazione di ortaggi e piante mangerecce | |
| 07.03 | Ortaggi e piante mangerecce, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporanea- | Immersione in acqua salata e addizionata di altre sostanze, di ortaggi e di piante mangerecce della voce n. 07.01 | |

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| | mente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato | | |
| 07.04 | Ortaggi e piante mangerecce, disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati | Essiccazione, disidratazione, evaporazione, riduzione in pezzi, triturazione, polverizzazione degli ortaggi e piante mangerecce delle voci nn. 07.01, 07.02 e 07.03 | |
| 08.10 | Frutta, anche cotte, congelate, senza aggiunta di zuccheri | Congelazione di frutta | |
| 08.11 | Frutta temporaneamente conservate (ad esempio, mediante anidride solforosa o immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atte per il consumo nello stato in cui sono presentate | Immersione in acqua salata o addizionata di altre sostanze, di frutta delle voci dal n. 08.01 al n. 08.09 incluso | |
| 08.12 | Frutta secche (escluse quelle delle voci dal n. 08.01 al n. 08.05 incluso) | Essiccazione di frutta | |
| 11.01 | Farine di cereali | Fabbricazione a partire da cereali | |
| 11.02 | Semole, semolini; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi), esclusi il riso pilato, brillato, lucidato e quello spezzato; germi di cereali, anche sfarinati | Fabbricazione a partire da cereali | |

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| 11.03 | Farine dei legumi secchi compresi nella voce n. 07.05 | Fabbricazione a partire da legumi secchi | |
| 11.04 | Farine delle frutta comprese nel capitolo 8 | Fabbricazione a partire da frutta del capitolo 8 | |
| 11.05 | Farina, semolino e fiocchi, di patate | Fabbricazione a partire da patate | |
| 11.06 | Farine e semolini di sago, di manioca, di arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06 | Fabbricazione a partire da prodotti della voce n. 07.06 | |
| 11.07 | Malto, anche torrefatto | Fabbricazione a partire da cereali | |
| 11.08 | Amidi e fecole; inulina | Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10, da patate o da altri prodotti del capitolo 7 | |
| 11.09 | Glutine di frumento, anche allo stato secco | Fabbricazione a partire da frumento o da farina di frumento | |
| 15.01 | Strutto, altri grassi di maiale e grassi di volatili, pressati, fusi od estratti a mezzo di solventi | Ottenuti a partire da prodotti della voce n. 02.05 | |
| 15.02 | Sevi (delle specie bovina, ovina e caprina) greggi, fusi od estratti a mezzo di solventi, compresi i sevi detti « primo sugo » | Ottenuti a partire da prodotti delle voci nn. 02.01 e 02.06 | |
| 15.04 | Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati | Ottenuti a partire da pesci o mammiferi marini pescati da pescherecci di paesi terzi | |
| 15.06 | Altri grassi ed oli animali (olio di piedi di bue, grassi di | Ottenuti a partire da prodotti del capitolo 2 | |

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| | ossa, grassi di cascami, ecc.) | | |
| ex 15.07 | Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati, esclusi gli oli di legno della Cina, di abrasin, di Tung, di oleococca, di oiticica, la cera di Mirica e la cera del Giappone e esclusi gli oli destinati a usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari | Estrazione dai prodotti dei capitoli 7 e 12 | |
| 16.01 | Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue | Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 2 | |
| 16.02 | Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie | Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 2 | |
| 16.04 | Preparazioni e conserve di pesci, compreso il caviale ed i suoi succedanei | Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 3 | |
| 16.05 | Crostacei e molluschi (compresi i testacei), preparati o conservati | Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 3 | |
| 17.02 | Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati | Fabbricazione a partire da prodotti di ogni specie | |
| 17.04 | Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao | Fabbricazione a partire da altri prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30% del valore del prodotto finito | |
| 17.05 | Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati | Fabbricazione a partire da altri prodot- | |

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| | o colorati (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione | ti del capitolo 17, il cui valore supera il 30% del valore del prodotto finito | |
| 18.06 | Cioccolata ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao | Fabbricazione a partire dai prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30% del valore del prodotto finito | |
| 19.01 | Estratti di malto | Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n. 11.07 | |
| 19.02 | Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore a 50% in peso | Fabbricazione a partire da cereali e derivati, carni, latte o per i quali sono utilizzati dei prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30% del valore del prodotto finito | |
| 19.03 | Paste alimentari | | Fabbricazione partendo da grano duro |
| 19.04 | Tapioca, compresa quella di fecola di patate | Fabbricazione a partire da fecola di patate | |
| 19.05 | Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: « puffed-rice », « cornflakes » e simili | Fabbricazione a partire da prodotti diversi (1) oppure per la quale vengono impiegati prodotti di cui al capitolo 17, il cui valore supera il 30% del valore del prodotto finito | |

(1) Questa norma non viene applicata quando si tratta di granturco del tipo zea indurata oppure di frumento duro.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| 19.06 | Ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili | Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 11 | |
| 19.07 | Pane, biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta | Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 11 | |
| 19.08 | Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione | Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 11 | |
| 20.01 | Ortaggi, piante mangerecce e frutta preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zuccheri | Conservazione degli ortaggi, freschi o congelati o conservati provvisoriamente o conservati nell'aceto | |
| 20.02 | Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido acetico | Conservazione degli ortaggi, freschi o congelati | |
| 20.03 | Frutta congelata, con aggiunta di zuccheri | Fabbricazione a partire dai prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30% del valore del prodotto finito | |
| 20.04 | Frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, ghiacciate, cristallizzate) | Fabbricazione a partire dai prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30% del valore del prodotto finito | |

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| ex 20.05 | Puree e paste di frutta, gelatine, marmellate ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri | Fabbricazione a partire dai prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30% del valore del prodotto finito | |
| 20.06 | Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di alcole: | | |
| | A. Frutta a guscio | | Fabbricazione, senza aggiunta di zucchero o di alcole, per la quale sono utilizzati « prodotti originari » dei nn. 08.01, 08.05 e 12.01, il cui valore rappresenta almeno il 60% del valore del prodotto finito |
| | B. Altre | Fabbricazione a partire dai prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30% del valore del prodotto finito | |
| ex 20.07 | Succhi di frutta (compresi i mosti di uva), non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri | Fabbricazione a partire dai prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30% del valore del prodotto finito | |
| ex 21.01 | Cicoria torrefatta e suoi estratti | Fabbricazione a partire da radici di cicoria fresche o secche | |
| 21.05 | Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate | Fabbricazione a partire da prodotti della voce n. 20.02 | |

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| 22.02 | Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07 | Fabbricazione a partire da succhi di frutta (1) in cui si fa uso di prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30% del valore del prodotto finito | |
| 22.06 | Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche | Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 08.04, 20.07, 22.04 o 22.05 | |
| 22.08 | Alcole etilico non denaturato di 80° e più; alcole etilico denaturato di qualsiasi gradazione | Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 08.04, 20.07, 22.04 o 22.05 | |
| 22.09 | Alcole etilico non denaturato di meno di 80°; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte (dette « estratti concentrati ») per la fabbricazione delle bevande | Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 08.04, 20.07, 22.04 o 22.05 | |
| 22.10 | Aceti commestibili e loro succedanei commestibili | Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 08.04, 20.07, 22.04 o 22.05 | |
| ex 23.03 | Avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine colcolato sulla sostanza secca, superiore a 40% in peso | Fabbricazione a partire da granturco o da farina di granturco | |

(1) Questa norma non viene applicata quando si tratta di succhi di frutta a base di ananasso, di limetta e di pompelmo.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| 23.04 | Panelli, sansa di olive, ed altri residui della estrazione degli oli vegetali, escluse le morchie | Fabbricazione a partire da prodotti diversi | |
| 23.07 | Foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nella alimentazione degli animali | Fabbricazione a partire da cereali e derivati, carni, latte, zuccheri e melassi | |
| ex 24.02 | Sigarette; sigari e sigaretti; tabacco da fumo | | Fabbricazione nella quale almeno il 70% in peso delle materie utilizzate della voce n. 24.01 sono prodotti « originari » |
| ex 28.38 | Solfato d'alluminio | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 30.03 | Medicamenti per la medicina umana o veterinaria | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 31.05 | Altri concimi; prodotti di questo Capitolo presentati sia in tavolette, pastiglie e altre forme simili, sia in recipienti o involucri di un peso lordo massimo di 10 Kg. | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| 32.06 | Lacche coloranti | Tutte le fabbricazioni a partire dai prodotti delle voci n.ri 32.04 o 32.05 (1) | |
| 32.07 | Altre sostanze coloranti; prodotti inorganici del genere di quelli utilizzati come « sostanze luminescenti » | Miscela di ossidi o di sali compresi nel Capitolo 28 con delle cariche quali il solfato di bario, la creta, il carbonato di bario, il bianco satinato (1) | |
| 33.05 | Acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali, anche medicinali | Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n. 33.01 (1) | |
| 35.05 | Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle d'amido o di fecola | | Fabbricazione partendo da granturco o patate |
| 37.01 | Lastre fotografiche e pellicole piane, sensibilizzate, non impressionate, diverse da quelle di carta, di cartone, di cartoncino o di tessuto | Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n. 37.02 (1) | |
| 37.02 | Pellicole sensibilizzate, non impressionate, anche perforate, in rotoli o in strisce | Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n. 37.01 (1) | |
| 37.04 | Lastre e pellicole impressionate, non sviluppate, negative o positive | Fabbricazione a partire dai prodotti delle voci n.ri 37.01 o 37.02 (1) | |

(1) Queste disposizioni particolari non vengono applicate quando i prodotti sono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di « prodotti originari » rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| 38.11 | Disinfettanti, insetticidi, fungicidi, erbicidi, rodenticidi, antiparassitari e simili presentati allo stato di preparazione o in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto oppure in particolari presentazioni quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 38.12 | Bozzime preparate, appretti preparati e preparazione per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nella industria del cuoio o in industrie simili | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 38.13 | Preparazione per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura dei metalli; paste e polveri per saldare composte di metallo di apporto e di altri prodotti; preparazioni per il rivestimento o il riempimento di elettrodi e di bacchette per saldatura | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| ex 38.14 | Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, additivi per la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri ad- | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| | ditivi preparati simili per oli minerali, esclusi gli additivi preparati per lubrificanti | | |
| 38.15 | « Acceleranti di vulcanizzazione » preparati | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 38.17 | Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 38.18 | Solventi e diluenti composti per vernici o prodotti simili | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| ex 38.19 | Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove, prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove con esclusione di:<br>— oli di flemma e olio di Dippel; | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| | — acidi naftenici e loro sali, insolubili in acqua; esteri di acidi naftenici;<br>— acidi solfonaftenici e loro sali, insolubili in acqua; esteri di acidi solfonaftenici;<br>— solfonati di petrolio, ad eccezione dei solfonati di petrolio di metalli alcalini, di ammonio o d'etanolammine; acidi solfonici di oli di minerali bituminosi, tiofenici e loro sali;<br>— alchilbenzoli o alchilnaftaline in miscele;<br>— scambiatori di ioni;<br>— catalizzatori;<br>— composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche;<br>— cementi, malte e composizioni simili, refrattari;<br>— ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas;<br>— carboni (esclusi quelli in grafite artificiale della voce n. 38.01) in composizioni metallografitiche od altre, presentati sotto forma di placchette, di barre o di altri semiprodotti | | |

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| | — sorbite diverse dalle sorbite del 29.04 | | |
| ex 39.02 | Prodotti di polimerizzazione | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 39.07 | Lavori delle sostanze comprese nelle voci dal n. 39.01 al n. 39.06 incluso | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 40.05 | Lastre, fogli e nastri di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata, diversi dai fogli affumicati e dai fogli crêpe delle voci n.ri 40.01 e 40.02; granuli di gomma, naturale o sintetica, sotto forma di mescole pronte per la vulcanizzazione; mescole, dette « mescole-madri », costituite da gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata, addizionata, prima o dopo coagulazione, di nero fumo (con o senza oli minerali) o di anidride silicica (con o senza oli minerali), sotto quasiasi forma | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| 41.08 | Cuoio e pelli, verniciati o metallizzati | | Verniciatura o metallizzazione delle pelli delle voci dal n. 41.02 al n. 41.07 incluso (diverse dalle pelli di meticci delle Indie e dalle pelli di capre delle Indie, semplicemente conciate con sostanze vegetali, anche sottoposte ad altre preparazioni, ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio); il valore delle pelli utilizzate non deve superare il 50% del valore del prodotto finito |
| 43.03 | Pelliccerie lavorate o confezionate | Confezioni di pellicce effettuate a partire da pelli da pellicceria in tavole, sacchi, mappette, croci e simili (ex voce n. 43.02) (1) | |
| 44.21 | Casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, completi, di legno | | Fabbricazione a partire da tavole non tagliate, in determinate misure |
| 45.03 | Lavori di sughero naturale | | Fabbricazione che utilizza i prodotti della voce n. 45.01 |
| 48.06 | Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati, in rotoli o in fogli | | Fabbricazione a partire dalla pasta per carta |

(1) Queste disposizioni particolari non vengono applicate quando i prodotti sono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di « prodotti originari » rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| 48.14 | Prodotti cartotecnici per corrispondenza: carta da lettere in blocchi, buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 48.15 | Altra carta e cartoni tagliati per un uso determinato | | Fabbricazione a partire dalla pasta di carta |
| 48.16 | Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri contenitori di carta o di cartone | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 49.09 | Cartoline postali, cartoline per anniversari, cartoline di Natale e simili, illustrate, ottenute con un qualsiasi procedimento, anche con guarnizioni od applicazioni | Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n. 49.11 | |
| 49.10 | Calendari di ogni specie di carta o cartone, compresi i blocchi di calendari da sfogliare | Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n. 49.11 | |

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| 50.04 (1) | Filati di seta non preparati per la vendita al minuto | | Fabbricazione a partire dai prodotti diversi da quelli della voce n. 50.04 |
| 50.05 (1) | Filati di borra di seta (schappe) non preparati per la vendita al minuto | | Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n. 50.03 |
| 50.06 (1) | Filati di roccadino o pettenuzzo di seta, non preparati per la vendita al minuto | | Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n. 50.03 |
| 50.07 (1) | Filati di seta, di borra di seta (schappe) e di roccadino o pettenuzzo di seta, preparati per la vendita al minuto | | Fabbricazione a partire dai prodotti delle voci n.ri dal 50.01 al 50.03 incluso |
| ex 50.08 (1) | Imitazioni del catgut preparate con fili di seta | | Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n. 50.01 o quelli della voce n. 50.03 non cardati né pettinati |

(1) Per i filati ottenuti a partire da due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il filato misto è classificato quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un filato di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del filato misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste ove il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| 50.09 (2) | Tessuti di seta o di borra di seta (schappe) | | Fabbricazione a partire dai prodotti delle voci n.ri 50.02 o 50.03 |
| 50.10 (2) | Tessuti di cascami di borra di seta (roccadino o pettenuzzo di seta) | | Fabbricazione a partire dai prodotti delle voci n.ri 50.02 o 50.03 |
| 51.01 (1) | Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, non preparati per la vendita al minuto | | Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili |
| 51.02 (1) | Monofili, lamette e simili (paglia artificiale) ed imitazioni del catgut, di materie tessili sintetiche ed artificiali | | Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili |
| 51.03 (1) | Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, preparati per la vendita al minuto | | Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili |

(1) Per i filati ottenuti utilizzando due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il filato misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un filato di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del filato misto. Tuttavia questa norma non si applica ad una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

(2) Per i tessuti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il tessuto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un tessuto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del tessuto misto. Tuttavia questa norma non si applica ad una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

— al 20 per cento, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07;

— al 30 per cento, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| 51.04 (2) | Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue (compresi i tessuti di monofili o di lamette delle voci n.ri 51.01 o 51.02) | | Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili |
| 52.01 (1) | Fili di metallo combinati con filati tessili (filati metallici), compresi i filati tessili spiralati con metallo, e filati tessili metallizzati | | Fabbricazione a partire da prodotti chimici, da paste tessili o da fibre tessili naturali, da fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco o loro cascami, non cardati né pettinati |
| 52.02 (2) | Tessuti di fili di metallo, di filati metallici o di filati tessili metallizzati della voce n. 52.01, per l'abbigliamento, l'arredamento ed usi simili | | Fabbricazione a partire da prodotti chimici, da paste tessili o da fibre tessili naturali, fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco o loro cascami |

(1) Per i filati ottenuti utilizzando due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il filato misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un filato di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del filato misto. Tuttavia questa norma non si applica ad una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

(2) Per i tessuti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il tessuto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un tessuto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del tessuto misto. Tuttavia questa norma non si applica ad una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

— al 20 per cento, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07;

— al 30 per cento, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| 53.06 (1) | Filati di lana cardata, non preparati per la vendita al minuto | | Ottenuti a partire dai prodotti delle voci n.ri 53.01 o 53.03 |
| 53.07 (1) | Filati di lana pettinata, non preparati per la vendita al minuto | | Ottenuti a partire dai prodotti delle voci n.ri 53.01 o 53.03 |
| 53.08 (1) | Filati di peli fini, cardati o pettinati, non preparati per la vendita al minuto | | Ottenuti a partire da peli fini non preparati della voce n. 53.02 |
| 53.09 (1) | Filati di peli grossolani o di crine, non preparati per la vendita al minuto | | Ottenuti a partire da peli grossolani della voce n. 53.02 o da crini della voce n. 05.03 non preparati |
| 53.10 (1) | Filati di lana, di peli (fini o grossolani) o di crine, preparati per la vendita al minuto | | Ottenuti a partire da materie delle voci n.ri 05.03 e 53.01 fino al n. 53.04 incluso |

(1) Per i filati ottenuti utilizzando due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il filato misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un filato di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del filato misto. Tuttavia questa norma non si applica ad una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| 53.11 (2) | Tessuti di lana o di peli fini | | Ottenuti a partire da materie delle voci dal n. 53.01 al n. 53.05 incluso |
| 53.12 (2) | Tessuti di peli grossolani | | Ottenuti a partire da prodotti delle voci dal n. 53.02 al n. 53.05 incluso |
| 53.13 (2) | Tessuti di crine | | Ottenuti a partire da crine della voce n. 05.03 |
| 54.03 (1) | Filati di lino o di ramié, non preparati per la vendita al minuto | | Ottenuti a partire da prodotti della voce n. 54.01, non cardati né pettinati, o a partire da prodotti della voce n. 54.02 |
| 54.04 (1) | Filati di lino o di ramié, preparati per la vendita al minuto | | Ottenuti a partire da materie delle voci n.ri 54.01 o 54.02 |

(1) Per i filati ottenuti utilizzando due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il filato misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un filato di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del filato misto. Tuttavia questa norma non si applica ad una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

(2) Per i tessuti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il tessuto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un tessuto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del tessuto misto. Tuttavia questa norma non si applica ad una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

— al 20 per cento, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07;

— al 30 per cento, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| 54.05 (2) | Tessuti di lino o di ramié | | Ottenuti a partire da materie delle voci n.ri 54.01 o 54.02 |
| 55.05 (1) | Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto | | Ottenuti a partire da materie delle voci n.ri 55.01 o 55.03 |
| 55.06 (1) | Filati di cotone preparati per la vendita al minuto | | Ottenuti a partire da materie delle voci n.ri 55.01 o 55.03 |
| 55.07 (2) | Tessuti di cotone a punto di garza | | Ottenuti a partire da materie delle voci n.ri 55.01, 55.03 o 55.04 |
| 55.08 (2) | Tessuti di cotone ricci del tipo spugna | | Ottenuti a partire da materie delle voci n.ri 55.01, 55.03 o 55.04 |
| 55.09 (2) | Altri tessuti di cotone | | Ottenuti a partire da materie delle voci n.ri 55.01, 55.03 o 55.04 |

(1) Per i filati ottenuti utilizzando due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il filato misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un filato di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del filato misto. Tuttavia questa norma non si applica ad una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

(2) Per i tessuti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il tessuto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un tessuto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del tessuto misto. Tuttavia questa norma non si applica ad una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

— al 20 per cento, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07;

— al 30 per cento, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| 56.01 | Fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali, in massa | | Ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili |
| 56.02 | Fasci (câbles) da fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali | | Ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili |
| 56.03 | Cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco) in massa, compresi gli avanzi di filati e gli sfilacciati | | Ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili |
| 56.04 | Fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco e cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco), cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura | | Ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili |
| 56.05 (1) | Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), non preparati per la vendita al minuto | | Ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili |

(1) Per i filati ottenuti utilizzando due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce per la quale il filato misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un filato di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del filato misto. Tuttavia questa norma non si applica ad una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| 56.06 (1) | Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), preparati per la vendita al minuto | | Ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili |
| 56.07 (2) | Tessuti di fibre tessili sintetiche e artificiali in fiocco | | Ottenuti a partire da materie delle voci dal n. 56.01 al n. 56.03 incluso |
| 57.05 (1) | Filati di canapa | | Ottenuti a partire dalla canapa greggia |
| 57.06 (1) | Filati di juta o di altre fibre tessili liberiane della voce n. 57.03 | | Ottenuti a partire dalla juta greggia, di stoppe di juta o da altre fibre tessili liberiane gregge della voce n. 57.03 |

(1) Per i filati ottenuti utilizzando due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce per la quale il filato misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un filato di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del filato misto. Tuttavia questa norma non si applica ad una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

(2) Per i tessuti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il tessuto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un tessuto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del tessuto misto. Tuttavia questa norma non si applica ad una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

— al 20 per cento, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07;

— al 30 per cento, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| 57.07 (1) | Filati di altre fibre tessili vegetali | | Ottenuti a partire dalle fibre tessili vegetali gregge delle voci dal n. 57.02 al n. 57.04 |
| 57.08 | Filati di carta | | Ottenuti a partire da prodotti del Capitolo 47, da prodotti chimici, da paste tessili o da fibre tessili naturali, da fibre tessili sintetiche artificiali in fiocco o loro cascami, non cardati né pettinati |
| 57.09 (2) | Tessuti di canapa | | Ottenuti a partire da materie della voce n. 57.01 |

(1) Per i filati ottenuti utilizzando due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce per la quale il filato misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un filato di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del filato misto. Tuttavia questa norma non si applica ad una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

(2) Per i tessuti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il tessuto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un tessuto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del tessuto misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

— al 20 per cento, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n 58.07;

— al 30 per cento, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| 57.10 (1) | Tessuti di juta o di altre fibre tessili liberiane della voce n. 57.03 | | Ottenuti a partire dalla juta greggia, di stoppe di juta o da altre fibre tessili liberiane gregge della voce n. 57.03 |
| 57.11 (1) | Tessuti di altre fibre tessili vegetali | | Ottenuti a partire da materie delle voci n.ri 57.02, 57.04 o dai filati di cocco della voce n. 57.07 |
| 57.12 | Tessuti di filati di carta | | Ottenuti a partire da carta, da prodotti chimici, da paste tessili o da fibre tessili naturali, da fibre tessili sintetiche e artificiali in fiocco o loro cascami |

(1) Per i tessuti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni nhe figurano nel presente elenro, tanto per la voce nella quale il tessuto misto è llassifilato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un tessuto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del tessuto misto. Tuttavia questa norma non si appplica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

— al 20 per cento, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07;

— al 30 per cento, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| 58.01 (1) | Tappeti a punti annodati od arrotolati, anche confezionati | | Ottenuti a partire da materie delle voci n.ri dal 50.01 al 50.03 incluso, 51.01, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso o dal 57.01 al 57.04 incluso |
| 58.02 (1) | Altri tappeti, anche confezionati; tessuti detti Kelim o Kilim, Schumaks o Soumak, Karamanie e simili, anche confezionati | | Ottenuti a partire da materie delle voci n.ri dal 50.01 al 50.03 incluso, 51.01, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso, dal 57.01 al 57.04 incluso o dai filati di cocco della voce numero 57.07 |
| 58.04 (1) | Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, esclusi i manufatti delle voci n.ri 55.08 e 58.05 | | Ottenuti a partire da materie delle voci n.ri dal 50.01 al 50.03 incluso, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 inclu- |

(1) Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il prodotto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un prodotto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del prodotto misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

— al 20 per cento, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07;

— al 30 per cento, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| | | | so, dal 57.01 al 57.04 incluso o ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili |
| 58.05 (1) | Nastri, galloni e simili; nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati (bolduc) esclusi i manufatti della voce n. 58.06 | | Ottenuti a partire da materie delle voci n.ri dal 50.01 al 50.03 incluso, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso, dal 57.01 al 57.04 incluso o ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili |

(1) Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il prodotto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un prodotto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del prodotto misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

— al 20 per cento, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07;

— al 30 per cento, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| 58.06 (1) | Etichette, scudetti e simili, tessuti, ma non ricamati, in pezza, in nastri o tagliati | | Ottenuti a partire da materie delle voci nn. dal 50.01 al 50.03 incluso, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso, o ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili |
| 58.07 (1) | Filati di ciniglia; filati spiralati (vergolinati), diversi da quelli della voce n. 52.01 e dai filati di crine spiralati; trecce in pezza; altri manufatti di passamaneria ed altri simili manufatti ornamentali, in pezza; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili | | Ottenuti a partire da materie delle voci nn. dal 50.01 al 50.03 incluso, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso, o ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili |
| 58.08 (1) | Tulli e tessuti a maglie annodate (reti), lisci | | Ottenuti a partire da materie delle voci nn. dal 50.01 al 50.03 incluso, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 in- |

(1) Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il prodotto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un prodotto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del prodotto misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

— al 20 per cento, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07;

— al 30 per cento, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione e trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| | | | cluso, dal 56.01 al 56.03 incluso, o ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili |
| 58.09 (1) | Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate (reti), operati: pizzi (a macchina o a mano) in pezza, in strisce o in motivi | | Ottenuti a partire da materie delle voci nn. dal 50.01 al 50.03 incluso, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso, o ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili |
| 58.10 | Ricami in pezza, in strisce o in motivi | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 59.01 | Ovatte o manufatti di ovatta; borre di cimatura, nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili | | Ottenuti a partire sia da fibre naturali sia da prodotti chimici o da paste tessili |
| 59.02 (1) | Feltri e manufatti di feltro, anche impregnati o spalmati | | Ottenuti a partire sia da fibre naturali sia da prodotti chimici o da paste tessili |

(1) Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il prodotto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un prodotto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del prodotto misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

— al 20 per cento, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07;

— al 30 per cento, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| ex 59.02 (1) | Feltri all'ago e manufatti di feltro all'ago, anche impregnati o spalmati | | Ottenuti a partire da fibre o da fasci (câbles) continui di polipropilene, le cui fibre semplici hanno un titolo inferiore a 8 denari e il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito |
| 59.03 (1) | « Stoffe non tessute » e manufatti di « stoffe non tessute » anche impregnati o spalmati | | Ottenuti a partire sia da fibre naturali, sia da prodotti chimici o da paste tessili |
| 59.04 (1) | Spago, corde e funi, anche intrecciati | | Ottenuti a partire sia da fibre naturali, sia da prodotti chimici o da paste tessili o filati di cocco della voce n. 57.07 |
| 59.05 (1) | Reti ottenute con l'impiego di manufatti previsti dalla voce n. 59.04, in strisce, in pezza o in forme determinate; reti per la pesca, in forme determina- | | Ottenuti a partire sia da fibre naturali, sia da prodotti chimici o da paste tessili o filati di cocco della voce n. 57.07 |

(1) Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il prodotto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un prodotto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del prodotto misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

— al 20 per cento, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07;

— al 30 per cento, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| | te, costituite da filati, spago o corde | | |
| 59.06 (1) | Altri manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o funi, esclusi i tessuti ed i manufatti di tessuto | | Ottenuti a partire sia da fibre naturali sia da prodotti chimici o paste tessili o filati di cocco della voce n. 57.07 |
| 59.07 | Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, del tipo usato in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili (percallina spalmata, ecc.), tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele, preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili per cappelleria | | Ottenuti a partire da filati |
| 59.08 | Tessuti impregnati o ricoperti di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali e tessuti stratificati con le stesse materie | | Ottenuti a partire da filati |

(1) Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il prodotto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un prodotto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del prodotto misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

— al 20 per cento, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07;

— al 30 per cento, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| 59.09 | Tele incerate e altri tessuti oleati o ricoperti di una spalmatura a base di olio | | Ottenuti a partire da filati |
| 59.10 (1) | Linoleum per qualsiasi uso, anche tagliati; copripavimenti costituiti da una spalmatura applicata su supporto di materie tessili, anche tagliati | | Ottenuti a partire da filati o da fibre tessili |
| 59.11 | Tessuti gommati diversi da quelli a maglia | | Ottenuti a partire da filati |
| 59.12 | Altri tessuti impregnati o spalmati; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi, o per usi simili | | Ottenuti a partire da filati |
| 59.13 (1) | Tessuti (diversi da quelli a maglia) elastici, costituiti da materie tessili miste a fili di gomma | | Ottenuti a partire da filati semplici |
| 59.15 (1) | Tubi per pompe ed altri tubi simili, di materie tessili, an- | | Ottenuti a partire da materie delle voci n.ri dal 50.01 al 50.03 |

(1) Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il prodotto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un prodotto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del prodotto misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

— al 20 per cento, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07;

— al 30 per cento, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| | che con armature od accessori di altre materie | | incluso, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso, dal 57.01 al 57.04 incluso o da prodotti chimici o da paste tessili |
| 59.16 (1) | Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di materie tessili, anche armati | | Ottenuti a partire da materie delle voci n.ri dal 50.01 al 50.03 incluso, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso, dal 57.01 al 57.04 incluso o da prodotti chimici o da paste tessili |
| 59.17 (1) | Tessuti e manufatti per usi tecnici, di materie tessili | | Ottenuti a partire da materie delle voci n.ri dal 50.01 al 50.03 incluso, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso, dal 57.01 al 57.04 incluso o da prodotti chimici o da paste tessili |

(1) Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il prodotto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un prodotto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del prodotto misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

— al 20 per cento, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n 58.07;

— al 30 per cento, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| ex Capitolo 60 (1) | Maglierie esclusi i manufatti a maglia ottenuti per cucitura oppure unendo pezzi di maglieria (tagliati o ottenuti direttamente nella forma voluta) | | Ottenuti a partire da fibre naturali cardate o pettinate, da materie delle voci n.ri dal 56.01 al 56.03 incluso, da prodotti chimici o paste tessili |
| ex 60.02 | Guanti a maglia non elastica né gommata, ottenuti per cucitura oppure unendo pezzi di maglieria (tagliati o ottenuti direttamente nella forma voluta) | | Ottenuti a partire da filati (2) |
| ex 60.03 | Calze, sottocalze, calzini, proteggi-calze e manufatti simili, a maglia non elastica né gommata, ottenuti per cucitura oppure unendo pezzi di maglieria (tagliati o ottenuti direttamente nella forma voluta) | | Ottenuti a partire da filati (2) |

(1) Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il prodotto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un prodotto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del prodotto misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

— al 20 per cento, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07;

— al 30 per cento, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

(2) Le guarnizioni e gli accessori usati (ad eccezione delle fodere e delle telette per sartoria), che rientrano in un'altra voce tariffaria, non tolgono il carattere originario del prodotto ottenuto se il loro peso non supera il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| ex 60.04 | Sottovesti a maglia non elastica né gommata, ottenute per cucitura oppure unendo pezzi di maglieria (tagliati o ottenuti direttamente nella forma voluta) | | Ottenuti a partire da filati (1) |
| ex 60.05 | Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata, ottenuti per cucitura unendo pezzi di maglieria (tagliati o ottenuti direttamente nella forma voluta) | | Ottenuti a partire da filati (1) |
| ex 60.06 | Altri manufatti (comprese le ginocchiere e le calze per varici) a maglia elastica o a maglia gommata, ottenuti per cucitura oppure unendo pezzi di maglieria (tagliati o ottenuti direttamente nella forma voluta) | | Ottenuti a partire da filati (1) |
| 61.01 | Indumenti esterni per uomo e per ragazzo | | Ottenuti a partire da filati (1) (2) |
| ex 61.01 | Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminato | | Ottenuti a partire da tessuti non spalmati, il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito (1) (2) |

(1) Le guarnizioni e gli accessori usati (ad eccezione delle fodere e delle telette per sartoria), che rientrano in un'altra voce tariffaria, non tolgono il carattere originario del prodotto ottenuto se il loro peso non supera il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

(2) Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono fabbricati da tessuti stampati rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| ex 61.02 | Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini, non ricamati | | Ottenuti a partire da filati (1) (2) |
| ex 61.02 | Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminato | | Ottenuti a partire da tessuti non spalmati, il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito (1) (2) |
| ex 61.02 | Indumenti esterni per donna, per ragazzo e ragazza, per bambini ricamati | | Ottenuti a partire da tessuti non ricamati il cui valore non superi il 40% del valore del prodotto finito (1) |
| 61.03 | Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo, compresi i colli, colletti, sparati e polsini | | Ottenuti a partire da filati (1) (2) |
| 61.04 | Sottovesti (biancheria da dosso) per donna, per ragazza e per bambini | | Ottenuti a partire da filati (1) (2) |
| ex 61.05 | Fazzoletti da naso e da taschino non ricamati | | Ottenuti a partire da filati semplici greggi (1) (2) (3) |

(1) Le guarnizioni e gli accessori usati (ad eccezione delle fodere e delle telette per sartoria), che rientrano in un'altra voce tariffaria, non tolgono il carattere originario del prodotto ottenuto se il loro peso non supera il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

(2) Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono fabbricati da tessuti stampati rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

(3) Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| ex 61.05 | Fazzoletti da naso e da taschino, ricamati | | Ottenuti a partire da tessuti non ricamati il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito (1) |
| ex 61.06 | Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, non ricamati | | Ottenuti a partire da filati semplici greggi di fibre tessili naturali o di fibre tessili sintetiche e artificiali a fiocco o loro cascami o da prodotti chimici o paste tessili (1) (2) |
| ex 61.06 | Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, ricamati | | Ottenuti a partire da tessuti non ricamati il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito (1) |
| 61.07 | Cravatte | | Ottenute a partire da filati (1) (2) |
| ex 61.08 | Colli, collaretti, soggoli, sparati, gale, polsi, polsini, sproni, fronzoli ed altre guarnizioni simili per abiti e sottovesti da donna, non ricamati | | Ottenuti a partire da filati (1) (2) |
| ex 61.08 | Colli, collaretti, soggoli, sparati, gale, polsi, polsini, sproni, fronzoli, ed altre guarnizioni simili per abiti e sottovesti da donna, ricamati | | Ottenuti a partire da tessuti non ricamati il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito (1) |

(1) Le guarnizioni e gli accessori usati (ad eccezione delle fodere e delle telette per sartoria), che rientrano in un'altra voce tariffaria, non tolgono il carattere originario del prodotto ottenuto se il loro peso non supera il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

(2) Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono fabbricati da tessuti stampati rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| 61.09 | Busti, fascette, guaine, reggiseno, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili, di tessuto o di maglia, anche elastici | | Ottenuti a partire da filati (1) (2) |
| 61.10 | Guanti, calze, e calzini, esclusi quelli a maglia | | Ottenuti a partire da filati (1) (2) |
| ex 61.10 | Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminato | | Ottenuti a partire da tessuti non spalmati, il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito (1) (2) |
| 61.11 | Altri accessori confezionati per oggetto di vestiario: sottobraccia, imbottiture e spalline di sostegno per sarti, cinture e cinturoni, manicotti, maniche di protezione, ecc. | | Ottenuti a partire da filati (1) (2) |
| 62.01 | Coperte | | Ottenute a partire da filati greggi di cui ai Capitoli da 50 a 56 compreso (3) (4) |
| ex 62.02 | Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento, non ricamati | | Ottenuti a partire da filati semplici greggi (3) (4) |

(1) Le guarnizioni e gli accessori usati (ad eccezione delle fodere e delle telette per sartoria), che rientrano in un'altra voce tariffaria, non tolgono il carattere originario del prodotto ottenuto se il loro peso non supera il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

(2) Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono fabbricati da tessuti stampati rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

(3) Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

(4) Queste disposizioni particolari non vengono applicate quando i prodotti vengono fabbricati utilizzando tessuti stampati rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| ex 62.02 | Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento, ricamati | | Ottenuti a partire da tessuti non ricamati il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito |
| 62.03 | Sacchi e sacchetti da imballaggio | | Ottenuti a partire da prodotti chimici, da paste tessili o fibre tessili naturali, da fibre tessili sintetiche e artificiali in fiocco o loro cascami (1) (2) |
| 62.04 | Copertoni, vele per imbarcazioni, tende per l'esterno, tende e oggetti per campeggio | | Ottenuti a partire da filati semplici e greggi (1) (2) |
| 62.05 | Altri manufatti confezionati di tessuti, compresi i modelli di vestiti | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito |
| 64.01 | Calzature con suole esterne e tomaia di gomma o di materia plastica artificiale | Fabbricazione a partire dalle calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di suole esterne, di qualsiasi materia eccetto il metallo | |

(1) Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

(2) Queste disposizioni particolari non vengono applicate quando i prodotti vengono fabbricati utilizzando stampati rispettando le condizioni di cui allo elenco B.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| 64.02 | Calzature con suole esterne di cuoio naturale, artificiale o ricostituito; calzature (non comprese nella voce n. 64.01) con suole esterne di gomma o di materia plastica artificiale | Fabbricazione a partire dalle calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di suole esterne, di qualsiasi materia eccetto il metallo | |
| 64.03 | Calzature di legno o con suole esterne di legno o di sughero | Fabbricazione a partire dalle calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di suole esterne, di qualsiasi materia eccetto il metallo | |
| 64.04 | Calzature con suole esterne di altre materie (corda, cartone, tessuto, feltro, giunco, materie da intreccio, ecc.) | Fabbricazione a partire dalle calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di suole esterne, di qualsiasi materia eccetto il metallo | |
| 65.03 | Cappelli, copricapi ed altre acconciature, di feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce n. 65.01, anche guarniti | | Ottenuti a partire da fibre tessili |
| 65.05 | Cappelli, copricapi ed altre acconciature (comprese le retine per capelli), di maglia o fabbricati con tessuti, pizzi o feltro (in pezzi, ma non in strisce), anche guarniti | | Ottenuti a partire o da filati, o da fibre tessili. |

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| 66.01 | Ombrelli (da pioggia e da sole), compresi gli ombrelli-bastone, i parasoli-tende, gli ombrelloni e simili | | Fabbricazione per la quale sono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| ex 70.07 | Vetro colato o laminato e « vetro per vetrate » (anche sgrossati e smerigliati o puliti), tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare, o curvati o altrimenti lavorati (smussati, incisi, ecc.); vetri isolanti a pareti multiple | Fabbricazione a partire dal vetro tirato, colato o laminato delle voci n.ri dal 70.04 al 70.06 incluso | |
| 70.08 | Lastre o vetri di sicurezza, anche sagomati, consistenti in vetri temperati o formati di due o più fogli aderenti fra loro | Fabbricazione a partire dal vetro tirato, colato o laminato delle voci n.ri dal 70.04 al 70.06 incluso | |
| 70.09 | Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi | Fabbricazione a partire dal vetro tirato, colato o laminato delle voci n.ri dal 70.04 al 70.06 incluso | |
| 71.15 | Lavori di perle fini, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini), di pietre sintetiche o ricostituite | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1) |

(1) Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di « prodotti originari » rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| 73.07 | Ferro e acciaio in blumi, billette, bramme e bidoni; ferro e acciaio semplicemente sbozzati per fucinatura o per battitura al maglio (sbozzi di forgia) | Fabbricazione di prodotti della voce n. 73.06 | |
| 73.08 | Sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio | Ottenuti a partire da prodotti della voce n. 73.07 | |
| 73.09 | Larghi piatti, di ferro o di acciaio | Ottenuti a partire da prodotti delle voci n.ri 73.07 o 73.08 | |
| 73.10 | Barre di ferro o di acciaio, laminate o estruse a caldo o fucinate (compresa la vergella o bordione); barre di ferro o di acciaio ottenute o rifinite a freddo; barre forate di acciaio per la perforazione delle mine | Ottenuti a partire da prodotti della voce n. 73.07 | |
| 73.11 | Profilati di ferro o di acciaio, laminati o estrusi a caldo, fucinati, oppure ottenuti o rifiniti a freddo; palancole di ferro o di acciaio, anche forate o fatte di elementi riuniti | Ottenuti a partire da prodotti delle voci n.ri dal 73.07 al 73.10 incluso, 73.12 o 73.13 | |
| 73.12 | Nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo o a freddo | Ottenuti a partire da prodotti delle voci n.ri dal 73.07 al 73.09 incluso o 73.13 | |
| 73.13 | Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo | Ottenuti a partire da prodotti delle voci n.ri dal 73.07 al 73.09 incluso | |

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| 73.14 | Fili di ferro o di acciaio, nudi o rivestiti, esclusi i fili isolati per l'elettricità | Ottenuti a partire da prodotti della voce n. 73.10 | |
| 73.16 | Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie, aghi, cuori, incroci e scambi, tiranti per aghi, rotaie a cremagliera, traverse, stecche, cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie | | Ottenuti a partire da prodotti della voce n. 73.06 |
| 73.18 | Tubi (compresi i loro sbozzi) di ferro o di acciaio, esclusi gli oggetti della voce n. 73.19 | | Ottenuti a partire da prodotti delle voci n.ri 73.06, 73.07, o della voce n. 73.15 nelle forme indicate alle voci n.ri 73.06 e 73.07 |
| 74.03 | Barre, profilati e fili di sezione piena, di rame | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1) |
| 74.04 | Lamiere, lastre, fogli e nastri di rame, di spessore superiore a 0,15 mm | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1) |

(1) Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di « prodotti originari » rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| 74.05 | Fogli e nastri sottili di rame (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), di spessore di 0,15 mm o meno (non compreso il supporto) | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1) |
| 74.06 | Polveri e pagliette di rame | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1) |
| 74.07 | Tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate, di rame | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1) |
| 74.08 | Accessori per tubi, di rame (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.) | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1) |
| 74.09 | Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di rame, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivesti- | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1) |

(1) Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di « prodotti originari » rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| | mento interno o calorifugo | | |
| 74.10 | Cavi, corde, trecce e simili, di fili di rame, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1) |
| 74.11 | Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di rame | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1) |
| 74.12 | Reti di un sol pezzo di rame, ottenute da lamiere o lastre incise e stirate | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1) |
| 74.13 | Catene, catenelle e loro parti, di rame | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1) |
| 74.14 | Punte, chiodi, rampini, ganci e puntine, di rame o aventi il gambo di ferro o di acciaio e la testa di rame | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1) |
| 74.15 | Bulloni e dadi (anche non filettati), viti, viti ad occhio e ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette e oggetti | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1) |

(1) Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di « prodotti originari » rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| | simili di bulloneria e di viteria, di rame; rondelle (comprese le rondelle spaccate e quelle destinate a funzionare da molla), di rame | | |
| 74.16 | Molle di rame | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1) |
| 74.17 | Apparecchi non elettrici per cucinare e per riscaldare, dei tipi di uso domestico, loro parti e pezzi staccati, di rame | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1) |
| 74.18 | Oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di rame | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1) |
| 74.19 | Altri lavori di rame | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1) |
| 75.02 | Barre, profilati e fili di sezione piena, di nichelio | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1) |

(1) Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di « prodotti originari » rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| 75.03 | Lamiere, lastre, fogli e nastri di qualunque spessore, di nichelio; polveri e pagliette di nichelio | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1) |
| 75.04 | Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.) di nichelio | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1) |
| 75.05 | Anodi per nichelatura, compresi quelli ottenuti per elettrolisi, greggi o lavorati | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1) |
| 75.06 | Altri lavori di nichelio | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1) |
| 76.02 | Barre, profilati e fili di sezione piena, di alluminio | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 76.03 | Lamiere, lastre, fogli e nastri, di alluminio, di spessore superiore a 0,20 mm | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |

(1) Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di « prodotti originari » rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| 76.04 | Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), di spessore di 0,20 mm o meno (non compreso il supporto) | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 76.05 | Polveri e pagliette di alluminio | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 76.06 | Tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate, di alluminio | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 76.07 | Accessori per tubi, di alluminio (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.) | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 76.08 | Costruzioni e loro parti (capannoni, ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, intelaiature di porte e finestre, balaustrate, ecc.), di alluminio; lamiere, barre, profilati, tubi, ecc., di alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| 76.09 | Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 76.10 | Fusti, tamburi, bidoni, scatole ed altri recipienti simili, per il trasporto o l'imballaggio, di alluminio, compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 76.11 | Recipienti di alluminio per gas compressi e liquefatti | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 76.12 | Cavi, corde, trecce e simili, di fili di alluminio, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 76.13 | Tele metalliche, reti e griglie, di fili di alluminio | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 76.14 | Reti di un sol pezzo, di alluminio, ottenute da lamiere o lastre incise e stirate | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del va- |

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| | | | lore del prodotto finito |
| 76.15 | Oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di alluminio | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 76.16 | Altri lavori di alluminio | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 77.02 | Magnesio in barre, profilati, fili, lamiere, fogli, nastri, tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate, polveri, pagliette e torniture calibrate | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 77.03 | Altri lavori di magnesio | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 78.02 | Barre, profilati e fili di sezione piena, di piombo | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1) |

(1) Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di « prodotti originari » rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| 78.03 | Lamiere, fogli e nastri di piombo, del peso superiore a 1,700 kg per $m^2$ | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1) |
| 78.04 | Fogli e nastri sottili di piombo (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), pesanti 1,700 kg o meno per $m^2$ (non compreso il supporto); polveri e pagliette di piombo | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1) |
| 78.05 | Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, tubi ad S per sifoni, giunti, manicotti, flange, ecc.), di piombo | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1) |
| 78.06 | Altri lavori di piombo | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1) |
| 79.02 | Barre, profilati, e fili di sezione piena, di zinco | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |

(1) Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di « prodotti originari » rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| 79.03 | Lamiere, fogli e nastri, di qualsiasi spessore, di zinco; polveri e pagliette di zinco | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 79.04 | Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.), di zinco | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 79.05 | Grondaie, coperture per tetti, lucernari ed altri lavori sagomati, di zinco, per l'edilizia | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 79.06 | Altri lavori di zinco | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 80.02 | Barre, profilati e fili di sezione piena, di stagno | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 80.03 | Lamiere, lastre, fogli e nastri, di stagno, del peso superiore a 1 kg per $m^2$ | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 80.04 | Fogli e nastri sottili, di stagno (anche goffrati, tagliati, perfo- | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti |

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| | rati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), del peso di 1 kg o meno per m² (non compreso il supporto); polveri e pagliette di stagno | | il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 80.05 | Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.), di stagno | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 82.05 | Utensili intercambiabili per macchine utensili e per utensileria a mano, anche meccanica (per imbutire, stampare, maschiare, alesare, filettare, fresare, mandrinare, intagliare, tornire, avvitare, ecc.), comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli nonché gli utensili per forare, con parte operante | | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito (1) |
| 82.06 | Coltelli e lame trancianti per macchine ed apparecchi meccanici | | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito (1) |

(1) Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di « prodotti originari » rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| ex Capitolo 84 | Caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici, eccettuato materiale, macchine ed apparecchi per la produzione del freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie (n. 84.15) e macchine per cucire, compresi i mobili per dette macchine (ex 84.41) | | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito |
| 84.15 | Materiale, macchine ed apparecchi per la produzione del freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie | | Lavorazione, trasformazione o montaggio per il quale vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50% del valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi (1) utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari » |
| ex 84.41 | Macchine per cucire (tessuti, cuoi, calzature, ecc.) compresi i mobili per dette macchine | | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore |

(1) Per stabilire il valore dei prodotti, bisogna prendere in considerazione:
*a*) per i prodotti, le parti e i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato, in caso di vendita, per detti prodotti sul territorio dello Stato nel quale avviene la lavorazione, la trasformazione o il montaggio;
*b*) per i prodotti, le parti e i pezzi diversi da quelli menzionati alla lettera *a*), le disposizioni dell'articolo 4 del presente Protocollo in materia di:

— valore dei prodotti importati;

— valore dei prodotti di origine non determinata.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| | | | non supera il 40% del valore del prodotto finito e a condizione:<br>— che almeno il 50% del valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi (1) utilizzati per il montaggio della testa (motore escluso) sia rappresentato da prodotti « originari »<br>— e che il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto ed il meccanismo zig-zag siano dei prodotti « originari » |
| ex Capitolo 85 | Macchine ed apparecchi elettrici; materiali destinati ad usi elettrotecnici ad eccezione dei prodotti di cui alle voci n.ri 85.14 e 85.15 | | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito |
| 85.14 | Microfoni e loro supporti, altoparlanti ed amplificatori elettrici a bassa frequenza | | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi |

(1) Per stabilire il valore dei prodotti, bisogna prendere in considerazione:
*a*) per i prodotti, le parti e i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato, in caso di vendita, per detti prodotti sul territorio dello Stato nel quale avviene la lavorazione, la trasformazione o il montaggio;
*b*) per i prodotti, le parti e i pezzi diversi da quelli menzionati alla lettera *a*), le disposizioni dell'articolo 4 del presente Protocollo in materia di:
— valore dei prodotti importati;
— valore dei prodotti di origine indeterminata.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| | | | staccati « non originari » il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito e a condizione:<br>— che almeno il 50% in valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi (1) utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari »<br>— e che il valore dei transistori non originari utilizzati non superi il 3% del valore del prodotto finito (2) |
| 85.15 | Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la | | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito e a condizione:<br>— che almeno il 50% in valore dei prodotti, delle parti e dei pez- |

(1) Per stabilire il valore dei prodotti, sono da prendere in considerazione:
*a*) per i prodotti, le parti e i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato, in caso di vendita, per detti prodotti sul territorio dello Stato nel quale avviene la lavorazione, la trasformazione o il montaggio;
*b*) per i prodotti, le parti e i pezzi diversi da quelli menzionati alla lettera *a*), le disposizioni dell'articolo 4 del presente Protocollo in materia di:
— valore dei prodotti importati;
— valore dei prodotti di origine indeterminata.

(2) Questa percentuale non si somma a quella del 40%.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| | presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, di radiorilevazione, di radioscandaglio e di radiotelecomando | | zi (1) utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari »<br>— e che il valore dei transistori non originari utilizzati non superi il 3% del valore del prodotto finito (2) |
| Capitolo 86 | Veicoli e materiale per strade ferrate; apparecchi di segnalazione non elettrici per vie di comunicazione | | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito |
| ex Capitolo 87 | Vetture automobili, trattori, velocipedi ed altri veicoli terrestri, ad esclusione dei prodotti di cui alla voce n. 87.09 | | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito |
| 87.09 | Motocicli e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzetta, carrozzette per motocicli e per velocipedi di ogni sorta, presentate isolatamente | | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore |

(1) Per stabilire il valore dei prodotti, sono da prendere in considerazione:
*a*) per i prodotti, le parti e i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato, in caso di vendita, per detti prodotti sul territorio dello Stato nel quale avviene la lavorazione, la trasformazione o il montaggio;
*b*) per i prodotti, le parti e i pezzi diversi da quelli menzionati alla lettera *a*), le disposizioni dell'articolo 4 del presente Protocollo in materia di:

— valore dei prodotti importati;
— valore dei prodotti di origine indeterminata.

(2) Questa percentuale non si somma a quella del 40 per cento.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| | | | non supera il 40% del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50% in valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi (1) utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari » |
| ex Capitolo 90 | Strumenti e apparecchi d'ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di verifica, di precisione; strumenti e apparecchi medico-chirurgici, a esclusione dei prodotti di cui alle voci n.ri 90.05, 90.07, 90.08, 90.12 e 90.26 | | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito |
| 90.05 | Binocoli e cannocchiali con o senza prismi | | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50% in valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi (1) utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari » |

(1) Per stabilire il valore dei prodotti, sono da prendere in considerazione:

*a*) per i prodotti, le parti e i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato, in caso di vendita, per detti prodotti sul territorio dello Stato nel quale avviene la lavorazione, la trasformazione o il montaggio;

*b*) per i prodotti, le parti e i pezzi diversi da quelli menzionati alla lettera *a*), le disposizioni dell'articolo 4 del presente Protocollo in materia di:

— valore dei prodotti importati;

— valore dei prodotti di origine indeterminata.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| 90.07 | Apparecchi fotografici; apparecchi o dispositivi per la produzione di lampi di luce in fotografia | | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50% in valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi (1) utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari » |
| 90.08 | Apparecchi cinematografici (da presa delle immagini e da presa del suono, anche combinati, apparecchi da proiezione con o senza riproduzione del suono) | | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50% in valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi (1) utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari » |
| 90.12 | Microscopi ottici, compresi gli apparecchi per la micro- | | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali ven- |

(1) Per stabilire il valore dei prodotti, sono da prendere in considerazione:

*a*) per i prodotti, le parti e i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato, in caso di vendita, per detti prodotti sul territorio dello Stato nel quale avviene la lavorazione, la trasformazione o il montaggio;

*b*) per i prodotti, le parti e i pezzi diversi da quelli menzionati alla lettera *a*), le disposizioni dell'articolo 4 del presente Protocollo in materia di:

— valore dei prodotti importati,

— valore dei prodotti di origine indeterminata.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| | fotografia, la microcinematografia e la microproiezione | | gono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50% in valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi (1) utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari » |
| 90.26 | Contatori di gas, di liquidi e di elettricità, compresi i contatori di produzione, di controllo e di taratura | | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50% in valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi (1) utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari » |
| ex Capitolo 91 | Orologeria, ad eccezione dei prodotti di cui alle voci n. 91.04 e n. 91.08 | | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non origi- |

(1) Per stabilire il valore dei prodotti, sono da prendere in considerazione:

*a*) per i prodotti, le parti e i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato, in caso di vendita, per detti prodotti sul territorio dello Stato nel quale avviene la lavorazione, la trasformazione o il montaggio;

*b*) per i prodotti, le parti e i pezzi diversi da quelli menzionati alla lettera *a*), le disposizioni dell'articolo 4 del presente Protocollo in materia di:

— valore dei prodotti importati,

— valore dei prodotti di origine indeterminata.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| | | | nari » il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito |
| 91.04 | Orologi, pendole, sveglie e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili | | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50% in valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi (1) utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari » |
| 91.08 | Altri movimenti finiti di orologeria | | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50% in valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi (1) utilizzati sia rappresenta- |

(1) Per stabilire il valore dei prodotti, sono da prendere in considerazione:

a) per i prodotti, le parti e i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato, in caso di vendita, per detti prodotti sul territorio dello Stato nel quale avviene la lavorazione, la trasformazione o il montaggio;

*b*) per i prodotti, le parti e i pezzi diversi da quelli menzionati alla lettera *a*), le disposizioni dell'articolo 4 del presente Protocollo in materia di:

— valore dei prodotti importati,

— valore dei prodotti di origine indeterminata.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| | | | to da prodotti « originari » |
| ex Capitolo 92 | Strumenti musicali, apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono o per la registrazione e la riproduzione delle immagini e del suono in televisione, mediante processo magnetico; loro parti ed accessori, ad esclusione dei prodotti di cui alla voce n. 92.11 | | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati, il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito |
| 92.11 | Fonografi, apparecchi per dettare ed altri apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono, compresi i giradischi, girafilm e girafili, con o senza lettore di suono; apparecchi di registrazione e di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, mediante processo magnetico | | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito, e a condizione:<br>— che almeno il 50% in valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi (1) utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari »<br>— e che il valore dei transistori |

(1) Per stabilire il valore dei prodotti, sono da prendere in considerazione:

*a*) per i prodotti, le parti e i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato, in caso di vendita, per detti prodotti sul territorio dello Stato nel quale avviene la lavorazione, la trasformazione o il montaggio;

*b*) per i prodotti, le parti e i pezzi diversi da quelli menzionati alla lettera *a*), le disposizioni dell'articolo 4 del presente Protocollo in materia di:

— valore dei prodotti importati,

— valore dei prodotti di origine indeterminata.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| | | | non originari utilizzati non superi il 3% del valore del prodotto finito (1) |
| Capitolo 93 | Armi e munizioni | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 96.02 | Spazzole, scope-spazzole, spazzolini pennelli, e simili, comprese le spazzole costituenti elementi di macchine; rulli per dipingere, raschini di gomma o di altre simili materie flessibili | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 97.03 | Altri giocattoli; modelli ridotti per divertimento | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 98.01 | Bottoni, bottoni a pressione, bottoni per polsini e simili (compresi gli sbozzi, i dischetti per bottoni e le parti di bottoni) | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 98.08 | Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, anche montati su bobine; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |

(1) Questa percentuale non si somma a quella del 40 per cento.

ALLEGATO III

## ELENCO B

## ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI CHE NON DANNO LUOGO AL CAMBIAMENTO DELLA VOCE DOGANALE, MA CHE TUTTAVIA CONFERISCONO IL CARATTERE DI « PRODOTTI ORIGINARI » AI PRODOTTI CHE NE SONO OGGETTO

ALLEGATO III

## ELENCO B

### ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI CHE NON DANNO LUOGO AL CAMBIAMENTO DELLA VOCE DOGANALE, MA CHE TUTTAVIA CONFERISCONO IL CARATTERE DI « PRODOTTI ORIGINARI » AI PRODOTTI CHE NE SONO OGGETTO

| Prodotti finiti | | Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|
| Numero della tariffa doganale | Designazione | |
| | | L'incorporazione dei prodotti, parti e pezzi staccati « non originari », nelle caldaie, macchine, apparecchi, ecc., dei capitoli da 84 a 92, nelle caldaie e radiatori, di cui alla voce n. 73.37, nonché nei prodotti delle voci n. 97.07 e 98.03 non ha l'effetto di far perdere il carattere di « prodotti originari » ai suddetti prodotti, a condizione che il valore di questi ultimi, parti e pezzi non superi il 5% del valore del prodotto finito. |
| 13.02 | Gomma lacca, anche imbianchita; gomme, gommoresine, resine e balsami naturali | Lavorazioni o trasformazioni per le quali vengono utilizzati dei prodotti « non originari » il cui valore non superi il 50 per cento del valore del prodotto finito |
| ex 15.10 | Alcoli grassi industriali | Fabbricazione a partire da acidi grassi industriali |
| ex 21.03 | Senapa preparata | Fabbricazione a partire da farina di senapa |
| ex 22.09 | Whisky, il cui tenore in alcole è inferiore a 50° | Fabbricazione a partire da alcole proveniente esclusivamente dalla distillazione di cereali e nel quale al massimo il 15 per cento del valore del prodotto finito è rappresentato da prodotti « non originari » |
| ex 25.09 | Terre coloranti calcinate o polverizzate | Triturazione e calcinazione o polverizzazione di terre coloranti |
| ex 25.15 | Marmi semplicemente segati e di spessore uguale o inferiore a 25 cm | Segamento in lastre o in elementi, lucidatura, levigatura grossolana e pulitura di mar- |

| Prodotti finiti | | Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|
| Numero della tariffa doganale | Designazione | |
| | | mi greggi sgrossati, semplicemente segati e di spessore superiore a 25 cm |
| ex 25.16 | Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, greggi, sgrossati o semplicemente segati, di spessore uguale o inferiore a 25 cm | Segamento di granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da costruzione greggi, sgrossati, semplicemente segati e di spessore superiore a 25 cm |
| ex 25.18 | Dolomite calcinata; pigiata di dolomite | Calcinazione della dolomite greggia |
| ex Capitoli dal 28 al 37 compreso | Prodotti delle industrie chimiche e delle industrie connesse, ad esclusione dei fosfati allumino-calcici naturali trattati termicamente, macinati e polverizzati (ex 31.03) e degli oli essenziali diversi da quelli d'agrumi, deterpenati (ex 33.01) | Lavorazioni o traformazioni per le quali vengono utilizzati prodotti « non originari » il cui valore non supera il 20% del valore del prodotto finito |
| ex 31.03 | Fosfati allumino-calcici naturali trattati termicamente, macinati e polverizzati | Macinazione e polverizzazione di fosfati allumino-calcici naturali trattati termicamente |
| ex 33.01 | Oli essenziali diversi da quelli d'agrumi, deterpenati | Deterpenazione degli oli essenziali diversi da quelli d'agrumi |
| ex Capitolo 38 | Prodotti vari delle industrie chimiche, esclusi il tallol raffinato (ex 38.05) e l'essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al solfato, depurata (ex 38.07) | Lavorazioni o trasformazioni per le quali vengono utilizzati prodotti « non originari », il cui valore non supera il 20 per cento del valore del prodotto finito |
| ex 38.05 | Tallol raffinato | Raffinazione del tallol greggio |
| ex 38.07 | Essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al solfato, depurata | Depurazione consistente nella distillazione e nella raffinazione dell'essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al solfato, greggia |
| ex Capitolo 39 | Materie plastiche artificiali, eteri ed esteri della cellulosa, resine artificiali e lavori di tali sostanze, escluse le pellicole di ionomeri (ex 39.02) | Lavorazioni o trasformazioni per le quali vengono utilizzati prodotti « non originari », il cui valore non supera il 20% del valore del prodotto finito |

| Prodotti finiti | | Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|
| Numero della tariffa doganale | Designazione | |
| ex 39.02 | Pellicole di ionomeri | Ottenute per mezzo di un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero d'etilene e dell'acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e di sodio |
| ex 40.01 | Lastre di gomma laminata per suole | Laminazione di fogli di para di gomma naturale |
| ex 40.07 | Fili e corde di gomma ricoperti di materie tessili | Fabbricazione a partire da fili e corde di gomma pura |
| ex 41.01 | Pelli di ovini tosate | Slanatura delle pelli di ovini |
| ex 41.02 | Pelli di bovini (compresi i bufali) e di equini, preparate, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso, riconciate | Riconciatura di pelli di altri animali, semplicemente conciate |
| ex 41.03 | Pelli ovine, preparate, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso, riconciate | Riconciatura di pelli ovine, semplicemente conciate |
| ex 41.04 | Pelli caprine, preparate, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso, riconciate | Riconciatura di pelli caprine, semplicemente conciate |
| ex 41.05 | Pelli preparate di altri animali, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso, riconciate | Riconciatura di pelli di altri animali, semplicemente conciate |
| ex 43.02 | Pelli confezionate | Imbianchimento, tintura, appretto, taglio e cucitura di pelli da pellicceria conciate o preparate |
| ex 50.03 | Cascami di seta, borra, roccadino o pettenuzzo e residui della cardatura, cardati o pettinati | Cardatura o pettinatura dei cascami di seta, borra, roccadino o pettenuzzo e residui della cardatura |
| ex 50.09<br>ex 50.10<br>ex 51.04<br>ex 53.11<br>ex 53.12<br>ex 53.13<br>ex 54.05<br>ex 55.07<br>ex 55.08<br>ex 55.09<br>ex 56.07 | *Tessuti stampati* | Stampa accompagnata da operazioni di finitura o di rifinitura (imbianchimento, apprettatura, essiccamento, vaporizzatura, desmottamento (« epincetage ») rattoppatura, impregnazione, sanforizzazione, mercerizzazione) di tessuti il cui valore non supera il tasso del 47,5 per cento del valore del prodotto finito |

| Prodotti finiti | | Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|
| Numero della tariffa doganale | Designazione | |
| ex 59.14 | Reticelle ad incandescenza | Produzione per mezzo di tessuti tubolari di maglia |
| ex 68.03 | Lavori di ardesia naturale o agglomerata | Fabbricazione di lavori di ardesia |
| ex 68.13 | Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio | Fabbricazione di lavori di amianto, di miscele a base di amianto o a base di amianto e di carbonato di magnesio |
| ex 68.15 | Lavori di mica, compresa la mica su carta o su tessuto | Fabbricazione di lavori di mica |
| ex 70.10 | Bottiglie e boccette tagliate | Sfaccettatura di bottiglie e boccette il cui valore non supera il 50 per cento del valore del prodotto finito |
| 70.13 | Oggetti di vetro per il servizio di tavola, di cucina, di toletta, per ufficio, per la decorazione degli appartamenti o per usi simili, esclusi gli oggetti della voce n. 70.19 | Sfaccettatura di oggetti di vetro il cui valore non supera il 50 per cento del valore del prodotto finito |
| ex 70.20 | Lavori di fibre di vetro | Fabbricazione a partire da fibre di vetro gregge |
| ex 71.02 | Pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), tagliate o altrimenti lavorate, non incastonate né montate, anche infilate per comodità di trasporto ma non assortite | Fabbricazione a partire da pietre preziose gregge |
| ex 71.03 | Pietre sintetiche e ricostituite, tagliate o altrimenti lavorate, non incastonate né montate, anche infilate per comodità di trasporto, ma non assortite | Fabbricazione a partire da pietre sintetiche o ricostituite gregge |
| ex 71.05 | Argento e sue leghe (compreso l'argento dorato e l'argento platinato), semilavorati | Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura o triturazione dell'argento e sue leghe, greggi |
| ex 71.05 | Argento e sue leghe (compreso l'argento dorato e l'argento platinato), greggi | Mescolanza o separazione elettrolitica dell'argento e sue leghe, greggi |
| ex 71.06 | Metalli comuni placcati o ricoperti d'argento, semilavorati | Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura o triturazione di metalli comuni placca- |

| Prodotti finiti | | Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|
| Numero della tariffa doganale | Designazione | |
| | | ti o ricoperti di argento, greggi |
| ex 71.07 | Oro e sue leghe (compreso l'oro platinato), semilavorati | Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura o triturazione dell'oro e delle sue leghe (compreso l'oro platinato), greggi |
| ex 71.07 | Oro e sue leghe (compreso l'oro platinato), greggi | Mescolanza o separazione elettrolitica dell'oro e sue leghe, greggi |
| ex 71.08 | Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, semilavorati | Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura o triturazione di metalli comuni placcati o ricoperti di oro o di argento, greggi |
| ex 71.09 | Platino e metalli del gruppo del platino e loro leghe, greggi | Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura o triturazione del platino e dei metalli del gruppo del platino e loro leghe, greggi |
| ex 71.09 | Platino e metalli del gruppo del platino e loro leghe, semilavorati | Mescolanza o separazione elettrolitica del platino e dei metalli del gruppo del platino e delle loro leghe, greggi |
| ex 71.10 | Metalli comuni o metalli preziosi, placcati o ricoperti di platino o di metalli del gruppo del platino | Laminazione, filatura, trafilatura, battitura o frantumazione dei metalli comuni o metalli preziosi, placcati o ricoperti di platino o di metalli del gruppo del platino, greggi |
| ex 73.15 | Acciai legati e acciai fini al carbonio: | |
| | — nelle forme indicate alle voci dal n. 73.07 al n. 73.13 incluso | Fabbricazione a partire dai prodotti nelle forme indicate alla voce n. 73.06 |
| | — nelle forme di cui alla voce n. 73.14 | Fabbricazione a partire dai prodotti nelle forme indicate alle voci nn. 73.06 e 73.07 |
| ex 74.01 | Rame da affinazione (blister e altri) | Conversione di metalline cuprifere |
| ex 74.01 | Rame raffinato | Affinazione termica o elettrolitica del rame da affinazione (blister ed altri), dei cascami e dei rottami di rame |
| ex 74.01 | Leghe di rame | Fusione e trattamento termico del rame raffinato, dei cascami e dei rottami di rame |

| Prodotti finiti | | Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|
| Numero della tariffa doganale | Designazione | |
| ex 75.01 | Nichelio greggio (esclusi gli anodi della voce n. 75.05) | Affinazione per elettrolisi, per fusione o per processo chimico delle metalline « speiss » ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichelio |
| ex 75.01 | Nichelio greggio, escluse le leghe di nichelio | Affinazione per elettrolisi, per fusione o per procedimento chimico di cascami e rottami |
| ex 76.01 | Alluminio greggio | Produzione, con trattamento termico o elettrolitico, di alluminio non legato, di cascami e di rottami |
| ex 77.04 | Berillio (glucinio) lavorato | Laminazione, stiratura, trafilatura e triturazione del berillio greggio il cui valore non supera il 50 per cento del valore del prodotto finito |
| ex 78.01 | Piombo affinato | Produzione per affinazione termica di piombo d'opera |
| ex 81.01 | Tungsteno lavorato | Fabbricazione a partire dal tungsteno greggio il cui valore non supera il 50 per cento del valore del prodotto finito |
| ex 81.02 | Molibdeno lavorato | Fabbricazione a partire dal molibdeno greggio il cui valore non supera il 50 per cento del valore del prodotto finito |
| ex 81.03 | Tantalio lavorato | Fabbricazione a partire dal tantalio greggio il cui valore non supera il 50 per cento del valore del prodotto finito |
| ex 81.04 | Altri metalli comuni lavorati | Fabbricazione a partire da altri metalli comuni greggi il cui valore non supera il 50 per cento del valore del prodotto finito |
| ex 83.06 | Oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni, escluse le statuette | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 per cento del valore del prodotto finito |

| Prodotti finiti | | Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|
| Numero della tariffa doganale | Designazione | |
| 84.06 | Motori a scoppio o a combustione interna, a pistone | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 per cento del valore del prodotto finito |
| ex 84.08 | Altri motori e macchine motrici, ad esclusione dei propulsori a reazione e delle turbine a gas | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 per cento del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 per cento in valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi (1) utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari » |
| 84.16 | Calandre e laminatoi, diversi dai laminatoi per metalli e dalle macchine per laminare il vetro; cilindri per dette macchine | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 25 per cento del valore del prodotto finito |
| ex 84.17 | Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, per l'industria del legno, delle paste per carta, carta e cartoni | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 25 per cento del valore del prodotto finito |

(1) Per stabilire il valore delle parti e dei pezzi, bisogna prendere in considerazione:

*a*) per le parti e i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato, in caso di vendita, per detti prodotti sul territorio dello Stato nel quale avviene la lavorazione, la trasformazione o il montaggio;

*b*) per le parti e i pezzi diversi da quelli di cui alla lettera *a*), le disposizioni dell'articolo 4 del presente Protocollo in materia di:

— valore dei prodotti importati,

— valore dei prodotti d'origine non determinata.

| Prodotti finiti | | Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|
| Numero della tariffa doganale | Designazione | |
| 84.31 | Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di cellulosa (pasta per carta) e per la fabbricazione e la rifinitura della carta e del cartone | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 25 per cento del valore del prodotto finito |
| 84.33 | Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta e del cartone, comprese le tagliatrici di ogni specie | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 25 per cento del valore del prodotto finito |
| ex 84.41 | Macchine per cucire (tessuti, cuoi, calzature, ecc.), compresi i mobili per dette macchine | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 per cento del valore del prodotto finito e a condizione:<br>— che almeno il 50% in valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi (1) utilizzati per il montaggio delle teste (motore escluso) sia costituito da prodotti « originari »<br>— e che il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto ed |

(1) Per stabilire il valore delle parti e dei pezzi, bisogna prendere in considerazione:

*a*) per le parti e i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato, in caso di vendita, per detti prodotti sul territorio dello Stato nel quale avviene la lavorazione, la trasformazione o il montaggio;

*b*) per le parti e i pezzi diversi da quelli di cui alla lettera *a*), le disposizioni dell'articolo 4 del presente Protocollo in materia di:

— valore dei prodotti importati,
— valore dei prodotti d'origine non determinata.

| Prodotti finiti | | Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|
| Numero della tariffa doganale | Designazione | |
| | | il meccanismo zig-zag siano dei prodotti « originari » |
| 85.14 | Microfoni e loro supporti altoparlanti ed amplificatori elettrici a bassa frequenza | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari », il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito, a condizione che almeno il 50% del valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi utilizzati sia rappresentato da « prodotti originari » (1) |
| 85.15 | Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione da suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, di radiorilevazione, di radioscandaglio e di radiotelecomando | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari », il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito, a condizione che almeno il 50% del valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi utilizzati sia rappresentato da « prodotti originari » (1) |
| 87.06 | Parti, pezzi staccati e accessori degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 incluso | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati, il cui valore non supera il 15% del valore del prodotto finito |
| ex 94.01 | Mobili per sedersi anche trasformabili in letti (esclusi quelli della voce n. 94.02), di metalli comuni | Lavorazione, trasformazione, montaggio per i quali vengono utilizzati tessuti non imbottiti di cotone - di peso |

(1) Con l'applicazione di questa norma non si deve tuttavia superare la percentuale del 3 per cento per i transistori non originari di cui all'elenco A della stessa voce tariffaria.

| Prodotti finiti | | Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|
| Numero della tariffa doganale | Designazione | |
| | | non superiore a 300 gr/m² in forme pronte per l'uso, il cui valore non supera il 25% del valore del prodotto finito (1) |
| ex 94.03 | Altri mobili, di metalli comuni | Lavorazione, trasformazione, montaggio per i quali vengono utilizzati tessuti non imbottiti di cotone di peso non superiore a 300 gr/m² in forme pronte per l'uso, il cui valore non supera il 25% del valore del prodotto finito (1) |
| ex 95.01 | Lavori di tartaruga | Fabbricazione a partire dalla tartaruga lavorata |
| ex 95.02 | Lavori di madreperla | Fabbricazione a partire dalla madreperla lavorata |
| ex 95.03 | Lavori di avorio | Fabbricazione a partire dall'avorio lavorato |
| ex 95.04 | Lavori di osso | Fabbricazione a partire dall'osso lavorato |
| ex 95.05 | Lavori di corno, corna di animali, corallo naturale o ricostituito ed altre materie animali da intaglio | Fabbricazione a partire dal corno, dalle corna di animali, dal corallo naturale o ricostituito e da altre materie animali da intaglio, lavorati |
| ex 95.06 | Lavori di materie vegetali da intaglio (corozo, noci, semi duri, ecc.) | Fabbricazione a partire da materie vegetali da intaglio (corozo, noci, semi duri, ecc.) lavorate |
| ex 95.07 | Lavori di schiuma di mare e ambra gialla (succino), naturali o ricostituite, giavazzo e materie minerali simili al giavazzo | Fabbricazione a partire dalla schiuma di mare e dall'ambra gialla (succino), naturali o ricostituite, dal giavazzo e da materie minerali simili al giavazzo, lavorati |
| ex 98.11 | Pipe (comprese le teste) | Fabbricazione a partire dagli sbozzi |

(1) Questa norma non si applica ove si applichi la regola generale del cambiamento della voce tariffaria per le altre parti e gli altri pezzi staccati, non originari, rientranti nella composizione del prodotto.

ALLEGATO IV

## ELENCO C

## ELENCO DEI PRODOTTI ESCLUSI DALL'APPLICAZIONE DEL PRESENTE PROTOCOLLO

ALLEGATO IV

# ELENCO C

## ELENCO DEI PRODOTTI ESCLUSI DALL'APPLICAZIONE DEL PRESENTE PROTOCOLLO

| Numero della tariffa doganale | Designazione |
|---|---|
| ex 27.07 | Oli aromatici analoghi ai sensi della nota 2 del Capitolo 27, distillanti più del 65% del loro volume fino a 250° C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere impiegati come carburanti o come combustibili |
| da 27.09) a 27.16) | Oli minerali e prodotti della loro distillazione; materie bituminose, cere minerali |
| ex 29.01 | Idrocarburi<br>— aciclici,<br>— cicloparaffinici e cicloolefinici, esclusi gli azuleni,<br>— benzolo, toluolo, xiloli,<br>destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili |
| ex 34.03 | Preparazioni lubrificanti, escluse quelle contenenti 70% o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi |
| ex 34.04 | Cere a base di paraffina, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, di residui paraffinici |
| ex 38.14 | Additivi preparati per lubrificanti |

ALLEGATO V

## CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

**1. Esportatore**
(nome, indirizzo completo, paese)

**EUR. 1** N. A 000.000

Prima di compilare il formulario consultare le note al retro

**2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra**

.....

e

.....

(indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)

**3. Destinatario**
(nome, indirizzo completo, paese)
(indicazione facoltativa)

4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari

5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione

**6. Informazioni riguardanti il trasporto**
(indicazione facoltativa)

**7. Osservazioni**

(1) Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare « alla rinfusa »

| 8. N. d'ordine; marche, numeri, numero e natura dei colli (1); designazione delle merci | 9. Peso lordo (kg) o altra misura (l, m³, ecc.) | 10. Fatture (indicazione facoltativa) |
|---|---|---|
| | | |

(2) Da riempire solo quando le norme nazionali del paese o territorio d'esportazione lo richiedono.

**11. VISTO DELLA DOGANA** Timbro

Dichiarazione certificata conforme.
Documento d'esportazione (2)

modello ..... n.....
del .....
Ufficio doganale .....
Paese o territorio in cui il certificato è rilasciato .....
.....
A ....., addì .....
.....
(Firma)

**12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE**

Io sottoscritto dichiaro che le merci di cui sopra soddisfano alle condizioni richieste per ottenere il presente certificato.

Fatto a ....., addì .....

.....
(Firma)

| 13. DOMANDA DI CONTROLLO, da inviare a: | 14. RISULTATO DEL CONTROLLO |
|---|---|
| | Il controllo effettuato ha permesso di constatare che il presente certificato (1)<br><br>☐ è stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti |
| E' richiesto il controllo dell'autenticità e della regolarità del presente certificato<br><br>Fatto a ....., addì .....<br>Timbro | ☐ non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (si vedano le allegate osservazioni)<br><br>Fatto a ..... , addì .....<br>Timbro |
| (Firma) | .....<br>(Firma)<br>(1) Segnare con una X la menzione applicabile. |

NOTE

1. Il certificato non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere approvata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato.
2. Gli articoli indicati nel certificato devono essere indicati senza lasciare linee in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una linea orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.
3. Le merci debbono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permettere l'identificazione.

## DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

| | |
|---|---|
| **1. Esportatore**<br>(nome, indirizzo completo, paese) | **EUR. 1** N. A 000.000<br>Prima di compilare il formulario consultare le note al retro |
| **3. Destinatario**<br>(nome, indirizzo completo, paese)<br>(indicazione facoltativa) | **2. Domanda per ottenere un certificato da utilizzare negli scambi preferenziali tra**<br>.....<br>**e**<br>.....<br>(indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi) |
| | 4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari<br>5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione |
| **6. Informazioni riguardanti il trasporto**<br>(indicazione facoltativa) | **7. Osservazioni** |

| 8. N. d'ordine; marche, numeri, numero e natura dei colli (1); designazione delle merci | 9. Peso lordo (kg) o altra misura (l, m³, ecc.) | 10. Fatture (indicazione facoltativa) |
|---|---|---|
| | | |

(1) Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare « alla rinfusa »

**DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE**

Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte a fronte,

DICHIARO che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato qui allegato;

PRECISO le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare a queste condizioni:

PRESENTO i seguenti documenti giustificativi (1):

M'IMPEGNO a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare che dette autorità ritenessero indispensabile per il rilascio del certificato qui allegato, come pure ad accettare qualunque controllo da parte delle dette autorità, della mia contabilità e delle circostanze relative alla fabbricazione delle merci di cui sopra;

CHIEDO il rilascio del certificato qui allegato per queste merci.

Fatto a ....., addì .....

(Firma)

---

(1) Ad esempio: documenti d'importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del fabbricante, ecc., relativi ai prodotti messi in opera o alle merci riesportate tal quali.

ALLEGATO VI

(RECTO) Prima di compilare questo formulario leggere con attenzione le istruzioni a tergo.

FORMULARIO EUR. 2 N.

1. **Formulario utilizzato negli scambi preferenziali**

tra (1) ..... e .....

2. **Esportatore**
(nome, indirizzo completo, paese)

3. **Dichiarazione dell'esportatore**
Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte in appresso, dichiaro che esse soddisfano alle condizioni richieste per procedere alla compilazione del presente formulario e che hanno il carattere di prodotti originari conformemente alle disposizioni che disciplinano gli scambi di cui alla casella n. 1.

4. **Destinatario**
(nome, indirizzo completo, paese)

5. **Luogo e data**

6. **Firma dell'esportatore**

7. **Osservazioni** (2)

8. **Paese d'origine** (3)

9. **Paese di destinazione** (4)

10. **Peso lordo** (kg)

11. **Marche e numeri dell'invio e designazione delle merci**

12. **Amministrazione o servizio del paese d'esportazione (4) incaricato del controllo a posteriori della dichiarazione dell'esportatore**

(1) Indicare i paesi, gruppi di paesi o territori interessati.

(2) Indicare il riferimento al controllo eventualmente già effettuato dall'amministrazione o servizio competente.

(3) Per paese d'origine s'intende il paese, il gruppo di paesi o il territorio di cui i prodotti sono considerati originari.

(4) Per paese s'intende un paese, gruppo di paesi ovvero un territorio.

(VERSO)

| 13 | Richiesta di controllo | 14 | Risultato del controllo |
|---|---|---|---|
| | Il controllo della dichiarazione dell'esportatore figurante sulla prima pagina del presente formulario è richiesto da (*). | | Il controllo effettuato ha permesso di constatare<br>☐ che le indicazioni e menzioni riportate sul presente formulario sono esatte (1);<br>☐ che il presente formulario non è conforme alle prescritte condizioni di autenticità e di regolarità (si vedano le osservazioni qui allegate) (1) |
| | Fatto a ..... addì ..... 19.....<br>Timbro dell'ufficio | | Fatto a ..... addì ..... 19.....<br>Timbro dell'ufficio |
| | .....<br>(Firma) | | .....<br>(Firma) |
| | | | (1) Contrassegnare con una X la casella di cui trattasi. |

(*) Il controllo a posteriori dei formulari EUR. 2 è effettuato a titolo di sondaggio o quante volte le autorità doganali dello Stato d'importazione abbiano fondati dubbi in merito all'autenticità del formulario ed all'esattezza delle indicazioni sull'origine reale della merce in questione.

**Istruzioni relative alla compilazione del formulario EUR. 2**

1. Possono dar luogo alla compilazione di un formulario EUR. 2 soltanto le merci che nel paese di esportazione soddisfino alle condizioni previste dalle disposizioni che disciplinano gli scambi di cui alla casella 1. Tali disposizioni devono essere attentamente studiate prima di procedere alla compilazione del formulario.

2. L'esportatore unisce il formulario al bollettino di spedizione quando si tratta di spedizioni per pacco postale e l'inserisce nel pacco quando si tratta di spedizione sotto forma di lettere. Inoltre appone sull'etichetta verde C 1 o sulla dichiarazione in dogana C 2/C P 3 l'indicazione EUR. 2, seguita dal numero di serie del formulario.

3. Tali istruzioni non dispensano gli esportatori dall'espletamento delle altre formalità previste dai regolamenti doganali o postali.

4. L'utilizzazione di tale formulario costituisce per l'esportatore impegno a presentare alle autorità responsabili qualsiasi documento giustificativo da esse ritenuto necessario e ad accettare che le stesse procedano a qualsiasi controllo sulla sua contabilità e sulle circostanze di fabbricazione delle merci descritte nella casella 11.

# ATTO FINALE

I plenipotenziari

di Sua Maestà il Re dei Belgi,

di Sua Maestà la Regina di Danimarca,

del Presidente della Repubblica federale di Germania,

del Presidente della Repubblica francese,

del Presidente dell'Irlanda,

del Presidente della Repubblica italiana,

di Sua Altezza Reale il Granduca di Lussemburgo,

di Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi,

di Sua Maestà la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,

e del Consiglio delle Comunità Europee, da una parte,

e di Sua Maestà il Re del Regno hascemita di Giordania, dall'altra,

riuniti a Bruxelles, il diciotto gennaio millenovecentosettantasette per la firma dell'Accordo di cooperazione tra la Comunità Economica Europea e il Regno hascemita di Giordania, nonché per la firma dell'Accordo tra gli Stati membri della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio e il Regno hascemita di Giordania, all'atto della firma di tali Accordi hanno

adottato le dichiarazioni comuni delle Parti contraenti elencate in appresso:

1) Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa all'articolo 14, paragrafo 1 dell'Accordo;

2) Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa all'articolo 17 dell'Accordo;

3) Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa ai prodotti agricoli;

4) Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa ai fosfati e ai concimi fosfatici;

5) Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa alla presentazione dell'Accordo al GATT da parte della Comunità;

6) Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa all'articolo 21 dell'Accordo;

7) Dichiarazione comune delle Parti contraenti sulla cooperazione bilaterale;

8) Dichiarazione interpretativa delle Parti contraenti relativa alla nozione di « Parti contraenti » che figura nell'Accordo;

preso atto delle dichiarazioni elencate in appresso:

1) Dichiarazione della Comunità Economica Europea relativa all'applicazione regionale di talune disposizioni dell'Accordo;

2) Dichiarazione della Comunità Economica Europea relativa all'unità di conto europea di cui all'articolo 2 del Protocollo n. 1;

3) Dichiarazione del rappresentante della Repubblica federale di Germania relativa alla definizione dei cittadini tedeschi;

4) Dichiarazione del rappresentante della Repubblica federale di Germania concernente l'applicazione dell'Accordo a Berlino;

5) Dichiarazione della Comunità Economica Europea relativa agli articoli 43 e 17 dell'Accordo.

e preso atto degli scambi di lettere elencati in appresso:

1) Scambio di lettere relativo alla cooperazione scientifica, tecnologica e in materia di protezione dell'ambiente;

2) Scambio di lettere relativo all'attuazione dell'Accordo in materia di cooperazione economica, tecnica e finanziaria, prima dell'entrata in vigore dell'Accordo stesso;

3) Scambio di lettere relativo agli articoli 29 e 42 dell'Accordo.

Le dichiarazioni e gli scambi di lettere di cui sopra sono allegati al presente Atto finale.

I plenipotenziari hanno convenuto che le dichiarazioni e gli scambi di lettere saranno sottoposti, se del caso, alle procedure necessarie per assicurare la loro validità alle stesse condizioni dell'Accordo di cooperazione.

Udfærdiget i Bruxelles, den attende januar nitten hundrede og syvoghalvfjerds.

Geschehen zu Brüssel am achtzehnten Januar neunzehnhundertsiebenundsiebzig.

Done at Brussels on the eighteenth day of January in the year one thousand nine hundred and seventy-seven.

Fait à Bruxelles, le dix-huit janvier mil neuf cent soixante-dix-sept.

Fatto a Bruxelles, alli diciotto gennaio millenovecentosettantasette.

Gedaan te Brussel, de achttiende januari negentienhonder zevenenzeventig.

حرر في بروكسل في اليوم الثامن عشر من كانون الثاني سنة ألف
وتسعمائة وستة وسبعين .

*Pour Sa Majesté le Roi des Belges*

*Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen*

Renaat VAN ELSLANDE

*For Hendes Majestæt Danmarks Dronning*

Jens CHRISTENSEN

*Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland*

Hans-Dietrich GENSCHER

*Pour le Président de la République française*

Louis de GUIRINGAUD

*For the President of Ireland*

Garret FITZGERALD

*Per il Presidente della Repubblica italiana*

Arnaldo FORLANI

*Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg*

Gaston THORN

*Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden*

Max van der STOEL

*For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland*

Anthony CROSLAND

*For Radet for De europæisne Fællesskaber,*

*Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften,*

*For the Council of the European Communities,*

*Pour le Conseil des Communautés européennes,*

*Per il Consiglio delle Comunità Europee,*

*Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen,*

Anthony CROSLAND

Claude CHEYSSON

عن صاحب الجلالة ملك المملكة الاردنية الهاشمية

Nijmeddin DAJANI

**Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa all'articolo 14, paragrafo 1 dell'Accordo**

Le Parti contraenti decidono che, qualora la data di entrata in vigore dell'Accordo non coincidesse con l'inizio dell'anno civile, i massimali di cui all'articolo 14, paragrafo 1 dell'Accordo siano applicati « pro rata temporis ».

**Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa all'articolo 17 dell'Accordo**

Le Parti contraenti convengono che, fatta salva l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 2, capoverso 1, del Regolamento (CEE) n. 1035/72, i prodotti elencati all'articolo 17 dell'Accordo e riportati nell'Allegato III di detto regolamento sono ammessi nella Comunità, durante il periodo in cui si applicano riduzioni di dazi, senza restrizioni quantitative né misure di effetto equivalente.

Le Parti contraenti convengono inoltre che, quando nell'Accordo si fa riferimento alle disposizioni degli articoli 23-28 del Regolamento (CEE) n. 1035/72, la Comunità intende il regime da applicare ai paesi terzi al momento delle importazioni dei prodotti in questione.

**Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa ai prodotti agricoli**

1. Le Parti contraenti si dichiarano disposte a favorire, nel rispetto delle proprie politiche agricole, lo sviluppo armonioso degli scambi di prodotti agricoli ai quali l'Accordo non si applica.

In materia veterinaria, sanitaria e fitosanitaria, le Parti contraenti applicano la loro normativa in modo non discriminatorio e si astengono dall'introdurre nuovi provvedimenti che ostacolino indebitamente gli scambi.

2. Esse esaminano in sede di Consiglio di cooperazione le difficoltà che potrebbero manifestarsi nei loro scambi di prodotti agricoli e si adoperano per trovare le soluzioni che potrebbero esservi apportate.

**Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa ai fosfati e ai concimi fosfatici**

Data l'importanza che i fosfati e i concimi fosfatici presentano per l'economia giordana e vista la situazione particolare di tale settore nella Comunità, le Parti contraenti desiderano stabilire una stretta cooperazione per questi prodotti.

A tal fine, si terranno quanto prima consultazioni allo scopo di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 4 dell'Accordo.

Le Parti contraenti esamineranno pertanto le possibilità di adottare misure atte a promuovere e agevolare le relazioni tra gli operatori delle due Parti, compresa eventualmente la conclusione di accordi tra i medesimi.

**Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa alla presentazione dell'Accordo al GATT da parte della Comunità**

Le Parti contraenti dell'Accordo si consulteranno in occasione della presentazione e dell'esame delle disposizioni commerciali dell'Accordo ai quali si procederà nel quadro del GATT.

**Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa all'articolo 21 dell'Accordo**

L'espressione « integrazione economica regionale » di cui all'articolo 21 dell'Accordo include tutti gli Stati membri della Lega Araba.

**Dichiarazione comune delle Parti contraenti sulla cooperazione bilaterale**

Le Parti contraenti riconoscono che il fatto di prevedere, nell'Accordo concluso tra la Comunità e la Giordania, taluni settori di cooperazione non impedisce agli Stati membri di concordare con la Giordania, per via bilaterale, azioni di cooperazione da intraprendere nello stesso settore.

**Dichiarazione interpretativa delle Parti contraenti relativa alla nozione di « Parti contraenti » che figura nell'Accordo**

Le Parti contraenti convengono d'interpretare l'Accordo nel senso che l'espressione « Parti contraenti », ivi riportata, significa la Comunità e gli Stati membri, oppure gli Stati membri o la Comunità separatamente nonché, d'altro lato, la Giordania. Il senso da dare in ciascun caso a quest'espressione sarà dedotto dalle disposizioni in questione dell'Accordo, nonché dalle corrispondenti disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità.

**Dichiarazione della Comunità Economica Europea relativa all'applicazione regionale di talune disposizioni dell'Accordo**

La Comunità Economica Europea dichiara che l'applicazione dei provvedimenti che essa potrebbe decidere a norma degli articoli 30 e 31 dell'Accordo, secondo la procedura e le modalità dell'articolo 32, nonché a norma dell'articolo 33, potrà essere limitata, in forza delle sue norme specifiche, ad una delle sue regioni.

**Dichiarazione della Comunità Economica Europea relativa all'unità di conto europea di cui all'articolo 2 del Protocollo n. 1**

L'unità di conto europea usata per esprimere gli importi indicati all'articolo 2 del Protocollo n. 1 è definita dalla somma dei seguenti importi delle monete degli Stati membri della Comunità:

| | |
|---|---|
| Marco tedesco | 0,828 |
| Lira sterlina | 0,0885 |
| Franco francese | 1,15 |
| Lira italiana | 109 |
| Fiorino olandese | 0,286 |
| Franco belga | 3,66 |
| Franco lussemburghese | 0,14 |
| Corona danese | 0,217 |
| Lira sterlina irlandese | 0,00759. |

Il valore dell'unità di conto europea in una qualsiasi moneta è pari alla somma dei controvalori, espressi nella stessa moneta, degli importi delle monete indicate al 1° capoverso. Esso è deter-

minato dalla Commissione sulla base dei corsi rilevati quotidianamente sui mercati di cambio.

I tassi giornalieri di conversione nelle diverse monete nazionali sono disponibili quotidianamente, essi formano oggetto di una pubblicazione periodica nella **Gazzetta Ufficiale** delle Comunità Europee.

**Dichiarazione del rappresentante della Repubblica federale di Germania relativa alla definizione dei cittadini tedeschi**

Devono essere considerati cittadini della Repubblica federale di Germania tutti i tedeschi nel senso definito dalla legge fondamentale della Repubblica federale di Germania.

**Dichiarazione del rappresentante della Repubblica federale di Germania concernente l'applicazione dell'Accordo a Berlino**

L'Accordo si applica anche al Land di Berlino, salvo che il Governo della Repubblica federale di Germania non faccia alle altre Parti contraenti, entro tre mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo, una dichiarazione contraria

**Dichiarazione della Comunità Economica Europea relativa agli articoli 43 e 17 dell'Accordo**

In base ai risultati dell'Accordo e tenuto conto dell'evoluzione delle correnti di scambio tra la Comunità e i paesi del bacino mediterraneo, per quanto riguarda arance, mandarini, compresi tangerini e mandarini satsuma (o sazuma), clementine, wilkings e altri simili ibridi d'agrumi, la Comunità è disposta a prevedere un miglioramento della concessione a favore di tali prodotti di cui all'articolo 17, paragrafo 1 dell'Accordo a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1977-1978.

**Scambio di lettere relativo alla cooperazione scientifica, tecnologica e in materia di protezione dell'ambiente**

Signor Presidente,

in seguito al desiderio espresso dalla delegazione giordana durante i negoziati che hanno portato oggi alla conclusione di un Accordo tra la Comunità e la Giordania, mi pregio informarLa, a nome degli Stati membri della Comunità, che questi ultimi sono disposti ad esaminare caso per caso la possibilità e le condizioni per l'accesso della Giordania ai risultati dei programmi attuati tra i vari Stati membri della Comunità o tra questi ultimi ed altri paesi terzi nei campi scientifico, tecnologico ed ecologico.

Le sarei grato se Ella volesse cortesemente confermare la ricezione della presente lettera.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.

(*f.to*) Presidente della delegazione
della Comunità Economica Europea

Signor Presidente,

con lettera in data odierna, Ella mi ha comunicato quanto segue:

« In seguito al desiderio espresso dalla delegazione giordana durante i negoziati che hanno portato oggi alla conclusione di un Accordo tra la Comunità e la Giordania, mi pregio informarLa, a nome degli Stati membri della Comunità, che questi ultimi sono disposti ad esaminare caso per caso la possibilità e le condizioni per l'accesso della Giordania ai risultati dei programmi attuati tra i vari Stati membri della Comunità o tra questi ultimi ed altri paesi terzi nei campi scientifico, tecnologico ed ecologico.

Le sarei grato se Ella volesse cortesemente confermare la ricezione della presente lettera ».

Mi pregio di accusare ricevuta della Sua lettera.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.

(*f.to*) Presidente della delegazione
del Regno hascemita di Giordania

**Scambio di lettere relativo all'attuazione dell'Accordo in materia di cooperazione economica, tecnica e finanziaria prima dell'entrata in vigore dell'Accordo stesso**

Signor Presidente,

mi pregio di comunicarLe che, sin dalla firma dell'Accordo e dei relativi testi interni alla Comunità, quest'ultima è disposta, in collaborazione con il Suo Governo, a quanto segue:

intraprendere lavori preparatori all'attuazione della cooperazione in modo da avviare azioni concrete sin dall'entrata in vigore dell'Accordo;

procedere, nel quadro delle norme concernenti la cooperazione tecnica e finanziaria, all'istruzione di progetti presentati dalla Giordania o, con l'accordo della Giordania, dagli altri beneficiari dell'aiuto, restando inteso che tali progetti potranno essere approvati definitivamente soltanto dopo l'entrata in vigore dell'Accordo

Le sarei grato se Ella volesse cortesemente confermare la ricezione della presente lettera.

Voglia gradire, Signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.

(*f.to*) Presidente della delegazione
della Comunità Economica Europea

Signor Presidente,

con lettera in data odierna, Ella mi ha comunicato quanto segue:

« Mi pregio di comunicarLe, che, sin dalla firma dell'Accordo e dei relativi testi interni alla Comunità, quest'ultima è disposta, in collaborazione con il Suo Governo, a quanto segue:

intraprendere lavori preparatori all'attuazione della cooperazione in modo da avviare azioni concrete sin dall'entrata in vigore dell'Accordo;

procedere, nel quadro delle norme concernenti la cooperazione tecnica e finanziaria, all'istruzione di progetti presentati dalla Giordania o, con l'accordo della Giordania, dagli altri beneficiari dell'aiuto, restando inteso che tali progetti potranno essere approvati definitivamente soltanto dopo l'entrata in vigore dell'Accordo.

Le sarei grato se Ella volesse cortesemente confermare la ricezione della presente lettera ».

Mi pregio di accusare ricevuta della Sua lettera.

Da parte sua, la Giordania si aspetta che i lavori preparatori per l'entrata in vigore della cooperazione e l'esame dei progetti non escluderanno, in determinati casi, la possibilità di dare inizio, a suo rischio e utilizzando le proprie risorse, all'attuazione di progetti o piani, con l'intento di chiedere, dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, l'aiuto finanziario tenendo conto delle spese già effettuate.

Voglia gradire, Signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.

(*f.to*) Presidente della delegazione
del Regno hascemita di Giordania

Signor Presidente,

con lettera in data odierna, Ella mi ha dichiarato quanto segue:

« Da parte sua, la Giordania si aspetta che i lavori preparatori per l'entrata in vigore della cooperazione e l'esame dei progetti non escluderanno, in determinati casi, la possibilità di dare inizio, a suo rischio e utilizzando le proprie risorse, all'attuazione di progetti o piani, con l'intento di chiedere, dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, l'aiuto finanziario tenendo conto delle spese già effettuate ».

Mi pregio di accusare ricevuta la Sua dichiarazione.

Voglia gradire, Signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.

(*f.to*) Presidente della delegazione
della Comunità Economica Europea

**Scambio di lettere relativo agli articoli 29 e 42 dell'Accordo**

Signor Presidente,

mi pregio di portare a Sua conoscenza la seguente dichiarazione del mio Governo, relativa agli articoli 29 e 42 dell'Accordo:

« Il Regno hascemita di Giordania precisa che, applicando le disposizioni degli articoli 29 e 42 dell'Accordo, i suoi impegni non lo inducono ad abrogare le leggi e i regolamenti in vigore almeno finché queste leggi e regolamenti restano necessari alla protezione degli interessi essenziali della sua sicurezza. Esso vigila sull'applicazione di dette leggi e regolamenti, in modo da garantirne la conformità con l'articolo 40, paragrafo 1 dell'Accordo ».

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.

(*f.to*) Presidente della delegazione
del Regno hascemita di Giordania

Signor Presidente,

con lettera in data odierna, Ella mi ha comunicato una dichiarazione del Suo Governo relativa agli articoli 29 e 42 dell'Accordo.

Mi pregio di portare a Sua conoscenza la seguente dichiarazione della Comunità Economica Europea relativa agli articoli 29 e 42 dell'Accordo:

« 1. La Comunità Economica Europea prende atto della dichiarazione del Regno hascemita di Giordania.

2. La Comunità Economica Europea si attende che i princìpi enunciati nell'Accordo, ivi compresi quelli contenuti agli articoli 29 e 42, ricevano piena applicazione.

La Comnità Economica Europea ritiene in particolare che la osservanza del principio di non discriminazione dovrebbe consentire un'applicazione corretta e senza ostacoli dell'Accordo ».

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.

(*f.to*) Presidente della delegazione
della Comunità Economica Europea

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
FORLANI

# ACCORDO
# TRA GLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO E IL REGNO HASCEMITA DI GIORDANIA

## BRUXELLES 18 GENNAIO 1977

*ACCORDO TRA GLI STATI MEMBRI*
*DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO*
*E IL REGNO HASCEMITA DI GIORDANIA*

*Il Regno del Belgio,*

*Il regno di Danimarca,*

*La Repubblica federale di Germania,*

*La Repubblica francese,*

*L'Irlanda*

*La Repubblica italiana,*

*Il Granducato di Lussemburgo,*

*Il Regno dei Paesi Bassi,*

*e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,*

Stati membri della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, in appresso denominati « Stati membri », da un lato,

*Il Regno hascemita di Giordania,* dall'altro,

CONSIDERANDO che la Comunità Economica Europea e il Regno hascemita di Giordania concludono un Accordo di cooperazione concernente i settori di competenza di tale Comunità,

PERSEGUENDO gli stessi obiettivi e desiderosi di trovare soluzioni analoghe per il settore di competenza della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio,

HANNO DECISO, nel perseguimento di tali obiettivi e considerando che nessuna delle disposizioni del presente Accordo può essere interpretata nel senso di esimere le Parti contraenti dagli obblighi che loro incombono in virtù di altri Accordi internazionali,

DI CONCLUDERE IL PRESENTE ACCORDO, e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

*Il Regno del Belgio*:

RENAAT VAN ELSLANDE,
Ministro degli Affari Esteri;

*Il Regno di Danimarca*:

JENS CHRISTENSEN,
Ambasciatore, Direttore al Ministero;

*La Repubblica federale di Germania*:

HANS-DIETRICH GENSCHER,
Ministro federale degli Affari Esteri;

*La Repubblica francese*:

LOUIS DE GUIRINGAUD,
Ministro degli Affari Esteri;

*L'Irlanda*:

GARRET FITZGERALD,
Ministro degli Affari Esteri;

*La Repubblica italiana*:

ARNALDO FORLANI,
Ministro degli Affari Esteri;

*Il Granducato di Lussemburgo*:

GASTON THORN,
Presidente e Ministro degli Affari Esteri del Governo del Granducato del Lussemburgo;

*Il Regno dei Paesi Bassi*:

MAX VAN DER STOEL,
Ministro degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi;

*Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord*:

ANTHONY CROSLAND, M. P.,

Segretario di Stato agli Affari Esteri e del Commonwealth, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;

*Il Regno hascemita di Giordania*:

NIJMEDDIN DAJANI,

Ministro dell'Industria e del Commercio;

ARTICOLO 1.

Il presente Accordo si applica ai prodotti di competenza della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, figuranti in allegato.

TITOLO I

SCAMBI COMMERCIALI

ARTICOLO 2.

L'Accordo si prefigge di promuovere gli scambi tra le Parti contraenti, tenendo conto dei rispettivi livelli di sviluppo e della necessità di realizzare un migliore equilibrio negli scambi commerciali, per accelerare il ritmo di espansione del commercio della Giordania e migliorare le condizioni d'accesso dei suoi prodotti al mercato della Comunità.

ARTICOLO 3.

I dazi doganali e tasse di effetto equivalente applicabili all'importazione nella Comunità dei prodotti originari della Giordania, di competenza della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, vengono eliminati secondo il seguente ritmo:

| Calendario | Tasso di riduzione |
|---|---|
| alla data di entrata in vigore dell'accordo . . . | 80% |
| dal 1° luglio 1977 . . . . . | 100% |

ARTICOLO 4.

1. Per ogni prodotto, i dazi di base sui quali le riduzioni previste all'articolo 3 devono essere effettuate sono:

per la Comunità nella sua composizione originaria: i dazi effettivamente applicati nei confronti della Giordania alla data del 1° gennaio 1975;

per la Danimarca, l'Irlanda ed il Regno Unito: i dazi effettivamente applicati nei confronti della Giordania il 1° gennaio 1972.

2. I dazi ridotti calcolati conformemente all'articolo 3 vengono applicati arrotondando alla prima decimale.

Fatta salva l'applicazione che la Comunità deve dare all'articolo 39, paragrafo 5 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione ed agli adattamenti dei Trattati del 22 gennaio 1972, per i dazi specifici o la parte specifica dei dazi misti delle tariffe doganali dell'Irlanda e del Regno Unito, viene applicato l'articolo 3 arrotondando alla quarta decimale.

ARTICOLO 5.

1. I prodotti di cui al presente Accordo, originari della Giordania, non possono beneficiare, all'importazione nella Comunità, di un trattamento più favorevole di quello che gli Stati membri si accordano reciprocamente.

2. Per l'applicazione del paragrafo 1, non si tiene conto dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente risultanti dall'applicazione degli articoli 32 e 36 dell'Atto relativo alle condizioni d'adesione ed agli adattamenti dei Trattati, di cui all'articolo 4.

ARTICOLO 6.

Le restrizioni quantitative all'importazione nella Comunità e le misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione sono eliminate alla data di entrata in vigore dell'Accordo.

ARTICOLO 7.

Gli articoli 20-33 dell'Accordo di cooperazione firmato in data odierna si applicano *mutatis mutandis* al presente Accordo.

ARTICOLO 8.

1. Se le offerte fatte da imprese giordane sono suscettibili di pregiudicare il funzionamento del Mercato comune e se tale pregiudizio è imputabile a una differenza nelle condizioni di concorrenza in materia di prezzi, gli Stati membri possono adottare le misure appropriate nei modi e secondo le procedure di cui al paragrafo 2.

2. Le Parti contraenti comunicano al Comitato misto ogni informazione utile e gli fornscono l'assistenza necessaria per l'esame del caso e, se occorre, per l'applicazione delle misure appropriate.

Se la Giordania non ha messo fine alle pratiche incriminate nel termine fissato in sede di Comitato misto, oppure se quest'ultima non raggiunge un accordo nel termine di un mese dal giorno in cui è stato adito, gli Stati membri possono adottare le misure di salvaguardia che ritengono necessarie per evitare un pregiudizio al funzionamento del Mercato comune, o per porvi fine; in particolare, possono procedere ad una revoca di concessioni tariffarie.

ARTICOLO 9.

L'Accordo non modifica le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, né i poteri e le competenze derivanti da tale Trattato.

TITOLO II

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 10.

1. È istituito un Comitato misto incaricato di gestire l'Accordo e di curarne la corretta esecuzione. A tal fine, esso formula raccomandazioni. Esso adotta decisioni nei casi contemplati dall'Accordo.

Le decisioni prese sono vincolanti per le Parti contraenti le quali sono tenute ad adottare, secondo le proprie norme, le misure richieste per la loro esecuzione.

2. Ai fini della corretta esecuzione dell'Accordo, le Parti contraenti procedono a scambi di informazioni e, a richiesta di una di esse, si consultano in sede di Comitato misto.

3. Il Comitato misto stabilisce il proprio regolamento interno.

ARTICOLO 11.

1. Il Comitato misto è composto di rappresentanti della Comunità e di rappresentanti della Giordania.

2. Il Comitato misto si pronuncia sulla base del comune accordo tra la Comunità e la Giordania.

ARTICOLO 12.

1. La presidenza del Comitato misto è esercitata a turno da ciascuna delle Parti contraenti, secondo modalità che saranno stabilite nel suo regolamento interno.

2. Il Comitato misto si riunisce almeno una volta all'anno, su iniziativa del suo Presidente, per procedere ad un esame del funzionamento generale dell'Accordo.

Esso si riunisce inoltre ogniqualvolta lo esiga una particolare necessità, su richiesta di una delle Parti contraenti, alle condizioni che saranno stabilite nel suo regolamento interno.

3. Il Comitato misto può decidere di istituire qualsiasi gruppo di lavoro atto ad assisterlo nell'espletamento dei suoi compiti.

ARTICOLO 13.

Gli articoli 39-45 dell'Accordo di cooperazione si applicano, *mutatis mutandis*, al presente Accordo.

ARTICOLO 14.

Il presente Accordo si applica, da un lato, ai territori in cui è d'applicazione il Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio alle condizioni previste dal Trattato stesso e, dall'altro, al territorio del Regno hascemita di Giordania.

ARTICOLO 15.

Il presente Accordo è redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese, tedesca ed araba, ciascuno di detti testi facente ugualmente fede.

ARTICOLO 16.

Il presente Accordo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione, secondo le procedure proprie alle Parti contraenti, che si notificano l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dell'espletamento delle procedure di cui al primo comma.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale.

ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned Plenipotentiaries have affixed their signatures below this Agreement.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Overeenkomst hebben gesteld.

واثباتا لما تقدم ، وضع المندوبون المفوضون توقيعهم اسفل هذا الاتفاق

Udfærdiget i Bruxelles, den attende januar nitten hundrede og syvoghalvfjerds.

Geschehen zu Brüssel am achtzehnten Januar neunzehnhundertsiebenundsiebzig.

Done at Brussels on the eighteenth day of January in the year one thousand nine hundred and seventy-seven.

Fait à Bruxelles, le dix-huit janvier mil neuf cent soixante-dix-sept.

Fatto a Bruelles, addì diciotto gennaio millenovecentosettantasette.

Gedaan te Brussel, de achttiende januari negentienhonderd zevenenzeventig.

حرر في بروكسل في اليوم الثامن عشر من كانون الثاني سنة ألف
وتسعمائة وسبعة وسبعين .

*Pour Sa Majesté le Roi des Belges*
*Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen*

Renaat VAN ELSLANDE

*For Hendes Majestæt Danmarks Dronning*

Jens CHRISTENSEN

*Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland*

Hans-Dietrich GENSCHER

*Pour le Président de la République francaise*

Louis de GUIRINGAUD

*For the President of Ireland*

Garret FITZGERALD

*Per il Presidente della Repubblica italiana.*

Arnaldo FORLANI

*Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg*

Gaston THORN

*Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden*

Max van der STOEL

*For Her Majesty the Queen of the United iKngdom of Great Britain and Northern Ireland*

Anthony CROSLAND

عن صاحب الجلالة ملك المملكة الاردنية الهاشمية

Nijmeddin DAJANI

**ALLEGATO**

ALLEGATO

ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DELL'ACCORDO

| Numero della Nomenclatura di Bruxelles | Designazione delle merci |
|---|---|
| 26.01 | Minerali metallurgici, anche arricchiti; piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti): |
| | A. Minerali di ferro e piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti): |
| | II. altri |
| | B. Minerali di manganese, compresi i minerali di ferro manganesiferi con tenore in manganese di 20% o più in peso |
| 26.02 | Scorie, loppe, scaglie ed altri cascami della fabbricazione del ferro e dell'acciaio: |
| | A. Polveri d'alto forno (polveri della bocca di alto forno) |
| 27.01 | Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi similari ottenuti da carboni fossili |
| 27.02 | Ligniti e agglomerati di ligniti |
| 27.04 | Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite e di torba: |
| | A. di carbon fossile: |
| | II. altri |
| | B. di lignite |
| 73.01 | Ghise (compresa la ghisa specolare) gregge, in lingotti, pani, salmoni o masse |
| 73.02 | Ferro-leghe: |
| | A. Ferro-manganese: |
| | I. contenente, in peso, più di 2% di carbonio (ferro-manganese carburato) |
| 73.03 | Rottami, cascami e avanzi di lavori di ghisa, di ferro o di acciaio |
| 73.05 | Polveri di ferro o di acciaio; ferro e acciaio spugnoso (spugna): |
| | B. Ferro e acciaio spugnoso (spugna) |
| 73.06 | Ferro e acciaio in masselli, lingotti o masse |
| 73.07 | Ferro e acciaio in blumi, billette, bramme e bidoni; ferro e acciaio semplicemente sbozzati per fucinatura o per battitura al maglio (sbozzi di forgia): |
| | A. Blumi e billette: |
| | I. laminati |
| | B. Bramme e bidoni: |
| | I. laminati |

| Numero della Nomenclatura di Bruxelles | Designazione delle merci |
|---|---|
| 73.08 | Sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio |
| 73.09 | Larghi piatti, di ferro o di acciaio |
| 73.10 | Barre di ferro o di acciaio, laminate o estruse a caldo o fucinate (compresa la vergella o bordione); barre di ferro o di acciaio ottenute o rifinite a freddo; barre forate di acciaio per la perforazione delle mine: |
| | A. semplicemente laminate o estruse a caldo |
| | D. placcate o lavorate alla superficie (lucidate, rivestite, ecc.): |
| | I. semplicemente placcate: |
| | *a*) laminate o estruse a caldo |
| 73.11 | Profilati di ferro o di acciaio, laminati o estrusi a caldo, fucinati, o ottenuti o rifiniti a freddo; palancole di ferro o di acciaio, anche forate o fatte di elementi riuniti: |
| | A. Profilati: |
| | I. semplicemente laminati o estrusi a caldo |
| | IV. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.): |
| | *a*) semplicemente placcati: |
| | 1. laminati o estrusi a caldo |
| | B. Palancole |
| 73.12 | Nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo o a freddo: |
| | A. semplicemente laminati a caldo |
| | B. semplicemente laminati a freddo: |
| | I. destinati alla fabbricazione della latta (presentati in rotoli) (a) |
| | C. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie: |
| | III. stagnati: |
| | *a*) Latta |
| | V. altri (ramati, ossidati artificialmente, laccati, nichelati, verniciati, placcati, parcherizzati, litografati, ecc.): |
| | *a*) semplicemente placcati: |
| | 1. laminati a caldo |
| 73.13 | Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo: |
| | A. Lamiere dette « magnetiche » |
| | B. altre lamiere: |
| | I. semplicemente laminate a caldo |

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

| Numero della Nomenclatura di Bruxelles | Designazione delle merci |
|---|---|
| | II. semplicemente laminate a freddo, dello spessore:<br>*b*) di più di 1 mm ma meno di 3 mm<br>*c*) di 1 mm o meno<br>III. semplicemente lucidate o levigate a superficie specolare<br>IV. placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie:<br>*b*) stagnate:<br>1. Latta<br>2. altre<br>*c*) zincate o piombate<br>*d*) altre (ramate, ossidate artificialmente, laccate, nichelate, verniciate, placcate, parcherizzate, litografate, ecc.)<br>V. altrimenti foggiate o lavorate:<br>*a*) semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare:<br>2. altre |
| 73.15 | Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle forme indicate alle voci dal n. 73.06 al n. 73.14 incluso:<br>A. Acciai fini al carbonio:<br>I. Lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni:<br>*b*) altri<br>III. Sbozzi in rotoli per lamiere<br>IV. Larghi piatti<br>V. Barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati:<br>*b*) semplicemente laminati o estrusi a caldo<br>*d*) placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):<br>1. semplicemente placcati:<br>*aa*) laminati o estrusi a caldo<br>VI. Nastri:<br>*a*) semplicemente laminati a caldo<br>*c*) placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:<br>1. semplicemente placcati:<br>*aa*) laminati a caldo<br>VII. Lamiere:<br>*a*) semplicemente laminate a caldo<br>*b*) semplicemente laminate a freddo, dello spessore:<br>2. inferiore a 3 mm<br>*c*) lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie |

| Numero della Nomenclatura di Bruxelles | Designazione delle merci |
|---|---|
| | *d*) altrimenti foggiate o lavorate:<br>1. semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare<br>B. Acciai legati:<br>I. Lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni:<br>*b*) altri<br>III. Sbozzi in rotoli per lamiere<br>IV. Larghi piatti<br>V. Barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati:<br>*b*) semplicemente laminati o estrusi a caldo<br>*d*) placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):<br>1. semplicemente placcati:<br>*aa*) laminati o estrusi a caldo<br>VI. Nastri:<br>*a*) semplicemente laminati a caldo<br>*c*) placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:<br>1. semplicemente placcati:<br>*aa*) laminati a caldo<br>VII. Lamiere:<br>*a*) Lamiere dette « magnetiche »<br>*b*) altre lamiere:<br>1. semplicemente laminate a caldo<br>2. semplicemente laminate a freddo dello spessore:<br>*bb*) inferiore a 3 mm<br>3. lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie<br>4. altrimenti foggiate o lavorate:<br>*aa*) semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare |
| 73.16 | Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie, aghi, cuori, incroci e scambi, tiranti per aghi, rotaie a cremagliera, traverse, stecche, cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione e il fissaggio delle rotaie:<br>A. Rotaie:<br>II. altre<br>B. Controrotaie<br>C. Traverse<br>D. Stecche e piastre d'appoggio:<br>I. laminate |

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
FORLANI

# ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA E LA REPUBBLICA ARABA SIRIANA

*ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA E LA REPUBBLICA ARABA SIRIANA*

*Sua Maestà li Re dei Belgi,*

*Sua Maestà la Regina di Danimarca,*

*Il Presidente della Repubblica federale di Germania,*

*Il Presidente della Repubblica francese,*

*Il Presidente dell'Irlanda,*

*Il Presidente della Repubblica italiana,*

*Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo,*

*Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi,*

*Sua Maestà la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,*

e il Consiglio delle Comunità europee, da una parte,

Il Presidente della Repubblica Araba siriana, dall'altra,

## PREAMBOLO

DESIDERANDO manifestare la reciproca volontà di mantenere e consolidare le loro amichevoli relazioni, nel rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite,

RISOLUTI ad instaurare una vasta cooperazione che contribuirà allo sviluppo economico e sociale della Siria e favorirà il rafforzamento delle relazioni tra la Comunità e la Siria,

DECISI a promuovere, tenuto conto dei rispettivi livelli di sviluppo, la cooperazione economica e commerciale tra la Comunità e la Siria e a garantirle un fondamento sicuro conformemente ai loro obblighi internazionali,

RISOLUTI ad instaurare un nuovo modello di relazioni tra Stati industrializzati e Stati in via di sviluppo, compatibile con le aspirazioni della Comunità internazionale ad un ordine economico più giusto e più equilibrato,

HANNO DECISO di concludere il presente Accordo e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

*Sua Maestà il Re dei Belgi*:

Renaat VAN ELSLANDE,
Ministro degli Affari Esteri;

*Sua Maestà la Regina di Danimarca*:

Jens CHRISTENSEN,
Ambasciatore,
Direttore al Ministero;

*Il Presidente della Repubblica federale di Germania*:

Hans-Dietrich GENSCHER,
Ministro federale degli Affari Esteri;

*Il Presidente della Repubblica francese*:

Louis de GUIRINGAUD,
Ministro degli Affari Esteri;

*Il Presidente dell'Irlanda*:

Garret FITZGERALD,
Ministro degli Affari Esteri;

*Il Presidente della Repubblica italiana*:

Arnaldo FORLANI,
Ministro degli Affari Esteri;

*Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo*:

Gaston THORN,
Presidente e Ministro degli Affari Esteri del Governo del Granducato del Lussemburgo;

*Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi*:

Max van der STOEL,
Ministro degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi;

*Sua Maestà la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord*:

Anthony CROSLAND M. P.,
Segretario di Stato agli Affari Esteri e del Commonwealth, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;

*Il Consiglio delle Comunità europee*:

Anthony CROSLAND M. P.,
Presidente in carica del Consiglio delle Comunità Europee,
Segretario di Stato agli Affari Esteri e del Commonwealth, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;

Claude CHEYSSON,
Membro della Commissione delle Comunità Europee;

*Il Presidente della Repubblica Araba siriana*:

Mohamed IMADI,
Ministro dell'Economia e del Commercio estero;

ARTICOLO 1.

Il presente Accordo tra la Comunità e la Siria si prefigge di promuovere una cooperazione globale tra le Parti contraenti per contribuire allo sviluppo economico e sociale della Siria e favorire il consolidamento delle loro relazioni. A tale scopo saranno emanate disposizioni e saranno decise e realizzate azioni nel settore della cooperazione economica, finanziaria e tecnica, nonché in quello degli scambi commerciali.

## TITOLO I

## COOPERAZIONE ECONOMICA, TECNICA E FINANZIARIA

ARTICOLO 2.

La Comunità e la Siria instaurano una cooperazione intesa a contribuire allo sviluppo della Siria con un'azione complementare a quelle già compiute da detto paese ed a consolidare sulle basi più ampie possibili gli esistenti vincoli economici, con reciproco vantaggio delle parti.

ARTICOLO 3.

Per realizzare la cooperazione di cui all'articolo 2, si terrà conto in particolare:

degli obiettivi e delle priorità dei piani e dei programmi di sviluppo della Siria;

dell'interesse di concretare azioni integrate con un'utilizzazione convergente di diversi interventi;

dell'interesse di promuovere la cooperazione regionale fra la Siria ed altri Stati.

ARTICOLO 4.

1. La cooperazione tra la Comunità e la Siria si prefigge in particolare quanto segue:

partecipazione della Comunità alle azioni intraprese dalla Siria per sviluppare la produzione e l'infrastruttura economica allo scopo di diversificare la struttura della sua economia. Questa partecipazione dovrà rientrare in particolare nel quadro dell'industrializzazione della Siria e nell'ammodernamento del settore agricolo di tale paese;

commercializzazione e promozione delle vendite dei prodotti esportati dalla Siria;

cooperazione industriale intesa a sviluppare la produzione industriale della Siria soprattutto mediante provvedimenti atti a:

incoraggiare la partecipazione della Comunità alla raelizzazione dei programmi di sviluppo industriale della Siria;

favorire l'organizzazione di contatti e di incontri tra responsabili delle politiche industriali, promotori ed operatori economici della Siria e della Comunità per promuovere nel settore industriale l'istituzione di relazioni nuove e conformi agli obiettivi dell'Accordo;

agevolare l'acquisto, a condizioni favorevoli, di brevetti e di altre proprietà industriali mediante finanziamento conformemente al Protocollo n. 1 e/o altri accordi appropriati con imprese ed istituzioni all'interno della Comunità;

consentire l'eliminazione degli ostacoli diversi da quelli tariffari o contingentali che potrebbero ostacolare l'accesso ai rispettivi mercati;

cooperazione nei settori scientifico, tecnologico ed ecologico;

partecipazione degli operatori della Comunità ai programmi di ricerca, produzione e trasformazione delle risorse della Siria ed a qualsiasi attività volta a valorizzare sul posto dette risorse, nonché buona esecuzione dei contratti di cooperazione e d'investimento conclusi a tale scopo tra i rispettivi operatori;

cooperazione nel settore della pesca;

incoraggiamento degli investimenti privati che rispondono ad un reciproco interesse delle Parti;

reciproca informazione sulla situazione economica e finanziaria e sull'evoluzione della situazione stessa, nella misura necessaria al buon funzionamento dell'Accordo.

2. Le Parti contraenti possono determinare altri settori d'applicazione della cooperazione.

ARTICOLO 5.

1. Per il conseguimento degli obiettivi contemplati nell'accordo il Consiglio di cooperazione definisce periodicamente l'orientamento generale della cooperazione.

2. Il Consiglio di cooperazione è incaricato di ricercare i mezzi ed i metodi volti ad attuare la cooperazione nei settori definiti nell'articolo 4. A tal fine, esso è abilitato a prendere decisioni.

ARTICOLO 6.

La Comunità partecipa al finanziamento di provvedimenti atti a promuovere lo sviluppo della Siria nelle condizioni di cui al Protocollo n. 1, relativo alla cooperazione tecnica e finanziaria, tenendo conto delle potenzialità di una cooperazione triangolare.

ARTICOLO 7.

Le Parti contraenti agevolano la buona esecuzione dei contratti di cooperazione e di investimenti che rispondano ai loro interessi reciproci e rientrino nel quadro dell'Accordo.

## TITOLO II

## SCAMBI COMMERCIALI

ARTICOLO 8.

Nel settore commerciale, l'Accordo si prefigge di promuovere gli scambi tra le Parti contraenti, tenendo conto dei rispettivi livelli di sviluppo e della necessità di realizzare un migliore equilibrio degli scambi commerciali, per accelerare il ritmo di espansione del commercio della Siria e migliorare le condizioni d'accesso dei suoi prodotti al mercato della Comunità.

A. PRODOTTI INDUSTRIALI.

ARTICOLO 9.

Fatte salve le disposizioni previste agli articoli 13, 14 e 16, i dazi doganali e tasse di effetto equivalente applicabili all'importazione nella Comunità dei prodotti originari della Siria, diversi da quelli elencati nell'Allegato II del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e da quelli che figurano nell'Allegato A, vengono eliminati secondo il seguento ritmo:

| CALENDARIO | TASSO DI RIDUZIONE |
|---|---|
| Alla data di entrata in vigore dell'Accordo . . | 80% |
| Dal 1° luglio 1977 . . . . . | 100% |

ARTICOLO 10.

1. Per ogni prodotto, i dazi di base sui quali le riduzioni previste all'articolo 9 devono essere effettuate sono:

per la Comunità nella sua composizione originaria: i dazi effettivamente applicati nei confronti della Siria alla data del 1° gennaio 1975;

per la Danimarca, l'Irlanda ed il Regno Unito: i dazi effettivamente applicati nei confronti della Siria il 1° gennaio 1972.

2. I dazi ridotti calcolati conformemente all'articolo 9 vengono applicati arrotondando alla prima decimale.

Fatta salva l'applicazione che la Comunità deve dare all'articolo 39, paragrafo 5 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione ed agli adattamenti dei Trattati, del 22 gennaio 1972, per i dazi specifici o la parte specifica dei dazi misti delle tariffe doganali dell'Irlanda e del Regno Unito, viene applicato l'articolo 9 arrotondando alla quarta decimale.

ARTICOLO 11.

1. Nel caso di dazi doganali comprendenti un elemento protettivo e un elemento fiscale, le disposizioni dell'articolo 9 si applicano all'elemento protettivo.

2. Il Regno Unito sostituisce i dazi doganali di carattere fiscale e l'elemento fiscale di tali dazi con una tassa interna, conformemente all'articolo 38 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei Trattati, di cui all'articolo 10.

ARTICOLO 12.

Le restrizioni quantitative all'importazione nella Comunità dei prodotti originari della Siria, diversi da quelli elencati nell'Allegato II del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e le misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione sono eliminate alla data di entrata in vigore dell'Accordo.

ARTICOLO 13.

Si applicano alla Siria le misure di cui all'articolo 1 del Protocollo n. 7 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione ed agli adattamenti dei Trattati di cui all'articolo 10, riguardanti l'importazione di veicoli a motore e l'industria del montaggio in Irlanda.

ARTICOLO 14.

1. Le importazioni dei prodotti sotto elencati sono soggette a massimali annui, oltre i quali i dazi doganali effettivamente applicati nei confronti dei paesi terzi possono essere ripristinati a norma delle disposizioni dei paragrafi 2-6; i massimali fissati per l'anno d'entrata in vigore dell'Accordo sono indicati a fronte di ciascuno di essi.

| Numero della tariffa doganale comune | DESIGNAZIONE DELLE MERCI | Massimali (in tonnellate) |
|---|---|---|
| 27.10 | Oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli grezzi); preparazioni non nominate né comprese altrove contenenti, in peso, una quantità di olio di petrolio o di minerali bituminosi superiore o uguale al 70 per cento delle quali detti oli costituiscono il componente base: | |
| | A. Oli leggeri: | |
| | III. destinati ad altri usi | |
| | B. Oli medi: | |
| | III. destinati ad altri usi | |
| | C. Oli pesanti: | |
| | I. Oli da gas: | |
| | *c*) destinati ad altri usi | 175.000 |
| | II. Oli combustibili: | |
| | *c*) destinati ad altri usi | |
| | III. Oli lubrificanti ed altri: | |
| | *c*) destinati a essere miscelati conformemente alle condizioni della Nota complementare 7 del Capitolo 27 | |
| | *d*) destinati ad altri usi | |
| 27.11 | Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi: | |
| | A. Propano di purezza uguale o superiore al 99 per cento: | |
| | I. destinato ad essere utilizzato come carburante o come combustibile | |

| Numero della tariffa doganale comune | DESIGNAZIONE DELLE MERCI | Massimali (in tonnellate) |
|---|---|---|
| | B. altri: | |
| | I. Propani e butani commerciali: | |
| | *c*) destinati ad altri usi | |
| 27.12 | Vaselina | |
| | A. greggia: | |
| | III. destinata ad altri usi | |
| | B. altra | |
| 27.13 | Paraffina, cere di petrolio o di minerali bituminosi, ozocerite, cera di lignite, cera di torba, residui paraffinosi (« gatsh », « slack wax », ecc.), anche colorati: | 175.000 |
| | B. altri: | |
| | I. greggi: | |
| | *c*) destinati ad altri usi | |
| | II. non nominati | |
| 27.14 | Bitume di petrolio, coke di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi: | |
| | C. altri: | |
| | II. non nominati | |
| 55.09 | Altri tessuti di cotone | 500 |

2. Dall'anno successivo, i massimali di cui al paragrafo 1 sono maggiorati annualmente del 5 per cento.

3. Per i prodotti delle voci 28.40 B II (fosfati, compresi i polifosfati, diversi da quelli di ammonio), 31.03 (concimi minerali o chimici fosfatici), ex 31.05 (concimi composti contenenti fosfati), 55.05 (filati di cotone non preparati per la vendita al minuto), e del Capitolo 76 (alluminio) della tariffa doganale comune, la Comunità si riserva la possibilità d'istituire massimali.

4. Non appena è raggiunto un massimale fissato per l'importazione di un prodotto di cui al presente articolo, può essere ripristinata all'importazione dei prodotti in questione, sino alla fine dell'anno civile, la riscossione dei dazi doganali effettivamente applicati nei confronti dei paesi terzi.

5. Quando le importazioni nella Comunità di un prodotto soggetto a massimali raggiungono il 75 per cento dell'importo stabilito, la Comunità ne informa il Consiglio di cooperazione.

6. I massimali di cui al presente articolo sono soppressi entro il 31 dicembre 1979.

ARTICOLO 15.

1. La Comunità si riserva di modificare il regime dei prodotti petroliferi di cui alle voci 27.10, 27.11 A e B I, 27.12, 27.13 B e 27.14 della tariffa doganale comune:

all'atto dell'adozione di una definizione comune dell'origine per i prodotti petroliferi;

all'atto di decisioni prese nel quadro di una politica commerciale comune;

oppure all'atto della definizione di una politica energetica comune.

2. In questa eventualità, la Comunità garantisce alle importazioni di detti prodotti vantaggi di portata equivalente a quelli stabiliti nel presente Accordo.

Per l'applicazione delle disposizioni del presente paragrafo, si terranno consultazioni in sede di Consiglio di cooperazione su richiesta dell'altra Parte.

3. Fermo restando il paragrafo 1, le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano la normativa non tariffaria applicata alla importazione dei prodotti petroliferi.

ARTICOLO 16.

Per le merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli elencate nell'Allegato B, le riduzioni di cui all'articolo 9 si applicano all'elemento fisso dell'imposizione cui sono soggetti questi prodotti all'importazione nella Comunità.

B. PRODOTTI AGRICOLI.

ARTICOLO 17.

Per i prodotti sottoelencati, originari della Siria, i dazi doganali all'importazione nella Comunità sono ridotti nelle proporzioni indicate per ciascuno di essi.

| Numero della tariffa doganale comune | DESIGNAZIONE DELLE MERCI | Aliquota di riduzione per cento |
|---|---|---|
| 05.04 | Budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci | 80 |
| 07.01 | Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati: | |
| | ex H. Cipolle, scalogni e agli: | |
| | Cipolle, dal ° febbraio al 31 maggio | 50 |
| | Agli, dal 1° febbraio al 31 maggio | 50 |
| 07.05 | Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati: | |
| | B. altri (esclusi quelli destinati alla semina) | 80 |
| ex 08.09 | Altre frutta fresche: | |
| | Cocomeri, dal 1° aprile al 15 giugno | 50 |
| 08.12 | Frutta secche (escluse quelle delle voci dal n. 08.01 al n. 08.05 incluso): | |
| | A. Albicocche | 60 |
| 09.09 | Semi d'anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi e bacche di ginepro | 80 |

| Numero della tariffa doganale comune | DESIGNAZIONE DELLE MERCI | Aliquota di riduzione per cento |
|---|---|---|
| 12.03 | Semi, spore e frutti da sementa: | |
| | E. altri (*a*) | 50 |
| 12.07 | Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari e simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati: | |
| | A. Piretro (fiori, foglie, steli, cortecce, radici) | 80 |
| | B. Radici di liquirizia | 80 |
| | C. Fave tonka | 80 |
| | ex D. altri: | |
| | Camomilla, menta, cortecce di china, quassia amara (legno e cortecce), fave di calabar, pepe di cubebe, foglie di coca, altri legni, radici e cortecce, muschi, licheni e alghe | 80 |
| 12.08 | Carrube fresche o secche, anche frantumate o polverizzate; noccioli di frutti e prodotti vegetali impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove | 80 |

(*a*) Questa concessione riguarda soltanto le sementi che rispondono alle disposizioni delle direttive concernenti la commercializzazione delle sementi e delle piante.

ARTICOLO 18.

I prodotti di seguito riportati, originari della Siria, sono soggetti, all'importazione nella Comunità, ai seguenti dazi doganali:

| Numero della tariffa doganale comune | DESIGNAZIONE DELLE MERCI | Aliquota dei dazi doganali |
|---|---|---|
| 07.04 | Ortaggi e piante mangerecce, disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati: | |
| | A. Cipolle | 15% |

ARTICOLO 19.

1. I tassi di riduzione di cui all'articolo 17 si applicano ai dazi doganali effettivamente applicati nei confronti dei paesi terzi.

2. Tuttavia, i dazi risultanti da riduzioni effettuate dalla Danimarca, dall'Irlanda e dal Regno Unito non possono in alcun caso essere inferiori a quelli che detti paesi applicano alla Comunità nella sua composizione originaria.

3. In deroga al paragrafo 1, qualora l'applicazione di quest'ultimo potesse portare a movimenti tariffari temporaneamente non conformi al ravvicinamento al dazio definitivo, la Danimarca, l'Irlanda ed il Regno Unito possono mantenere i loro dazi fino al momento in cui essi siano stati raggiunti all'atto di un ulteriore ravvicinamento o, eventualmente, possono applicare il dazio risultante da un ulteriore ravvicinamento non appena un movimento tariffario raggiunga o superi tale livello.

4. I dazi ridotti, calcolati a norma dell'articolo 17, vengono applicati arrotondando alla prima cifra decimale.

Tuttavia, fatta salva l'applicazione che sarà data dalla Comunità all'articolo 39, paragrafo 5 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei Trattati di cui all'articolo 10 per i dazi specifici o la parte specifica dei dazi misti delle tariffe doganali dell'Irlanda e del Regno Unito, i dazi ridotti vengono applicati arrotondando alla quarta cifra decimale.

ARTICOLO 20.

1. Qualora venga emanata una normativa specifica come conseguenza dell'attuazione della sua politica agricola o venga modificata la normativa esistente, o in caso di modifica o di sviluppo delle disposizioni relative all'attuazione della sua politica agricola, la Comunità può modificare, per i prodotti che ne formano oggetto, il regime stabilito dall'Accordo.

In tal caso la Comunità tiene conto, in modo appropriato, degli interessi della Siria.

2. Qualora la Comunità, in applicazione del paragrafo 1, modifichi il regime istituito dal presente Accordo per i prodotti di cui all'Allegato II del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, essa concede per le importazioni originarie della Siria un vantaggio paragonabile a quello previsto dal presente Accordo.

3. Per l'applicazione del presente articolo, possono aver luogo consultazioni in sede di Consiglio di cooperazione.

C. DISPOSIZIONI COMUNI.

ARTICOLO 21.

1. I prodotti di cui al presente Accordo, originari della Siria, non possono beneficiare, all'importazione nella Comunità, di un trattamento più favorevole di quello che gli Stati membri si accordano reciprocamente.

2. Per l'applicazione del paragrafo 1, non si tiene conto dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente risultanti dalla applicazione degli articoli 32, 36 e 59 dell'Atto relativo alle condizioni d'adesione ed agli adattamenti dei Trattati di cui all'articolo 10.

ARTICOLO 22.

1. Fatte salve le disposizioni speciali per il commercio frontaliero, la Siria concede alla Comunità, nel settore degli scambi, un trattamento non meno favorevole del regime della nazione più favorita.

2. Il paragrafo 1 non si applica nel caso di mantenimento o di istituzione di unioni doganali o di zone di libero scambio.

3. Inoltre la Siria può derogare alle disposizioni del paragrafo 1, nel caso di misure decise ai fini dell'integrazione economica regionale o a favore dei paesi in via di sviluppo. Tali misure sono notificate alla Comunità.

ARTICOLO 23.

1. Le Parti contraenti si comunicano, al momento della firma del presente Accordo, le disposizioni da esse applicate in materia di regime degli scambi.

2. La Siria ha facoltà di introdurre nel suo regime degli scambi nei confronti della Comunità nuovi dazi doganali e tasse d'effetto equivalente o nuove restrizioni quantitative e misure d'effetto equivalente, e di aumentare o rendere più onerosi i dazi e le tasse o le restrizioni quantitative e le misure d'effetto equivalente applicati ai prodotti originari della Comunità o destinati alla stessa, qualora tali misure siano richieste dalle esigenze della sua industrializzazione e del suo sviluppo. Dette misure sono notificate alla Comunità.

Per l'applicazione di queste misure, si terranno consultazioni in sede di Consiglio di cooperazione, su richiesta dell'altra Parte contraente.

ARTICOLO 24.

Qualora la Siria, conformemente alla propria legislazione, applichi per un dato prodotto restrizioni quantitative sotto forma di contingenti, essa considera la Comunità come entità unica.

ARTICOLO 25.

In occasione degli esami di cui all'articolo 44 dell'Accordo, le Parti contraenti ricercano la possibilità di progredire nell'eliminazione degli ostacoli agli scambi, tenendo conto delle esigenze di sviluppo della Siria.

ARTICOLO 26.

Ai fini dell'applicazione del presente titolo, il Protocollo n. 2 determina le norme d'origine.

ARTICOLO 27.

In caso di modifiche alla nomenclatura delle tariffe doganali delle Parti contraenti per prodotti di cui all'Accordo, il Consiglio di cooperazione può adattare la nomenclatura tariffaria di tali prodotti a dette modifiche.

ARTICOLO 28.

Le Parti contraenti si astengono da qualsiasi misura o pratica di natura fiscale interna che crei direttamente o indirettamente una

discriminazione tra i prodotti di una Parte contraente ed i prodotti similari originari dell'altra Parte contraente.

I prodotti esportati nel territorio di una delle Parti contraenti non possono beneficiare di ristorni di imposizioni interne superiori alle imposizioni di cui sono stati gravati, direttamente o indirettamente.

ARTICOLO 29.

I pagamenti inerenti a transazioni commerciali effettuate nel rispetto della normativa sul commercio estero e sugli scambi, nonché il trasferimento di tali pagamenti nello Stato membro della Comunità in cui risiede il creditore, o in Siria, non sono soggetti a restrizioni.

ARTICOLO 30.

L'Accordo lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito, giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale, nonché la normativa riguardante l'oro e l'argento. Tali divieti o restrizioni non devono però costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti contraenti.

ARTICOLO 31.

1. Se una delle Parti contraenti costata pratiche di *dumping* nelle sue relazioni con l'altra Parte contraente, essa può adottare le misure necessarie contro tali pratiche, conformemente all'Accordo relativo all'attuazione dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 33.

2. In caso di misure contro premi e sovvenzioni, le Parti contraenti si impegnano a rispettare le disposizioni dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio.

ARTICOLO 32.

In caso di gravi perturbazioni in un settore dell'attività economica, o di difficoltà che rischino di alterare gravemente una situazione economica regionale, la Parte contraente interessata può adottare le necessarie misure di salvaguardia, nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 33.

ARTICOLO 33.

1. Se una Parte contraente sottopone le importazioni di prodotti che potrebbero provocare le difficoltà di cui all'articolo 32 ad una procedura amministrativa intesa a fornire prontamente informazioni circa l'evoluzione delle correnti commerciali, essa ne informa l'altra Parte contraente.

2. Nei casi di cui agli articoli 31 e 32, prima di attuare le misure ivi previste, oppure appena possibile nei casi contemplati nel paragrafo 3, lettera *b*), la Parte contraente in causa fornisce al Consiglio di cooperazione tutti gli elementi utili per consentire un esame accurato della situazione al fine di addivenire ad una soluzione accettabile per le Parti contraenti.

Devono essere scelte con priorità le misure che comportano meno perturbazioni nel funzionamento dell'Accordo. Dette misure non devono superare la portata strettamente indispensabile per porre rimedio alle difficoltà che si sono manifestate.

Le misure di salvaguardia sono immediatamente notificate al Consiglio di cooperazione e formano oggetto di consultazioni periodiche, al suo interno, soprattutto ai fini della loro soppressione non appena la situazione lo consenta.

3. Per l'attuazione del paragrafo 2, si applicano le seguenti disposizioni:

*a*) per quanto riguarda gli articoli 31 e 32 si tiene una consultazione in sede di Consiglio di cooperazione prima che la Parte contraente interessata adotti le misure appropriate;

*b*) quando circostanze eccezionali, che richiedono un intervento immediato, escludono un esame preventivo, la Parte contraente interessata può applicare senza indugio, nelle situazioni di cui agli articoli 31 e 32, le misure cautelative strettamente necessarie per ovviare alla situazione.

ARTICOLO 34.

In caso di serie difficoltà o di grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti di uno o più Stati della Comunità, o in quella della Siria, la Parte contraente interessata può adottare le misure di salvaguardia necessarie. Devono essere scelte con priorità le misure che comportano meno perturbazioni nel funzionamento dell'Accordo. Esse sono immediatamente notificate all'altra Parte contraente e formano oggetto di consultazioni periodiche in sede di Consiglio di cooperazione, in particolare ai fini della loro soppressione non appena la situazione lo consenta.

## TITOLO III

## DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

### ARTICOLO 35.

1. È istituito un Consiglio di cooperazione che, per il conseguimento degli obiettivi fissati dall'Accordo e nei casi da quest'ultimo contemplati, dispone di potere decisionale.

Le decisioni prese sono vincolanti per le Parti contraenti, le quali sono tenute ad adottare le misure richieste per la loro esecuzione.

2. Il Consiglio di cooperazione può altresì formulare le risoluzioni, le raccomandazioni o i pareri che ritiene opportuni per il conseguimento degli obiettivi comuni e per il buon funzionamento dell'Accordo.

3. Il Consiglio di cooperazione stabilisce il proprio regolamento interno.

### ARTICOLO 36.

1. Il Consiglio di cooperazione è composto di rappresentanti delle Comunità e degli Stati membri, nonché di rappresentanti della Siria.

2. Il Consiglio di cooperazione si pronuncia sulla base del comune accordo tra la Comunità e la Siria.

### ARTICOLO 37.

1. La Presidenza del Consiglio di cooperazione viene esercitata a turno da ciascuna Parte contraente, in base alle modalità da stabilire nel regolamento interno.

2. Il Consiglio di cooperazione si riunisce una volta all'anno su iniziativa del suo Presidente.

Esso si riunisce inoltre ogni qualvolta lo richieda una particolare necessità, su richiesta di una delle Parti contraenti, alle condizioni che saranno stabilite nel suo regolamento interno.

### ARTICOLO 38.

1. Il Consiglio di cooperazione può decidere d'istituire qualsiasi Comitato atto ad assisterlo nell'espletamento dei suoi compiti.

2. Il Consiglio di cooperazione stabilisce nel suo regolamento interno la composizione, la finalità e il funzionamento di questi comitati.

ARTICOLO 39.

Il Consiglio di cooperazione adotta tutte le misure utili per agevolare la cooperazione ed i contatti necessari tra il Parlamento Europeo ed i rappresentanti dell'Assemblea del Popolo della Siria.

ARTICOLO 40.

Ogni Parte contraente comunica, a richiesta dell'altra Parte, tutte le informazioni utili sugli Accordi da essa stipulati che contengano disposizioni tariffarie o commerciali, nonché sulle modifiche che essa apporti alla propria tariffa doganale o al regime di scambi con l'estero.

Qualora tali modifiche o Accordi avessero un'incidenza diretta e particolare sul funzionamento dell'Accordo si terranno, in sede di Consiglio di cooperazione e su richiesta dell'altra Parte, adeguate consultazioni per prendere in considerazione gli interessi delle Parti contraenti.

ARTICOLO 41.

1. Le Parti contraenti adottano tutte le misure generali o particolari atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi dell'Accordo. Esse vigileranno alla realizzazione degli obiettivi indicati nell'Accordo.

2. La Parte contraente, la quale reputi che l'altra Parte contraente abbia mancato a un obbligo derivante dall'Accordo, può adottare le misure necessarie. Essa fornisce preventivamente al Consiglio di cooperazione tutti gli elementi utili per consentire un esame accurato della situazione, volto alla ricerca di una soluzione accettabile per le Parti contraenti.

Devono essere scelte con priorità le misure che comportano meno perturbazioni nel funzionamento dell'Accordo. Queste misure vengono immediatamente notificate al Consiglio di cooperazione e formano oggetto, all'interno di quest'ultimo, di consultazioni su richiesta dell'altra Parte contraente.

ARTICOLO 42.

Nessuna disposizione dell'Accordo vieta ad una Parte contraente di prendere le misure:

*a*) che essa reputa necessarie per impedire la divulgazione di informazioni contraria agli interessi fondamentali della propria sicurezza;

*b*) che riguardano il commercio di armi, munizioni o materiale bellico o la ricerca, lo sviluppo o la produzione indispensabili a fini difensivi, sempre che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza per quanto riguarda i prodotti non destinati a fini specificamente militari;

*c*) che essa reputa indispensabili per la propria sicurezza in tempo di guerra o in caso di grave tensione internazionale.

ARTICOLO 43.

Nei settori contemplati dall'Accordo:

il regime applicato dalla Siria nei confronti della Comunità non può dar luogo ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, tra i loro cittadini o tra le loro società;

il regime applicato dalla Comunità nei confronti della Siria non può dar luogo ad alcuna discriminazione tra cittadini o società siriani.

ARTICOLO 44.

Le parti contraenti esaminano, secondo la procedura seguita per i negoziati dell'Accordo stesso, per la prima volta all'inizio del 1979 e successivamente all'inizio del 1984 i risultati dell'Accordo nonché gli eventuali miglioramenti che possono essere apportati da ambo le Parti con decorrenza dal 1° gennaio 1980 e dal 1° gennaio 1985, in base all'esperienza acquisita durante il funzionamento dell'Accordo e in relazione agli obiettivi da esso stabiliti.

ARTICOLO 45.

I Protocolli nn. 1 e 2, nonché gli Allegati *A* e *B* sono parte integrante dell'Accordo. Le dichiarazioni e gli scambi di lettere sono riportati nell'Atto finale che è parte integrante dell'Accordo.

ARTICOLO 46.

Ciascuna Parte contraente può denunciare il presente Accordo mediante notifica all'altra Parte contraente. La validità del presente Accordo cessa dodici mesi dopo la data di tale notifica.

ARTICOLO 47.

Il presente Accordo si applica, da un lato, ai territori in cui è d'applicazione il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, alle condizioni previste dal Trattato stesso e, dall'altro, al territorio della Repubblica araba siriana.

ARTICOLO 48.

Il presente Accordo è redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese, tedesca ed araba, ciascuno di detti testi facente ugualmente fede.

ARTICOLO 49.

Il presente Accordo sarà approvato dalle Parti contraenti secondo le rispettive procedure specifiche.

Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dell'espletamento delle procedure di cui al primo comma.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmaegtigede underskrevet denne aftale.

ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned Plenipotentiaries have affixed their signatures below this Agreement.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le lolo firme in calce al presente accordo.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Overeenkomst hebben gesteld.

واثباتا لما تقدم ، وضع المندوبون المفوضون توقيعهم اسفل هذا الاتفاق

Udfaerdiget i Bruxelles, den attende januar nitten hundrede og syvoghalvfjerds.

Geschehen zu Brüssel am achtzehnten Januar neunzehnhundertsiebenundsiebzig.

Done at Brussels on the eighteenth day of –anuary in the year one thousand nine hundred and seventy-seven.

Fait à Bruxelles, le dix-huit janvier mil neuf cent soixantedix-sept.

Fatto a Bruxelles, addì diciotto gennaio millenovecentosettantasette.

Gedaan te Brussel, de achttiende januari negentienhonderd zevenenzeventig.

حرر في بروكسل في اليوم الثامن عشر من كانون الثاني سنة ألف وتسعمائة وسبعة وسبعين .

*Pour Sa Majesté le Roi des Belges*
*Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen*
Renaat VAN ELSLANDE

*For Hendes Majestæt Danmarks Dronning*
Jens CHRISTENSEN

*Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland*
Hans-Dietrich GENSCHER

*Pour le Président de la République française*
Louis de GUIRINGAUD

*For the President of Ireland*
Garret FITZGERALD

*Per il Presidente della Repubblica italiana*
Arnaldo FORLANI

*Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg*
Gaston THORN

*Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden*
Max van der STOEL

*For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland*
Anthony CROSLAND

*For Radet for De europæiske Fællesskaber,*
*Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften,*
*For the Council of the European Communities,*
*Pour le Conseil des Communautés européennes,*
*Per il Consiglio delle Comunità Europee,*
*Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen,*
Anthony CROSLAND
Claude CHEYSSON

عن رئيس الجمهورية العربية السورية

Mohamed IMADI

ALLEGATO A

relativo ai prodotti di cui all'articolo 9
esclusi dal regime dell'Accordo

| Numero della tariffa doganale comune | DESIGNAZIONE DELLE MERCI |
|---|---|
| 17.02 | Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati: |
| | A. Lattosio e sciroppo di lattosio: |
| | I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99 per cento o più di prodotto puro |
| | B. Glucosio e sciroppo di glucosio: |
| | I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99 per cento o più di prodotto puro |
| 22.03 | Birra |
| 22.06 | Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche |
| 22.09 | Alcole etilico non denaturato di meno di 80°; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte (dette « estratti concentrati ») per la fabbricazione delle bevande: |
| | B. Preparazioni alcoliche composte (dette « estratti concentrati ») |
| | C. Bevande alcoliche |
| 35.01 | Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina: |
| | A. Caseine |
| | C. altri |
| 35.02 | Albumine, albuminati ed altri derivati delle albumine: |
| | A. Albumine: |
| | II. altre: |
| | *a*) Ovoalbumina e lattoalbumina: |

ALLEGATO B

relativo ai prodotti di cui all'articolo 16

| Numero della tariffa doganale comune | DESIGNAZIONE DELLE MERCI |
|---|---|
| ex 17.04 | Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao, esclusi gli estratti di liquerizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 per cento in peso, senza aggiunta di altre materie |
| 18.06 | Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao |
| 19.01 | Estratti di malto |
| 19.02 | Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore a 50 per cento in peso |
| 19.03 | Paste alimentari |
| 19.04 | Tapioca, compresa quella di fecola di patate |
| 19.05 | Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: « puffed-rice », « cornflakes » e simili |
| 19.06 | Ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili |
| 19.07 | Pane, biscotti di mare ed altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggi o frutta |
| 19.08 | Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione |

| Numero della tariffa doganale comune | DESIGNAZIONE DELLE MERCI |
|---|---|
| ex 21.01 | Cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffé e loro estratti: |
| | esclusi la cicoria torrefatta ed i suoi estratti |
| 21.06 | Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati: |
| | A. Lieviti naturali vivi: |
| | II. Lieviti di panificazione |
| ex 21.07 | Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, contenenti zucchero, prodotti lattiero-caseari, cereali o prodotti a base di cereali (1) |
| ex 22.02 | Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07: |
| | contenenti latte o materie grasse provenienti dal latte |
| 29.04 | Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi: |
| | C. Polialcoli: |
| | II. Mannite |
| | III. Sorbite |

(1) In questa voce vengono considerati soltanto i prodotti che, all'importazione nella Comunità, sono colpiti dall'imposta prevista nella tariffa doganale comune composta: *a*) da un dazio *ad valorem* che costituisce l'elemento fisso di tale imposta; *b*) da un elemento mobile.

| Numero della tariffa doganale comune | DESIGNAZIONE DELLE MERCI |
|---|---|
| 35.05 | Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle d'amido o di fecola |
| 38.12 | Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili: |
| | A. Bozzime preparate ed appretti preparati: |
| | I. a base di sostanze amidacee |
| 38.19 | Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali) non nominati né compresi altrove; prodotti residuati delle industrie chimiche e delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove: |
| | T. Sorbite diversa dalla sorbite della sottovoce 29.04 C III |

# PROTOCOLLO N. 1

## RELATIVO ALLA COOPERAZIONE TECNICA E FINANZIARIA

*PROTOCOLLO N. 1*

*RELATIVO ALLA COOPERAZIONE TECNICA E FINANZIARIA*

ARTICOLO 1.

Nel quadro della cooperazione finanziaria e tecnica la Comunità partecipa al finanziamento di progetti atti a contribuire allo sviluppo economico e sociale della Siria.

ARTICOLO 2.

1. Ai fini di cui all'articolo 1 e per un periodo che scadrà il 31 ottobre 1981, potrà essere impegnato un importo complessivo di 60 milioni di unità di conto europee a concorrenza di:

*a*) 34 milioni di unità di conto europee sotto forma di prestiti della Banca Europea per gli investimenti, qui di seguito denominata « Banca », concessi sulle risorse proprie in base alle condizioni previste dal suo statuto;

*b*) 7 milioni di unità di conto europee sotto forma di prestiti a condizioni speciali;

*c*) 19 milioni di unità di conto europee sotto forma di aiuti non rimborsabili.

Si possono prevedere contributi alla formazione di capitali di rischio, da imputarsi sugli importi indicati alla lettera *b*).

2. I prestiti di cui al paragrafo 1, lettera *a*) fruiscono, in linea generale, di abbuoni d'interesse del 2 per cento, come massimo, finanziati mediante i fondi indicati al paragrafo 1, lettera *c*).

ARTICOLO 3.

1. L'importo complessivo di cui all'articolo 2 è utilizzato per il finanziamento o per la partecipazione al finanziamento di quanto segue:

progetti di investimenti nei settori della produzione e dell'infrastruttura economica, destinati essenzialmente a diversificare la struttura economica della Siria e, in particolare, a favorire l'industrializzazione e l'ammodernamento del settore agricolo,

cooperazione tecnica preparatoria e complementare ai progetti di investimento elaborati dalla Siria,

azioni di cooperazione tecnica nel settore della formazione.

2. Gli aiuti della Comunità sono destinati a coprire le spese necessarie alla realizzazione di progetti o azioni approvati. Essi non possono essere utilizzati per coprire le spese correnti d'amministrazione, manutenzione e funzionamento.

ARTICOLO 4.

Le condizioni di finanziamento o di partecipazione al finanziamento dei progetti e delle azioni di cui all'articolo 3 sono determinate, tenendo conto delle disposizioni degli articoli 2 e 6, secondo la natura e le caratteristiche particolari di ciascun progetto o azione.

ARTICOLO 5.

1. Le somme da impegnare ogni anno a titolo delle diverse forme di aiuto devono essere ripartite nel modo più regolare possibile su tutta la durata d'applicazione del presente Protocollo. Tuttavia, durante il primo periodo d'applicazione, gli impegni potranno, entro limiti ragionevoli, raggiungere un importo proporzionalmente più elevato.

2. L'eventuale rimanenza dei fondi non impegnati alla fine del periodo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, sarà utilizzata sino ad esaurimento, con modalità identiche a quelle stabilite nel presente Protocollo.

ARTICOLO 6.

1. I prestiti della Banca sulle risorse proprie sono concessi a condizioni di durata determinate, sulla base delle caratteristiche economiche e finanziarie dei progetti a cui essi sono destinati. Il tasso d'interesse applicato è quello praticato dalla Banca al momento della firma di ciascun contratto di prestito, fatto salvo l'abbuono d'interesse di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

2. I prestiti a condizioni speciali saranno concessi per un periodo di 40 anni con una dilazione di ammortamento di 10 anni. Il loro tasso d'interesse è fissato all'1 per cento.

3. I prestiti possono essere concessi per il tramite dello Stato o di organismi siriani appropriati, i quali provvedono a prestare a loro volta i fondi ai beneficiari a determinate condizioni, d'intesa con la Comunità, in base alle caratteristiche economiche e finanziarie dei progetti.

ARTICOLO 7.

Il contributo della Comunità alla realizzazione di taluni progetti può, con l'accordo della Siria, assumere la forma di un co-finanziamento al quale possono partecipare, in particolare, organismi ed istituti di credito e di sviluppo della Siria, degli Stati membri o di Stati terzi, ovvero organismi finanziari internazionali.

ARTICOLO 8.

Possono beneficiare della cooperazione finanziaria e tecnica:

*a*) in genere:

lo Stato siriano;

*b*) con l'accordo dello Stato siriano, per progetti ed azioni da esso approvati:

gli organismi pubblici di sviluppo della Siria;

gli organismi privati che operano in Siria per lo sviluppo economico e sociale;

le imprese che svolgano la loro attività secondo metodi di gestione industriale e commerciale, costituite in società a norma della legislazione siriana;

le associazioni di produttori cittadini siriani o, in mancanza di dette associazioni ed a titolo eccezionale, i produttori stessi;

i borsisti e tirocinanti inviati dalla Siria nel quadro delle azioni di formazione di cui all'articolo 3.

ARTICOLO 9.

1. All'entrata in vigore dell'Accordo, la Comunità e la Siria definiscono di comune accordo gli obiettivi specifici della cooperazione finanziaria e tecnica, in funzione delle priorità fissate nel piano di sviluppo della Siria.

Tali obiettivi possono essere riveduti di comune accordo per tener conto dei mutamenti sopraggiunti nella situazione economica della Siria ovvero negli obiettivi e nelle priorità fissati dal suo piano di sviluppo.

2. Nel quadro definito conformemente al paragrafo 1, la cooperazione finanziaria e tecnica si applica a progetti ed azioni elaborati dalla Siria o da altri beneficiari riconosciuti da questo paese.

ARTICOLO 10.

1. Per ciascuna domanda di contributo finanziario a titolo del presente Protocollo, il beneficiario di cui all'articolo 8, lettera *a*), oppure, con l'accordo della Siria, quelli indicati all'articolo 8, lettera *b*), presentano un fascicolo alla Comunità.

2. La Comunità istruisce le domande di finanziamento in collaborazione con lo Stato siriano e con i beneficiari, in conformità degli obiettivi di cui all'articolo 9, paragrafo 1, ed informa questi ultimi del seguito riservato alle domande.

ARTICOLO 11.

La Siria o gli altri beneficiari di cui all'articolo 8 del presente Protocollo sono responsabili dell'esecuzione, della gestione e della manutenzione delle opere che sono oggetto di un finanziamento a titolo del presente Protocollo.

La Comunità si accerta che l'utilizzazione dei contributi finanziari sia conforme alle destinazioni stabilite ed avvenga nelle migliori condizioni economiche.

ARTICOLO 12.

1. Per gli interventi il cui finanziamento è assicurato dalla Comunità, alle aggiudicazioni, alle gare di appalto e ai contratti possono partecipare, a parità di condizioni, tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri e della Siria.

2. Per favorire la partecipazione delle imprese siriane all'esecuzione di contratti per lavori che, data la loro portata, interessano principalmente le imprese siriane, può essere organizzata, su proposta dell'organo competente della Comunità, una procedura accelerata di bando di gara con termini ridotti per la presentazione delle offerte.

Detta procedura accelerata può essere organizzata per bandi di gara la cui stima è inferiore a 1.000.000 di unità di conto europee.

3. In casi eccezionali può essere decisa di comune accordo la partecipazione di altri paesi agli appalti finanziati dalla Comunità.

Inoltre, la partecipazione di paesi terzi può essere decisa nelle stesse condizioni, quando la Comunità partecipa al finanziamento di opere congiuntamente ad altri finanziatori.

ARTICOLO 13.

Nel quadro della sua legislazione vigente, la Siria riserva agli appalti e contratti stipulati per l'esecuzione di progetti ed azioni, finanziati dalla Comunità, un regime fiscale e doganale altrettanto favorevole che quello applicato nei confronti delle altre organizzazioni internazionali.

ARTICOLO 14.

La concessione di un prestito ad un beneficiario diverso dallo Stato siriano può essere subordinata, da parte della Comunità, alla garanzia di quest'ultimo o ad altre garanzie consistente sufficienti.

ARTICOLO 15.

Per tutta la durata dei prestiti concessi a norma del presente Protocollo, la Siria s'impegna a mettere a disposizione dei debitori, beneficiari di detti perstiti, la valuta necessaria al servizio degli interessi, delle provvigioni e al rimborso del capitale.

ARTICOLO 16.

I risultati della cooperazione finanziaria e tecnica vengono esaminati annualmente dal Consiglio di cooperazione. Quest'ultimo definisce eventualmente gli orientamenti generali di detta cooperazione.

# PROTOCOLLO N. 2

## RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI « PRODOTTI ORIGINARI » E AI METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

*PROTOCOLLO N. 2*

*RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI « PRODOTTI ORIGINARI » E AI METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA*

## TITOLO I

## DEFINIZIONE DELLA NOZIONE « PRODOTTI ORIGINALI »

### ARTICOLO 1.

Ai fini dell'applicazione dell'Accordo, purché siano stati trasportati direttamente ai sensi dell'articolo 5, sono considerati:

1) prodotti originari della Siria:

*a*) i prodotti totalmente ottenuti in Siria;

*b*) i prodotti ottenuti in Siria e per la cui fabbricazione sono stati adoperati prodotti diversi da quelli totalmente ottenuti in Siria, a condizione che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 3. Tale condizione non è tuttavia richiesta per quanto riguarda i prodotti che ai sensi del presente Protocollo, sono originari della Comunità;

2) prodotti originari della Comunità:

*a*) i prodotti totalmente ottenuti nella Comunità;

*b*) i prodotti ottenuti nella Comunità e per la cui fabbricazione sono stati adoperati prodotti diversi da quelli totalmente ottenuti nella Comunità, a condizione che questi ultimi prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o di trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 3. Tale condizione non è tuttavia richiesta per i prodotti originari della Siria, ai sensi del presente Protocollo.

I prodotti enumerati nell'elenco *C* dell'Allegato IV sono temporaneamente esclusi dall'applicazione del presente Protocollo.

### ARTICOLO 2.

Sono considerati « totalmente ottenuti » in Siria o nella Comunità, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera *a*) e paragrafo 2, lettera *a*):

*a*) i prodotti minerali estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino od oceanico;

*b*) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;

*c*) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;

*d*) i prodotti provenienti da animali vivi che vi sono allevati;

*e*) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;

*f*) i prodotti della pesca marittima ed altri prodotti estratti dal mare con loro navi;

*g*) i prodotti fabbricati a bordo delle loro navi-officina, esclusivamente a partire dai prodotti indicati alla lettera *f*);

*h*) gli articoli usati ivi raccolti che possono servire soltanto al recupero delle materie prime;

*i*) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;

*j*) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti indicati alle lettere da *a*) ad *i*).

ARTICOLO 3.

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafo1, lettera *b*), e paragrafo 2, lettera *b*), sono considerate sufficienti:

*a*) le lavorazioni o le trasformazioni che hanno l'effetto di classificare le merci ottenute in una voce doganale diversa da quella relativa a ciascuno dei prodotti utilizzati, ad eccezione, tuttavia, di quelle enumerate nell'elenco *A* dell'Allegato II, alle quali si applicano le disposizioni proprie di questo elenco;

*b*) le lavorazioni o le trasformazioni indicate nell'elenco *B* dell'Allegato III.

Per sezioni, capitoli e voci si intendono quelli della Nomenclatura di Bruxelles per la classifica delle merci nelle tariffe doganali.

2. Quando, per un determinato prodotto ottenuto, una regola di percentuale limita, negli elenchi *A* e *B*, il valore dei prodotti lavorati atti ad essere impiegati, il valore totale di detti prodotti – che essi abbiano o meno, entro i limiti ed alle condizioni previste in ciascuno dei due elenchi, cambiato la voce tariffaria nel corso delle lavorazioni, delle trasformazioni o del montaggio – non può superare, rispetto al valore del prodotto ottenuto, il valore corrispondente al tasso comune, se i tassi sono identici nei due elenchi, o al più elevato dei due tassi, se essi sono differenti.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera *b*), e paragrafo 2, lettera *b*), le lavorazioni o trasformazioni seguenti sono sempre considerate insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal cambiamento o meno della voce tariffaria:

*a*) le manipolazioni destinate a conservare nel loro stato le merci durante il trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essicazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata con altre sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe);

*b*) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, classificazione, assortimento (ivi inclusa la composizione di serie di merci), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi;

c) i) il cambiamento di imballaggi, nonché le divisioni e le riunioni di colli;

ii) la semplice immissione in bottiglie, boccette, sacchi, nonché la semplice sistemazione in astucci e scatole, o su tavolette eccetera, ed ogni altra semplice operazione di condizionamento;

*d*) l'apposizione sui prodotti o sui loro imballaggi di marchi, etichette, o altri segni distintivi similari;

*e*) la semplice miscela di prodotti, anche di specie differenti, quando uno o più composti della miscela non corrispondono alle condizioni fissate dal presente Protocollo per poter essere considerati originari;

*f*) la semplice riunione di parti di oggetti per costituire un oggetto completo;

*g*) il cumulo di due o più operazioni indicate alle lettere da *a*) ad *f*);

*h*) la macellazione degli animali.

ARTICOLO 4.

Quando gli elenchi *A* e *B*, di cui all'articolo 3, prevedono che le merci ottenute in Siria o nella Comunità siano considerate originarie dei medesimi solo a condizione che il valore dei prodotti messi in opera non superi una data percentuale del valore delle merci ottenute, i valori da prendere in considerazione per la determinazione di detta percentuale sono:

da un lato,

per quanto riguarda i prodotti di cui è comprovata l'importazione: il loro valore in dogana al momento dell'importazione;

per quanto riguarda i prodotti di origine non determinata: il primo prezzo controllabile pagato per detti prodotti nel territorio della Parte contraente in cui avviene la fabbricazione;

dall'altro,

il prezzo franco fabbrica delle merci ottenute, al netto delle imposte interne restituite o da restituire in caso di esportazione.

ARTICOLO 5.

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, sono considerati direttamente trasportati dalla Siria nella Comunità o dalla Comunità in Siria, i prodotti originari il cui trasporto viene effettuato senza l'attraversamento di territori diversi da quelli delle Parti contraenti. Tut-

tavia, il trasporto dei prodotti originari della Siria o della Comunità, in una sola spedizione, può effettuarsi con attraversamento di territori diversi da quelli delle Parti contraenti, all'occorrenza con trasbordo o con deposito temporaneo in tali territori, a condizione che l'attraversamento di questi ultimi sia giustificato da ragioni geografiche, che i prodotti siano rimasti sotto la sorveglianza delle autorità doganali del paese di transito o del paese in cui è stato effettuato il deposito, non vi siano stati messi in commercio o immessi al consumo e vi subiscano eventualmente soltanto operazioni di scarico e ricarico od operazioni dirette a conservarli nel loro stato.

2. La prova che sussistono le condizioni di cui al paragrafo 1, è fornita presentando alle autorità doganali competenti nella Comunità o in Siria:

*a*) un titolo giustificativo del trasporto unico, predisposto nel paese beneficiario di esportazione, in base al quale è stato attraversato il paese di transito;

*b*) o un'attestazione rilasciata dalle autorità doganali del paese di transito contenente:

la descrizione esatta delle merci;

la data dello scarico o del ricarico delle merci o, eventualmente, la data del loro imbarco o del loro sbarco, con l'indicazione delle navi utilizzate;

la certificazione delle condizioni nelle quali è avvenuta la sosta delle merci;

*c*) oppure, in mancanza, qualsiasi documento probatorio.

## TITOLO II

## METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

### ARTICOLO 6.

1. La prova del carattere originario dei prodotti, ai sensi del presente Protocollo, è fornita da un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 il cui modello figura all'Allegato V del presente Protocollo.

Tuttavia, per prodotti che sono oggetto di spedizioni postali (compresi i pacchi postali), purché si tratti di spedizioni contenenti unicamente prodotti originari ed il cui valore unitario non superi le 1.000 unità di conto, la prova del carattere originario ai sensi del presente Protocollo può essere fornita da un formulario EUR. 2 il cui modello figura all'Allegato VI del presente Protocollo.

L'unità di conto (UC) ha un valore di 0,88867088 g di oro fino. In caso di modifica dell'unità di conto, le Parti contraenti si metteranno in rapporto in sede di Consiglio di cooperazione per ridefinire il valore in oro.

2. Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 3, quando, a richiesta del dichiarante in dogana, un articolo smontato o non montato, rientrante nei Capitoli 84 ed 85 della Nomenclatura di Bruxelles è importato con spedizioni scaglionate, alle condizioni fissate dalle autorità competenti, esso viene considerato come un solo articolo e, al momento dell'importazione della prima spedizione parziale, può essere presentato un certificato di circolazione delle merci per l'articolo completo.

3. Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili, consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del normale equipaggiamento di questi ultimi, ed il cui prezzo è compreso in quello dei medesimi oppure non è fatturato a parte, sono considerati costituenti un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

ARTICOLO 7.

1. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 viene rilasciato dalle autorità doganali dello Stato di esportazione al momento dell'esportazione delle merci alle quali si riferisce. Esso è tenuto a disposizione dell'esportatore non appena l'esportazione reale ha effettivamente luogo o è assicurata.

2. In via eccezionale, il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 può essere rilasciato anche dopo l'esportazione delle merci alle quali si riferisce, quand'esso non sia stato rilasciato al momento di detta esportazione in seguito ad errore, omissione involontaria o circostanze particolari. In tal caso, il certificato è munito di una nota speciale che indica le condizioni in cui è stato rilasciato.

3. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 viene rilasciato solo su domanda scritta dell'esportatore. Questa domanda è redatta in base al formulario che figura nell'Allegato V del presente Protocollo e che è compilato conformemente a quest'ultimo.

4. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 può essere rilasciato solo qualora possa costituire il titolo giustificativo per l'applicazione dell'Accordo.

5. Le domande dei certificati di circolazione delle merci devono essere conservate per almeno due anni dalle autorità doganali del paese di esportazione.

ARTICOLO 8.

1. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 viene rilasciato dalle autorità doganali dello Stato di esportazione se le merci possono essere considerate prodotti originari ai sensi del presente Protocollo.

2. Allo scopo di verificare se le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte, le autorità doganali hanno la facoltà di esigere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi controllo che ritengano utile.

3. Spetta alle autorità doganali dello Stato di esportazione vigilare a che i moduli di cui all'articolo 9 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare se la parte riservata alla designazione delle merci è stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta. A tal fine, la designazione delle merci deve essere effettuata senza interlinee. Qualora tale parte non sia completamente occupata, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e la parte in bianco deve essere annullata mediante linee trasversali.

4. La data del rilascio del certificato deve essere indicata nella parte dei certificati di circolazione delle merci riservata alla dogana.

ARTICOLO 9.

Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 è redatto in base al formulario che figura all'Allegato V del presente Protocollo. Tale formula è stampata in una o più lingue nelle quali è redatto l'Accordo. Il certificato è compilato in una di queste lingue e in conformità del diritto interno dello Stato di esportazione. Se è compilato a mano, deve essere scritto con l'inchiostro ed in stampatello.

Il certificato deve avere un formato di mm 210 per 297; è ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più per la lunghezza. La carta da usare è una carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 grammi il $m^2$. Il certificato deve essere stampato con fondo arabescato di colore verde in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.

Gli Stati di esportazione possono riservarsi la stampa dei certificati o affidarne il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ogni certificato deve essere indicata tale autorizzazione. Ogni certificato deve recare menzione del nome e dell'indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

ARTICOLO 10.

1. Sotto la responsabilità dell'esportatore, spetta a quest'ultimo o ad un suo rappresentante autorizzato presentare la domanda per il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1.

2. L'esportatore, o il suo rappresentante, presenta congiuntamente alla domanda, ogni documento giustificativo utile, atto a comprovare che per le merci da esportare può essere rilasciato un certificato di circolazione delle merci EUR. 1.

ARTICOLO 11.

Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 deve essere presentato, entro un termine di cinque mesi a decorrere dalla data del rilascio da parte della dogana dello Stato di esportazione, all'ufficio doganale dello Stato di importazione in cui sono presentate le merci.

ARTICOLO 12.

Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 è presentato alle autorità doganali dello Stato di importazione secondo le modalità previste dalle norme ivi vigenti. Dette autorità possono esigere la presentazione di una traduzione. Esse possono anche richiedere che la dichiarazione d'importazione sia completata da un attestato dell'importatore certificante che le merci soddisfano alle condizioni richieste per l'applicazione dell'Accordo.

ARTICOLO 13.

1. I certificati di circolazione delle merci EUR. 1, presentati alle autorità doganali dello Stato di importazione, dopo la scadenza del termine di presentazione di cui all'articolo 11, possono essere accettati, ai fini dell'applicazione del regime preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a casi di forza maggiore o a circostanze eccezionali.

2. A parte tali casi, le autorità doganali dello Stato d'importazione possono accettare i certificati se le merci sono state loro presentate prima della scadenza di detto termine.

ARTICOLO 14.

L'accertamento di lievi discordanze tra le menzioni figuranti nel certificato di circolazione delle merci EUR. 1 e quelle figuranti sui documenti presentati all'ufficio doganale per l'adempimento delle formalità di importazione delle merci non comporta *ipso facto* l'invalidità del certificato, se è debitamente accertato che esso si riferisce effettivamente alle merci presentate.

ARTICOLO 15.

La sostituzione di uno o di alcuni certificati di circolazione delle merci EUR. 1 con uno o alcuni altri certificati EUR. 1 è sempre possibile, a condizione che venga effettuata dall'ufficio doganale in cui si trovano le merci.

ARTICOLO 16.

Il formulario EUR. 2, il cui modello figura nell'Allegato VI, è compilato dall'esportatore o, sotto sua responsabilità, dal suo rappresentante autorizzato. Esso è redatto in una o più lingue ufficiali nelle quali è redatto l'Accordo in conformità del diritto interno dello Stato d'esportazione. Se lo si compila a mano, si scrive con inchiostro e in stampatello. Qualora le merci contenute nella spedizione abbiano già formato oggetto di un controllo nel paese d'esportazione, per quanto riguarda la definizione della nozione di « prodotti originari », l'esportatore può indicare nella rubrica « Osservazioni » del formulario EUR. 2 i riferimenti a tale controllo.

Il formulario EUR. 2 ha il formato di mm 210 per 148. Una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più è ammessa per quanto riguarda la lunghezza. La carta da usare è una carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 64 grammi il $m^2$.

Gli Stati di esportazione possono riservarsi la stampa dei formulari o affidarne l'esecuzione a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ogni formulario deve essere indicata tale autorizzazione. Inoltre, ogni formulario deve recare il segno distintivo attribuito alla tipografia autorizzata, nonché un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

È redatto un formulario EUR. 2 per ogni spedizione postale.

Tali disposizioni non dispensano gli esportatori dall'espletamento delle altre formalità previste dai regolamenti doganali e postali.

ARTICOLO 17.

1. Sono ammesse, quali prodotti originari, senza che occorra presentare un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 o compilare un formulario EUR. 2, le merci oggetto di piccole spedizioni indirizzate a privati o contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, sempreché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale, quando tali merci sono dichiarate rispondenti alle condizioni richieste per l'applicazione del presente Protocollo e purché non sussista alcun dubbio circa la veridicità di tale dichiarazione.

2. Sono considerate prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e che riguardano esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei destinatari o dei viaggiatori, le quali, per la loro natura e quantità, non facciano sorgere alcuna preoccupazione di carattere commerciale. Inoltre, il valore globale delle merci non deve essere superiore a 60 unità di conto, quando si tratta di piccole spedizioni, o a 200 unità di conto, quando si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

ARTICOLO 18.

1. Le merci spedite dalla Comunità o dalla Siria per un'esposizione in un altro paese e vendute, dopo l'esposizione, per essere importate in Siria o nella Comunità, beneficiano, all'importazione, delle

disposizioni dell'Accordo, purché soddisfino le condizioni richieste dal presente Protocollo per essere riconosciute originarie della Comunità o della Siria e purché alle autorità doganali sia fornita la prova:

*a*) che un esportatore ha spedito dette merci dal territorio della Comunità o della Siria nel paese dell'esposizione e ve le ha esposte;

*b*) che detto esportatore ha venduto le merci o le ha cedute ad un destinatario in Siria o nella Comunità;

*c*) che le merci sono state spedite durante l'esposizione, o immediatamente dopo, in Siria o nella Comunità, nello stato in cui sono state inviate all'esposizione;

*d*) dal momento in cui sono state inviate all'esposizione, le merci non sono state utilizzate per scopi diversi da quelli dimostrativi a tale esposizione.

2. Alle autorità doganali deve essere presentato, nelle condizioni normali, un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 con indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza può essere richiesta una prova documentale supplementare sulla natura delle merci e sulle condizioni nelle quali queste sono state esposte.

3. Il paragrafo 1 si applica a qualsiasi esposizione, fiera o manifestazione pubblica analoga, di carattere commerciale, industriale, agricolo o artigianale – diversa da quelle organizzate per finalità private in negozi o in locali commerciali e aventi per oggetto la vendita di merci straniere – durante le quali le merci restano sotto controllo della dogana.

ARTICOLO 19.

1. Quando un certificato è rilasciato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 del presente Protocollo, dopo l'effettiva esportazione delle merci alle quali il certificato si riferisce, sulla domanda di cui all'articolo 7, paragrafo 3 del presente Protocollo, l'esportatore deve:

indicare il luogo e la data della spedizione delle merci cui il certificato si riferisce;

attestare che non è stato rilasciato un certificato EUR. 1 al momento dell'esportazione di dette merci e precisarne i motivi.

2. Le autorità doganali possono procedere al rilascio a posteriori di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 soltanto dopo aver verificato se le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi alla documentazione corrispondente.

I certificati rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti menzioni: « Nachtraeglich ausgestellt », « Delivre a posteriori », « Afgegeven a posteriori », « Issued retrospectively », « Undstedt efterfolgende », « منحت في وقت لاحق »

ARTICOLO 20.

In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1, l'esportatore può chiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato redatto in base ai documenti di esportazione in loro possesso. Il duplicato così rilasciato deve recare una delle seguenti menzioni: « Duplikat », « Duplicata », « Duplicato », « Duplicaat », « Duplicate », « صورة طبق الاصل ».

ARTICOLO 21.

La Siria e la Comunità prendono tutte le misure necessarie per evitare che le merci scambiate sotto la scorta di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 che, durante il trasporto, sostano in una zona franca situata sul loro territorio, siano oggetto di sostituzioni o di manipolazioni diverse da quelle destinate a conservarle nel loro stato.

ARTICOLO 22.

Allo scopo di assicurare una corretta applicazione del presente titolo, la Siria e la Comunità si prestano mutua assistenza, tramite le rispettive amministrazioni doganali, per il controllo della autenticità dei certificati di circolazione delle merci EUR. 1 nonché dell'esattezza delle informazioni sull'origine reale dei prodotti di cui trattasi e delle dichiarazioni degli esportatori sui formulari EUR. 2.

ART. 23.

Si applicano sanzioni nei confronti di tutti coloro che, per far ammettere una merce al beneficio del regime preferenziale, redigano o facciano redigere un documento contenente dati inesatti, allo scopo di ottenere un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 o compilino o facciano compilare un formulario EUR. 2 contenente dati inesatti.

ARTICOLO 24.

1. Il controllo a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR. 1 o dei formulari EUR. 2 viene effettuato, mediante campionamento, ogni qualvolta le autorità doganali dello Stato d'importazione abbiano dubbi fondati sull'autenticità del documento o sull'esattezza delle informazioni relative all'origine reale delle merci in questione.

2. Per l'applicazione del paragrafo 1, le autorità doganali dello Stato d'importazione rispediscono alle autorità doganali dello Stato d'esportazione il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 o

il formulario EUR. 2, ovvero fotocopia del certificato o del formulario indicato i motivi di sostanza o di forma che giustificano un'inchiesta. Esse uniscono al formulario EUR. 2 la fattura o una copia di questa, qualora la fattura sia stata presentata, e forniscono tutte le informazioni disponibili che facciano ritenere inesatte le indicazioni contenute in detto certificato o formulario.

Qualora decidano di soprassedere alla applicazione del Titolo I dell'Accordo, in attesa dei risultati del controllo, le autorità doganali dello Stato d'importazione offrono all'importatore la possibilità di ritirare le merci, riservandosi però di prendere le misure conservative ritenute necessarie.

3. I risultati del controllo a posteriori vengono comunicati al più presto alle autorità doganali dello Stato d'importazione. Essi devono permettere di accertare se il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 o il formulario EUR. 2 contestato sia applicabile alle merci realmente esportate e se queste possano effettivamente beneficiare del regime preferenziale.

Qualora non sia possibile dirimere le contestazioni di cui sopra tra le autorità doganali dello Stato d'importazione e quelle dello Stato d'esportazione o qualora esse pongano un problema di interpretazione del presente Protocollo, le contestazioni vengono sottoposte al Comitato di cooperazione doganale.

La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali dello Stato d'importazione resta comunque soggetta alla legislazione di quest'ultimo.

ARTICOLO 25.

Il Consiglio di cooperazione può decidere di modificare le disposizioni del presente Protocollo.

ARTICOLO 26.

1. La Comunità e la Siria prendono tutte le misure necessarie affinché i certificati di circolazione delle merci EUR. 1, nonché i formulari EUR. 2, possano essere presentati, in conformità degli articoli 11 e 12 del presente Protocollo, a decorrere dal giorno di entrata in vigore di quest'ultimo.

2. I certificati di circolazione delle merci EUR. 1, ed i formulari EUR. 2, stampati negli Stati membri prima della data di entrata in vigore del presente Protocollo e non conformi ai modelli di cui agli Allegati V e VI del presente Protocollo, potranno continuare ad essere utilizzati fino ad esaurimento delle scorte, alle condizioni previste dal presente Protocollo.

ARTICOLO 27.

La Comunità e la Siria adottano, per quel che le concerne, le misure necessarie all'esecuzione del presente Protocollo.

ARTICOLO 28.

Gli allegati al presente Protocollo sono parte integrante di quest'ultimo.

ARTICOLO 29.

Le merci rispondenti alle disposizioni del Titolo I che, alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo, si trovano in viaggio o sono in regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca nella Comunità o in Siria, possono essere ammesse al beneficio delle disposizioni dell'Accordo, a condizione che venga presentato – entro un termine di quattro mesi a decorrere da tale data – alle autorità doganali dello Stato di importazione un certificato EUR. 1 rilasciato a posteriori dalle autorità competenti dello stato di esportazione, nonché i documenti giustificativi del trasporto diretto.

ARTICOLO 30.

Le menzioni di cui agli articoli 19 e 20 sono apposte nella rubrica « osservazioni » del certificato.

ALLEGATO I.

## NOTE ESPLICATIVE

*Nota 1 – articoli 1 e 2.*

Le espressioni « la Comunità » o « la Siria » comprendono anche le acque territoriali degli Stati membri della Comunità o della Siria.

Le navi operanti in alto mare, comprese le « navi-officina » a bordo delle quali viene effettuata la trasformazione o la lavorazione dei prodotti della loro pesca, sono considerate parte del territorio dello Stato al quale appartengono, purché le stesse rispondano alle condizioni di cui alla nota esplicativa 5.

*Nota 2 – articolo 1.*

Allo scopo di determinare se un prodotto è originario della Comunità o della Siria, non ha rilevanza il fatto che i prodotti energetici, le installazioni, le macchine e gli utensili utilizzati per la fabbricazione di tale prodotto siano o meno originari di paesi terzi.

*Nota 3 – articolo 3, paragrafi 1 e 2 e articolo 4.*

Quando il prodotto rientra nell'elenco A, la regola di percentuale costituisce un criterio che si aggiunge a quello della modifica della voce tariffaria per il prodotto non originario eventualmente utilizzato.

*Nota 4 – articolo 1.*

Gli imballaggi sono considerati come formanti un tutto unico con le merci in essi contenute. Tuttavia, la disposizione non si applica agli imballaggi che non sono di tipo abituale per il prodotto imballato ed hanno un proprio valore di utilizzazione, di carattere durevole, indipendentemente dalla loro funzione di imballaggio.

*Nota 5 – articolo 2 lettera* f).

L'espressione « loro navi » si applica soltanto alle navi:

immatricolate o registrate in uno Stato membro o in Siria;

che battono bandiera di uno Stato membro o della Siria;

che appartengono almeno per il 50 per cento a cittadini degli Stati membri e della Siria, o ad una società avente la sede prin-

cipale in uno Stato membro o in Siria, ed in cui lo o gli « amministratori », il Presidente del Consiglio di Amministrazione o del Consiglio di vigilanza e la maggioranza dei membri di questi Consigli sono cittadini degli Stati membri o della Siria ed inoltre, relativamente alle società di persone o alle società a responsabilità limitata, almeno la metà del capitale appartiene a Stati membri o alla Siria, a enti pubblici o a cittadini per origine degli Stati membri o della Siria;

il cui stato maggiore è interamente composto da cittadini degli Stati membri o della Siria;

e il cui equipaggio è composto, almeno per il 75 per cento, da cittadini degli Stati membri o della Siria;

*Nota 6 – articolo 4.*

Per « prezzo franco fabbrica » si intende quello pagato al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, compreso il valore di tutti i prodotti messi in opera.

Per « valore in dogana » si intende quello definito dalla Convenzione sul valore in dogana delle merci, firmata a Bruxelles il 15 dicembre 1950.

ALLEGATO II

## ELENCO A

## ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI CHE COMPORTANO UN CAMBIAMENTO DELLA VOCE DOGANALE, MA CHE NON CONFERISCONO IL CARATTERE DI « PRODOTTI ORIGINARI » AI PRODOTTI CHE LE SUBISCONO, OPPURE LO CONFERISCONO A DETERMINATE CONDIZIONI

ALLEGATO II

## ELENCO A

ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI CHE COMPORTANO UN CAMBIAMENTO DELLA VOCE DOGANALE, MA CHE NON CONFERISCONO IL CARATTERE DI « PRODOTTI ORIGINARI » AI PRODOTTI CHE LE SUBISCONO, OPPURE LO CONFERISCONO A DETERMINATE CONDIZIONI

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| 02.06 | Carni e frattaglie, commestibili, di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate | Salagione, immersione in salamoia, essiccazione od affumicatura di carni e frattaglie commestibili delle voci nn. 02.01 e 02.04 | |
| 03.02 | Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura | Essiccazione, salagione, immersione in salamoia di pesci; affumicatura di pesci anche accompagnata da cottura | |
| 04.02 | Latte e crema di latte, conservati, concentrati, o zuccherati | Conservazione, concentrazione del latte o della crema di latte della voce n. 04.01 o aggiunta di zuccheri a questi prodotti | |
| 04.03 | Burro | Fabbricazione a partire dal latte o dalla crema | |
| 04.04 | Formaggi e latticini | Fabbricazione a partire dai prodotti delle voci nn. 04.01, 04.02 e 04.03 | |
| 07.02 | Ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati | Congelazione di ortaggi e piante mangerecce | |
| 07.03 | Ortaggi e piante mangerecce, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non spe- | Immersione in acqua salata e addizionata di altre sostanze, di ortaggi e di piante mangerecce della voce n. 07.01 | |

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| | cialmente preparati per il consumo immediato | | |
| 07.04 | Ortaggi e piante mangerecce, disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati | Essiccazione, disidratazione, evaporazione, riduzione in pezzi, triturazione, polverizzazione degli ortaggi e piante mangerecce delle voci nn. 07.01, 07.02 e 07.03 | |
| 08.10 | Frutta, anche cotte, congelate, senza aggiunta di zuccheri | Congelazione di frutta | |
| 08.11 | Frutta temporaneamente conservata (ad esempio, mediante anidride solforosa o immersa nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atte per il consumo nello stato in cui sono presentate | Immersione in acqua salata o addizionata di altre sostanze, di frutta delle voci dal n. 08.01 al n. 08.09 incluso | |
| 08.12 | Frutta secche (escluse quelle delle voci dal n. 08.01 al n. 08.05 incluso) | Essiccazione di frutta | |
| 11.01 | Farine di cereali | Fabbricazione a partire da cereali | |
| 11.02 | Semole, semolini; cereali mondati, perlati, apezzati, schiacciati (compresi i fiocchi), esclusi il riso pilato, brillato, lucidato e quello spezzato; germi di cereali, anche sfarinati | Fabbricazione a partire da cereali | |
| 11.03 | Farine dei legumi secchi compresi nella voce n. 07.05 | Fabbricazione a partire da legumi secchi | |

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| 11.04 | Farine delle frutta comprese nel capitolo 8 | Fabbricazione a partire da frutta del capitolo 8 | |
| 11.05 | Farina, semolino e fiocchi, di patate | Fabbricazione a partire da patate | |
| 11.06 | Farine e semolini di sago, di manioca, di arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06 | Fabbricazione a partire da prodotti della voce n. 07.06 | |
| 11.07 | Malto, anche torrefatto | Fabbricazione a partire da cereali | |
| 11.08 | Amidi e fecole; inulina | Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10, da patate o da altri prodotti del capitolo 7 | |
| 11.09 | Glutine di frumento, anche allo stato secco | Fabbricazione a partire da frumento o da farina di frumento | |
| 15.01 | Strutto, altri grassi di maiale e grassi di volatili, pressati, fusi od estratti a mezzo di solventi | Ottenuti a partire da prodotti della voce n. 02.05 | |
| 15.02 | Sevi (delle specie bovina, ovina e caprina) greggi, fusi od estratti a mezzo di solventi, compresi i sevi detti « primo sugo » | Ottenuti a partire da prodotti delle voci nn. 02.01 e 02.06 | |
| 15.04 | Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati | Ottenuti a partire da pesci o mammiferi marini pescati da pescherecci di paesi terzi | |
| 15.06 | Altri grassi ed oli animali (olio di piedi di bue, grassi di ossa, grassi di cascami, ecc.) | Ottenuti a partire da prodotti del capitolo 2 | |
| ex 15.07 | Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati, | Estrazione dai prodotti dei capitoli 7 e 12 | |

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| | esclusi gli oli di legno della Cina, di abrasin, di Tung, di oleococca, di oiticica, la cera di Mirica e la cera del Giappone e esclusi gli oli destinati a usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari | | |
| 16.01 | Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue | Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 2 | |
| 16.02 | Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie | Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 2 | |
| 16.04 | Preparazioni e conserve di pesci, compreso il caviale ed i suoi succedanei | Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 3 | |
| 16.05 | Crostacei e molluschi (compresi i testacei), preparati o conservati | Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 3 | |
| 17.02 | Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati | Fabbricazione a partire da prodotti di ogni specie | |
| 17.04 | Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao | Fabbricazione a partire da altri prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30% del valore del prodotto finito | |
| 17.05 | Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o colorati (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta ad- | Fabbricazione a partire da altri prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30% del valore del prodotto finito | |

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| | dizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione | | |
| 18.06 | Cioccolata ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao | Fabbricazione a partire dai prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30% del valore del prodotto finito | |
| 19.01 | Estratti di malto | Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n. 11.07 | |
| 19.02 | Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore a 50% in peso | Fabbricazione a partire da cereali e derivati, carni, latte o per i quali sono utilizzati dei prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30% del valore del prodotto finito | |
| 19.03 | Paste alimentari | | Fabbricazione partendo da grano duro |
| 19.04 | Tapioca, compresa quella di fecola di patate | Fabbricazione a partire da fecola di patate | |
| 19.05 | Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: « puffed-rice », « cornflakes » e simili | Fabbricazione a partire da prodotti diversi (1) oppure per la quale vengono impiegati prodotti di cui al capitolo 17, il cui valore supera il 30% del valore del prodotto finito | |
| 19.06 | Ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili | Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 11 | |

(1) Questa norma non viene applicata quando si tratta di granturco del tipo zea indurata oppure di frumento duro.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| 19.07 | Pane, biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta | Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 11 | |
| 19.08 | Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione | Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 11 | |
| 20.01 | Ortaggi, piante mangerecce e frutta preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zuccheri | Conservazione degli ortaggi, freschi o congelati o conservati provvisoriamente o conservati nell'aceto | |
| 20.02 | Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido acetico | Conservazione degli ortaggi, freschi o congelati | |
| 20.03 | Frutta congelata, con aggiunta di zuccheri | Fabbricazione a partire dai prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30% del valore del prodotto finito | |
| 20.04 | Frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, ghiacciate, cristallizzate) | Fabbricazione a partire dai prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30% del valore del prodotto finito | |
| ex 20.05 | Puree e paste di frutta, gelatine, marmellate ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri | Fabbricazione a partire dai prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30% del valore del prodotto finito | |

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| 20.06 | Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di alcole: | | |
| | A. Frutta a guscio | | Fabbricazione, senza aggiunta di zucchero o di alcole, per la quale sono utilizzati « prodotti originari » dei nn. 08.01, 08.05 e 12.01, il cui valore rappresenta almeno il 60% del valore del prodotto finito |
| | B. Altre | Fabbricazione a partire dai prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30% del valore del prodotto finito | |
| ex 20.07 | Succhi di frutta (compresi i mosti di uva), non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri | Fabbricazione a partire dai prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30% del valore del prodotto finito | |
| ex 21.01 | Cicoria torrefatta e suoi estratti | Fabbricazione a partire da radici di cicoria fresche o secche | |
| 21.05 | Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate | Fabbricazione a partire da prodotti della voce n. 20.02 | |
| 22.02 | Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizza- | Fabbricazione a partire da succhi di frutta (1) in cui si fa uso di prodotti | |

(1) Questa norma non viene applicata quando si tratta di succhi di frutta a base di ananasso, di limetta e di pompelmo.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| | te) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07 | del capitolo 17, il cui valore supera il 30% del valore del prodotto finito | |
| 22.06 | Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche | Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 08.04, 20.07, 22.04 o 22.05 | |
| 22.08 | Alcole etilico non denaturato di 80° e più; alcole etilico denaturato di qualsiasi gradazione | Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 08.04, 20.07, 22.04 o 22.05 | |
| 22.09 | Alcole etilico non denaturato di meno di 80°; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte (dette « estratti concentrati ») per la fabbricazione delle bevande | Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 08.04, 20.07, 22.04 o 22.05 | |
| 22.10 | Aceti commestibili e loro succedanei commestibili | Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 08.04, 20.07, 22.04 o 22.05 | |
| ex 23.03 | Avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine calcolato sulla sostanza secca, superiore a 40% in peso | Fabbricazione a partire da granturco o da farina di granturco | |
| 23.04 | Panelli, sansa di olive, ed altri residui della estrazione degli oli vegetali, escluse le morchie | Fabbricazione a partire da prodotti diversi | |

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| 23.07 | Foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nella alimentazione degli animali | Fabbricazione a partire da cereali e derivati, carni, latte, zuccheri e melassi | |
| ex 24.02 | Sigarette; sigari e sigaretti; tabacco da fumo | | Fabbricazione nella quale almeno il 70% in peso delle materie utilizzate della voce n. 24.01 sono prodotti « originari » |
| ex 28.38 | Solfato d'alluminio | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 30.03 | Medicamenti per la medicina umana o veterinaria | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 31.05 | Altri concimi; prodotti di questo Capitolo presentati sia in tavoletta, pastiglie e altre forme simili, sia in recipienti o involucri di un peso lordo massimo di 10 Kg. | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 32.06 | Lacche coloranti | Tutte le fabbricazioni a partire dai prodotti delle voci n.ri 32.04 o 32.05 (1) | |
| 32.07 | Altre sostanze coloranti; prodotti inor- | Miscela di ossidi o di sali compresi nel | |

(1) Queste disposizioni particolari non vengono applicate quando i prodotti sono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di « prodotti originari » rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| | ganici del genere di quelli utilizzati come « sostanze luminescenti » | Capitolo 28 con delle cariche quali il solfato di bario, la creta, il carbonato di bario, il bianco satinato (1) | |
| 33.05 | Acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali, anche medicinali | Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n. 33.01 (1) | |
| 35.05 | Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle d'amido o di fecola | | Fabbricazione partendo da granturco o patate |
| 37.01 | Lastre fotografiche e pellicole piane, sensibilizzate, non impressionate, diverse da quelle di carta, di cartone, di cartoncino o di tessuto | Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n. 37.02 (1) | |
| 37.02 | Pellicole sensibilizzate, non impressionate, anche perforate, in rotoli o in strisce | Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n. 37.01 (1) | |
| 37.04 | Lastre e pellicole impressionate, non sviluppate, negative o positive | Fabbricazione a partire dai prodotti delle voci n.ri 37.01 o 37.02 (1) | |
| 38.11 | Disinfettanti, insetticidi, fungicidi, erbicidi, rodenticidi, antiparassitari e simili presentati allo stato di preparazione o in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto oppu- | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |

(1) Queste disposizioni particolari non vengono applicate quando i prodotti sono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di « prodotti originari » rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| | re in particolari presentazioni quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide | | |
| 38.12 | Bozzime preparate, appretti preparati e preparazione per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nella industria del cuoio o in industrie simili | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 38.13 | Preparazione per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura dei metalli; paste e polveri per saldare composte di metallo di apporto e di altri prodotti; preparazioni per il rivestimento o il riempimento di elettrodi e di bacchette per saldatura | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| ex 38.14 | Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, additivi per la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati simili per oli minerali, esclusi gli additivi preparati per lubrificanti | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 38.15 | « Acceleranti di vulcanizzazione » preparati | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non su- |

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| | | | pera il 50% del valore del prodotto finito |
| 38.17 | Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 38.18 | Solventi e diluenti composti per vernici o prodotti simili | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| ex 38.19 | Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove, prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove con esclusione di:<br>— oli di flemma e olio di Dippel;<br>— acidi naftenici e loro sali, insolubili in acqua, esteri di acidi naftenici;<br>— acidi solfonaftenici e loro sali, insolubili in acqua; esteri di acidi solfonaftenici;<br>— Solfonati di petrolio, ad eccezio- | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| | ne dei solfonati di petrolio di metalli alcalini, di ammonio o d'etanolammine; acidi solfonici di oli di minerali bituminosi, tiofenici e loro sali;<br>— alchilbenzoli o alchilnaftaline in miscele;<br>— scambiatori di ioni;<br>— catalizzatori;<br>— composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche;<br>— cementi, malte e composizioni simili, refrattari;<br>— ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas;<br>— carboni (esclusi quelli in grafite artificiale della voce n. 38.01) in composizioni metallografitiche od altre, presentati sotto forma di placchette, di barre o di altri semiprodotti<br>— sorbite diverse dalle sorbite del 29.04 | | |
| ex 39.02 | Prodotti di polimerizzazione | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| 39.07 | Lavori delle sostanze comprese nelle voci dal n. 39.01 al n. 39.06 incluso | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 40.05 | Lastre, fogli e nastri di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata, diversi dai fogli affumicati e dai fogli crêpe delle voci n.ri 40.01 e 40.02; granuli di gomma, naturale o sintetica, sotto forma di mescole pronte per la vulcanizzazione; mescole, dette « mescole-madri », costituite da gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata, addizionata, prima o dopo coagulazione, di nero fumo (con o senza oli minerali) o di anidride silicica (con o senza oli minerali), sotto quasiasi forma | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 41.08 | Cuoio e pelli, verniciati o metallizzati | | Verniciatura o metallizzazione delle pelli delle voci dal n. 41.02 al n. 41.07 incluso (diverse dalle pelli di meticci delle Indie e dalle pelli di capre delle Indie, semplicemente conciate con sostanze vegetali, anche sottoposte ad altre preparazioni, ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di |

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| | | | cuoio); il valore delle pelli utilizzate non deve superare il 50% del valore del prodotto finito |
| 43.03 | Pelliccerie lavorate o confezionate | Confezioni di pellicce effettuate a partire da pelli da pelliceria in tavole, sacchi, nappette, croci e simili (ex voce n. 43.02) (1) | |
| 44.21 | Casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, completi, di legno | | Fabbricazione a partire da tavole non tagliate, in determinate misure |
| 45.03 | Lavori di sughero naturale | | Fabbricazione che utilizza i prodotti della voce n. 45.01 |
| 48.06 | Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati, in rotoli o in fogli | | Fabbricazione a partire dalla pasta per carta |
| 48.14 | Prodotti cartotecnici per corrispondenza: carta da lettere in blocchi, buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 43.15 | Altra carta e cartoni tagliati per un uso determinato | | Fabbricazione a partire dalla pasta di carta |

(1) Queste disposizioni particolari non vengono applicate quando i prodotti sono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di « prodotti originari » rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| 48.16 | Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri contenitori di carta o di cartone | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 49.09 | Cartoline postali, cartoline per anniversari, cartoline di Natale e simili, illustrate, ottenute con qualsiasi procedimento, anche con guarnizioni od applicazioni | Fabbricazione a partire dai prodotti dalla voce n. 49.11 | |
| 49.10 | Calendari di ogni specie di carta o cartone, compresi i blocchi di calendari da sfogliare | Fabbricazione a partire dai prodotti dalla voce n. 49.11 | |
| 50.04 (1) | Filati di seta non preparati per la vendita al minuto | | Fabbricazione a partire dai prodotti diversi da quelli della voce n. 50.04 |
| 50.05 (1) | Filati di borra di seta (schappe) non preparati per la vendita al minuto | | Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n. 50.03 |
| 50.06 (1) | Filati di roccadino o pettenuzzo di seta, non preparati per la vendita al minuto | | Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n. 50.03 |
| 50.07 (1) | Filati di seta, di borra di seta (schappe) e di roccadino o pettenuzzo di seta, preparati per la vendita al minuto | | Fabbricazione a partire dai prodotti delle voci n.ri dal 50.01 al 50.03 incluso |

(1) Per i filati ottenuti a partire da due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il filato misto è classificato quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un filato di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del filato misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste ove il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| ex 50.08 (1) | Imitazioni del catgut preparate con fili di seta | | Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n. 50.01 o quelli della voce n. 50.03 non cardati né pettinati |
| 50.09 (2) | Tessuti di seta o di borra di seta (schappe) | | Fabbricazione a partire dai prodotti delle voci n.ri 50.02 o 50.03 |
| 50.10 (2) | Tessuti di cascami di borra di seta (roccadino o pettenuzzo di seta) | | Fabbricazione a partire dai prodotti delle voci n.ri 50.02 o 50.03 |
| 51.01 (1) | Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, non preparati per la vendita al minuto | | Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili |

(1) Per i filati ottenuti a partire da due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il filato misto è classificato quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un filato di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del filato misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste ove il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

(2) Per i tessuti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il tessuto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un tessuto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del tessuto misto. Tuttavia questa norma non si applica ad una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

— al 20 per cento, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07;

— al 30 per cento, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| 51.02 (1) | Monofili, lamette e simili (paglia artificiale) ed imitazioni del catgut, di materie tessili sintetiche ed artificiali | | Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili |
| 51.03 (1) | Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, preparati per la vendita al minuto | | Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili |
| 51.04 (2) | Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue (compresi i tessuti di monofili o di lamette delle voci n.ri 51.01 o 51.02) | | Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili |
| 52.01 (1) | Fili di metallo combinati con filati tessili (filati metallici), compresi i filati tes- | | Fabbricazione a partire da prodotti chimici, da paste tessili o da fibre tessili |

(1) Per i filati ottenuti utilizzando due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il filato misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un filato di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del filato misto. Tuttavia questa norma non si applica ad una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

(2) Per i tessuti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il tessuto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un tessuto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del tessuto misto. Tuttavia questa norma non si applica ad una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

— al 20 per cento, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07;

— al 30 per cento, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| | sili spiralati con metallo, e filati tessili metallizzati | | naturali, da fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco o loro cascami, non cardati né pettinati |
| 52.02 (2) | Tessuti di fili di metallo, di filati metallici o di filati tessili metallizzati della voce n. 52.01, per l'abbigliamento, l'arredamento ed usi simili | | Fabbricazione a partire da prodotti chimici, da paste tessi- o da fibre tessili naturali, fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco o loro cascami |
| 53.06 (1) | Filati di lana cardata, non preparati per la vendita al minuto | | Ottenuti a partire dai prodotti delle voci n.ri 53.01 o 53.03 |
| 53.07 (1) | Filati di lana pettinata, non preparati per la vendita al minuto | | Ottenuti a partire dai prodotti delle voci n.ri 53.01 o 53.03 |

(1) Per i filati ottenuti utilizzando due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il filato misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un filato di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del filato misto. Tuttavia questa norma non si applica ad una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

(2) Per i tessuti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il tessuto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un tessuto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del tessuto misto. Tuttavia questa norma non si applica ad una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

— al 20 per cento, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07;

— al 30 per cento, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| 53.08 (1) | Filati di peli fini, cardati o pettinati, non preparati per la vendita al minuto | | Ottenuti a partire da peli fini non preparati della voce n. 53.02 |
| 53.09 (1) | Filati di peli grossolani o di crine, non preparati per la vendita al minuto | | Ottenuti a partire da peli grossolani della voce n. 53.02 o da crini della voce n. 05.03 non preparati |
| 53.10 (1) | Filati di lana, di peli (fini o grossolani) o di crine, preparati per la vendita al minuto | | Ottenuti a partire da materie delle voci n.ri 05.03 e 53.01 fino alla 53.04 incluso |
| 53.11 (2) | Tessuti di lana o di peli fini | | Ottenuti a partire da materie delle voci n. 53.01 al n. 53.05 incluso |
| 53.12 (2) | Tessuti di peli grossolani | | Ottenuti a partire da prodotti delle voci dal n. 53.02 al n. 53.05 incluso |

(1) Per i filati ottenuti utilizzando due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il filato misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un filato di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del filato misto. Tuttavia questa norma non si applica ad una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

(2) Per i tessuti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il tessuto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un tessuto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del tessuto misto. Tuttavia questa norma non si applica ad una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

— al 20 per cento, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07;

— al 30 per cento, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| 53.13 (2) | Tessuti di crine | | Ottenuti a partire da crine della voce n. 05.03 |
| 54.03 (1) | Filati di lino o di ramié, non preparati per la vendita al minuto | | Ottenuti a partire da prodotti della voce n. 54.01, non cardati né pettinati, o a partire da prodotti della voce n. 54.02 |
| 54.04 (1) | Filati di lino o di ramié, preparati per la vendita al minuto | | Ottenuti a partire da materie delle voci n.ri 54.01 o 54.02 |
| 54.05 (2) | Tessuti di lino o di ramié | | Ottenuti a partire da materie delle voci n.ri 54.01 o 54.02 |
| 55.05 (1) | Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto | | Ottenuti a partire da materie delle voci n.ri 55.01 o 55.03 |

(1) Per i filati ottenuti utilizzando due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il filato misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un filato di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del filato misto. Tuttavia questa norma non si applica ad una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

(2) Per i tessuti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il tessuto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un tessuto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del tessuto misto. Tuttavia questa norma non si applica ad una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

— al 20 per cento, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07;

— al 30 per cento, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| 55.06 (1) | Filati di cotone preparati per la vendita al minuto | | Ottenuti a partire da materie delle voci n.ri 55.01 o 55.03 |
| 55.07 (2) | Tessuti di cotone a punto di garza | | Ottenuti a partire da materie delle voci n.ri 55.01, 55.03 o 55.04 |
| 55.08 (2) | Tessuti di cotone ricci del tipo spugna | | Ottenuti a partire da materie delle voci n.ri 55.01, 55.03 o 55.04 |
| 55.09 (2) | Altri tessuti di cotone | | Ottenuti a partire da materie delle voci n.ri 55.01, 55.03 o 55.04 |
| 56.01 | Fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali, in massa | | Ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili |
| 56.02 | Fasci (câbles) da fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali | | Ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili |

(1) Per i filati ottenuti utilizzando due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il filato misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un filato di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del filato misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

(2) Per i tessuti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il tessuto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un tessuto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del tessuto misto. Tuttavia questa norma non si applica ad una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

— al 20 per cento, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci n.ri ex 51.01 e ex 58.07;

— al 30 per cento, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio ,o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| 56.03 | Cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco) in massa, compresi gli avanzi di filati e gli sfilacciati | | Ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili |
| 56.04 | Fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco e cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco), cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura | | Ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili |
| 56.05 (1) | Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), non preparati per la vendita al minuto | | Ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili |
| 56.06 (1) | Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), preparati per la vendita al minuto | | Ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili |

(1) Per i filati ottenuti utilizzando due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il filato misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un filato di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del filato misto. Tuttavia questa norma non si applica ad una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| 56.07 (1) | Tessuti di fibre tessili sintetiche e artificiali in fiocco | | Ottenuti a partire da materia delle voci dal n. 56.01 al n. 56.03 incluso |
| 57.05 (2) | Filati di canapa | | Ottenuti a partire dalla canapa greggia |
| 57.06 (2) | Filati di juta o di altre fibre tessili liberiane della voce n. 57.03 | | Ottenuti a partire dalla juta greggia, di stoppe di juta o da altre fibre tessili liberiane gregge della voce n. 57.03 |
| 57.07 (2) | Filati di altre fibre tessili vegetali | | Ottenuti a partire dalle fibre tessili vegetali gregge delle voci dal n. 57.02 al n. 57.04 |
| 57.08 | Filati di carta | | Ottenuti a partire da prodotti del Capitolo 47, da prodotti chimici, da paste tessili o da fibre tes- |

(1) Per i tessuti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il tessuto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un tessuto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del tessuto misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

— al 20 per cento, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07;

— al 30 per cento, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

(2) Per i filati ottenuti utilizzando due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il filato misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un filato di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del filato misto. Tuttavia questa norma non si applica ad una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| | | | sili naturali, da fibre tessili sintetiche artificiali in fiocco o loro cascami, non cardati né pettinati |
| 57.09 (1) | Tessuti di canapa | | Ottenuti a partire da materie della voce n. 57.01 |
| 57.10 (1) | Tessuti di juta o di altre fibre tessili liberiane della voce n. 57.03 | | Ottenuti a partire dalla juta greggia, di stoppe di juta o da altre fibre tessili liberiane gregge della voce n. 57.03 |
| 57.11 (1) | Tessuti di altre fibre tessili vegetali | | Ottenuti a partire da materie delle voci n.ri 57.02, 57.04 o dai filati di cocco della voce n. 57.07 |

(1) Per i tessuti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il tessuto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un tessuto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del tessuto misto. Tuttavia questa norma non si applica ad una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

— al 20 per cento, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07;

— al 30 per cento, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| 57.12 | Tessuti di filati di carta | | Ottenuti a partire da carta, da prodotti chimici, da paste tessili o da fibre tessili naturali, da fibre tessili sintetiche e artificiali in fiocco o loro cascami |
| 58.01 (1) | Tappeti a punti annodati od arrotolati, anche confezionati | | Ottenuti a partire da materie delle voci n.ri dal 50.01 al 50.03 incluso, 51.01, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso o dal 57.01 al 57.04 incluso |
| 58.02 (1) | Altri tappeti, anche confezionati; tessuti detti Kelim o Kilim, Schumacks o Soumak, Karamanie e simili, anche confezionati | | Ottenuti a partire da materie delle voci n.ri dal 50.01 al 50.03 incluso, 51.01, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso, dal 57.01 al 57.04 incluso o dai filati di cocco della voce n. 57.07 |

(1) Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il prodotto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un prodotto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del prodotto misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

— al 20 per cento, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07;

— al 30 per cento, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| 58.04 (1) | Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, esclusi i manufatti delle voci n.ri 55.08 e 58.05 | | Ottenuti a partire da materie delle voci n.ri dal 50.01 al 50.03 incluso, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso, dal 57.01 al 57.04 incluso o ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili |
| 58.05 (1) | Nastri, galloni e simili; nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati (bolduc) esclusi i manufatti della voce n. 58.06 | | Ottenuti a partire da materie delle voci n.ri dal 50.01 al 50.03 incluso, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso, dal 57.01 al 57.04 incluso o ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili |

(1) Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il prodotto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un prodotto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del prodotto misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

— al 20 per cento, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07;

— al 30 per cento, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| 58.06 (1) | Etichette, scudetti e simili, tessuti, ma non ricamati, in pezza, in nastri o tagliati | | Ottenuti a partire da materie delle voci nn. dal 50.01 al 50.03 incluso, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01 dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso, o ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili |
| 58.07 (1) | Filati di ciniglia; filati spiralati (vergolinati), diversi da quelli della voce n. 52.01 e dai filati di crine spiralati; trecce in pezza; altri manufatti in passamaneria ed altri simili manufatti ornamentali, in pezza; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili | | Ottenuti a partire da materie delle voci nn. dal 50.01 al 50.03 incluso, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso, o ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili |
| 58.08 (1) | Tulli e tessuti a maglie annodate (reti), lisci | | Ottenuti a partire da materie delle voci nn. dal 50.01 al 50.03 incluso, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, |

(1) Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il prodotto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un prodotto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del prodotto misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

— al 20 per cento, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07;

— al 30 per cento, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| | | | dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso, o ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili |
| 58.09 (1) | Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate (reti), operati: pizzi (a macchina o a mano) in pezza, in strisce o in motivi | | Ottenuti a partire da materie delle voci nn. dal 50.01 al 50.03 incluso, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso, o ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili |
| 58.10 | Ricami in pezza, in strisce o in motivi | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 59.01 (1) | Ovatte o manufatti di ovatta; borre di cimatura, nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili | | Ottenuti a partire sia da fibre naturali sia da prodotti chimici o da paste tessili |

(1) Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il prodotto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un prodotto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del prodotto misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

— al 20 per cento, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07;

— al 30 per cento, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| 59.02 (1) | Feltri e manufatti di feltro, anche impregnati o spalmati | | Ottenuti a partire sia da fibre naturali sia da prodotti chi- o da paste tessili |
| ex 59.02 (1) | Feltri all'ago e manufatti di feltro all'ago, anche impregnati o spalmati | | Ottenuti a partire da fibre o da fasci (câbles) continui di polipropilene, le cui fibre semplici hanno un titolo inferiore a 8 denari e il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito |
| 59.03 (1) | « Stoffe non tessute » e manufatti di « stoffe non tessute » anche impregnati o spalmati | | Ottenuti a partire sia da fibre naturali, sia da prodotti chimici o da paste tessili |
| 59.04 (1) | Spago, corde e funi, anche intrecciati | | Ottenuti a partire sia da fibre naturali, sia da prodotti chimici o da paste tessili o filati di cocco della voce n. 57.07 |
| 59.05 (1) | Reti ottenute con l'impiego di manufatti previsti dalla voce n. 59.04, in stri- | | Ottenuti a partire sia da fibre naturali, sia da prodotti chimici o da paste tes- |

(1) Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il prodotto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un prodotto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del prodotto misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

— al 20 per cento, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07;

— al 30 per cento, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| | sce, in pezza o in forme determinate; reti per la pesca, in forme determinate, costituite da filati, spago o corde | | sili o filati di cocco della voce n. 57.07 |
| 59.06 (1) | Altri manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o funi, esclusi i tessuti ed i manufatti di tessuto | | Ottenuti a partire sia da fibre naturali, sia da prodotti chimici o da paste tessili o filati di cocco della voce n. 57.07 |
| 59.07 | Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, del tipo usato in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili (percallina spalmata, ecc.), tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili per cappelleria | | Ottenuti a partire da filati |
| 59.08 | Tessuti impregnati o ricoperti di derivati | | Ottenuti a partire da filati |

(1) Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il prodotto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un prodotto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del prodotto misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

— al 20 per cento, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07;

— al 30 per cento, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| | della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali e tessuti stratificati con le stesse materie | | |
| 59.09 | Tele incerate e altri tessuti oleati o ricoperti di una spalmatura a base di olio | | Ottenuti a partire da filati |
| 59.10 (1) | Linoleum per qualsiasi uso, anche tagliati; copripavimenti costituiti da una spalmatura applicata su supporto di materie tessili, anche tagliati | | Ottenuti a partire da filati o da fibre tessili |
| 59.11 | Tessuti gommati diversi da quelli a maglia | | Ottenuti a partire da filati |
| 59.12 | Altri tessuti impregnati o spalmati; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi, o per usi simili | | Ottenuti a partire da filati |
| 59.13 (1) | Tessuti (diversi da quelli a maglia) ela- | | Ottenuti a partire da filati semplici |

(1) Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il prodotto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un prodotto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del prodotto misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

— al 20 per cento, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07;

— al 30 per cento, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| | stici, costituiti da materie tessili miste a fili di gomma | | |
| 59.15 (1) | Tubi per pompe ed altri tubi simili, di materie tessili, anche con armature od accessori di altre materie | | Ottenuti a partire da materie delle voci n.ri dal 50.01 al 50.03 incluso, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso, dal 57.01 al 57.04 incluso o da prodotti chimici o da paste tessili |
| 59.16 (1) | Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di materie tessili, anche armati | | Ottenuti a partire da materie delle voci n.ri dal 50.01 al 50.03 incluso, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso, dal 57.01 al 57.04 incluso o da prodotti chimici o da paste tessili |
| 59.17 (1) | Tessuti e manufatti per usi tecnici, di materie tessili | | Ottenuti a partire da materie delle voci n.ri dal 50.01 al 50.03 incluso, dal 53.01 al |

(1) Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il prodotto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un prodotto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del prodotto misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

— al 20 per cento, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07;

— al 30 per cento, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| | | | 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso, dal 57.01 al 57.04 incluso o da prodotti chimici o da paste tessili |
| ex Capitolo 60 (1) | Maglierie, esclusi i manufatti a maglia ottenuti per cucitura oppure unendo pezzi di maglieria (tagliati o ottenuti direttamente nella forma voluta) | | Ottenuti a partire da fibre naturali cardate o pettinate, da materie delle voci n.ri dal 56.01 al 56.03 incluso, da prodotti chimici o paste tessili |
| ex 60.02 | Guanti a maglia non elastica né gommata, ottenuti per cucitura oppure unendo i pezzi di maglieria (tagliati o ottenuti direttamente nella forma voluta) | | Ottenuti a partire da filati (2) |
| ex 60.03 | Calze, sottocalze, calzini, proteggi-calze e manufatti simili, a maglia non elastica | | Ottenuti a partire da filati (2) |

(1) Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il prodotto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un prodotto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del prodotto misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

— al 20 per cento, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07;

— al 30 per cento, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

(2) Le guarnizioni e gli accessori usati (ad eccezione delle fodere e delle telette per sartoria), che rientrano in un'altra voce tariffaria, non tolgono il carattere originario del prodotto ottenuto se il loro peso non supera il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| | né gommata, ottenuti per cucitura oppure unendo pezzi di maglieria (tagliati o ottenuti direttamente nella forma voluta) | | |
| ex 60.04 | Sottovestì a maglia non elastica né gommata, ottenute per cucitura oppure unendo pezzi di maglieria (tagliati o ottenuti direttamente nella forma voluta) | | Ottenuti a partire da filati (1) |
| ex 60.05 | Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata, ottenuti per cucitura oppure unendo pezzi di maglieria (tagliati o ottenuti direttamente nella forma voluta) | | Ottenuti a partire da filati (1) |
| ex 60.06 | Altri manufatti (comprese le ginocchiere e le calze per varici) a maglia elastica o a maglia gommata, ottenuti per cucitura oppure unendo pezzi di maglieria (tagliati o ottenuti direttamente nella forma voluta) | | Ottenuti a partire da filati (1) |
| 61.01 | Indumenti esterni per uomo e per ragazzo | | Ottenuti a partire da filati (1) (2) |

(1) Le guarnizioni e gli accessori usati (ad eccezione delle fodere e delle telette per sartoria), che rientrano in un'altra voce tariffaria, non tolgono il carattere originario del prodotto ottenuto se il loro peso non supera il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

(2) Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono fabbricati da tessuti stampati rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| ex 61.01 | Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminato | | Ottenuti a partire da tessuti non spalmati, il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito (1) (2) |
| ex 61.02 | Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini, non ricamati | | Ottenuti a partire da filati (1) (2) |
| ex 61.02 | Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminato | | Ottenuti a partire da tessuti non spalmati, il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito (1) (2) |
| ex 61.02 | Indumenti esterni per donna, per ragazzo e ragazza, per bambini ricamati | | Ottenuti a partire da tessuti non ricamati il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito (1) |
| 61.03 | Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo, compresi i colli, colletti, sparati e polsini | | Ottenuti a partire da filati (1) (2) |
| 61.04 | Sottovesti (biancheria da dosso) per donna, per ragazza e per bambini | | Ottenuti a partire da filati (1) (2) |
| ex 61.05 | Fazzoletti da naso e da taschino non ricamati | | Ottenuti a partire da filati semplici greggi (1) (2) (3) |

(1) Le guarnizioni e gli accessori usati (ad eccezione delle fodere e delle telette per sartoria), che rientrano in un'altra voce tariffaria, non tolgono il carattere originario del prodotto ottenuto se il loro peso non supera il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

(2) Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono fabbricati da tessuti stampati rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

(3) Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| ex 61.05 | Fazzoletti da naso e da taschino, ricamati | | Ottenuti a partire da tessuti non ricamati il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito (1) |
| ex 61.06 | Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, non ricamati | | Ottenuti a partire da filati semplici greggi di fibre tessili naturali o di fibre tessili sintetiche e artificiali a fiocco o loro cascami o da prodotti chimici o paste tessili (1) (2) |
| ex 61.06 | Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, ricamati | | Ottenuti a partire da tessuti non ricamati il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito (1) |
| 61.07 | Cravatte | | Ottenuti a partire da filati (1) (2) |
| ex 61.08 | Colli, collaretti, soggoli, sparati, gale, polsi, polsini, sproni, fronzoli ed altre guarnizioni simili per abiti e sottovesti da donna, non ricamati | | Ottenuti a partire da filati (1) (2) |
| ex 61.08 | Colli, collaretti, soggoli, sparati, gale, polsi, polsini, sproni, fronzoli, ed altre guarnizioni simili per abiti e sottovesti da donna, ricamati | | Ottenuti a partire da tessuti non ricamati il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito (1) |

(1) Le guarnizioni e gli accessori usati (ad eccezione delle fodere e delle telette per sartoria), che rientrano in un'altra voce tariffaria, non tolgono il carattere originario del prodotto ottenuto se il loro peso non supera il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

(2) Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono fabbricati da tessuti stampati rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| 61.09 | Busti, fascette, guaine, reggiseno, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili, di tessuto o di maglia, anche elastici | | Ottenuti a partire da filati (1) (2) |
| 61.10 | Guanti, calze e calzini, esclusi quelli a maglia | | Ottenuti a partire da filati (1) (2) |
| ex 61.10 | Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminato | | Ottenuti a partire da tessuti non spalmati, il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito (1) (2) |
| 61.11 | Altri accessori confezionati per oggetto di vestiario: sottobraccia, imbottiture e spalline di sostegno per sarti, cinture e cinturoni, manicotti, maniche di protezione, ecc. | | Ottenuti a partire da filati (1) (2) |
| 62.01 | Coperte | | Ottenuti a partire da filati greggi di cui ai Capitoli da 50 a 56 compreso (2) (3) |
| ex 62.02 | Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento, non ricamati | | Ottenuti a partire da filati semplici greggi (2) (3) |

(1) Le guarnizioni e gli accessori usati (ad eccezione delle fodere e delle telette per sartoria) che rientrano in un'altra voce tariffaria, non tolgono il carattere originario del prodotto ottenuto se il loro peso non supera il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

(2) Queste disposizioni particolari non vengono applicate quando i prodotti vengono fabbricati utilizzando tessuti stampati rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

(3) Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| ex 62.02 | Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento, ricamati | | Ottenuti a partire da tessuti non ricamati il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito |
| 62.03 | Sacchi e sacchetti da imballaggio | | Ottenuti a partire da prodotti chimici, da paste tessili o fibre tessili naturali, da fibre tessili sintetiche e artificiali in fiocco o loro cascami (1) (2) |
| 62.04 | Copertoni, vele per imparcazioni, tende per l'esterno, tende e oggetti per campeggio | | Ottenuti a partire da filati semplici e greggi (1) (2) |
| 62.05 | Altri manufatti confezionati di tessuti, compresi i modelli di vestiti | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito |
| 64.01 | Calzature con suole esterne e tomaia di gomma o di materia plastica artificiale | Fabbricazione a partire dalle calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di suole esterne, di qualsiasi materia eccetto il metallo | |
| 64.02 | Calzature con suole esterne di cuoio naturale, artificiale o ricostituito; calzatu- | Fabbricazione a partire dalle calzature incomplete formate da tomaie fissate al- | |

(1) Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

(2) Queste disposizioni particolari non vengono applicate quando i prodotti vengono fabbricati utilizzando tessuti stampati rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| | re (non comprese nella voce n. 64.01) con suole esterne di gomma o di materia plastica artificiale | le suole primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di suole esterne, di qualsiasi materia eccetto il metallo | |
| 64.03 | Calzature di legno o con suole esterne di legno o di sughero | Fabbricazione a partire dalle calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di suole esterne, di qualsiasi materia eccetto il metallo | |
| 64.04 | Calzature con suole esterne di altre materie (corda, cartone, tessuto, feltro, giunco, materie da intreccio, ecc.) | Fabbricazione a partire dalle calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di suole esterne, di qualsiasi materia eccetto il metallo | |
| 65.03 | Cappelli, copricapi ed altre acconciature, di feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce n. 65.01, anche guarniti | | Ottenuti a partire da fibre tessili |
| 65.05 | Cappelli, copricapi ed altre acconciature (comprese le retine per capelli), di maglia o fabbricati con tessuti, pizzi o feltro (in pezzi, ma non in strisce), anche guarniti | | Ottenuti a partire o da filati, o da fibre tessili. |
| 66.01 | Ombrelli (da pioggia e da sole), compresi gli ombrelli-bastone, i parasoli-tende, gli ombrelloni e simili | | Fabbricazione per la quale sono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 per cento del valore del prodotto finito |

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| ex 70.07 | Vetro colato o laminato e « vetro per vetrate » (anche sgrossati e smerigliati o puliti), tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare, o curvati o altrimenti lavorati (smussati, incisi, ecc.); vetri isolanti a pareti multiple | Fabbricazione a partire dal vetro tirato, colato o laminato delle voci n.ri dal 70.04 al 70.06 incluso | |
| 70.08 | Lastre o vetri di sicurezza, anche sagomati, consistenti in vetri temperati o formati di due o più fogli aderenti fra loro | Fabbricazione a partire dal vetro tirato, colato o laminato delle voci n.ri dal 70.04 al 70.06 incluso | |
| 70.09 | Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi | Fabbricazione a partire dal vetro tirato, colato o laminato delle voci n.ri dal 70.04 al 70.06 incluso | |
| 71.15 | Lavori di perle fini, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini), di pietre sintetiche o ricostituite | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1) |
| 73.07 | Ferro e acciaio in blumi, billette, bramme e bidoni; ferro e acciaio semplicemente sbozzati per fucinatura o per battitura al maglio (sbozzi di forgia) | Fabbricazione di prodotti della voce n. 73.06 | |
| 73.08 | Sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio | Ottenuti a partire da prodotti della voce n. 73.07 | |

(1) Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di « prodotti originari » rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| 73.09 | Larghi piatti, di ferro o di acciaio | Ottenuti a partire da prodotti delle voci n.ri 73.07 o 73.08 | |
| 73.10 | Barre di ferro o di acciaio, laminate o estruse a caldo o fucinate (compresa la vergella o bordione); barre di ferro o di acciaio ottenute o rifinite a freddo; barre forate di acciaio per la perforazione delle mine | Ottenuti a partire da prodotti della voce n. 73.07 | |
| 73.11 | Profilati di ferro o di acciaio, laminati o estrusi a caldo, fucinati, oppure ottenuti o rifiniti a freddo; palancole di ferro o di acciaio, anche forate o fatte di elementi riuniti | Ottenuti a partire da prodotti delle voci n.ri dal 73.07 al 73.10 incluso, 73.12 o 73.13 | |
| 73.12 | Nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo o a freddo | Ottenuti a partire da prodotti delle voci n.ri dal 73.07 al 73.09 incluso o 73.13 | |
| 73.13 | Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo | Ottenuti a partire da prodotti delle voci n.ri dal 73.07 al 73.09 incluso | |
| 73.14 | Fili di ferro o di acciaio, nudi o rivestiti, esclusi i fili isolati per l'elettricità | Ottenuti a partire da prodotti della voce n. 73.10 | |
| 73.16 | Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie, aghi, cuori, incroci e scambi, tiranti per aghi, rotaie a cremagliera, traverse, stecche, cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di | | Ottenuti a partire da prodotti della voce n. 73.06 |

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| | fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie | | |
| 73.18 | Tubi (compresi i loro sbozzi) di ferro o di acciaio, esclusi gli oggetti della voce n. 73.19 | | Ottenuti a partire da prodotti delle voci n.ri 73.06, 73.07, o della voce n. 73.15 nelle forme indicate alle voci n.ri 73.06 e 73.07 |
| 74.03 | Barre, profilati e fili di sezione piena, di rame | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1) |
| 74.04 | Lamiere, lastre, fogli e nastri di rame, di spessore superiore a 0,15 mm | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1) |
| 74.05 | Fogli e nastri sottili di rame (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), di spessore di 0,15 mm o meno (non compreso il supporto) | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1) |
| 74.06 | Polveri e pagliette di rame | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti |

(1) Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di « prodotti originari » rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| | | | il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1) |
| 74.07 | Tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate, di rame | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1) |
| 74.08 | Accessori per tubi, di rame (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.) | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1) |
| 74.09 | Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di rame, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1) |
| 74.10 | Cavi, corde, trecce e simili, di fili di rame, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1) |
| 74.11 | Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di rame | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non su- |

(1) Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di « prodotti originari » rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| | | | pera il 50% del valore del prodotto finito (1) |
| 74.12 | Reti di un sol pezzo di rame, ottenute da lamiere o lastre incise e stirate | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1) |
| 74.13 | Catene, catenelle e loro parti, di rame | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1) |
| 74.14 | Punte, chiodi, rampini, ganci e puntine, di rame o aventi il gambo di ferro o di acciaio e la testa di rame | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1) |
| 74.15 | Bulloni e dadi (anche non filettati), viti, viti ad occhio e ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette e oggetti simili di bulloneria e di viteria, di rame; rondelle (comprese le rondelle spaccate e quelle destinate a funzionare da molla), di rame | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1) |
| 74.16 | Molle di rame | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del va- |

(1) Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di « prodotti originari » rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| | | | lore del prodotto finito (1) |
| 74.17 | Apparecchi non elettrici per cucinare e per riscaldare, dei tipi di uso domestico, loro parti e pezzi staccati, di rame | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1) |
| 74.18 | Oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di rame | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1) |
| 74.19 | Altri lavori di rame | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1) |
| 75.02 | Barre, profilati e fili di sezione piena, di nichelio | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1) |
| 75.03 | Lamiere, lastre, fogli e nastri di qualunque spessore, di nichelio; polveri e pagliette di nichelio | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1) |
| 75.04 | Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomi- | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non su- |

(1) Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di « prodotti originari » rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| | ti, giunti, manicotti, flange, ecc.) di nichelio | | pera il 50% del valore del prodotto finito (1) |
| 75.05 | Anodi per nichelatura, compresi quelli ottenuti per elettrolisi, greggi o lavorati | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1) |
| 75.06 | Altri lavori di nichelio | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1) |
| 76.02 | Barre, profilati e fili di sezione piena, di alluminio | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 76.03 | Lamiere, lastre, fogli e nastri, di alluminio, di spessore superiore a 0,20 mm | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 76.04 | Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), di spessore di | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |

(1) Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di « prodotti originari » rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| | 0,20 mm o meno (non compreso il supporto) | | |
| 76.05 | Polveri e pagliette di alluminio | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 76.06 | Tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate, di alluminio | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 76.07 | Accessori per tubi, di alluminio (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.) | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 76.08 | Costruzioni e loro parti (capannoni, ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, intelaiature di porte e finestre, balaustrate, ecc.), di alluminio; lamiere, barre, profilati, tubi, ecc., di alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 76.09 | Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| | *senza dispositivi* meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo | | |
| 76.10 | Fusti, tamburi, bidoni, scatole ed altri recipienti simili, per il trasporto o l'imballaggio, di alluminio, compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 76.11 | Recipienti di alluminio per gas compressi e liquefatti | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 76.12 | Cavi, corde, trecce e simili, di fili di alluminio, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 76.13 | Tele metalliche, reti e griglie, di fili di alluminio | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 76.14 | Reti di un sol pezzo, di alluminio, ottenute da lamiere o lastre incise e stirate | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 76.15 | Oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di alluminio | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del va- |

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| | | | lore del prodotto finito |
| 76.16 | Altri lavori di alluminio | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 77.02 | Magnesio in barre, profilati, fili, lamiere, fogli, nastri, tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate, polveri, pagliette e torniture calibrate | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 77.03 | Altri lavori di magnesio | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 78.02 | Barre, profilati e fili di sezione piena, di piombo | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1) |
| 78.03 | Lamiere, fogli e nastri di piombo, del peso superiore a 1,700 kg per m² | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1) |
| 78.04 | Fogli e nastri sottili di piombo (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non su- |

(1) Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di « prodotti originari » rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| | stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), pesanti 1,700 kg o meno per m² (non compreso il supporto); polveri e pagliette di piombo | | pera il 50% del valore del prodotto finito (1) |
| 78.05 | Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, tubi ad S per sifoni, giunti, manicotti, flange, ecc.), di piombo | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1) |
| 78.06 | Altri lavori di piombo | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1) |
| 79.02 | Barre, profilati e fili di sezione piena, di zinco | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 79.03 | Lamiere, fogli e nastri, di qualsiasi spessore, di zinco; polveri e pagliette di zinco | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 79.04 | Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti |

(1) Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di « prodotti originari » rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| | per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.), di zinco | | il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 79.05 | Grondaie, coperture per tetti, lucernari ed altri lavori sagomati, di zinco, per l'edilizia | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 79.06 | Altri lavori di zinco | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 80.02 | Barre, profilati e fili di sezione piena, di stagno | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 80.03 | Lamiere, lastre, fogli e nastri, di stagno, del peso superiore a 1 kg per $m^2$ | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 80.04 | Fogli e nastri sottili, di stagno (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), del peso di 1 kg o meno per $m^2$ (non compreso il supporto); polveri e pagliette di stagno | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| 80.05 | Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.), di stagno | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 82.05 | Utensili intercambiabili per macchine utensili e per utensileria a mano, anche meccanica (per imbutire, stampare, maschiare, alesare, filettare, fresare, mandrinare, intagliare, tornire, avvitare, ecc.), comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli nonché gli utensili per forare, con parte operante | | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito (1) |
| 82.06 | Coltelli e lame trancianti per macchine ed apparecchi meccanici | | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito (1) |
| ex Capitolo 84 | Caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici, eccettuato materiale, macchine ed apparecchi per la produzione del freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie (n. | | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito |

(1) Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di « prodotti originari » rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| | 84.15) e macchine per cucire, compresi i mobili per dette macchine (ex 84.41) | | |
| 84.15 | Materiale, macchine ed apparecchi per la produzione del freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie | | Lavorazione, trasformazione o montaggio per il quale vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50% del valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi (1) utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari » |
| ex 84.41 | Macchine per cucire (tessuti, cuoi, calzature, ecc.) compresi i mobili per dette macchine | | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito e a condizione:<br>— che almeno il 50% del valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi (1) utilizzati per il montaggio |

(1) Per stabilire il valore dei prodotti, bisogna prendere in considerazione:

*a*) per i prodotti, le parti e i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato, in caso di vendita, per detti prodotti sul territorio dello Stato nel quale avviene la lavorazione, la trasformazione o il montaggio;

*b*) per i prodotti, le parti e i pezzi diversi da quelli menzionati alla lettera *a*), le disposizioni dell'articolo 4 del presente Protocollo in materia di:

— valore dei prodotti importati,

— valore dei prodotti di origine non determinata.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| | | | della testa (motore escluso) sia rappresentato da prodotti « originari »<br>— e che il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto ed il meccanismo zig-zag siano dei prodotti « originari » |
| ex Capitolo 85 | Macchine ed apparecchi elettrici; materiali destinati ad usi elettrotecnici ad eccezione dei prodotti di cui alle voci n.ri 85.14 e 85.15 | | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito |
| 85.14 | Microfoni e loro supporti, altoparlanti ed amplificatori elettrici a bassa frequenza | | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito e a condizione:<br>— che almeno il 50% in valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi (1) utilizzati |

(1) Per stabilire il valore dei prodotti, sono da prendere in considerazione:

*a*) per i prodotti, le parti e i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato, in caso di vendita, per detti prodotti sul territorio dello Stato nel quale avviene la lavorazione, la trasformazione o il montaggio;

*b*) per i prodotti, le parti e i pezzi diversi da quelli menzionati alla lettera *a*), le disposizioni dell'articolo 4 del presente Protocollo in materia di:

— valore dei prodotti importati,

— valore dei prodotti di origine indeterminata.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| | | | sia rappresentato da prodotti « originari »<br>— e che il valore dei transistori non originari utilizzati non superi il 3% del valore del prodotto finito (1) |
| 85.15 | Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, di radiorilevazione, di radioscandaglio e di radiotelecomando | | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito e a condizione:<br>— che almeno il 50% in valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi (2) utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari »<br>— e che il valore dei transistori non originari utilizzati non superi il 3% del valore del prodotto finito (1) |

(1) Questa percentuale non si somma a quella del 40 per cento.

(2) Per stabilire il valore dei prodotti, sono da prendere in considerazione:

*a*) per i prodotti, le parti e i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato, in caso di vendita, per detti prodotti sul territorio dello Stato nel quale avviene la lavorazione, la trasformazione o il montaggio;

*b*) per i prodotti, le parti e i pezzi diversi da quelli menzionati alla lettera *a*), le disposizioni dell'articolo 4 del presente Protocollo in materia di:

— valore dei prodotti importati,

— valore dei prodotti di origine indeterminata.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| Capitolo 86 | Veicoli e materiale per strade ferrate; apparecchi di segnalazione non elettrici per vie di comunicazione | | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito |
| ex Capitolo 87 | Vetture automobili, trattori, velocipedi ed altri veicoli terrestri, ad esclusione dei prodotti di cui alla voce n. 87.09 | | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito |
| 87.09 | Motocicli e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzetta, carrozzette per motocicli e per velocipedi di ogni sorta, presentate isolatamente | | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50% in valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi (1) utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari » |

(1) Per stabilire il valore dei prodotti, sono da prendere in considerazione:

*a*) per i prodotti, le parti e i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato, in caso di vendita, per detti prodotti sul territorio dello Stato nel quale avviene la lavorazione, la trasformazione o il montaggio;

*b*) per i prodotti, le parti e i pezzi diversi da quelli menzionati alla lettera *a*), le disposizioni dell'articolo 4 del presente Protocollo in materia di:

— valore dei prodotti importati,
— valore dei prodotti di origine indeterminata.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| ex Capitolo 90 | Strumenti e apparecchi d'ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di verifica, di precisione; strumenti e apparecchi medico-chirurgici, a esclusione dei prodotti di cui alle voci n.ri 90.05, 90.07, 90.08, 90.12 e 90.26 | | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito |
| 90.05 | Binocoli e cannocchiali con o senza prismi | | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50% in valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi (1) utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari » |
| 90.07 | Apparecchi fotografici; apparecchi o dispositivi per la produzione di lampi di luce in fotografia | | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore |

(1) Per stabilire il valore dei prodotti, sono da prendere in considerazione:

*a*) per i prodotti, le parti e i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato, in caso di vendita, per detti prodotti sul territorio dello Stato nel quale avviene la lavorazione, la trasformazione o il montaggio;

*b*) per i prodotti, le parti e i pezzi diversi da quelli menzionati alla lettera *a*), le disposizioni dell'articolo 4 del presente Protocollo in materia di:

— valore dei prodotti importati,
— valore dei prodotti di origine indeterminata.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| | | | non supera il 40% del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50% in valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi (1) utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari » |
| 90.08 | Apparecchi cinematografici (da presa delle immagini e da presa del suono, anche combinati, apparecchi da proiezione con o senza riproduzione del suono) | | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50% in valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi (1) utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari » |
| 90.12 | Microscopi ottici, compresi gli apparecchi per la microfotografia, la microcinematografia e la microproiezione | | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40% del valore del pro- |

(1) Per stabilire il valore dei prodotti, sono da prendere in considerazione:

*a*) per i prodotti, le parti e i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato, in caso di vendita, per detti prodotti sul territorio dello Stato nel quale avviene la lavorazione, la trasformazione o il montaggio;

*b*) per i prodotti, le parti e i pezzi diversi da quelli menzionati alla lettera *a*), le disposizioni dell'articolo 4 del presente Protocollo in materia di:

— valore dei prodotti importati,
— valore dei prodotti di origine indeterminata.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| | | | dotto finito e a condizione che almeno il 50% in valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi (1) utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari » |
| 90.26 | Contatori di gas, di liquidi e di elettricità, compresi i contatori di produzione, di controllo e di taratura | | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50% in valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi (1) utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari » |
| ex Capitolo 91 | Orologeria, ad eccezione dei prodotti di cui alle voci n. 91.04 e n. 91.08 | | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito |

(1) Per stabilire il valore dei prodotti, sono da prendere in considerazione:

*a*) per i prodotti, le parti e i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato, in caso di vendita, per detti prodotti sul territorio dello Stato nel quale avviene la lavorazione, la trasformazione o il montaggio;

*b*) per i prodotti, le parti e i pezzi diversi da quelli menzionati alla lettera *a*), le disposizioni dell'articolo 4 del presente Protocollo in materia di:

— valore dei prodotti importati,

— valore dei prodotti di origine indeterminata.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| 91.04 | Orologi, pendole, sveglie e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili | | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50% in valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi (1) utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari » |
| 91.08 | Altri movimenti finiti di orologeria | | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 per cento del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 per cento in valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi (1) utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari » |
| ex Capitolo 92 | Strumenti musicali, apparecchi per la registrazione e la ri- | | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali ven- |

(1) Per stabilire il valore dei prodotti sono da prendere in considerazione:

*a)* per i prodotti, le parti e i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato, in caso di vendita, per detti prodotti sul territorio dello Stato nel quale avviene la lavorazione, la trasformazione o il montaggio;

*b)* per i prodotti, le parti e i pezzi diversi da quelli menzionati alla lettera *a)*, le disposizioni dell'articolo 4 del presente Protocollo in materia di:

— valore dei prodotti importati,

— valore dei prodotti di origine indeterminata.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| | produzione del suono o per la registrazione e la riproduzione delle immagini e del suono in televisione, mediante processo magnetico; loro parti ed accessori, ad esclusione dei prodotti di cui alla voce n. 92.11 | | gono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati, il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito |
| 92.11 | Fonografi, apparecchi per dettare ed altri apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono, compresi i giradischi, girafilm e girafili, con o senza lettore di suono; apparecchi di registrazione e di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, mediante processo magnetico | | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito, e a condizione:<br>— che almeno il 50% in valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi (1) utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari »<br>— e che il valore dei transistori non originari utilizzati non superi il 3% del valore del prodotto finito (2) |

(1) Per stabilire il valore dei prodotti, sono da prendere in considerazione:

*a*) per i prodotti, le parti e i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato, in caso di vendita, per detti prodotti sul territorio dello Stato nel quale avviene la lavorazione, la trasformazione o il montaggio;

*b*) per i prodotti, le parti e i pezzi diversi da quelli menzionati alla lettera *a*), le disposizioni dell'articolo 4 del presente Protocollo in materia di:

— valore dei prodotti importati,

— valori dei prodotti di origine indeterminata.

(2) Questa percentuale non si somma a quella del 40 per cento.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| Capitolo 93 | Armi e munizioni | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 96.02 | Spazzole, scope-spazzole, spazzolini pennelli, e simili, comprese le spazzole costituenti elementi di macchine; rulli per dipingere, raschini di gomma o di altre simili materie flessibili | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 97.03 | Altri giocattoli; modelli ridotti per divertimento | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 98.01 | Bottoni, bottoni a pressione, bottoni per polsini e simili (compresi gli sbozzi, i dischetti per bottoni e le parti di bottoni) | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 98.08 | Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, anche montati su bobine; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |

ALLEGATO III

## ELENCO B

## ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI CHE NON DANNO LUOGO AL CAMBIAMENTO DELLA VOCE DOGANALE, MA CHE TUTTAVIA CONFERISCONO IL CARATTERE DI « PRODOTTI ORIGINARI » AI PRODOTTI CHE NE SONO OGGETTO

ALLEGATO III

# ELENCO B

## ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI CHE NON DANNO LUOGO AL CAMBIAMENTO DELLA VOCE DOGANALE, MA CHE TUTTAVIA CONFERISCONO IL CARATTERE DI « PRODOTTI ORIGINARI » AI PRODOTTI CHE NE SONO OGGETTO

| Prodotti finiti | | Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|
| Numero della tariffa doganale | Designazione | |
| | | L'incorporazione dei prodotti, parti e pezzi staccati « non originari », nelle caldaie, macchine, apparecchi, ecc. dei capitoli da 84 a 92, nelle caldaie e radiatori, di cui alla voce n. 73.37, nonchè nei prodotti delle voci n. 97.07 e 98.03 non ha l'effetto di far perdere il carattere di « prodotti originari » ai suddetti prodotti, a condizione che il valore di questi ultimi, parti e pezzi non superi il 5% del valore del prodotto finito. |
| 13.02 | Gomma lacca, anche imbianchita; gomme, gommoresine, resine e balsami naturali | Lavorazioni o trasformazioni per le quali vengono utilizzati dei prodotti non originari il cui valore non superi il 50% del valore del prodotto finito |
| ex 15.10 | Alcoli grassi industriali | Fabbricazione a partire da acidi grassi industriali |
| ex 21.03 | Senapa preparata | Fabbricazione a partire da farina di senapa |
| ex 22.09 | Whisky, il cui tenore in alcole è inferiore a 50° | Fabbricazione a partire da alcole proveniente esclusivamente dalla distillazione di cereali e nel quale al massimo il 15% del valore del prodotto finito è rappresentato da prodotti non originari |
| ex 25.09 | Terre coloranti calcinate o polverizzate | Triturazione e calcinazione o polverizzazione di terre coloranti |

| Prodotti finiti | | Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|
| Numero della tariffa doganale | Designazione | |
| ex 25.15 | Marmi semplicemente segati e di spessore uguale o inferiore a 25 cm | Segamento in lastre o in elementi, lucidatura, levigatura grossolana e pulitura di marmi greggi sgrossati, semplicemente segati e di spessore superiore a 25 cm |
| ex 25.16 | Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, greggi, sgrossati o semplicemente segati, di spessore uguale o inferiore a 25 cm | Segamento di granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da costruzione greggi, sgrossati, semplicemente segati e di spessore superiore a 25 cm |
| ex 25.18 | Dolomite calcinata; pigiata di dolomite | Calcinazione della dolomite greggia |
| ex Capitoli dal 28 al 37 compreso | Prodotti delle industrie chimiche e delle industrie connesse, ad esclusione dei fosfati allumino-calcici naturali trattati termicamente, macinati e polverizzati (ex 31.03) e degli oli essenziali diversi da quelli d'agrumi, deterpenati (ex 33.01) | Lavorazioni o trasformazioni per le quali vengono utilizzati prodotti non originari il cui valore non supera il 20% del valore del prodotto finito |
| ex 31.03 | Fosfati allumino-calcici naturali trattati termicamente, macinati e polverizzati | Macinazione e polverizzazione di fosfati allumino-calcici naturali trattati termicamente |
| ex 33.01 | Oli essenziali diversi da quelli d'agrumi, deterpenati | Deterpenazione degli oli essenziali diversi da quelli d'agrumi |
| ex Capitolo 38 | Prodotti vari delle industrie chimiche, esclusi il tallol raffinato (ex 38.05) e l'essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al solfato, depurata (ex 38.07) | Lavorazioni o trasformazioni per le quali vengono utilizzati prodotti non originari, il cui valore non supera il 20% del valore del prodotto finito |
| ex 38.05 | Tallol raffinato | Raffinazione del tallol greggio |
| ex 38.07 | Essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al solfato, depurata | Depurazione consistente nella distillazione e nella raffinazione dell'essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al solfato, greggia |
| ex Capitolo 39 | Materie plastiche artificiali, eteri ed esteri della cellulosa, resine artificiali e lavori di tali sostanze, escluse le pellicole di ionomeri (ex 39.02) | Lavorazioni o trasformazioni per le quali vengono utilizzati prodotti non originari, il cui valore non supera il 20% del valore del prodotto finito |

| Prodotti finiti | | Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|
| Numero della tariffa doganale | Designazione | |
| ex 39.02 | Pellicole di ionomeri | Ottenute per mezzo di un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero d'etilene e dell'acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e di sodio |
| ex 40.01 | Lastre di gomma laminata per suole | Laminazione di fogli di para di gomma naturale |
| ex 40.07 | Fili e corde di gomma ricoperti di materie tessili | Fabbricazione a partire da fili e corde di gomma pura |
| ex 41.01 | Pelli di ovini tosate | Slanatura delle pelli di ovini |
| ex 41.02 | Pelli di bovini (compresi i bufali) e di equini, preparate, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso, riconciate | Riconciatura di pelli di altri animali, semplicemente conciate |
| ex 41.03 | Pelli ovine, preparate, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso, riconciate | Riconciatura di pelli ovine, semplicemente conciate |
| ex 41.04 | Pelli caprine, preparate, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso, riconciate | Riconciatura di pelli caprine, semplicemente conciate |
| ex 41.05 | Pelli preparate di altri animali, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso, riconciate | Riconciatura di pelli di altri animali, semplicemente conciate |
| ex 43.02 | Pelli confezionate | Imbianchimento, tintura, appretto, taglio e cucitura di pelli da pellicceria conciate o preparate |
| ex 50.03 | Cascami di seta, borra, roccadino o pettenuzzo e residui della cardatura, cardati o pettinati | Cardatura o pettinatura dei cascami di seta, borra, roccadino o pettenuzzo e residui della cardatura |
| ex 50.09<br>ex 50.10<br>ex 51.04<br>ex 53.11<br>ex 53.12<br>ex 53.13<br>ex 54.05<br>ex 55.07<br>ex 55.08<br>ex 55.09<br>ex 56.07 | Tessuti stampati | Stampa accompagnata da operazioni di finitura o di rifinitura (imbianchimento, apprettatura, essiccamento, vaporizzatura, desmottamento (« epincetage ») rattoppatura, impregnazione, sanforizzazione, mercerizzazione) di tessuti il cui valore non supera il tasso del 47,5% del valore del prodotto finito |

| Prodotti finiti | | Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|
| Numero della tariffa doganale | Designazione | |
| ex 59.14 | Reticelle ad incandescenza | Produzione per mezzo di tessuti tubolari di maglia |
| ex 68.03 | Lavori di ardesia naturale o agglomerata | Fabbricazione di lavori di ardesia |
| ex 68.13 | Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio | Fabbricazione di lavori di amianto, di miscele a base di amianto o a base di amianto e di carbonato di magnesio |
| ex 68.15 | Lavori di mica, compresa la mica su carta o su tessuto | Fabbricazione di lavori di mica |
| ex 70.10 | Bottiglie e boccette tagliate | Sfaccettatura di bottiglie e boccette il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 70.13 | Oggetti di vetro per il servizio di tavola, di cucina, di toletta, per ufficio, per la decorazione degli appartamenti o per usi simili, esclusi gli oggetti della voce n. 70.19 | Sfaccettatura di oggetti di vetro il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| ex 70.20 | Lavori di fibre di vetro | Fabbricazione a partire da fibre di vetro gregge |
| ex 71.02 | Pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), tagliate o altrimenti lavorate, non incastonate né montate, anche infilate per comodità di trasporto, ma non assortite | Fabbricazione a partire da pietre preziose gregge |
| ex 71.03 | Pietre sintetiche e ricostituite, tagliate o altrimenti lavorate, non incastonate né montate, anche infilate per comodità di trasporto, ma non assortite | Fabbricazione a partire da pietre sintetiche o ricostituite gregge |
| ex 71.05 | Argento e sue leghe (compreso l'argento dorato e l'argento platinato), semilavorati | Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura o triturazione dell'argento e sue leghe, greggi |
| ex 71.05 | Argento e sue leghe (compreso l'argento dorato e l'argento platinato), greggi | Mescolanza o separazione elettrolitica dell'argento e sue leghe, greggi |
| ex 71.06 | Metalli comuni placcati o ricoperti d'argento, semilavorati | Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura o triturazione di metalli comuni placcati o ricoperti di argento, greggi |

| Prodotti finiti | | Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|
| Numero della tariffa doganale | Designazione | |
| ex 71.07 | Oro e sue leghe (compreso l'oro platinato), semilavorati | Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura o triturazione dell'oro e delle sue leghe (compreso l'oro platinato), greggi |
| ex 71.07 | Oro e sue leghe (compreso l'oro platinato), greggi | Mescolanza o separazione elettrolitica dell'oro e sue leghe, greggi |
| ex 71.08 | Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, semilavorati | Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura o triturazione di metalli comuni placcati o ricoperti di oro o di argento, greggi |
| ex 71.09 | Platino e metalli del gruppo del platino e loro leghe, greggi | Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura o triturazione del platino e dei metalli del gruppo del platino e loro leghe, greggi |
| ex 71.09 | Platino e metalli del gruppo del platino e loro leghe, semilavorati | Mescolanza o separazione elettrolitica del platino e dei metalli del gruppo del platino e delle loro leghe, greggi |
| ex 71.10 | Metalli comuni o metalli preziosi, placcati o ricoperti di platino o di metalli del gruppo del platino | Laminazione, filatura, trafilatura, battitura o frantumazione dei metalli comuni o metalli preziosi, placcati o ricoperti di platino o di metalli del gruppo del platino, greggi |
| ex 73.15 | Acciai legati e acciai fini al carbonio: | |
| | — nelle forme indicate alle voci dal n. 73.07 al n. 73.13 incluso | Fabbricazione a partire dai prodotti nelle forme indicate alla voce n. 73.06 |
| | — nelle forme di cui alla voce n. 73.14 | Fabbricazione a partire dai prodotti nelle forme indicate alle voci nn. 73.06 e 73.07 |
| ex 74.01 | Rame da affinazione (blister e altri) | Conversione di metalline cuprifere |
| ex 74.01 | Rame raffinato | Affinazione termica o elettrolitica del rame da affinazione (blister ed altri), dei cascami e dei rottami di rame |
| ex 74.01 | Leghe di rame | Fusione e trattamento termico del rame raffinato, dei cascami e dei rottami di rame |
| ex 75.01 | Nichelio greggio (esclusi gli anodi della voce n. 75.05) | Affinazione per elettrolisi, per fusione o per processo |

| Prodotti finiti | | Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|
| Numero della tariffa doganale | Designazione | |
| | | chimico delle metalline « speiss » ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichelio |
| ex 75.01 | Nichelio greggio, escluse le leghe di nichelio | Affinazione per elettrolisi, per fusione o per procedimento chimico di cascami e rottami |
| ex 76.01 | Alluminio greggio | Produzione, con trattamento termico o elettrolitico, di alluminio non legato, di cascami e di rottami |
| ex 77.04 | Berillio (glucinio) lavorato | Laminazione, stiratura, trafilatura e triturazione del berillio greggio il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| ex 78.01 | Piombo affinato | Produzione per affinazione termica di piombo d'opera |
| ex 81.01 | Tungsteno lavorato | Fabbricazione a partire dal tungsteno greggio il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| ex 81.02 | Molibdeno lavorato | Fabbricazione a partire dal molibdeno greggio il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| ex 81.03 | Tantalio lavorato | Fabbricazione a partire dal tantalio greggio il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| ex 81.04 | Altri metalli comuni lavorati | Fabbricazione a partire da altri metalli comuni greggi il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| ex 83.06 | Oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni, escluse le statuette | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito |
| 84.06 | Motori a scoppio o a combustione interna, a pistone | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito |

| Prodotti finiti | | Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|
| Numero della tariffa doganale | Designazione | |
| ex 84.08 | Altri motori e macchine motrici, ad esclusione dei propulsori a reazione e delle turbine a gas | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50% in valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi (1) utilizzati sia rappresentato da prodotti originari |
| 84.16 | Calandre e laminatoi, diversi dai laminatoi per metalli e dalle macchine per laminare il vetro; cilindri per dette macchine | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 25% del valore del prodotto finito |
| ex 84.17 | Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, per l'industria del legno, delle paste per carta, carta e cartoni | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 25% del valore del prodotto finito |
| 84.31 | Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di cellulosa (pasta per carta) e per la fabbricazione e la rifinitura della carta e del cartone | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 25% del valore del prodotto finito |

(1) Per stabilire il valore delle parti e dei pezzi, bisogna prendere in considerazione:

*a*) per le parti e i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato, in caso di vendita, per detti prodotti sul territorio dello Stato nel quale avviene la lavorazione, la trasformazione o il montaggio;

*b*) per le parti e i pezzi diversi da quelli di cui alla lettera *a*), le disposizioni dell'articolo 4 del presente Protocollo in materia di:

— valore dei prodotti importati,

— valore dei prodotti d'origine non determinata.

| Prodotti finiti | | Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|
| Numero della tariffa doganale | Designazione | |
| 84.33 | Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta e del cartone, comprese le tagliatrici di ogni specie | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 25% del valore del prodotto finito |
| ex 84.41 | Macchine per cucire (tessuti, cuoi, calzature, ecc.), compresi i mobili per dette macchine | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito e a condizione:<br>— che almeno il 50% in valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi (1) utilizzati per il montaggio delle teste (motore escluso) sia costituito da prodotti « originari »<br>— e che il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto ed il meccanismo zig-zag siano dei prodotti « originari » |
| 85.14 | Microfoni e loro supporti altoparlanti ed amplificatori elettrici a bassa frequenza | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari », il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito, a condizione che almeno il 50% del valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi utilizzati sia rappresentato da « prodotti originari » (2) |

(1) Per stabilire il valore delle parti e dei pezzi, bisogna prendere in considerazione:

*a*) per le parti e i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato, in caso di vendita, per detti prodotti sul territorio dello Stato nel quale avviene la lavorazione, la trasformazione o il montaggio;

*b*) per le parti e i pezzi diversi da quelli di cui alla lettera *a*), le disposizioni dell'articolo 4 del presente Protocollo in materia di:

— valore dei prodotti importati,

— valore dei prodotti d'origine non determinata.

(2) Con l'applicazione di questa norma non si deve tuttavia superare la percentuale del 3 per cento per i transistori non originari di cui all'elenco A della stessa voce tariffaria.

| Prodotti finiti | | Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|
| Numero della tariffa doganale | Designazione | |
| 85.15 | Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione da suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, di rariorilevazione, di radioscandaglio e di radiotelecomando | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari », il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito, a condizione che almeno il 50% del valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi utilizzati sia rappresentato da « prodotti originari » (1) |
| 87.06 | Parti, pezzi staccati e accessori degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 incluso | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati, il cui valore non supera il 15% del valore del prodotto finito |
| ex 94.01 | Mobili per sedersi, anche trasformabili in letti (esclusi quelli della voce n. 94.02), di metalli comuni | Lavorazione, trasformazione, montaggio per i quali vengono utilizzati tessuti non imbottiti di cotone di peso non superiore a 300 gr/m² in forme pronte per l'uso, il cui valore non supera il 25% del valore del prodotto finito (2) |
| ex 94.03 | Altri mobili, di metalli comuni | Lavorazione, trasformazione, montaggio per i quali vengono utilizzati tessuti non imbottiti di cotone di peso non superiore a 300 gr/m² in forme pronte per l'uso, il cui valore non supera il 25% del valore del prodotto finito (2) |

(1) Con l'applicazione di questa norma non si deve tuttavia superare la percentuale del 3 per cento per i transistori non originari di cui all'elenco A della stessa voce tariffaria.

(2) Questa norma non si applica ove si applichi la regola generale del cambiamento della voce tariffaria per le altre parti e gli altri pezzi staccati, non originari, rientranti nella composizione del prodotto.

| Prodotti finiti | | Designazione trasformazione che conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|
| Numero della tariffa doganale | Designazione | |
| ex 95.01 | Lavori di tartaruga | Fabbricazione a partire dalla tartaruga lavorata |
| ex 95.02 | Lavori di madreperla | Fabbricazione a partire dalla madreperla lavorata |
| ex 95.03 | Lavori di avorio | Fabbricazione a partire dall'avorio lavorato |
| ex 95.04 | Lavori di osso | Fabbricazione a partire dall'osso lavorato |
| ex 95.05 | Lavori di corno, corna di animali, corallo naturale o ricostituito ed altre materie animali da intaglio | Fabbricazione a partire dal corno, dalle corna di animali, dal corallo naturale o ricostituito e da altre materie animali da intaglio, lavorati |
| ex 95.06 | Lavori di materie vegetali da intaglio (corozo, noci, semi duri, ecc.) | Fabbricazione a partire da materie vegetali da intaglio (corozo, noci, semi duri, ecc.) lavorate |
| ex 95.07 | Lavori di schiuma di mare e ambra gialla (succino), naturali o ricostituite, giavazzo e materie minerali simili al giavazzo | Fabbricazione a partire dalla schiuma di mare e dall'ambra gialla (succino), naturali o ricostituite, dal giavazzo e da materie minerali simili al giavazzo, lavorati |
| ex 98.11 | Pipe (comprese le teste) | Fabbricazione a partire dagli sbozzi |

ALLEGATO IV

## ELENCO C

## ELENCO DEI PRODOTTI ESCLUSI DALL'APPLICAZIONE DEL PRESENTE PROTOCOLLO

ALLEGATO IV

# ELENCO C

## ELENCO DEI PRODOTTI ESCLUSI DALL'APPLICAZIONE DEL PRESENTE PROTOCOLLO

| N. della tariffa doganale | Designazione delle merci |
|---|---|
| ex 27.07 | Oli aromatici analoghi ai sensi della nota 2 del Capitolo 27, distillanti più del 65% del loro volume fino a 250° C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere impiegati come carburanti o come combustibili |
| da 27.09) a 27.16) | Oli minerali e prodotti della loro distillazione; materie bituminose, cere minerali |
| ex 29.01 | Idrocarburi<br>— aciclici,<br>— cicloparaffinici e cicloolefinici, esclusi gli azuleni,<br>— benzolo, toluolo, xiloli,<br>destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili |
| ex 34.03 | Preparazioni lubrificanti, ecluse quelle contenenti 70 per cento o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi |
| ex 34.04 | Cere a base di paraffina, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, di residui paraffinici |
| ex 38.14 | Additivi preparati per lubrificanti |

ALLEGATO V

## CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

**1. Esportatore**
(nome, indirizzo completo, paese)

**EUR. 1** N. A 000.000

Prima di compilare il formulario consultare le note al retro

**2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra**

.....

e

.....

(indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)

**3. Destinatario**
(nome, indirizzo completo, paese)
(indicazione facoltativa)

4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari

5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione

**6. Informazioni riguardanti il trasporto**
(indicazione facoltativa)

**7. Osservazioni**

(1) Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare « alla rinfusa »

8. N. d'ordine; marche, numeri, numero e natura dei colli (1); designazione delle merci

9. Peso lordo (kg) o altra misura (l, m³, ecc.)

10. Fatture (indicazione facoltativa)

(2) Da riempire solo quando le norme nazionali del paese o territorio d'esportazione lo richiedono.

11. VISTO DELLA DOGANA
Dichiarazione certificata conforme.
Documento d'esportazione (2) Timbro
modello ..... n.....
del .....
Ufficio doganale .....
Paese o territorio in cui il certificato è rilasciato .....
.....
A ....., addì .....
.....
(Firma)

12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Io sottoscritto dichiaro che le merci di cui sopra soddisfano alle condizioni richieste per ottenere il presente certificato.

Fatto a ....., addì .....

.....
(Firma)

| 13. DOMANDA DI CONTROLLO, da inviare a: | 14. RISULTATO DEL CONTROLLO |
|---|---|
| | Il controllo effettuato ha permesso di constatare che il presente certificato (1) |
| | ☐ è stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti |
| E' richiesto il controllo dell'autenticità e della regolarità del presente certificato | ☐ non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (si vedano le allegate osservazioni) |
| Fatto a ....., addì ..... Timbro | Fatto a ....., addì ..... Timbro |
| (Firma) | (Firma) |
| | (1) Segnare con una X la menzione applicabile. |

NOTE

1. Il certificato non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere approvata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato.
2. Gli articoli indicati nel certificato devono essere indicati senza lasciare linee in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una linea orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.
3. Le merci debbono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permettere l'identificazione.

## DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

**1. Esportatore**
(nome, indirizzo completo, paese)

**EUR. 1** N. A 000.000

Prima di compilare il formulario consultare le note al retro

**2. Domanda per ottenere un certificato da utilizzare negli scambi preferenziali tra**

.....

**e**

.....

(indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)

**3. Destinatario**
(nome, indirizzo completo, paese)
(indicazione facoltativa)

4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari

5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione

**6. Informazioni riguardanti il trasporto**
(indicazione facoltativa)

**7. Osservazioni**

| 8. N. d'ordine; marche, numeri, numero e natura dei colli (1); designazione delle merci | 9. Peso lordo (kg) o altra misura (l, m³, ecc.) | 10. Fatture (indicazione facoltativa) |
|---|---|---|
| | | |

(1) Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare « alla rinfusa »

**DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE**

Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte a fronte,

DICHIARO che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato qui allegato;

PRECISO le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare a queste condizioni:

.....

PRESENTO i seguenti documenti giustificativi (1):

M'IMPEGNO a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare che dette autorità ritenessero indispensabile per il rilascio del certificato qui allegato, come pure ad accettare qualunque controllo da parte delle dette autorità, della mia contabilità e delle circostanze relative alla fabbricazione delle merci di cui sopra;

CHIEDO il rilascio del certificato qui allegato per queste merci.

Fatto a ....., addì .....

(Firma)

(1) Ad esempio: documenti d'importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del fabbricante, ecc., relativi ai prodotti messi in opera o alle merci riesportate tal quali.

ALLEGATO VI

(RECTO)

Prima di compilare questo formulario leggere con attenzione le istruzioni a tergo.

| | |
|---|---|
| FORMULARIO **EUR. 2** N. | 1 **Formulario utilizzato negli scambi preferenziali**<br>tra (1) ..... e ..... |
| 2 **Esportatore**<br>(nome, indirizzo completo, paese) | 3 **Dichiarazione dell'esportatore**<br>Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte in appresso, dichiaro che esse soddisfano alle condizioni richieste per procedere alla compilazione del presente formulario e che hanno il carattere di prodotti originari conformemente alle disposizioni che disciplinano gli scambi di cui alla casella n. 1. |
| 4 **Destinatario**<br>(nome, indirizzo completo, paese) | 5 **Luogo e data**<br>6 **Firma dell'esportatore** |
| 7 **Osservazioni** (2) | 8 **Paese d'origine** (3)<br>9 **Paese di destinazione** (4)<br>10 **Peso lordo** (kg) |
| 11 **Marche e numeri dell'invio e designazione delle merci** | 12 **Amministrazione o servizio del paese d'esportazione** (4) **incaricato del controllo a posteriori della dichiarazione dell'esportatore** |

(1) Indicare i paesi, gruppi di paesi o territori interessati.

(2) Indicare il riferimento al controllo eventualmente già effettuato dall'amministrazione o servizio competente.

(3) Per paese d'origine s'intende il paese, il gruppo di paesi o il territorio di cui i prodotti sono considerati originari.

(4) Per paese s'intende un paese, gruppo di paesi ovvero un territorio.

(VERSO)

| 13 Richiesta di controllo | 14 Risultato del controllo |
|---|---|
| Il controllo della dichiarazione dell'esportatore figurante sulla prima pagina del presente formulario è richiesto da (*). | Il controllo effettuato ha permesso di constatare<br>☐ che le indicazioni e menzioni riportate sul presente formulario sono esatte (1);<br>☐ che il presente formulario non è conforme alle prescritte condizioni di autenticità e di regolarità (si vedano le osservazioni qui allegate) (1) |
| Fatto a ..... addì ..... 19.....<br>Timbro dell'ufficio | Fatto a ..... addì ..... 19.....<br>Timbro dell'ufficio |
| .....<br>(Firma) | .....<br>(Firma) |
| | (1) Contrassegnare con una X la casella di cui trattasi. |

(*) Il controllo a posteriori dei formulari EUR. 2 è effettuato a titolo di sondaggio o quante volte le autorità doganali dello Stato d'importazione abbiano fondati dubbi in merito all'autenticità del formulario ed all'esattezza delle indicazioni sull'origine reale della merce in questione.

**Istruzioni relative alla compilazione del formulario EUR. 2**

1. Possono dar luogo alla compilazione di un formulario EUR. 2 soltanto le merci che nel paese di esportazione soddisfino alle condizioni previste dalle disposizioni che disciplinano gli scambi di cui alla casella 1. Tali disposizioni devono essere attentamente studiate prima di procedere alla compilazione del formulario.

2. L'esportatore unisce il formulario al bollettino di spedizione quando si tratta di spedizioni per pacco postale e l'inserisce nel pacco quando si tratta di spedizione sotto forma di lettere. Inoltre appone sull'etichetta verde C 1 o sulla dichiarazione in dogana C 2/C P 3 l'indicazione EUR. 2, seguita dal numero di serie del formulario.

3. Tali istruzioni non dispensano gli esportatori dall'espletamento delle altre formalità previste dai regolamenti doganali o postali.

4. L'utilizzazione di tale formulario costituisce per l'esportatore impegno a presentare alle autorità responsabili qualsiasi documento giustificativo da esse ritenuto necessario e ad accettare che le stesse procedano a qualsiasi controllo sulla sua contabilità e sulle circostanze di fabbricazione delle merci descritte nella casella 11.

# ATTO FINALE

I plenipotenziari

di Sua Maestà il Re dei Belgi,

di Sua Maestà la Regina di Danimarca,

del Presidente della Repubblica federale di Germania,

del Presidente della Repubblica francese,

del Presidente dell'Irlanda,

del Presidente della Repubblica italiana,

di Sua Altezza Reale il Granduca di Lussemburgo,

di Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi,

di Sua Maestà la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,

e del Consiglio delle Comunità Europee, *da una parte,*

e del Presidente della Repubblica araba siriana, *dall'altra,*

riuniti a Bruxelles, il diciotto gennaio millenovecentosettantasette per la firma dell'Accordo di cooperazione tra la Comunità Economica Europea e la Repubblica araba siriana, nonché per la firma dell'Accordo tra gli Stati membri della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio e la Repubblica araba siriana,

all'atto della firma di tali Accordi hanno

adottato le dichiarazioni comuni delel Parti contraenti elencate in appresso:

1. Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa all'articolo 14, paragrafo 1 dell'Accordo;

2. Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa all'articolo 17 dell'Accordo;

3. Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativi ai prodotti agricoli;

4. Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa ai fosfati e ai concimi fosfatici;

5. Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa alla presentazione dell'Accordo al GATT da parte della Comunità;

6. Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa all'articolo 22 dell'Accordo;

7. Dichiarazione comune delle Parti contraenti sulla cooperazione bilaterale;

8. Dichiarazione interpretativa delle Parti contraenti relativa alla nozione di « Parti contraenti » che figura nell'Accordo;

preso atto delle dichiarazioni elencate in appresso:

1. Dichiarazione della Comunità Economica Europea relativa all'applicazione regionale di talune disposizioni dell'Accordo;

2. Dichiarazione della Comunità Economica Europea relativa all'unità di conto europea di cui all'articolo 2 del Protocollo n. 1;

3. Dichiarazione del rappresentante della Repubblica federale di Germania relativa alla definizione dei cittadini tedeschi;

4. Dichiarazione del rappresentante della Repubblica federale di Germania concernente l'applicazione dell'Accordo a Berlino;

e preso atto degli scambi di lettere elencati in appresso:

1. Scambio di lettere relativo alla cooperazione scientifica, tecnologica e in materia di protezione dell'ambiente;

2. Scambio di lettere relativo all'attuazione dell'Accordo in materia di cooperazione economica, tecnica e finanziaria, prima dell'entrata in vigore dell'Accordo stesso;

3. Scambio di lettere relativo agli articoli 30 e 43 dell'Accordo.

Le dichiarazioni e gli scambi di lettere di cui sopra sono allegati al presente Atto finale.

I plenipotenziari hanno convenuto che le dichiarazioni e gli scambi di lettere saranno sottoposti, se del caso, alle procedure necessarie per assicurare la loro validità alle stesse condizioni dell'Accordo di cooperazione.

UDFÆRDIGET i Bruxelles, den attende januar nitten hundrede og syvoghalvfjerds.

GESCHEN zu Brüssel am achtzehnten Januar neunzehnhundertsiebenundsiebzig.

DONE at Brussels on the eighteenth day of January in the year one thousand nine hundred and seventy-seven.

FAIT à Bruxelles, le dix-hiut anvier mil neuf cent soixantedix-sept.

FATTO a Bruxelles, addì diciotto gennaio millenovecentosettantasette.

GEDAAN te Brussel, de achttiende januari negentienhonderd zevenenzeventig.

حرر في بروكسل في اليوم الثامن عشر من كانون الثاني سنة ألف
وتسعمائة وستة وسبعين .

*Pour Sa Majesté le Roi des Belges*
*Vour Zijne Majesteit de Koning der Belgen*

Renaat VAN ELSLANDE

*For Hendes Majestæt Danmarks Dronning*

Jens CHRISTENSEN

*Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland*

Hans-Dietrich GENSCHER

*Pour le Président de la République française*

Louis de GUIRINGAUD

*For the President of Ireland*

Garret FITZGERALD

*Per il Presidente della Repubblica italiana*

Arnaldo FORLANI

*Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg*

Gaston THORN

*Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden*

Max van der STOEL

*For Her Majsty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland*

Anthony CROSLAND

*For Radet for De europæiske Fællesskaber,*

*Für den Rat del Europäischen Gemeinschaften,*

*For the Council of the European Communities,*

*Pour le Conseil des Communautés européennes,*

*Per il Consiglio delle Comunità Europee,*

*Voor de Raad van de Europese Gemeenshappen,*

Anthony CROSLAND
Claude CHEYSSON

عن رئيس الجمهورية العربية السورية

Mohamed IMADI

**Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa all'articolo 14, paragrafo 1 dell'Accordo**

Le parti contraenti decidono che, qualora la data di entrata in vigore dell'Accordo non coincidesse con l'inizio dell'anno civile, i massimali di cui all'articolo 14, paragrafo 1 dell'Accordo siano applicati *pro rata temporis.*

**Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa all'articolo 17 dell'Accordo**

Le Parti contraenti convengono che, fatta salva l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 2, capoverso 1, del Regolamento (CEE) n. 1035/72, i prodotti elencati all'articolo 17 dell'Accordo e riportati nell'Allegato III di detto regolamento sono ammessi nella Comunità, durante il periodo in cui si applicano riduzioni di dazi, senza restrizioni quantitative né misure di effetto equivalente.

Le Parti contraenti convengono inoltre che, quando nell'Accordo si fa riferimento alle disposizioni degli articoli 23-28 del Regolamento (CEE) n. 1035/72, la Comunità intende il regime da applicare ai paesi terzi al momento delle importazioni dei prodotti in questione.

**Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa ai prodotti agricoli**

1. Le Parti contraenti si dichiarano disposte a favorire, nel rispetto delle proprie politiche agricole, lo sviluppo armonioso degli scambi di prodotti agricoli ai quali l'Accordo non si applica.

In materia veterinaria, sanitaria e fitosanitaria, le Parti contraenti applicano la loro normativa in modo non discriminatorio e si astengono dall'introdurre nuovi provvedimenti che ostacolino indebitamente gli scambi.

2. Esse esaminano in sede di Consiglio di cooperazione le difficoltà che potrebbero manifestarsi nei loro scambi di prodotti agricoli e si adoperano per trovare le soluzioni che potrebbero esservi apportate.

**Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa ai fosfati e ai concimi fosfatici**

Data l'importanza che i fosfati e i concimi fosfatici presentano per l'economia siriana e vista la situazione particolare di tale settore nella Comunità, le Parti contraenti desiderano stabilire una stretta cooperazione per questi prodotti.

A tal fine, si terranno quanto prima consultazioni allo scopo di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 4 dell'Accordo.

Le Parti contraenti esamineranno pertanto le possibilità di adottare misure atte a promuovere e agevolare le relazioni tra gli operatori delle due Parti, compresa eventualmente la conclusione di accordi tra i medesimi.

**Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa alla presentazione dell'Accordo al GATT da parte della Comunità**

Le Parti contraenti dell'Accordo si consulteranno in occasione della presentazione e dell'esame delle disposizioni commerciali dell'Accordo ai quali si procederà nel quadro del GATT.

**Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa all'articolo 22 dell'Accordo**

L'espressione « integrazione economica regionale » di cui all'articolo 22 dell'Accordo include tutti gli Stati membri della Lega Araba.

**Dichiarazione comune delle Parti contraenti sulla cooperazione bilaterale**

Le Parti contraenti riconoscono che il fatto di prevedere, nell'Accordo concluso tra la Comunità e la Siria, taluni settori di cooperazione non impedisce agli Stati membri di concordare con la Siria, per via bilaterale, azioni di cooperazione da intraprendere nello stesso settore.

**Dichiarazione interpretativa delle Parti contraenti relativa alla nozione di « Parti contraenti » che figura nell'Accordo**

Le Parti contraenti convengono d'interpretare l'Accordo nel senso che l'espressione « Parti contraenti », ivi riportata, significa la Co-

munità e gli Stati membri, oppure gli Stati membri o la Comunità separatamente nonché, d'altro lato, la Siria. Il senso da dare in ciascun caso a quest'espressione sarà dedotto dalle disposizioni in questione dell'Accordo, nonché dalle corispondenti disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità.

**Dichiarazione della Comunità Economica Europea relativa all'applicazione regionale di talune disposizioni dell'Accordo**

La Comunità Economica Europea dichiara che l'applicazione dei provvedimenti che essa potrebbe decidere a norma degli articoli 31 e 32 dell'Accordo, secondo la procedura e le modalità dell'articolo 33, nonché a norma dell'articolo 34, potrà essere limitata, in forza delle sue norme specifiche, ad una delle sue regioni.

**Dichiarazione della Comunità Economica Europea relativa all'unità di conto europea di cui all'articolo 2 del Protocollo n. 1**

L'unità di conto europea usata per esprimere gli importi indicati all'articolo 2 del Protocollo n. 1 è definita dalla somma dei seguenti importi delle monete degli Stati membri della Comunità:

| | |
|---|---|
| Marco tedesco | 0,828 |
| Lira sterlina | 0,0885 |
| Franco francese | 1,15 |
| Lira italiana | 109 |
| Fiorino olandese | 0,286 |
| Franco belga | 3,66 |
| Franco lussemburghese | 0,14 |
| Corona danese | 0,217 |
| Lira sterlina irlandese | 0,00759 |

Il valore dell'unità di conto europea in una qualsiasi moneta è pari alla somma dei controvalori, espressi nella stessa moneta, degli importi delle monete indicate al primo capoverso. Esso è determinato dalla Commissione sulla base dei corsi rilevati quotidianamente sui mercati di cambio.

I tassi giornalieri di conversione nelle diverse monete nazionali sono disponibili quotidianamente; essi formano oggetto di una pubblicazione periodica nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.

**Dichiarazione del rappresentante della Repubblica federale di Germania relativa alla definizione dei cittadini tedeschi**

Devono essere considerati cittadini della Repubblica federale di Germania tutti i tedeschi nel senso definito dalla legge fondamentale della Repubblica federale di Germania.

**Dichiarazione del rappresentante della Repubblica federale di Germania concernente l'applicazione dell'Accordo a Berlino**

L'Accordo si applica anche al Land di Berlino, salvo che il Governo della Repubblica federale di Germania non faccia alle altre Parti contraenti, entro tre mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo, una dichiarazione contraria.

**Scambio di lettere relativo alla cooperaizone scientifica, tecnologica e in materia di protezione dell'ambiente**

Signor Presidente,

in seguito al desiderio espresso dalla delegazione siriana durante i negaziati che hanno portato oggi alla conclusione di un Accordo tra la Comunità e la Siria, mi pregio informarla, a nome degli Stati membri della Comunità che questi ultimi sono disposti ad esaminare caso per caso la possibilità e le condizioni per l'accesso della Siria ai risultati dei programmi attuati tra i vari Stati membri della Comunità o tra questi ultimi ed altri paesi terzi nei campi scientifico, tecnologico ed ecologico.

Le sarei grado se Ella volesse cortesemente confermare la ricezione della presente lettera.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.

(*f.to*) Il Presidente della delegazione
della Comunità Economica Europea

Signor Presidente,

con lettera in data odierna, Ella mi ha comunicato quanto segue:

« In seguito al desiderio espresso dalla delegazione siriana durante i negoziati che hanno portato oggi alla conclusione di un Accordo tra la Comunità e la Siria, mi pregio informarLa, a nome degli Stati membri della Comunità, che questi ultimi sono disposti ad esaminare caso per caso la possibilità e le condizioni per l'accesso della Siria ai risultati dei programmi attuati tra i vari Stati membri della Comunità o tra questi ultimi ed altri paesi terzi nei campi scientifico, tecnologico ed ecologico.

Le sarei grato se Ella volesse cortesemente confermare la ricezione della presente lettera ».

Mi pregio di accusare ricevuta della Sua lettera.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.

(*f.to*) Presidente della delegazione
della Repubblica araba siriana

**Scambio di lettere relativo all'attuazione dell'Accordo in materia di cooperazione economica, tecnica e finanziaria prima dell'entrata in vigore dell'Accordo stesso**

Signor Presidente,

mi pregio di comunicarLe che, sin dalla firma dell'Accordo e dei relativi testi interni alla Comunità, quest'ultima è disposta, in collaborazione con il Suo Governo, a quanto segue:

intraprendere lavori preparatori all'attuazione della cooperazione in modo da avviare azioni concrete sin dall'entrata in vigore dell'Accordo;

procedere, nel quadro delle norme concernenti la cooperazione tecnica e finanziaria, all'istruzione di progetti presentati dalla Siria o, con l'accordo della Siria, dagli altri beneficiari dell'aiuto, restando inteso che tali progetti potranno essere approvati definitivamente soltanto dopo l'entrata in vigore dell'Accordo.

Le sarei grato se Ella volesse cortesemente confermare la ricezione della presente lettera.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.

(*f.to*) Il Presidente della delegazione della Comunità Economica Europea

Signor Presidente,

con lettera in data odierna, Ella mi ha comunicato quanto segue:

« Mi pregio di comunicarLe che, sin dalla firma dell'Accordo e dei relativi testi interni alla Comunità, quest'ultima è disposta, in collaborazione con il Suo Governo, a quanto segue:

intraprendere lavori preparatori all'attuazione della cooperazione in modo da avviare azioni concrete sin dall'entrata in vigore dell'Accordo;

procedere, nel quadro delle norme concernenti la cooperazione tecnica e finanziaria, all'istruzione di progetti presentati dalla Siria o, con l'accordo della Siria, dagli altri beneficiari dell'aiuto, restando inteso che tali progetti potranno essere approvati definitivamente soltanto dopo l'entrata in vigore dell'Accordo.

Le sarei grato se Ella volesse cortesemente confermare la ricezione della presente lettera ».

Mi pregio di accusare ricevuta della Sua lettera.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.

(*f.to*) Presidente della delegazione
della Repubblica araba siriana

**Scambio di lettere relativo agli articoli 30 e 43 dell'Accordo**

Signor Presidente,

mi pregio di portare a Sua conoscenza la seguente dichiarazione del mio Governo, relativa agli articoli 30 e 43 dell'Accordo:

« La Repubblica araba siriana precisa che, applicando le disposizioni degli articoli 30 e 43 dell'Accordo, i suoi impegni non la inducono ad abrogare le leggi e i regolamenti in vigore almeno finché queste leggi e regolamenti restano necessari alla protezione degli interessi essenziali della sua sicurezza. Essa vigila sull'applicazione di dette leggi e regolamenti, in modo da garantirne la conformità con l'articolo 41, paragrafo 1 dell'Accordo ».

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.

(*f.to*) Presidente della delegazione
della Repubblica araba siriana

Signor Presidente,

con lettera in data odierna, Ella mi ha comunicato una dichiarazione del Suo Governo relativa agli articoli 30 e 43 dell'Accordo.

Mi pregio di portare a Sua conoscenza la seguente dichiarazione della Comunità Economica Europea relativa agli articoli 30 e 43 dell'Accordo:

« 1. La Comunità Economica Europea prende atto della dichiarazione della Repubblica araba siriana.

2. La Comunità Economica Europea si attende che i princìpi enunciati nell'Accordo, ivi compresi quelli contenuti agli articoli 30 e 43, ricevano piena applicazione.

La Comunità Economica Europea ritiene in particolare che l'osservanza del principio di non discriminazione dovrebbe consentire un'applicazione corretta e senza ostacoli dell'Accordo ».

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.

(*f.to*) Il Presidente della delegazione
della Comunità Economica Europea

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
FORLANI

# ACCORDO
# TRA GLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO E LA REPUBBLICA ARABA SIRIANA

*ACCORDO*
*TRA GLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA*
*DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO*
*E LA REPUBBLICA ARABA SIRIANA*

*Il Regno del Belgio,*

*Il Regno di Danimarca,*

*La Repubblica Federale di Germania,*

*La Repubblica francese,*

*L'Irlanda,*

*La Repubblica italiana,*

*Il Granducato di Lussemburgo,*

*Il Regno dei Paesi Bassi,*

*e il Regno di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,*

Stati membri della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, in appresso denominati « Stati membri », da un lato,

*La Repubblica araba siriana,* dall'altro,

CONSIDERANDO che la Comunità Economica Europea e la Repubblica araba siriana concludono un Accordo di cooperazione concernente i settori di competenza di tale Comunità,

PERSEGUENDO gli stessi obiettivi e desiderosi di trovare soluzioni analoghe per il settore di competenza della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio,

HANNO DECISO, nel perseguimento di tali obiettivi e considerato che nessuna delle disposizioni del presente Accordo può essere interpretata nel senso di esimere le Parti contraenti dagli obblighi che loro incombono in virtù di altri Accordi internazionali.

DI CONCLUDERE IL PRESENTE ACCORDO, e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

*Il Regno del Belgio:*

RENAAT VAN ELSLANDE,
Ministro degli Affari Esteri;

*Il Regno di Danimarca:*

JENS CHRISTENSEN,
Ambasciatore, Direttore al Ministero;

*La Repubblica Federale di Germania:*

HANS-DIETRICH GENSCHER,
Ministro federale degli Affari Esteri;

*La Repubblica francese:*

LOUIS DE GUIRINGAUD,
Ministro degli Affari Esteri;

*L'Irlanda:*

GARRET FITZGERALD,
Ministro degli Affari Esteri;

*La Repubblica Italiana:*

ARNALDO FORLANI,
Ministro degli Affari Esteri;

*Il Granducato di Lussemburgo:*

GASTON THORN,
Presidente e Ministro degli Affari Esteri del Governo del Granducato del Lussemburgo;

*Il Regno dei Paesi Bassi:*

MAX VAN DER STOEL,
Ministro degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi;

*Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord:*

ANTHONY CROSLAND M. P.,
Segretario di Stato agli Affari Esteri e del Commonwealth, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;

*La Repubblica Araba Siriana:*

MOHAMED IMADI,
Ministro dell'Economia e del Commercio estero;

ARTICOLO 1.

Il presente Accordo si applica ai prodotti di competenza della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, figuranti in allegato.

TITOLO I

SCAMBI COMMERCIALI

ARTICOLO 2.

L'Accordo si prefigge di promuovere gli scambi tra le Parti contraenti, tenendo conto dei rispettivi livelli di sviluppo e della necessità di realizzare un migliore equilibrio negli scambi commerciali, per accelerare il ritmo di espansione del commercio della Siria e migliorare le condizioni d'accesso dei suoi prodotti al mercato della Comunità.

ARTICOLO 3.

I dazi doganali e tasse di effetto equivalente applicabili all'importazione nella Comunità dei prodotti originari della Siria, di competenza della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, vengono eliminati secondo il seguente ritmo:

| Calendario | Tasso di riduzione |
|---|---|
| Alla data di entrata in vigore dell'accordo . . | 80% |
| Dal 1° luglio 1977 . . . . | 100% |

ARTICOLO 4.

1. Per ogni prodotto, i dazi di base sui quali le riduzioni previste all'articolo 3 devono essere effettuate sono:

per la Comunità nella sua composizione originaria: i dazi effettivamente applicati nei confronti della Siria alla data del 1° gennaio 1975;

per la Danimarca, l'Irlanda ed il Regno Unito: i dazi effettivamente applicati nei confronti della Siria il 1° gennaio 1972.

2. I dazi ridotti calcolati conformemente all'articolo 3 vengono applicati arrotondando alla prima decimale.

Fatta salva l'applicazione che la Comunità deve dare all'articolo 39, paragrafo 5 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione ed agli adattamenti dei Trattati del 22 gennaio 1972, per i dazi specifici o la parte specifica dei dazi misti delle tariffe doganali dell'Irlanda e del Regno Unito, viene applicato l'articolo 3 arrotondando alla quarta decimale.

ARTICOLO 5.

1. I prodotti di cui al presente Accordo, originari della Siria, non possono beneficiare, all'importazione nella Comunità, di un trattamento più favorevole di quello che gli Stati membri si accordano reciprocamente.

2. Per l'applicazione del paragrafo 1, non si tiene conto dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente risultanti dall'applicazione degli articoli 32 e 36 dell'Atto relativo alle condizioni d'adesione ed agli adattamenti dei Trattati, di cui all'articolo 4.

ARTICOLO 6.

Le restrizioni quantitative all'importazione nella Comunità e le misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione sono eliminate alla data di entrata in vigore dell'Accordo.

ARTICOLO 7.

Gli articoli 21-34 dell'Accordo di cooperazione firmato in data odierna si applicano *mutatis mutandis* al presente Accordo.

ARTICOLO 8.

1. Se le offerte fatte da imprese siriane sono suscettibili di pregiudicare il funzionamento del Mercato comune e se tale pregiudizio

è imputabile a una differenza nelle condizioni di concorrenza in materia di prezzi, gli Stati membri possono adottare le misure appropriate nei modi e secondo le procedure di cui al paragrafo 2.

2. Le Parti contraenti comunicano al Comitato misto ogni informazione utile e gli forniscono l'assistenza necessaria per l'esame del caso e, se occorre, per l'applicazione delle misure appropriate.

Se la Siria non ha messo fine alle pratiche incriminate nel termine fissato in sede di Comitato misto, oppure se quest'ultima non raggiunge un accordo nel termine di un mese dal giorno in cui è stato adito, gli Stati membri possono adottare le misure di salvaguardia che ritengono necessarie per evitare un pregiudizio al funzionamento del Mercato comune, o per porvi fine; in particolare, possono procedere ad una revoca di concessioni tariffarie.

ARTICOLO 9.

L'Accordo non modifica le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, né i poteri e le competenze derivanti da tale Trattato.

## TITOLO II

## DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 10.

1. È istituito un Comitato misto incaricato di gestire l'Accordo e di curarne la corretta esecuzione. A tal fine, esso formula raccomandazioni. Esso adotta decisioni nei casi contemplati dall'Accordo.

Le decisioni prese sono vincolanti per le Parti contraenti le quali sono tenute ad adottare, secondo le proprie norme, le misure richieste per la loro esecuzione.

2. Ai fini della corretta esecuzione dell'Accordo, le Parti contraenti procedono a scambi di informazioni e, a richiesta di una di esse, si consultano in sede di Comitato misto.

3. Il Comitato misto stabilisce il proprio regolamento interno.

ARTICOLO 11.

1. Il Comitato misto è composto di rappresentanti della Comunità e di rappresentanti della Siria.

2. Il Comitato misto si pronuncia sulla base del comune accordo tra la Comunità e la Siria.

ARTICOLO 12.

1. La presidenza del Comitato misto è esercitata a turno da ciascuna delle Parti contraenti, secondo modalità che saranno stabilite nel suo regolamento interno.

2. Il Comitato misto si riunisce almeno una volta all'anno, su iniziativa del suo Presidente, per procedere ad un esame del funzionamento generale dell'Accordo.

Esso si riunisce inoltre ogniqualvolta lo esiga una particolare necessità, su richiesta di una delle Parti contraenti, alle condizioni che saranno stabilite nel suo regolamento interno.

3. Il Comitato misto può decidere di istituire qualsiasi gruppo di lavoro atto ad assisterlo nell'espletamento dei suoi compiti.

ARTICOLO 13.

Gli articoli 40-46 dell'Accordo di cooperazione si applicano, *mutatis mutandis*, al presente Accordo.

ARTICOLO 14.

Il presente Accordo si applica, da un lato, ai territori in cui è d'applicazione il Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio alle condizioni previste dal Trattato stesso e, dall'altro, al territorio della Repubblica araba siriana.

ARTICOLO 15.

Il presente Accordo è redatto in duplice esemplare in lingua danese, inglese, italiana, olandese, tedesca ed araba, ciascuno di detti testi facente ugualmente fede.

ARTICOLO 16.

Il presente Accordo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione, secondo le procedure proprie alle Parti contraenti, che si notificano l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dell'espletamento delle procedure di cui al primo comma.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale.

ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmachtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned Plenipotentiaries have affixed their signatures below this Agreement.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme i ncalce al presente accordo.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Overeenkomst hebben gesteld.

واثباتا لما تقدم ، وضع المندوبون المفوضون توقيعهم اسفل هذا الاتفاق .

Udfærdiget i Bruxelles, den attende januar nitten hundrede og syvoghalvfjerds.

Geschehen zu Brüssel am achtzehnten Januar neunzehnhundertsiebenundsiebzig.

Done at Brussels on the eighteenth day of January in the year one thousand nine hundred and seventy-seven.

Fait à Bruxelles, le dix-huit janvier mil neuf cent soixante-dix-sept.

Fatto a Bruxelles, addì diciotto gennaio millenovecentosettantasette.

Gedaan te Brussel, de achttiende januari negentienhonderd zevenenzeventing.

حرر في بروكسل في اليوم الثامن عشر من كانون الثاني سنة ألف
وتسعمائة وسبعة وسبعين .

*Pour Sa Majesté le Roi des Belges*
*Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen*
Renaat VAN ELSLANDE

*For Hendes Majestæt Danmarks Dronning*
Jens CHRISTENSEN

*Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland*
Hans-Dietrich GENSCHER

*Pour le Président de la République francaise*
Louis de GUIRINGAUD

*For the President of Ireland*
Garret FITZGERALD

*Per il Presidente della Repubblica italiana*
Arnaldo FORLANI

*Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg*

Gaston THORN

*Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden*

Max van der STOEL

*For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland*

Anthony CROSLAND

عن رئيس الجمهورية العربية السوريه

Mohamed IMADI

# ALLEGATO

ELENCO DEI PRODOTTI
DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DELL'ACCORDO

| Numero della nomenclatura di Bruxelles | DESIGNAZIONE DELLE MERCI |
|---|---|
| 26.01 | Minerali metallurgici, anche arricchiti; piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti): |
| | A. Minerali di ferro e piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti): |
| | II. altri |
| | B. Minerali di manganese, compresi i minerali di ferro manganesiferi con tenore in manganese di 20 per cento o più in peso |
| 26.02 | Scorie, loppe, scaglie ed altri cascami della fabbricazione del ferro e dell'acciaio: |
| | A. Polveri d'alto forno (polveri della bocca di alto forno) |
| 27.01 | Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi similari ottenuti da carboni fossili |
| 27.02 | Ligniti e agglomerati di ligniti |
| 27.04 | Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite e di torba: |
| | A. di carbon fossile: |
| | II. altri |
| | B. di lignite |

*Segue*: ELENCO DEI PRODOTTI
DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DELL'ACCORDO

| Numero della nomenclatura di Bruxelles | DESIGNAZIONE DELLE MERCI |
|---|---|
| 73.01 | Ghise (compresa la ghisa specolare) gregge, in lingotti, pani, salmoni o masse |
| 73.02 | Ferro-leghe: |
| | A. Ferro-manganese: |
| | I. contenente, in peso, più di 2 per cento di carbonio (ferro-manganese carburato) |
| 73.03 | Rottami, cascami e avanzi di lavori di ghisa, di ferro e di acciaio |
| 73.05 | Polveri di ferro o di acciaio; ferro e acciaio spugnoso (spugna): |
| | B. Ferro e acciaio spugnoso (spugna) |
| 73.06 | Ferro e acciaio in masselli, lingotti o masse |
| 73.07 | Ferro e acciaio in blumi, billette, bramme e bidoni; ferro e acciaio semplicemente sbozzati per fucinatura o per fattitura al maglio (sbozzi di forgia): |
| | A. Blumi e Billette: |
| | I. laminati |
| | B. Bramme e bidoni: |
| | I. laminati |

| Numero della nomenclatura di Bruxelles | DESIGNAZIONE DELLE MERCI |
|---|---|
| 73.08 | Sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio |
| 73.09 | Larghi piatti, di ferro o di acciaio |
| 73.10 | Barre di ferro o di acciaio, laminate o estruse a caldo o fucinate (compresa la vergella o bordione); barre di ferro o di acciaio ottenute o rifinite a freddo; barre forate di acciaio per la perforazione delle mine: |
| | A. semplicemente laminate o estruse a caldo |
| | D. placcate o lavorate alla superficie (lucidate, rivestite, ecc.). |
| | I. semplicemente placcate: |
| | *a*) laminate o estruse a caldo |
| 73.11 | Profilati di ferro o di acciaio, laminati o estrusi a caldo, fucinati, o ottenuti o rifiniti a freddo; palancole di ferro o di acciaio, anche forate o fatte di elementi riuniti: |
| | A. Profilati: |
| | I. semplicemente laminati o estrusi a caldo |
| | IV. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.): |
| | *a*) semplicemente placcati: |
| | 1. laminati o estrusi a caldo |
| | B. Palancole |

| Numero della nomenclatura di Bruxelles | DESIGNAZIONE DELLE MERCI |
|---|---|
| 73.12 | Nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo o a freddo: |
| | A. semplicemente laminati a caldo |
| | B. semplicemente laminati a freddo: |
| | I. destinati alla fabbricazione della latta (presentati in rotoli) (*a*) |
| | C. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie: |
| | III. stagnati: |
| | *a*) Latta |
| | V. altri (ramati, ossidati artificialmente, laccati, nichelati, verniciati, placcati, parcherizzati, litografati, ecc.): |
| | *a*) semplicemente placcati: |
| | 1. laminati a caldo |
| 73.13 | Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo: |
| | A. Lamiere dette « magnetiche » |
| | B. altre lamiere: |
| | I. semplicemente laminate a caldo |

(*a*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

| Numero della nomenclatura di Bruxelles | DESIGNAZIONE DELLE MERCI |
|---|---|
| 73.13 (*seguito*) | II. semplicemente laminate a freddo, dello spessore: |
| | *b*) di più di 1 millimetro ma meno di 3 millimetri |
| | *c*) di 1 millimetro o meno |
| | III. semplicemente lucidate o levigate a superficie specolare |
| | IV. placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie: |
| | *b*) stagnate: |
| | 1. Latta |
| | 2. altre |
| | *c*) zincate o piombate |
| | *d*) altre (ramate, ossidate artificialmente, laccate, nichelate, verniciate, placcate, parcherizzate, litografate, ecc.) |
| | V. altrimenti foggiate o lavorate: |
| | *a*) semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare: 2. altre |

| Numero della nomenclatura di Bruxelles | DESIGNAZIONE DELLE MERCI |
|---|---|
| 73.15 | Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle forme indicate alle voci dal n. 73.06 al n. 73.14 incluso: |
| | A. Acciai fini al carbonio: |
| | I. Lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni: |
| | *b*) altri |
| | III. Sbozzi in rotoli per lamiere |
| | IV. Larghi piatti |
| | V. Barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati: |
| | *b*) semplicemente laminati o estrusi a caldo |
| | *d*) placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.): |
| | 1. semplicemente placcati: |
| | *aa*) laminati o estrusi a caldo |
| | VI. Nastri: |
| | *a*) semplicemente laminati a caldo |
| | *c*) placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie: |
| | 1. semplicemente placcati: |
| | *aa*) laminati a caldo |

| Numero della nomenclatura di Bruxelles | DESIGNAZIONE DELLE MERCI |
|---|---|
| 73.15 (*seguito*) | VII. Lamiere: |
| | *a*) semplicemente laminate a caldo |
| | *b*) semplicemente laminate a freddo, dello spessore: |
| | 2. inferiore a 3 millimetri |
| | *c*) lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie |
| | *d*) altrimenti foggiate o lavorate: |
| | 1. semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare |
| | B. Acciai legati: |
| | I. Lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni: |
| | *b*) altri |
| | III. Sbozzi in rotoli per lamiere |
| | IV. Larghi piatti |
| | V. Barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati: |
| | *b*) semplicemente laminati o estrusi a caldo |
| | *d*) placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.): |
| | 1. semplicemente placcati: |
| | *aa*) laminati o estrusi a caldo |

| Numero della nomenclatura di Bruxelles | DESIGNAZIONE DELLE MERCI |
|---|---|
| | VI. Nastri: |
| | *a*) semplicemente laminati a caldo |
| | *c*) placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie: |
| | 1. semplicemente placcati: |
| | *aa*) laminati a caldo |
| | VII. Lamiere: |
| | *a*) Lamiere dette « magnetiche » |
| | *b*) altre lamiere: |
| | 1. semplicemente laminate a caldo |
| | 2) semplicemente laminate a freddo dello spessore: |
| | *bb*) inferiore a 3 millimetri |
| | 3. lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie |
| | 4. altrimenti foggiate o lavorate: |
| | *aa*) semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare |

| Numero della nomenclatura di Bruxelles | DESIGNAZIONE DELLE MERCI |
|---|---|
| 73.16 | Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie, aghi, cuori, incroci e scambi, tiranti per aghi, rotaie e cremagliere, traverse, stecche, cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre a barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione e il fisaggio delle rotaie:<br><br>A. Rotaie:<br><br>II. altre<br><br>B. Controrotaie<br><br>C. Traverse<br><br>D. Stecche e piastre d'appoggio:<br><br>I. laminate |

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
FORLANI

# ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA E LA REPUBBLICA LIBANESE

*ACCORDO DI COOPERAZIONE*
*TRA LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA*
*E LA REPUBBLICA LIBANESE*

*Sua Maestà il Re dei Belgi,*

*Sua Maestà la Regina di Danimarca,*

*Il Presidente della Repubblica Federale di Germania,*

*Il Presidente della Repubblica francese,*

*Il Presidente dell'Irlanda,*

*Il Presidente della Repubblica italiana,*

*Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo,*

*Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi,*

*Sua Maestà la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,*

*e Il Consiglio delle Comunità europee,* da una parte,

*Il Presidente della Repubblica libanese,* dall'altra,

## PREAMBOLO

DESIDERANDO manifestare la reciproca volontà di mantenere e consolidare le loro amichevoli relazioni, nel rispetto dei princìpi della Carta delle Nazioni Unite,

RISOLUTI ad instaurare una vasta cooperazione che contribuirà allo sviluppo economico e sociale del Libano e favorirà il rafforzamento delle relazioni tra la Comunità ed il Libano,

DECISI a promuovere, tenuto conto dei rispettivi livelli di sviluppo, la cooperazione economica e commerciale tra la Comunità ed il Libano e a garantirle un fondamento sicuro conformemente ai loro obblighi internazionali,

RISOLUTI ad instaurare un nuovo modello di relazioni tra Stati industrializzati e Stati in via di sviluppo, compatibile con le aspirazioni della Comunità internazionale ad un ordine economico più giusto e più equilibrato,

HANNO DECISO di concludere il presente Accordo e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

*Sua Maestà il Re dei Belgi*:

Joseph VAN DER MEULEN,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Rappresentante Permanente presso le Comunità Europee;

*Sua Maestà la Regina di Danimarca*:

K.B. ANDERSEN,
Ministro degli Affari Esteri;

*Il Presidente della Repubblica Federale di Germania*:

Klaus von DOHNANYI,
Ministro di Stato degli Affari Esteri;

*Il Presidente della Repubblica francese*:

Luc de LA BARRE de NANTEUIL,
Ambasciatore della Francia,
Rappresentante Permanente presso le Comunità Europee;

*Il Presidente dell'Irlanda*:

Garret FITZGERALD,
Ministro degli Affari Esteri;

*Il Presidente della Repubblica italiana*:

Arnaldo FORLANI,
Ministro degli Affari Esteri;

*Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo*:

Gaston THORN,
Presidente e Ministro degli Affari Esteri del Governo
del Granducato del Lussemburgo;

*Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi*:

Max van der STOEL,
Ministro degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi;

*Sua Maestà la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord*:

David OWEN,
Ministro degli Affari Esteri e del Commonwealth;

*Il Consiglio delle Comunità Europee*:

David OWEN,
Presidente in carica del Consiglio delle Comunità Europee,
Ministro degli Affari Esteri e del Commonwealth;

Claude CHEYSSON,
Membro della Commissione delle Comunità Europee;

*Il Presidente della Repubblica libanese*:

Fouad BOUTROS,
Ministro degli Affari Esteri;

ARTICOLO 1.

Il presente Accordo tra la Comunità ed il Libano si prefigge di promuovere una cooperazione globale tra le Parti contraenti per contribuire allo sviluppo economico e sociale del Libano e favorire il consolidamento delle loro relazioni. A tale scopo saranno emanate disposizioni e saranno decise e realizzate azioni nel settore della cooperazione economica, finanziaria e tecnica, nonché in quello degli scambi commerciali.

TITOLO I

COOPERAZIONE ECONOMICA, TECNICA E FINANZIARIA

ARTICOLO 2.

La Comunità ed il Libano instaurano una cooperazione intesa a contribuire allo sviluppo del Libano con un'azione complementare a quelle già compiute da detto paese ed a consolidare sulle basi più ampie possibili gli esistenti vincoli economici, con reciproco vantaggio delle parti.

ARTICOLO 3.

Per realizzare la cooperazione di cui all'articolo 2, si terrà conto in particolare:

degli obiettivi e delle priorità dei piani e dei programmi di sviluppo del Libano;

dell'interesse di concretare azioni integrate con un'utilizzazione convergente di diversi interventi;

dell'interesse di promuovere la cooperazione regionale fra il Libano ed altri Stati.

ARTICOLO 4.

1. La cooperazione tra la Comunità ed il Libano si prefigge in particolare quanto segue:

partecipazione della Comunità alle azioni intraprese dal Libano per sviluppare la produzione e l'infrastruttura economica allo scopo di diversificare la struttura della sua economia. Questa partecipazione dovrà rientrare in particolare nel quadro dell'industrializzazione del Libano e nell'ammodernamento del settore agricolo di tale paese;

commercializzazione e promozione delle vendite dei prodotti esportati dal Libano;

cooperazione industriale intesa a sviluppare la produzione industriale del Libano soprattutto mediante provvedimenti atti a:

incoraggiare la partecipazione della Comunità alla realizzazione dei programmi di sviluppo industriale del Libano;

favorire l'organizzazione di contatti e di incontri tra responsabili delle politiche industriali, promotori ed operatori economici del Libano e della Comunità per promuovere nel settore industriale l'istituzione di relazioni nuove e conformi agli obiettivi dell'Accordo;

agevolare l'acquisto, a condizioni favorevoli, di brevetti e di altre proprietà industriali mediante finanziamento conformemente al Protocollo n. 1 e/o altri accordi appropriati con imprese ed istituzioni all'interno della Comunità;

consentire l'eliminazione degli ostacoli diversi da quelli tariffari o contingentali che potrebbero ostacolare l'accesso ai rispettivi mercati;

cooperazione nei settori scientifico, teconologico ed ecologico;

partecipazione degli operatori della Comunità ai programmi di ricerca, produzione e trasformazione delle risorse del Libano ed a qualsiasi attività volta a valorizzare sul posto dette risorse, nonché buona esecuzione dei contratti di cooperazione e d'investimento conclusi a tale scopo tra i rispettivi operatori;

cooperazione nel settore della pesca;

incoraggiamento degli investimenti privati che rispondono ad un reciproco interesse delle Parti;

reciproca informazione sulla situazione economica e finanziaria e sull'evoluzione della situazione stessa, nella misura necessaria al buon funzionamento dell'Accordo.

2. Le Parti contraenti possono determinare altri settori d'applicazione della cooperazione.

ARTICOLO 5.

1. Per il conseguimento degli obiettivi contemplati nell'Accordo il Consiglio di cooperazione definisce periodicamente l'orientamento generale della cooperazione.

2. Il Consiglio di cooperazione è incaricato di ricercare i mezzi ed i metodi volti ad attuare la cooperazione nei settori definiti nell'articolo 4. A tal fine, esso è abilitato a prendere decisioni.

ARTICOLO 6.

La Comunità partecipa al finanziamento di provvedimenti atti a promuovere lo sviluppo del Libano nelle condizioni di cui al Protocollo n. 1, relativo alla cooperazione tecnica e finanziaria, tenendo conto delle potenzialità di una cooperazione triangolare.

ARTICOLO 7.

Le Parti contraenti agevolano la buona esecuzione dei contratti di cooperazione e di investimenti che rispondano ai loro interessi reciproci e rientrino nel quadro dell'Accordo.

TITOLO II

SCAMBI COMMERCIALI

ARTICOLO 8.

Nel settore commerciale, l'Accordo si prefigge di promuovere gli scambi tra le Parti contraenti, tenendo conto dei rispettivi livelli di sviluppo e della necessità di realizzare un migliore equilibrio degli scambi commerciali, per accelerare il ritmo di espansione del commercio del Libano e migliorare le condizioni d'accesso dei suoi prodotti al mercato della Comunità.

A. PRODOTTI INDUSTRIALI

ARTICOLO 9.

Fatte salve le disposizioni previste agli articoli 12, 13 e 15, i dazi doganali e tasse di effetto equivalente applicabili all'impor-

tazione nella Comunità dei prodotti originari del Libano, diversi da quelli elencati nell'Allegato II del Trattato che istituisce la Comunità Economica Ecropea e da quelli che figurano nell'Allegato A, vengono eliminati alla data di entrata in vigore dell'Accordo.

ARTICOLO 10.

1. Nel caso di dazi doganali comprendenti un elemento protettivo e un elemento fiscale, le disposizioni dell'articolo 9 si applicano all'elemento protettivo.

2. Il Regno Unito sostituisce i dazi doganali di carattere fiscale e l'elemento fiscale di tali dazi con una tassa interna, conformemente all'articolo 38 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei Trattati, del 22 gennaio 1972.

ARTICOLO 11.

Le restrizioni quantitative all'importazione e le misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione nella Comunità dei prodotti originari del Libano, diversi da quelli elencati nell'Allegato II del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, sono eliminate alla data di entrata in vigore dell'Accordo.

ARTICOLO 12.

Si applicano al Libano le misure di cui all'articolo 1 del Protocollo n. 7 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione ed agli adattamenti dei Trattati di cui all'articolo 10, riguardanti l'importazione di veicoli a motore e l'industria del montaggio in Irlanda.

ARTICOLO 13.

1. Le importazioni dei prodotti sotto elencati sono soggette a massimali annui, oltre i quali i dazi doganali effettivamente applicati nei confronti dei paesi terzi possono essere ripristinati a norma delle disposizioni dei paragrafi 2-6; i massimali fissati per l'anno d'entrata in vigore dell'Accordo sono indicati a fronte di ciascuno di essi.

| N. della tariffa doganale comune | DESIGNAZIONE DELLE MERCI | Massimali (in t.) |
|---|---|---|
| 31.03 | Concimi minerali o chimici fosfatici | 15.000 |
| 55.09 | Altri tessuti di cotone | 200 |

2. Dall'anno successivo, i massimali di cui al paragrafo 1 sono maggiorati annualmente del 5 per cento.

3. Per i prodotti delle voci 28.40 B II (fosfati, (compresi i polifosfati) diversi da quelli di ammonio), 42.02 (oggetti da viaggio (bauli, valigie, cappelliere, sacchi da viaggio, sacchi a spalla, ecc.), sacchi per provviste, borse da donna, cartelle, borse portacarte, portafogli, portamonete, borse per toletta, borse per utensili, borse da tabacco, guaine, astucci, custodie (per armi, strumenti musicali, binocoli, gioielli, boccette, colletti, calzature, spazzole, ecc.), e simili contenitori, di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti, di fibra vulcanizzata, di materie plastiche artificiali in fogli, di cartone o di tessuti), 55.05 (filati di cotone non preparati per la vendita al minuto), e del capitolo 76 (alluminio) della tariffa doganale comune, la Comunità si riserva la possibilità di istituire massimali.

4. Non appena è raggiunto un massimale fissato per l'importazione di un prodotto di cui al presente articolo, può essere ripristinata all'importazione dei prodotti in questione, sino alla fine dell'anno civile, la riscossione dei dazi doganali effettivamente applicati nei confronti dei paesi terzi.

5. Quando le importazioni nella Comunità di un prodotto soggetto a massimali raggiungono il 75 per cento dell'importo stabilito, la Comunità ne informa il Consiglio di cooperazione.

6. I massimali di cui al presente articolo sono soppressi entro il 31 dicembre 1979.

ARTICOLO 14.

1. La Comunità si riserva di modificare il regime dei prodotti petroliferi di cui alle voci 27.10, 27.11 A e B I, 27.12, 27.13 B e 27.14 della tariffa doganale comune:

all'atto dell'adozione di una definizione comune dell'origine per i prodotti petroliferi;

all'atto di decisioni prese nel quadro di una politica commerciale comune;

oppure all'atto della definizione di una politica energetica comune.

2. In questa eventualità, la Comunità garantisce alle importazioni di detti prodotti vantaggi di portata equivalente a quelli stabiliti nel presente Accordo.

Per l'applicazione delle disposizioni del presente paragrafo, si terranno consultazioni in sede di Consiglio di cooperazione su richiesta dell'altra Parte.

3. Fermo restando il paragrafo 1, le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano la normativa non tariffaria applicata alla importazione dei prodotti petroliferi.

ARTICOLO 15.

Per le merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli elencate nell'Allegato B, le riduzioni di cui all'articolo 9 si applicano all'elemento fisso dell'imposizione cui sono soggetti questi prodotti all'importazione nella Comunità.

B. PRODOTTI AGRICOLI

ARTICOLO 16.

1. Per i prodotti sottoelencati, originari del Libano, i dazi doganali all'importazione nella Comunità sono ridotti nelle proporzioni indicate per ciascuno di essi.

| N. della tariffa doganale comune | DESIGNAZIONE DELLE MERCI | Aliquota di riduzione % |
|---|---|---|
| 05.04 | Budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci | 80 |
| 07.01 | Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati: | |
| | ex H. Cipolle, scalogni e agli: | |
| | - Cipolle, dal 1° febbraio al 30 aprile | 50 |
| | - Agli, dal 1° febbraio al 31 maggio | 50 |
| | ex S. Pimenti e peperoni dolci: | |
| | - dal 15 novembre al 30 aprile | 40 |
| 07.05 | Legumi da granella, secchi sgranati, anche decorticati o spezzati: | |
| | B. altri | 80 |

| N. della tariffa doganale comune | DESIGNAZIONE DELLE MERCI | Aliquota di riduzione % |
|---|---|---|
| 08.01 | Datteri, banane, ananassi, manghi, mangoste, avocadi, guaiave, noci di cocco, noci del Brasile, noci di acagiù (o di anacardio), freschi o secchi, in guscio o senza guscio: | |
| | ex A. Datteri: | |
| | – secchi | 80 |
| | H. altri | 40 |
| 08.02 | Agrumi, freschi o secchi: | |
| | ex A. Arance: | |
| | – fresche | 60 |
| | ex B. Mandarini, compresi i tangerini ed i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings ed altri simili ibridi di agrumi: | |
| | – freschi | 60 |
| | ex C. Limoni: | |
| | – freschi | 40 |
| | D. Pompelmi e pomeli | 80 |
| | ex E. Altri: | |
| | – Lime e limette | 80 |
| 08.04 | Uve, fresche o secche: | |
| | A. fresche: | |
| | I. da tavola: | |
| | ex *a*) dal 1° novembre al 14 luglio: | |
| | – dal 1° dicembre al 30 aprile | 60 |
| 08.05 | Frutta a guscio (escluse quelle della voce n. 08.01), fresche o secche, anche sgusciate o decorticate: | |
| | B. Noci comuni | 50 |
| | D. Pistacchi | 50 |

| N. della tariffa doganale comune | DESIGNAZIONE DELLE MERCI | Aliquota di riduzione % |
|---|---|---|
| ex 08.09 | Altre frutta fresche: | |
| | – Cocomeri, dal 1° aprile al 15 giugno | 50 |
| 08.12 | Frutta secche (escluse quelle delle voci dal n. 08.01 al n. 08.05 incluso): | |
| | E. Papaie | 50 |
| 09.09 | Semi d'anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi e bacche di ginepro | 80 |
| 12.03 | Semi, spore e frutti da sementa: | |
| | E. altri (a) | 50 |
| 12.07 | Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari e simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati: | |
| | A. Piretro (fiori, foglie, steli, cortecce, radici) | 80 |
| | B. Radici di liquirizia | 80 |
| | C. Fave tonka | 80 |
| | ex D. altri: | |
| | – Camomilla, menta, cortecce di china, quassia amara (legno e cortecce), fave di calabar, pepe di cubebe, foglie di coca, altri legni, radici e cortecce, muschi, licheni e alghe | 80 |

(*a*) Questa concessione riguarda soltanto le sementi che rispondono alle disposizioni delle direttive concernenti la commercializzazione delle sementi e delle piante.

| N. della tariffa doganale comune | DESIGNAZIONE DELLE MERCI | Aliquota di riduzione % |
|---|---|---|
| 12.08 | Carube fresche o secche, anche frantumate o polverizzate; noccioli di frutti e prodotti vegetali impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove | 80 |
| 20.01 | Ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zuccheri: | |
| | A. Chutney di mango | 80 |

2. Per quanto riguarda i limoni freschi della sottovoce 08.02 ex C della tariffa doganale comune, si applicano le disposizioni del paragrafo 1 purché sul mercato interno della Comunità i prezzi dei limoni importati dal Libano, dopo sdoganamento e detrazione delle tasse all'importazione diverse dai dazi doganali, siano superiori o pari al prezzo di riferimento aumentato dell'incidenza dei dazi doganali effettivamente applicati nei confronti dei paesi terzi su tale prezzo di riferimento e di una somma forfettaria di 1,20 unità di conto per 100 chilogrammi.

3. Le tasse all'importazione diverse dai dazi doganali, di cui al paragrafo 2, sono quelle fissate per i calcoli dei prezzi d'entrata di cui al Regolamento (CEE) n. 1035/72 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli.

Tuttavia, per la detrazione delle tasse all'importazione diverse dai dazi doganali di cui al paragrafo 2, la Comunità si riserva la possibilità di calcolare l'importo da detrarre, in modo da evitare gli inconvenienti che potrebbero risultare dall'incidenza di tali tasse sui prezzi d'entrata, a seconda delle origini.

Le disposizioni degli articoli 23-28 del Regolamento (CEE) n. 1035/72 restano applicabili.

4. Fino al 1° gennaio 1978 ed in deroga al paragrafo 1, la Danimarca, l'Irlanda ed il Regno Unito sono autorizzati ad applicare dazi doganali all'importazione di arance fresche della sottovoce 08.02 ex A della tariffa doganale comune, di mandarini, compresi i tangerini ed i mandarini satsuma (o sazuma), clementine, wilkings e altri simili ibridi di agrumi freschi della sottovoce 08.02 ex B della tariffa doganale comune; detti dazi non possono essere inferiori a quelli di cui all'Allegato *C*.

ARTICOLO 17.

I prodotti di seguito riportati, originari del Libano, sono soggetti, all'importazione nella Comunità, ai seguenti dazi doganali:

| N. della tariffa doganale comune | DESIGNAZIONE DELLE MERCI | Aliquota dei dazi doganali |
|---|---|---|
| 07.04 | Ortaggi e piante mangerecce, disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati: | |
| | A. Cipolle | 15% |
| | ex B. altri: | |
| | – Agli | 14% |

ARTICOLO 18.

A condizione che il Libano applichi una tassa speciale alla esportazione dell'olio d'oliva, diverso da quello che ha subìto un processo di raffinazione, di cui alla sottovoce 15.07 A II della tariffa doganale comune, e che detta tassa speciale si ripercuota sul prezzo all'importazione, la Comunità adotta le misure necessarie affinché:

*a*) il prelievo da applicare all'importazione nella Comunità di detto olio, completamente ottenuto nel Libano e trasportato direttamente da detto paese nella Comunità, sia quello calcolato conformemente al disposto dell'articolo 13 del Regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, applicabile all'importazione, e ridotto di 0,50 unità di conto per 100 chilogrammi;

*b*) l'importo del prelievo risultante dal calcolo di cui alla lettera *a*) venga ridotto di un importo pari a quello della tassa speciale versata, nel limite di 4 unità di conto per 100 chilogrammi.

2. Se il Libano non applica la tassa di cui al paragrafo 1, la Comunità attua le misure necessarie affinché il prelievo da applicare all'importazione nella Comunità di olio di oliva diverso da quello che ha subìto un processo di raffinazione, di cui alla sottovoce 15.07 A II della tariffa doganale comune, sia quello calcolato conformemente al disposto dell'articolo 13 del Regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei

mercati nel settore dei grassi, applicabile all'importazione, ridotto di 0,50 unità di conto per 100 chilogrammi.

3. Ciascuna Parte contraente adotta le misure necessarie ai fini dell'applicazione del paragrafo 1 e fornisce, in caso di difficoltà e su richiesta dell'altra parte, le informazioni necessarie per il buon funzionamento del sistema.

4. Su richiesta di una delle Parti contraenti si tengono consultazioni in sede di Consiglio di cooperazione sul funzionamento del sistema di cui al presente articolo.

ARTICOLO 19.

1. I tassi di riduzione di cui all'articolo 16 si applicano ai dazi doganali effettivamente applicati nei confronti dei paesi terzi.

2. Tuttavia, ai dazi risultanti da riduzioni effettuate dalla Danimarca, dall'Irlanda e dal Regno Unito non possono in alcun caso essere inferiori a quelli che detti paesi applicano alla Comunità nella sua composizione originaria.

3. In deroga al paragrafo 1, qualora l'applicazione di quest'ultimo potesse portare a movimenti tariffari temporaneamente non conformi al ravvicinamento al dazio definitivo, la Danimarca, l'Irlanda ed il Regno Unito possono mantenere i loro dazi fino al momento in cui essi siano stati raggiunti all'atto di un ulteriore ravvicinamento o, eventualmente, possono applicare il dazio risultante da un ulteriore ravvicinamento non appena un movimento tariffario raggiunga o superi tale livello.

4. I dazi ridotti, calcolati a norma dell'articolo 16, vengono applicati arrotondando alla prima cifra decimale.

Tuttavia, fatta salva l'applicazione che sarà data dalla Comunità all'articolo 39, paragrafo 5 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei Trattati di cui all'articolo 10 per i dazi specifici o la parte specifica dei dazi misti delle tariffe doganali dell'Irlanda e del Regno Unito, i dazi ridotti vengono applicati arrotondando alla quarta cifra decimale.

ARTICOLO 20.

1. Qualora venga emanata una normativa specifica come conseguenza dell'attuazione della sua politica agricola o venga modificata la normativa esistente, o in caso di modifica o di sviluppo delle disposizioni relative all'attuazione della sua politica agricola, la Comunità può modificare, per i prodotti che ne formano oggetto, il regime stabilito dall'Accordo.

In tal caso la Comunità tiene conto, in modo appropriato, degli interessi del Libano.

2. Qualora la Comunità, in applicazione del paragrafo 1, modifichi il regime istituito dal presente Accordo per i prodotti di cui all'Allegato II del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, essa concede per le importazioni originarie del Libano un vantaggio paragonabile a quello previsto dal presente Accordo.

3. Per l'applicazione del presente articolo, possono aver luogo consultazioni in sede di Consiglio di cooperazione.

## C. Disposizioni comuni

### Articolo 21.

1. I prodotti di cui al presente Accordo, originari del Libano, non possono beneficiare, all'importazione nella Comunità, di un trattamento più favorevole di quello che gli Stati membri si accordano reciprocamente.

2. Per l'applicazione del paragrafo 1, non si tiene conto dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente risultanti dall'applicazione degli articoli 32, 36 e 59 dell'Atto relativo alle condizioni d'adesione ed agli adattamenti dei Trattati di cui all'articolo 10.

### Articolo 22.

1. Fatte salve le disposizioni speciali per il commercio frontaliero, il Libano concede alla Comunità, nel settore degli scambi, un trattamento non meno favorevole del regime della nazione più favorita.

2. Il paragrafo 1 non si applica nel caso di mantenimento o di istituzione di unioni doganali o di zone di libero scambio.

3. Inoltre il Libano può derogare alle disposizioni del paragrafo 1, nel caso di misure decise ai fini dell'integrazione economica regionale o a favore dei paesi in via di sviluppo. Tali misure sono notificate alla Comunità.

### Articolo 23.

1. Le Parti contraenti si comunicano, al momento della firma del presente Accordo, le disposizioni da esse applicate in materia di regime degli scambi.

2. Il Libano ha facoltà di introdurre nel suo regime degli scambi nei confronti della Comunità nuovi dazi doganali e tasse

d'effetto equivalente o nuove restrizioni quantitative e misure d'affetto equivalente, e di aumentare o rendere più onerosi i dazi e le tasse o le restrizioni quantitative e le misure d'effetto equivalente applicati ai prodotti originari della Comunità o destinati alla stessa, qualora tali misure siano richieste dalle esigenze della sua industrializzazione e del suo sviluppo. Dette misure sono notificate alla Comunità.

Per l'applicazione di queste misure, si terranno consultazioni in sede di Consiglio di cooperazione, su richiesta dell'altra Parte contraente.

ARTICOLO 24.

Qualora il Libano, conformemente alla propria legislazione, applichi per un dato prodotto restrizioni quantitative sotto forma di contingenti o di assegnazioni di valuta, esso considera la Comunità come entità unica.

ARTICOLO 25.

In occasione degli esami di cui all'articolo 44 dell'Accordo, le Parti contraenti ricercano la possibilità di progredire nell'eliminazione degli ostacoli agli scambi, tenendo conto delle esigenze di sviluppo del Libano.

ARTICOLO 26.

Ai fini dell'applicazione del presente titolo, il Protocollo n. 2 determina le norme d'origine.

ARTICOLO 27.

In caso di modifiche alla nomenclatura delle tariffe doganali delle Parti contraenti per prodotti di cui all'Accordo, il Consiglio di cooperazione può adattare la nomencaltura tariffaria di tali prodotti a dette modifiche.

ARTICOLO 28.

Le Parti contraenti si astengono da qualsiasi misura o pratica di natura fiscale interna che crei direttamente o indirettamente una discriminazione tra i prodotti di una Parte contraente ed i prodotti similari originari dell'altra Parte contraente.

I prodotti esportati nel territorio di una delle Parti contraenti non possono beneficiare di ristorni di imposizioni interne superiori alle imposizioni di cui sono stati gravati, direttamente o indirettamente.

ARTICOLO 29.

I pagamenti inerenti a transazioni commerciali effettuate nel rispetto della normativa sul commercio estero e sugli scambi, nonché il trasferimento di tali pagamenti nello Stato membro della Comunità in cui risiede il creditore, o nel Libano, non sono soggetti a restrizioni.

ARTICOLO 30.

L'Accordo lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito, giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale, nonché la normativa riguardante l'oro e l'argento. Tali divieti o restrizioni non devono però costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti contraenti.

ARTICOLO 31.

1. Se una delle Parti contraenti constata pratiche di *dumping* delle sue relazioni con l'altra Parte contrente, essa può adottare le misure necessarie contro tali pratiche, conformemente all'Accordo relativo all'attuazione dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 33.

2. In caso di misure contro premi e sovvenzioni, le Parti contraenti si impegnano a rispettare le disposizioni dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio.

ARTICOLO 32.

In caso di gravi perturbazioni in un settore dell'attività economica, o di difficoltà che rischino di alterare gravemente una situazione economica regionale, la Parte contraente interessata può adottare le necessarie misure di salvaguardia, nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 33.

ARTICOLO 33.

1. Se una Parte contraente sottopone le importazioni di prodotti che potrebbero provocare le difficoltà di cui all'articolo 32 ad una procedura amministrativa intesa a fornire prontamente in-

formazioni circa l'evoluzione delle correnti commerciali, essa ne informa l'altra Parte contraente.

2. Nei casi di cui agli articoli 31 e 32, prima di attuare le misure ivi previste, oppure appena possibile nei casi contemplati nel paragrafo 3, lettera *b*), la Parte contraente in causa fornisce al Consiglio di cooperazione tutti gli elementi utili per consentire un esame accurato della situazione al fine di addivenire ad una soluzione accettabile per le Parti contraenti.

Devono essere scelte con priorità le misure che comportano meno perturbazioni nel funzionamento dell'Accordo. Dette misure non devono superare la portata strettamente indispensabile per porre rimedio alle difficoltà che si sono manifestate.

Le misure di salvaguardia sono immediatamente notificate al Consiglio di cooperazione e formano oggetto di consultazioni periodiche, al suo interno, soprattutto ai fini della loro soppressione non appena la situazione lo consenta.

3. Per l'attuazione del paragrafo 2, si applicano le seguenti disposizioni:

*a*) per quanto riguarda gli articoli 31 e 32 si tiene una consultazione in sede di Consiglio di cooperazione prima che la Parte contraente interessata adotti le misure appropriate;

*b*) quando circostanze eccezionali, che richiedono un intervento immediato, escludono un esame preventivo, la Parte contraente interessata può applicare senza indugio, nelle situazioni di cui agli articoli 31 e 32, le misure cautelative strettamente necessarie per ovviare alla situazione.

### ARTICOLO 34.

In caso di serie difficoltà o di grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti di uno o più Stati della Comunità, o in quella del Libano, la Parte contraente interessata può adottare le misure di salvaguardia necessarie. Devono essere scelte con priorità le misure che comportano meno perturbazioni nel funzionamento dell'Accordo. Esse sono immediatamente notificate all'altra Parte contraente e formano oggetto di consultazioni periodiche in sede di Consiglio di cooperazione, in particolare ai fini della loro soppressione non appena la situazione lo consenta.

## TITOLO III

## DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

### ARTICOLO 35.

1. È istituito un Consiglio di cooperazione che, per il conseguimento degli obiettivi fissati dall'Accordo e nei casi da quest'ultimo contemplati, dispone di potere decisionale.

Le decisioni prese sono vincolanti per le Parti contraenti, le quali sono tenute ad adottare le misure richieste per la loro esecuzione.

2. Il Consiglio di cooperazione può altresì formulare le risoluzioni, le raccomandazioni o i pareri che ritiene opportuni per il conseguimento degli obiettivi comuni e per il buon funzionamento dell'Accordo.

3. Il Consiglio di cooperazione stabilisce il proprio regolamento interno.

ARTICOLO 36.

1. Il Consiglio di cooperazione è composto di rappresentanti delle Comunità e degli Stati membri, nonché di rappresentanti del Libano.

2. Il Consiglio di cooperazione si pronuncia sulla base del comune accordo tra la Comunità ed il Libano.

ARTICOLO 37.

1. La presidenza del Consiglio di cooperazione viene esercitata a turno da ciascuna Parte contraente, in base alle modalità da stabilire nel regolamento interno.

2. Il Consiglio di cooperazione si riunisce una volta all'anno su iniziativa del suo Presidente.

Esso si riunisce inoltre ogni qualvolta lo richieda una particolare necessità, su richiesta di una delle Parti contraenti, alle condizioni che saranno stabilite nel suo regolamento interno.

ARTICOLO 38.

1. Il Consiglio di cooperazione può decidere d'istituire qualsiasi Comitato atto ad assisterlo nell'espletamento dei suoi compiti.

2. Il Consiglio di cooperazione stabilisce nel suo regolamento interno la composizione, la finalità e il funzionamento di questi comitati.

ARTICOLO 39.

Il Consiglio di cooperazione adotta tutte le misure utili per agevolare la cooperazione ed i contatti necessari tra il Parlamento europeo ed i rappresentanti dell'Assemblea del popolo del Libano.

ARTICOLO 40.

Ogni Parte contraente comunica, a richiesta dell'altra Parte, tutte le informazioni utili sugli Accordi da essa stipulati che contengano disposizioni tariffarie o commerciali, nonché sulle modifiche che essa apporti alla propria tariffa doganale o al regime di scambi con l'estero.

Qualora tali modifiche o Accordi avessero un'incidenza diretta e particolare sul funzionamento dell'Accordo si terranno, in sede di Consiglio di cooperazione e su richiesta dell'altra Parte, adeguate consultazioni per prendere in considerazione gli interessi delle Parti contraenti.

ARTICOLO 41.

1. Le Parti contraenti adottano tutte le misure generali o particolari atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi dell'Accordo. Esse vigileranno alla realizzazione degli obiettivi indicati nell'Accordo.

2. La Parte contraente, la quale reputi che l'altra Parte contraente abbia mancato a un obbligo derivante dall'Accordo, puo adottare le misure necessarie. Essa fornisce preventivamente al Consiglio di cooperazione tutti gli elementi utili per consentire un esame accurato della situazione, volto alla ricerca di una soluzione accettabile per le Parti contraenti.

Devono essere scelte con priorità le misure che comportano meno perturbazioni nel funzionamento dell'Accordo. Queste misure vengono immediatamente notificate al Consiglio di cooperazione e formano oggetto, all'interno di quest'ultimo, di consultazioni su richiesta dell'altra Parte contraente.

ARTICOLO 42.

Nessuna disposizione dell'Accordo vieta ad una Parte contraente di prendere le misure:

*a*) che essa reputa necessarie per impedire la divulgazione di informazioni contrarie agli interessi fondamentali della propria sicurezza;

*b*) che riguardano il commercio di armi, munizioni o materiale bellico o la ricerca, lo sviluppo o la produzione indispensabili a fini difensivi, sempre che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza per quanto riguarda i prodotti non destinati a fini specificamente militari;

*c*) che essa reputa indispensabili per la propria sicurezza in tempo di guerra o in caso di grave tensione internazionale.

ARTICOLO 43.

Nei settori contemplati dall'Accordo:

il regime applicato dal Libano nei confronti della Comunità non può dar luogo ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, tra i loro cittadini o tra le loro società;

il regime applicato dalla Comunità nei confronti del Libano non può dar luogo ad alcuna discriminazione tra cittadini o società libanesi.

ARTICOLO 44.

Le Parti contraenti esaminano, secondo la procedura seguita per i negoziati dell'Accordo stesso, per la prima volta all'inizio del 1979 e successivamente all'inizio del 1984 i risultati dell'Accordo nonché gli eventuali miglioramenti che possono essere apportati da ambo le Parti con decorrenza dal 1° gennaio 1980 e dal 1° gennaio 1985, in base all'esperienza acquisita durante il funzionamento dell'Accordo e in relazione agli obiettivi da esso stabiliti.

ARTICOLO 45.

I Protocolli 1 e 2, nonché gli Allegati *A*, *B* e *C* sono parte integrante dell'Accordo. Le dichiarazioni e gli scambi di lettere sono riportati nell'Atto finale che è parte integrante dell'Accordo.

ARTICOLO 46.

Ciascuna parte contraente può denunciare il presente Accordo mediante notifica all'altra Parte contraente. La validità del presente Accordo cessa dodici mesi dopo la data di tale notifica.

ARTICOLO 47.

Il presente Accordo si applica, da un lato, ai territori in cui è d'applicazione il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, alle condizioni previste dal Trattato stesso e, dall'altro, al territorio della Repubblica libanese.

ARTICOLO 48.

Il presente Accordo è redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese, tedesca ed araba, ciascuno di detti testi facente ugualmente fede.

ARTICOLO 49.

Il presente Accordo sarà approvato dalle Parti contraenti secondo le rispettive procedure specifiche.

Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dell'espletamento delle procedure di cui al primo comma.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.

FATTO a Bruxelles, addì tre maggio millenovecentosettantasette.

*Pour Sa Majesté le Roi des Belges*
*Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen*

Joseph VAN DE MEULEN

*For Hendes Majestæt Danmarks Dronning*

K. B. ANDERSEN

*Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland*

Klaus VON DOHNANYI

*Pour le Président de la République française*

Luc DE LA BARRE DE NANTEUIL

*For the President of Ireland*

Garret FITZGERALD

*Per il Presidente della Repubblica italiana*

Arnaldo FORLANI

*Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg*

Gaston THORN

*Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden*

Max VAN DE STOEL

*For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland*

David OWEN

*For Radet for De europæiske Fællesskaber,*

*Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften,*

*For the Council of the European Communities,*

*Pour le Conseil des Communautés européennes,*

*Per il Consiglio delle Comunità Europee,*

*Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen,*

David OWEN
Claude CHEYSSON

عن رئيس الجمهورية اللبنانية

Fooad BOUTROS

ALLEGATO A

*relativo ai prodotti di cui all'articodo 9 esclusi dal regime dell'Accordo*

| Numero della tariffa doganale comune | DESIGNAZIONE DELLE MERCI |
|---|---|
| 17.02 | Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati: |
| | A. Lattosio e sciroppo di lattosio: |
| | I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99 per cento o più di prodotto puro |
| | B. Glucosio e sciroppo di glucosio: |
| | I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99 per cento o più di prodotto puro. |
| 22.03 | Birra |
| 22.06 | Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche |
| 22.09 | Alcole etilico non denaturato di meno di 80°; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte (dette « estratti concentrati ») per la fabbricazione delle bevande: |
| | B. Preparazioni alcoliche composte (dette « estratti concentrati ») |
| | C. Bevande alcoliche. |
| 35.01 | Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina: |
| | A. Caseine |
| | C. altri |
| 35.02 | Albumine, albuminati ed altri derivati delle albumine: |
| | A. Albumine: |
| | II. altre: |
| | *a*) Ovoalbumina e lattoalbumina: |

ALLEGATO B

*relativo ai prodotti di cui all'articolo 15*

| Numero della tariffa doganale comune | DESIGNAZIONE DELLE MERCI |
|---|---|
| ex. 17.04 | Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao, esclusi gli estratti di liquerizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 per cento in peso, senza aggiunta di altre materie |
| 18.06 | Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao |
| 19.01 | Estratti di malto |
| 19.02 | Preparazioni l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore a 50 per cento in peso |
| 19.03 | Paste alimentari |
| 19.04 | Tapioca, compresa quella di fecola di patate |
| 19.05 | Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: « puffed-rice », « cornflakes » e simili |
| 19.06 | Ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili |
| 19.07 | Pane, biscotti di mare ed altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggi o frutta |
| 19.08 | Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione |

| Numero della tariffa doganale comune | DESIGNAZIONE DELLE MERCI |
|---|---|
| ex 21.01 | Cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti:<br>- esclusi la cicoria torrefatta ed i suoi estratti |
| 21.06 | Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati:<br>A. Lieviti naturali vivi:<br>II. Lieviti di panificazione |
| ex 21.07 | Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, contenenti zucchero, prodotti lattiero caseari, cereali o prodotti a base di cereali (1) |
| ex 22.02 | Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07:<br>- contenenti latte o materie grasse provenienti dal latte |
| 29.04 | Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:<br>C. Polialcoli:<br>II. Mannite<br>III. Sorbite |

(1) In questa voce vengono considerati soltanto i prodotti che, all'importazione nella Comunità, sono colpiti dall'imposta prevista nella tariffa doganale comune composta: *a*) da un dazio *ad valorem* che costituisce l'elemento fisso di tale imposta; *b*) da un elemento mobile.

| Numero della tariffa doganale comune | DESIGNAZIONE DELLE MERCI |
|---|---|
| 35.05 | Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle d'amido o di fecola |
| 38.12 | Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili: |
| | A. Bozzime preparate ed appretti: |
| | I. a base di sostanze amidacee |
| 38.19 | Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali) non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche e delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove: |
| | T. Sorbite diversa dalla sorbite della sottovoce 29.04 c. III |

## ALLEGATO C

*Dazi minimi residui che possono essere applicati ai termini dell'articolo 16, paragrafo 4*

I. DANIMARCA

| N. della tariffa doganale della Danimarca<br>1 | DESIGNAZIONE DELLE MERCI<br>2 | Aliquota dei dazi<br>3 |
|---|---|---|
| 08.02 | Agrumi, freschi o secchi: | |
| | A. Arance: | |
| | I. dolci, fresche: | |
| | *a*) dal 1° maggio al 30 aprile | 2,6% |
| | *b*) dal 1° maggio al 15 maggio | 1,2% |
| | *c*) dal 16 maggio al 15 ottobre | 0.8% |
| | *d*) dal 16 ottobre al 31 marzo | 4 % |
| | II. altre: | |
| | ex *a*) dal 1° aprile al 15 ottobre: | |
| | – fresche | 3 % |
| | ex *b*) dal 16 ottobre al 31 marzo: | |
| | – fresche | 4 % |
| | ex B. Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings, e altri simili ibridi di agrumi: | |
| | – freschi | 4 % |

II. IRLANDA

| N. della tariffa doganale dell'Irlanda<br>1 | DESIGNAZIONE DELLE MERCI<br>2 | Aliquota dei dazi<br>3 |
|---|---|---|
| 08.02 | Agrumi, freschi o secchi: | |
| | A. Arance: | |
| | I. dolci, fresche: | |
| | *a*) dal 1° maggio al 30 aprile | 2,6% |
| | *b*) dal 1° maggio al 15 maggio | 1,2% |
| | *c*) dal 16 maggio al 15 ottobre | 0,8% |
| | *d*) dal 16 ottobre al 31 marzo | 4 % |
| | II. altre: | |
| | *a*) dal 1° aprile al 15 ottobre: | |
| | 1. fresche | 3 % |
| | *b*) dal 16 ottobre al 31 marzo: | |
| | 1. fresche | 4 % |
| | B. mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings, e altri simili ibridi di agrumi: | |
| | I. freschi | 4 % |

III. REGNO UNITO

| N. della tariffa doganale del Regno Unito<br>1 | DESIGNAZIONE DELLE MERCI<br>2 | Aliquota dei dazi<br>3 |
|---|---|---|
| 08.02 | Agrumi, freschi o secchi: | |
| | A. Arance: | |
| | I. dolci, fresche: | |
| | *a*) dal 1° aprile al 30 aprile | 2,6% con risc. min. di 0,0688 £/100 kg |
| | *b*) dal 1° maggio al 15 maggio | 1.2% con risc. min. di 0,0688 £/100 kg |
| | *c*) dal 16 maggio al 15 ottobre | 0,8% con risc. min. di 0,0688 £/100 kg |
| | *d*) dal 16 ottobre al 31 marzo | |
| | 1. dal 16 ottobre al 30 novembre | 4 % con risc. min. di 0,0688 £/100 kg |
| | 2. dal 1° dicembre al 31 marzo | 4,4% |
| | II. altre: | |
| | *a*) dal 1° aprile al 15 ottobre: | |
| | 1. fresche | 3 % con risc. min. di 0,0688 £/100 kg |

*Segue*: III. REGNO UNITO

| N. della tariffa doganale del Regno Unito<br>1 | DESIGNAZIONE DELLE MERCI<br>2 | Aliquota dei dazi<br>3 |
|---|---|---|
| | *b*) dal 16 ottobre al 31 marzo: | |
| | 1. fresche | |
| | *aa*) dal 16 ottobre al 30 novembre | 4 % con risc. min. di 0,0688 £/100 kg |
| | *bb*) dal 1° dicembre al 31 marzo | 4,4% |
| | B. mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings, e altri simili ibridi di agrumi: | |
| | I. freschi: | |
| | *a*) dal 1° aprile al 30 novembre | 4 % con risc. 0,0688 min. di £/100 kg |
| | *b*) dal 1° dicembre al 31 marzo | 4,4% |

# PROTOCOLLO N. 1

## RELATIVO ALLA COOPERAZIONE TECNICA E FINANZIARIA

*PROTOCOLLO N. 1*
*RELATIVO ALLA COOPERAZIONE*
*TECNICA E FINANZIARIA*

ARTICOLO 1.

Nel quadro della cooperazione finanziaria e tecnica la Comunità partecipa al finanziamento di progetti atti a contribuire allo sviluppo economico e sociale del Libano.

ARTICOLO 2.

1. Ai fini di cui all'articolo 1 e per un periodo che scadrà il 31 ottobre 1981, potrà essere impegnato un importo complessivo di 30 milioni di unità di conto europee a concorrenza di:

*a*) 20 milioni di unità di conto europee sotto forma di prestiti della Banca europea per gli investimenti, qui di seguito denominata « Banca », concessi sulle risorse proprie in base alle condizioni previste dal suo statuto;

*b*) 2 milioni di unità di conto europee sotto forma di prestiti a condizioni speciali;

*c*) 8 milioni di unità di conto europee sotto forma di aiuti non rimborsabili.

Si possono prevedere contributi alla formazione di capitali di rischio, da imputarsi sugli importi indicati alla lettera *b*).

2. I prestiti di cui al paragrafo 1, lettera a) fruiscono, in linea generale, di abbuoni d'interesse del 2 per cento, come massimo, finanziati mediante i fondi indicati al paragrafo 1, lettera *c*).

ARTICOLO 3.

1. L'importo complessivo di cui all'articolo 2 è utilizzato per il finanziamento o per la partecipazione al finanziamento di quanto segue:

progetti di investimenti nei settori della produzione e dell'infrastruttura economica, destinati essenzialmente a diversificare la struttura economica del Libano e, in particolare, a favorire l'industrializzazione e l'ammodernamento del settore agricolo,

cooperazione tecnica preparatoria e complementare ai progetti di investimento elaborati dal Libano,

azioni di cooperazione tecnica nel settore della formazione.

2. Gli aiuti della Comunità sono destinati a coprire le spese necessarie alle realizzazione di progetti o azioni approvati. Essi non possono essere utilizzati per coprire le spese correnti d'amministrazione, manutenzione e funzionamento.

ARTICOLO 4.

Le condizioni di finanziamento o di partecipazione al finanziamento dei progetti e delle azioni di cui all'articolo 3 sono determinate, tenendo conto delle disposizioni degli articoli 2 e 6, secondo la natura e le caratteristiche particolari di ciascun progetto o azione.

ARTICOLO 5.

1. Le somme da impegnare ogni anno a titolo delle diverse forme di aiuto devono essere ripartite nel modo più regolare possibile su tutta la durata d'applicazione del presente Protocollo. Tuttavia, durante il primo periodo d'applicazione, gli impegni potranno, entro limiti ragionevoli, raggiungere un importo proporzionalmente più elevato.

2. L'eventuale rimanenza dei fondi non impegnati alla data del 31 ottobre 1981 sarà utilizzata sino ad esaurimento, con modalità identiche a quelle stabilite nel presente Protocollo.

ARTICOLO 6.

1. I prestiti della Banca sulle risorse proprie sono concessi a condizioni di durata determinate, sulla base delle caratteristiche economiche e finanziarie dei progetti a cui essi sono destinati. Il tasso d'interesse applicato è quello praticato dalla Banca al momento della firma di ciascun contratto di prestito, fatto salvo l'abbuono d'interesse di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

2. I prestiti a condizioni speciali saranno concessi per un periodo di 40 anni con una dilazione di ammortamento di 10 anni. Il loro tasso d'interesse è fissato all'1 per cento.

3. I prestiti possono essere concessi per il tramite dello Stato o di organismi appropriati libanesi, i quali provvedono a prestare a loro volta i fondi ai beneficiari a determinate condizioni, d'intesa con la Comunità, in base alle caratteristiche economiche e finanziarie dei progetti.

ARTICOLO 7.

Il contributo della Comunità alla realizzazione di taluni progetti può, con l'accordo del Libano, assumere la forma di un co-finanziamento al quale possono partecipare, in particolare, organismi ed istituti di credito e di sviluppo del Libano, degli Stati membri o di Stati terzi, ovvero organismi finanziari internazionali.

ARTICOLO 8.

Possono beneficiare della cooperazione finanziaria e tecnica:

*a*) in genere:

lo Stato libanese;

*b*) con l'accordo dello Stato libanese, per progetti ed azioni da esso approvati:

gli organismi pubblici di sviluppo del Libano;

gli organismi privati che operano in Libano per le sviluppo economico e sociale;

le imprese che svolgano la loro attività secondo metodi di gestione industriale e comerciale, costituite in società a norma della legislazione libanese;

le associazioni di produttori cittadini libanesi o, in mancanza di dette associazioni ed a titolo eccezionale, i produttori stessi;

i borsisti e tirocinanti inviati dal Libano nel quadro delle azioni di formazione di cui all'articolo 3.

ARTICOLO 9.

1. All'entrata in vigore dell'Accordo, la Comunità ed il Libano definiscono di comune accordo gli obiettivi specifici della cooperazione finanziaria e tecnica, in funzione delle priorità fissate nel piano di sviluppo del Libano.

Tali obiettivi possono essere riveduti di comune accordo per tener conto dei mutamenti sopraggiunti nella situazione economica del Libano ovvero negli obiettivi e nelle priorità fissati dal suo piano di sviluppo.

2. Nel quadro definito conformemente al paragrafo 1, la cooperazione finanziaria e tecnica si applica a progetti ed azioni elaborati dal Libano o da altri beneficiari riconosciuti da questo paese.

ARTICOLO 10.

1. Per ciascuna domanda di contributo finanziario a titolo del presente Protocollo, il beneficiario di cui all'articolo 8, lettera *a*), oppure, con l'accordo del Libano, quelli indicati all'articolo 8, lettera *b*), presentano un fascicolo alla Comunità.

2. La Comunità istruisce le domande di finanziamento in collaborazione con lo Stato libanese e con i beneficiari, in conformità degli obiettivi di cui all'articolo 9, paragrafo 1, ed informa questi ultimi del seguito riservato alle domande.

ARTICOLO 11.

Il Libano o gli altri beneficiari di cui all'articolo 8 del presente Protocollo sono responsabili dell'esecuzione, della gestione e della manutenzione delle opere che sono oggetto di un finanziamento a titolo del presente Protocollo.

La Comunità si accerta che l'utilizzazione dei contributi finanziari sia conforme alle destinazioni stabilite ed avvenga nelle migliori condizioni economiche.

ARTICOLO 12.

1 Per gli interventi il cui finanziamento è assicurato dalla Comunità, alle aggiudicazioni, alle gare di appalto e ai contratti possono partecipare, a parità di condizioni, tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri e del Libano.

2. Per favorire la partecipazione delle imprese libanesi all'esecuzione di contratti per lavori che, data la loro portata, interessano principalmente le imprese libanesi, può essere organizzata, su proposta dell'organo competente della Comunità, una procedura accelerata di bando di gara con termini ridotti per la presentazione delle offerte.

Detta procedura accelerata può essere organizzata per bandi di gara la cui stima è inferiore a 1.000.000 di unità di conto europee.

3. In casi eccezionali può essere decisa di comune accordo la partecipazione di altri paesi agli appalti finanziati dalla Comunità.

Inoltre, la partecipazione di paesi terzi può essere decisa nelle stesse condizioni, quando la Comunità partecipa al finanziamento di opere congiuntamente ad altri finanziatori.

ARTICOLO 13.

Nel quadro della sua legislazione vigente, il Libano riserva agli appalti e contratti stipulati per l'esecuzione di progetti ed azioni,

finanziati dalla Comunità, un regime fiscale e doganale altrettanto favorevole che quello applicato nei confronti delle altre organizzazioni internazionali.

ARTICOLO 14.

La concessione di un prestito ad un beneficiario diverso dallo Stato libanese può essere subordinata, da parte della Comunità, alla garanzia di quest'ultimo o ad altre garanzie considerate sufficienti.

ARTICOLO 15.

Per tutta la durata dei prestiti concessi a norma del presente Protocollo, il Libano s'impegna a mettere a disposizione dei debitori, beneficiari di detti prestiti, la valuta necessaria al servizio degli interessi, delle provvigioni e al rimborso del capitale.

ARTICOLO 16.

I risultati della cooperazione finanziaria e tecnica vengono esaminati annualmente dal Consiglio di cooperazione. Quest'ultimo definisce eventualmente gli orientamenti generali di detta cooperazione.

# PROTOCOLLO N. 2

## RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI « PRODOTTI ORIGINARI » E AI METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

*PROTOCOLLO N. 2*

*RELATIVO ALLA DEFINIZIONE*
*DELLA NOZIONE DI « PRODOTTI ORIGINARI »*
*E AI METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA*

## TITOLO I

## DEFINIZIONE DELLA NOZIONE « PRODOTTI ORIGINARI »

### ARTICOLO 1.

Ai fini dell'applicazione dell'Accordo, purché siano stati trasportati direttamente ai sensi dell'articolo 5, sono considerati:

1. Prodotti originari del Libano:

*a*) i prodotti totalmente ottenuti in Libano;

*b*) i prodotti ottenuti in Libano e per la cui fabbricazione sono stati adoperati prodotti diversi da quelli totalmente ottenuti in Libano, a condizione che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 3. Tale condizione non è tuttavia richiesta per quanto riguarda i prodotti che, ai sensi del presente Protocollo, sono originari della Comunità.

2. Prodotti originari della Comunità:

*a*) i prodotti totalmente ottenuti nella Comunità;

*b*) i prodotti ottenuti nella Comunità e per la cui fabbricazione sono stati adoperati prodotti diversi da quelli totalmente ottenuti nella Comunità, a condizione che questi ultimi prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o di trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 3. Tale condizione non è tuttavia richiesta per i prodotti originari del Libano, ai sensi del presente Protocollo.

I prodotti enumerati nell'elenco *C* dell'Allegato IV sono temporaneamente esclusi dall'applicazione del presente Protocollo.

### ARTICOLO 2.

Sono considerati « totalmente ottenuti » in Libano o nella Comunità, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera *a*) e paragrafo 2, lettera *a*):

*a*) i prodotti minerali estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino od oceanico;

*b*) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;

*c*) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;

*d*) i prodotti provenienti da animali vivi che vi sono allevati;

*e*) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;

*f*) i prodotti della pesca marittima ed altri prodotti estratti dal mare con loro navi;

*g*) i prodotti fabbricati a bordo delle loro navi-officina, esclusivamente a partire dai prodotti indicati alla lettera *f*);

*h*) gli articoli usati ivi raccolti che possono servire soltanto al recupero delle materie prime;

*i*) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;

*j*) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti indicati alle lettere da *a*) ad *i*).

ARTICOLO 3.

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera *b*), e paragrafo 2, lettera *b*), sono considerate sufficienti:

*a*) le lavorazioni o le trasformazioni che hanno l'effetto di classificare le merci ottenute in una voce doganale diversa da quella relativa a ciascuno dei prodotti utilizzati, ad eccezione, tuttavia, di quelle enumerate nell'elenco *A* dell'Allegato II, alle quali si applicano le disposizioni proprie di questo elenco;

*b*) le lavorazioni o le trasformazioni indicate nell'elenco *B* dell'Allegato III.

Per sezioni, capitoli e voci si intendono quelli della Nomenclatura di Bruxelles per la classifica delle merci nelle tariffe doganali.

2. Quando, per un determinato prodotto ottenuto, una regola di percentuale limita, negli elenchi *A* e *B*, il valore dei prodotti lavorati atti ad essere impiegati, il valore totale di detti prodotti – che essi abbiano o meno, entro i limiti ed alle condizioni previste in ciascuno dei due elenchi, cambiato la voce tariffaria nel corso delle lavorazioni, delle trasformazioni o del montaggio – non può superare, rispetto al valore del prodotto ottenuto, il valore corrispondente al tasso comune, se i tassi sono identici nei due elenchi, o al più elevato dei due tassi, se essi sono differenti.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera *b*), e paragrafo 2, lettera *b*), le lavorazioni o trasformazioni seguenti sono sempre considerate insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal cambiamento o meno della voce tariffaria:

*a*) le manipolazioni destinate a conservare nel loro stato le merci durante il trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essicazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata con altre sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe);

*b*) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, classificazione, assortimento (ivi inclusa la composizione di serie di merci), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi;

*c*) i) il cambiamento di imballaggi, nonché le divisioni e le riunioni di colli;

ii) la semplice immissione in bottiglie, boccette, sacchi, nonché la semplice sistemazione in astucci e scatole, o su tavolette, ecc., ed ogni altra semplice operazioni di condizionamento;

*d*) l'apposizione sui prodotti o sui loro imballaggi di marchi, etichette, o altri segni distintivi similari;

*e*) la semplice miscela di prodotti, anche di specie differenti, quando uno o più composti della miscela non corrispondono alle condizioni fissate dal presente Protocollo, per poter essere considerati originari;

*f*) la semplice riunione di parti di oggetti per costituire un oggetto completo;

*g*) il cumulo di due o più operazioni indicate alle lettere da *a*) ad *f*);

*h*) la macellazione degli animali.

ARTICOLO 4.

Quando gli elenchi *A* e *B*, di cui all'articolo 3, prevedono che le merci ottenute in Libano o nella Comunità siano considerate originarie dei medesimi solo a condizione che il valore dei prodotti messi in opera non superi una data percentuale del valore delle merci ottenute, i valori da prendere in considerazione per la determinazione di detta percentuale sono:

da un lato,

per quanto riguarda i prodotti di cui è comprovata l'importazione: il loro valore in dogana al momento dell'importazione;

per quanto riguarda i prodotti di origine non determinata: il primo prezzo controllabile pagato per detti prodotti nel territorio della Parte contraente in cui avviene la fabbricazione;

dall'altro,

il prezzo franco fabbrica delle merci ottenute, al netto delle imposte interne restituite o da restituire in caso di esportazione.

ARTICOLO 5.

1 Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, sono considerati direttamente trasportati dal Libano nella Comunità o dalla Comunità in Libano, i prodotti originari il cui trasporto viene effettuato senza l'attraversamento di territori diversi da quelli delle Parti contraenti.

Tuttavia, il trasporto dei prodotti originari del Libano o della Comunità, in una sola spedizione, può effettuarsi con attraversamento di territori diversi da quelli delle parti contraenti, all'occorrenza con trasbordo o con deposito temporaneo in tali territori, a condizione che l'attraversamento di questi ultimi sia giustificato da ragioni geografiche, che i prodotti siano rimasti sotto la sorveglianza delle autorità doganali del paese di transito o del paese in cui è stato effettuato il deposito, non vi siano stati messi in commercio o immessi al consumo e vi subiscano eventualmente soltanto operazioni di scarico e ricarico od operazioni dirette a conservarli nel loro stato.

2. La prova che sussistano le condizioni di cui al paragrafo 1, è fornita presentando alle autorità doganali competenti nella Comunità o in Libano:

*a*) un titolo giustificativo del trasporto unico, predisposto nel paese beneficiario di esportazione, in base al quale è stato attraversato il paese di transito;

*b*) o un'attestazione rilasciata dalle autorità doganali del paese di transito contenente:

la descrizione esatta delle merci;

la data dello scarico o del ricarico delle merci o, eventualmente, la data del loro imbarco o del loro sbarco, con l'indicazione delle navi utilizzate;

la certificazione delle condizioni nelle quali è avvenuta la sosta delle merci;

*c*) oppure, in mancanza, qualsiasi documento probatorio.

## TITOLO II

## METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

### ARTICOLO 6.

1. La prova del carattere originario dei prodotti, ai sensi del presente Protocollo, è fornita da un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 il cui modello figura all'Allegato V del presente Protocollo.

Tuttavia, per prodotti che sono oggetto di spedizioni postali (compresi i pacchi postali), purché si tratti di spedizioni contenenti unicamente prodotti originari ed il cui valore unitario non superi le 1.000 unità di conto, la prova del carattere originario ai sensi del presente Protocollo può essere fornita da un formulario EUR. 2 il cui modello figura all'Allegato VI del presente Protocollo.

L'unità di conto (UC) ha un valore di 0,88867088 g di oro fino. In caso di modifica dell'unità di conto, le Parti contraenti si metteranno in rapporto in sede di Consiglio di cooperazione per ridefinire il valore in oro.

2. Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 3, quando, a richiesta del dichiarante in dogana, un articolo smontato o non montato, rientrante nei capitoli 84 ed 85 della Nomenclatura di Bruxelles è importato con spedizioni scaglionate, alle condizioni fissate dalle autorità competenti, esso viene considerato come un solo articolo e, al momento dell'importazione della prima spedizione parziale, può essere presentato un certificato di circolazione delle merci per l'articolo completo.

3. Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili, consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del normale equipaggiamento di questi ultimi, ed il cui prezzo è compreso in quello dei medesimi oppure non è fatturato a parte, sono considerati costituenti un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

ARTICOLO 7.

1. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 viene rilasciato dalle autorità doganali dello Stato di esportazione al momento dell'esportazione delle merci alle quali si riferisce. Esso è tenuto a disposizione dell'esportatore non appena l'esportazione reale ha effettivamente luogo o è assicurata.

2. In via eccezionale, il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 può essere rilasciato anche dopo l'esportazione delle merci alle quali si riferisce, quand'esso non sia stato rilasciato al momento di detta esportazione in seguito ad errore, omissione involontaria o circostanze particolari. In tal caso, il certificato è munito di una nota speciale che indica le condizioni in cui è stato rilasciato.

3. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 viene rilasciato solo su domanda scritta dell'esportatore. Questa domanda è redatta in base al formulario che figura nell'Allegato V del presente Protocollo e che è compilato conformemente a quest'ultimo.

4. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 può essere rilasciato solo qualora possa costituire il titolo giustificativo per l'applicazione dell'Accordo.

5. Le domande dei certificati di circolazione delle merci devono essere conservate per almeno due anni dalle autorità doganali del paese di esportazione.

ARTICOLO 8.

1. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 viene rilasciato dalle autorità doganali dello Stato di esportazione se le merci possono essere considerate prodotti originari ai sensi del presente Protocollo.

2. Allo scopo di verificare se le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte, le autorità doganali hanno la facoltà di esigere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi controllo che ritengano utile.

3. Spetta alle autorità doganali dello Stato di esportazione vigilare a che i moduli di cui all'articolo 9 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare se la parte riservata alla designazione delle merci è stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta. A tal fine, la desifinazione delle merci deve essere effettuata senza interlinee. Qualora tale parte non sia completamente occupata, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e la parte in bianco deve essere annullata mediante linee trasversali.

4. La data del rilascio del certificato deve essere indicata nella parte dei certificati di circolazione delle merci riservata alla dogana.

ARTICOLO 9.

Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 è redatto in base al formulario che figura all'Allegato V del presente Protocollo. Tale formula è stampata in una o più lingue nelle quali è redatto l'Accordo. Il certificato è compilato in una di queste lingue e in conformità del diritto interno dello Stato di esportazione. Se è compilato a mano, deve essere scritto con l'inchiostro ed in stampatello.

Il certificato deve avere un formato di millimetri 210 x 297; è ammessa una tolleranza massima di 5 millimetri in meno e di 8 millimetri in più per la lunghezza. La carta da usare è una carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 grammi al metro quadrato. Il certificato deve essere stampato con fondo arabescato di colore verde in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.

Gli Stati di esportazione possono riservarsi la stampa dei certificati o affidarne il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ogni certificato deve essere indicata tale autorizzazione. Ogni certificato deve recare menzione del nome e dell'indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

ARTICOLO 10.

1. Sotto la responsabilità dell'esportatore, spetta a quest'ultimo o ad un suo rappresentante autorizzato presentare la domanda per il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1.

2. L'esportatore, o il suo rappresentante, presenta, congiuntamente alla domanda, ogni documento giustificativo utile, atto a comprovare che per le merci da esportare può essere rilasciato un certificato di circolazione delle merci EUR. 1.

ARTICOLO 11.

Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 deve essere presentato, entro un termine di cinque mesi a decorrere dalla data del rilascio da parte della dogana dello Stato di esportazione, all'ufficio doganale dello Stato di importazione in cui sono presentate le merci.

ARTICOLO 12.

Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 è presentato alle autorità doganali dello Stato di importazione secondo le modalità previste dalle norme ivi vigenti. Dette autorità possono esigere la presentazione di una traduzione. Esse possono anche richiedere che la dichiarazione d'importazione sia completata da un attestato dell'importatore certificante che le merci soddisfano alle condizioni richieste per l'applicazione dell'Accordo.

ARTICOLO 13.

1. I certificati di circolazione delle merci EUR. 1, presentati alle autorità doganali dello Stato di importazione, dopo la scadenza del termine di presentazione di cui all'articolo 11, possono essere accettati, ai fini dell'applicazione del regime preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a casi di forza maggiore o a circostanze eccezionali.

2. A parte tali casi, le autorità doganali dello Stato d'importazione possono accettare i certificati se le merci sono state loro presentate prima della scadenza di detto termine.

ARTICOLO 14.

L'accertamento di lievi discordanze tra le menzioni figuranti nel certificato di circolazione delle merci EUR. 1 e quelle figuranti sui documenti presentati all'ufficio doganale per l'adempimento delle

formalità di importazione delle merci non comporta *ipso facto* la invalidità del certificato, se è debitamente accertato che esso si riferisce effettivamente alle merci presentate.

ARTICOLO 15.

La sostituzione di uno o di alcuni certificati di circolazione delle merci EUR. 1 con uno o alcuni altri certificati EUR. 1 è sempre possibile, a condizione che venga effettuata dall'ufficio doganale in cui si trovano le merci.

ARTICOLO 16.

Il formulario EUR. 2, il cui modello figura nell'Allegato VI, è compilato dall'esportatore o, sotto sua responsabilità, dal suo rappresentante autorizzato. Esso è redatto in una o più lingue ufficiali nelle quali è redatto l'Accordo in conformità del diritto interno dello Stato d'esportazione. Se lo si compila a mano, si scrive con inchiostro e in stampatello. Qualora le merci contenute nella spedizione abbiano già formato oggetto di un controllo nel paese d'esportazione, per quanto riguarda la definizione della nozione di « prodotti originari », l'esportatore può indicare nella rubrica « Osservazioni » del formulario EUR. 2 i riferimenti a tale controllo.

Il formulario EUR. 2 ha il formato di mm 210 x 148. Una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più è ammessa per quanto riguarda la lunghezza. La carta da usare è una carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 64 grammi il metro quadro.

Gli Stati di esportazione possono riservarsi la stampa dei formulari o affidarne l'esecuzione a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ogni formulario deve essere indicata tale autorizzazione. Inoltre, ogni formulario deve recare il segno distintivo attribuito alla tipografia autorizzata, nonché un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

È redatto un formulario EUR. 2 per ogni spedizione postale.

Tali disposizioni non dispensano gli esportatori dall'espletamento delle altre formalità previste dai regolamenti doganali e postali.

ARTICOLO 17.

1. Sono amesse, quali prodotti originari, senza che occorra presentare un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 o compilare un formulario EUR. 2, le merci oggetto di piccole spedizioni indirizzate a privati o contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, sempreché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale, quando tali merci sono dichiarate rispondenti alle condizioni richieste per l'applicazione del presente Protocollo e purché non sussista alcun dubbio circa la veridicità di tale dichiarazione.

2. Sono considerate prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e che riguardano esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei destinatari o dei viaggiatori, le quali, per la loro natura e quantità, non facciano sorgere alcuna preoccupazione di carattere commerciale. Inoltre, il valore globale delle merci non deve essere superiore a 60 unità di conto, quando si tratta di piccole spedizioni, o a 200 unità di conto, quando si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

ARTICOLO 18.

1. Le merci spedite dalla Comunità o dal Libano per un'esposizione in un altro paese e vendute, dopo l'esposizione, per essere importate in Libano o nella Comunità, beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'Accordo, purché soddisfino le condizioni richieste dal presente Protocollo per essere riconosciute originarie della Comunità o del Libano e purché alle autorità doganali sia fornita la prova:

*a*) che un esportatore ha spedito dette merci dal territorio della Comunità o del Libano nel paese dell'esposizione e ve le ha esposte;

*b*) che detto esportatore ha venduto le merci o le ha cedute ad un destinatario in Libano o nella Comunità;

*c*) che le merci sono state spedite durante l'esposizione, o immediatamente dopo, in Libano o nella Comunità, nello Stato in cui sono state inviate all'esposizione;

*d*) che, dal momento in cui sono state inviate all'esposizione, le merci non sono state utilizzate per scopi diversi da quelli dimostrativi a tale esposizione.

2. Alle autorità doganali deve essere presentato, nelle condizioni normali, un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 con indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. Alla occorrenza può essere richiesta una prova documentale supplementare sulla natura delle merci e sulle condizioni nelle quali queste sono state esposte.

3. Il paragrafo 1 si applica a qualsiasi esposizione, fiera o manifestazione pubblica analoga, di carattere commerciale, industriale, agricolo o artigianale – diversa da quelle organizzate per finalità private in negozi o in locali commerciali e aventi per oggetto la vendita di merci straniere – durante le quali le merci restano sotto controllo della dogana.

ARTICOLO 19.

1. Quando un certificato è rilasciato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 del presente Protocollo, dopo l'effettiva esportazione delle merci alle quali il certificato si riferisce, sulla domanda di

cui all'articolo 7, paragrafo 3 del presente Protocollo, l'esportatore deve:

indicare il luogo e la data della spedizione delle merci cui il certificato si riferisce,

attestare che non è stato rilasciato un certificato EUR. 1 al momento dell'esportazione di dette merci e precisarne i motivi.

2. Le autorità doganali possono procedere al rilascio a posteriori di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 soltanto dopo aver verificato se le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi alla documentazione corrispondente.

I certificati rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti menzioni: « NACHTRAEGLICH AUSGESTELLT », « DELIVRE A POSTERIORI », « RILASCIATO A POSTERIORI », « AFGEGEVEN A POSTERIORI », « ISSUED RETROSPECTIVELY », « UNDSTEDT EFTERFOLGENDE »,

" منحت في وقت لاحق "

ARTICOLO 20.

In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1, l'esportatore può chiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato redatto in base ai documenti di esportazione in loro possesso. Il duplicato così rilasciato deve recare una delle seguenti menzioni: « DUPLIKAT », « DUPLICATA », « DUPLICATO », « DUPLICAT », « DUPLICATE »,

" صورة طبق الاصل "

ARTICOLO 21.

Il Libano e la Comunità prendono tutte le misure necessarie per evitare che le merci scambiate sotto la scorta di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 che, durante il trasporto, sostano in una zona franca situata sul loro territorio, siano oggetto di sostituzioni o di manipolazioni diverse da quelle destinate a conservarle nel loro stato.

ARTICOLO 22.

Allo scopo di assicurare una corretta applicazione del presente titolo, il Libano e la Comunità si prestano mutua assistenza, tramite le rispettive amministrazioni doganali, per il controllo della autenticità dei certificati di circolazione delle merci EUR. 1 nonché dell'esattezza delle informazioni sull'origine reale dei prodotti di cui trattasi e delle dichiarazioni degli esportatori sui formulari EUR. 2.

ARTICOLO 23.

Si applicano sanzioni nei confronti di tutti coloro che, per far ammettere una merce al beneficio del regime preferenziale, redi-

gono o facciano redigere un documento contenente dati inesatti, allo scopo di ottenere un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 o compilino o facciano compilare un formulario EUR. 2 contenente dati inesatti.

ARTICOLO 24.

1. Il controllo a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR. 1 o dei formulari EUR. 2 viene effettuato, mediante campionamento, ogni qualvolta le autorità doganali dello Stato di importazione abbiano dubbi fondati sull'autenticità del documento o sull'esattezza delle informazioni relative all'origine reale delle merci in questione.

2. Per l'applicazione del paragrafo 1, le autorità doganali dello Stato d'importazione rispediscono alle autorità doganali dello Stato d'esportazione il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 o il formulario EUR. 2, ovvero fotocopia del certificato o del formulario indicando i motivi di sostanza o di forma che giustificano un'inchiesta. Esse uniscono al formulario EUR. 2 la fattura o una copia di questa, qualora la fattura sia stata presentata, e forniscono tutte le informazioni disponibili che facciano ritenere inesatte le indicazioni contenute in detto certificato o formulario.

Qualora decidano di soprassedere all'applicazione del Titolo I dell'Accordo, in attesa dei risultati del controllo, le autorità doganali dello Stato d'importazione offrono all'importatore la possibilità di ritirare le merci, riservandosi però di prendere le misure conservative ritenute necessarie.

3. I risultati del controllo a posteriori vengono comunicati al più presto alle autorità doganali dello Stato d'importazione. Essi devono permettere di accertare se il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 o il formulario EUR. 2 contestato sia applicabile alle merci realmente esportate e se queste possono effettivamente beneficiare del regime preferenziale.

Qualora non sia possibile dirimere le contestazioni di cui sopra tra le autorità doganali dello Stato d'importazione e quelle dello Stato d'esportazione o qualora esse pongano un problema di interpretazione del presente Protocollo, le contestazioni vengono sottoposte al Comitato di cooperazione doganale.

La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali dello Stato d'importazione resta comunque soggetta alla legislazione di quest'ultimo.

ARTICOLO 25.

Il Consiglio di cooperazione può decidere di modificare le disposizioni del presente Protocollo.

ARTICOLO 26.

1. La Comunità ed il Libano prendono tutte le misure necessarie affinché i certificati di circolazione delle merci EUR. 1, nonché i formulari EUR. 2, possano essere presentati, in conformità degli articoli 11 e 12 del presente Protocollo, a decorrere dal giorno di entrata in vigore di quest'ultimo.

2. I certificati di modello A.RL. 1, ed i formulari A.RL. 2, potranno continuare ad essere utilizzati fino ad esaurimento delle scorte e al più tardi fino al 30 giugno 1978, alle condizioni previste dal presente Protocollo.

3. I certificati di circolazione delle merci EUR. 1, ed i formulari EUR. 2, stampati negli Stati membri prima della data di entrata in vigore del presente Protocollo e non conformi ai modelli di cui agli Allegati V e VI del presente Protocollo, potranno continuare ad essere utilizzati fino ad esaurimento delle scorte, alle condizioni previste dal presente Protocollo.

ARTICOLO 27.

La Comunità ed il Libano adottano, per quel che li concerne, le misure necessarie all'esecuzione del presente Protocollo.

ARTICOLO 28.

Gli allegati al presente Protocollo sono parte integrante di quest'ultimo.

ARTICOLO 29.

Le merci rispondenti alle disposizioni del Titolo I che, alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo, si trovano in viaggio o sono in regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca nella Comunità o in Libano, possono essere ammesse al beneficio delle disposizioni dell'Accordo, a condizione che venga presentato – entro un termine di quattro mesi a decorrere da tale data – alle autorità doganali dello Stato di importazione un certificato A.RL. 1 rilasciato alle condizioni di cui all'articolo 26, paragrafo 2 o un certificato EUR. 1 rilasciato a posteriori dalle autorità competenti dello Stato di esportazione, nonché i documenti giustificativi del trasporto diretto.

ARTICOLO 30.

Le menzioni di cui agli articoli 19 e 20 sono apposte nella rubrica « osservazioni » del certificato.

ALLEGATO I

## NOTE ESPLICATIVE

*Nota 1 - articoli 1 e 2.*

Le espressioni « la Comunità » o « il Libano » comprendono anche le acque territoriali degli Stati membri della Comunità o del Libano.

Le navi operanti in alto mare, comprese le « navi-officina » a bordo delle quali viene effettuata la trasformazione o la lavorazione dei prodotti della loro pesca, sono considerate parte del territorio dello Stato al quale appartengono, purché le stesse rispondano alle condizioni di cui alla nota esplicativa 5.

*Nota 2 - articolo 1.*

Allo scopo di determinare se un prodotto è originario della Comunità o del Libano, non ha rilevanza il fatto che i prodotti energetici, le installazioni, le macchine e gli utensili utilizzati per la fabbricazione di tale prodotto siano o meno originari di paesi terzi.

*Nota 3 - articolo 3, paragrafi 1 e 2 e articolo 4.*

Quando il prodotto rientra nell'elenco -A, la regola di percentuale costituisce un criterio che si aggiunge a quello della modifica della voce tariffaria per il prodotto non originario eventualmente utilizzato.

*Nota 4 - articolo 1.*

Gli imballaggi sono considerati come formanti un tutto unico con le merci in essi contenute. Tuttavia, la disposizione non si applica agli imballaggi che non sono di tipo abituale per il prodotto imballato ed hanno un proprio valore di utilizzazione, di carattere durevole, indipendentemente dalla loro funzione di imballaggio.

*Nota 5 - articolo 2 lettera* f).

L'espressione « loro navi » si applica soltanto alle navi:

immatricolate o registrate in uno Stato membro o in Libano;

che battono bandiera di uno Stato membro o del Libano;

che appartengono almeno per il 50 per cento a cittadini degli Stati membri e del Libano, o ad una società avente la sede principale in uno Stato membro o in Libano, ed in cui lo o gli « amministratori », il Presidente del Consiglio di Amministrazione o del Consiglio di vigilanza e la maggioranza dei membri di questi Consigli sono cittadini degli Stati membri o del Libano ed inoltre, relativamente alle società di persone o alle società a responsabilità limitata, almeno la metà del capitale appartiene a Stati membri o al Libano, a enti pubblici o a cittadini per origine dagli Stati membri o dal Libano;

il cui stato maggiore è interamente composto da cittadini degli Stati membri o del Libano;

e il cui equipaggio è composto, almeno per il 75 per cento, da cittadini degli Stati membri o del Libano.

*Nota 6 - articolo 4.*

Per « prezzo franco fabbrica » si intende quello pagato al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, compreso il valore di tutti i prodotti messi in opera.

Per « valore in dogana » si intende quello definito dalla Convenzione sul valore in dogana delle merci, firmata a Bruxelles il 15 dicembre 1950.

ALLEGATO II

## ELENCO A

## ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI CHE COMPORTANO UN CAMBIAMENTO DELLA VOCE DOGANALE, MA CHE NON CONFERISCONO IL CARATTERE DI « PRODOTTI ORIGINARI » AI PRODOTTI CHE LE SUBISCONO, OPPURE LO CONFERISCONO A DETERMINATE CONDIZIONI

ALLEGATO II

## ELENCO A

ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI CHE COMPORTANO UN CAMBIAMENTO DELLA VOCE DOGANALE, MA CHE NON CONFERISCONO IL CARATTERE DI « PRODOTTI ORIGINARI » AI PRODOTTI CHE LE SUBISCONO, OPPURE LO CONFERISCONO A DETERMINATE CONDIZIONI

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| 02.06 | Carni e frattaglie, commestibili, di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate | Salagione, immersione in salamoia, essiccazione od affumicatura di carni e frattaglie commestibili delle voci nn. 02.01 e 02.04 | |
| 03.02 | Pesci secchi salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura | Essiccazione, salagione, immersione in salamoia di pesci; affumicatura di pesci anche accompagnata da cottura | |
| 04.02 | Latte e crema di latte, conservati, concentrati, o zuccherati | Conservazione, concentrazione del latte o della crema di latte della voce n. 04.01 o aggiunta di zuccheri a questi prodotti | |
| 04.03 | Burro | Fabbricazione a partire dal latte o dalla crema | |
| 04.04 | Formaggi e latticini | Fabbricazione a partire dai prodotti delle voci nn. 04.01, 04.02 e 04.03 | |
| 07.02 | Ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati | Congelazione di ortaggi e piante mangerecce | |
| 07.03 | Ortaggi e piante mangerecce, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non spe- | Immersione in acqua salata e addizionata di altre sostanze, di ortaggi e di piante mangerecce della voce n. 07.01 | |

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| | cialmente preparati per il consumo immediato | | |
| 07.04 | Ortaggi e piante mangerecce, disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati | Essiccazione, disidratazione, evaporazione, riduzione in pezzi, triturazione, polverizzazione degli ortaggi e piante mangerecce delle voci nn. 07.01, 07.02 e 07.03 | |
| 08.10 | Frutta, anche cotte, congelate, senza aggiunta di zuccheri | Congelazione di frutta | |
| 08.11 | Frutta temporaneamente conservata (ad esempio, mediante anidride solforosa o immersa nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atte per il consumo nello stato in cui sono presentate | Immersione in acqua salata o addizionata di altre sostanze, di frutta delle voci dal n. 08.01 al n. 08.09 incluso | |
| 08.12 | Frutta secche (escluse quelle delle voci dal n. 08.01 al n. 08.05 incluso) | Essiccazione di frutta | |
| 11.01 | Farine di cereali | Fabbricazione a partire da cereali | |
| 11.02 | Semole, semolini; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi), esclusi il riso pilato, brillato, lucidato e quello spezzato; germi di cereali, anche sfarinati | Fabbricazione a partire da cereali | |
| 11.03 | Farine dei legumi secchi compresi nella voce n. 07.05 | Fabbricazione a partire da legumi secchi | |

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| 11.04 | Farine delle frutta comprese nel capitolo 8 | Fabbricazione a partire da frutta del capitolo 8 | |
| 11.05 | Farina, semolino e fiocchi, di patate | Fabbricazione a partire da patate | |
| 11.06 | Farine e semolini di sago, di manioca, di arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06 | Fabbricazione a partire da prodotti della voce n. 07.06 | |
| 11.07 | Malto, anche torrefatto | Fabbricazione a partire da cereali | |
| 11.08 | Amidi e fecole; inulina | Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10, da patate o da altri prodotti del capitolo 7 | |
| 11.09 | Glutine di frumento, anche allo stato secco | Fabbricazione a partire da frumento o da farina di frumento | |
| 15.01 | Strutto, altri grassi di maiale e grassi di volatili, pressati, fusi od estratti a mezzo di solventi | Ottenuti a partire da prodotti della voce n. 02.05 | |
| 15.02 | Sevi (delle specie bovina, ovina e caprina) greggi, fusi od estratti a mezzo di solventi, compresi i sevi detti « primo sugo » | Ottenuti a partire da prodotti delle voci nn. 02.01 e 02.06 | |
| 15.04 | Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati | Ottenuti a partire da pesci o mammiferi marini pescati da pescherecci di paesi terzi | |
| 15.06 | Altri grassi ed oli animali (olio di piedi di bue, grassi di ossa, grassi di cascami, ecc.) | Ottenuti a partire da prodotti del capitolo 2 | |
| ex 15.07 | Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati, | Estrazione dai prodotti dei capitoli 7 e 12 | |

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| | esclusi gli oli di legno della Cina, di abrasin, di Tung, di oleococca, di oiticica, la cera di Mirica e la cera del Giappone e esclusi gli oli destinati a usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari | | |
| 16.01 | Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue | Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 2 | |
| 16.02 | Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie | Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 2 | |
| 16.04 | Preparazioni e conserve di pesci, compreso il caviale ed i suoi succedanei | Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 3 | |
| 16.05 | Crostacei e molluschi (compresi i testacei), preparati o conservati | Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 3 | |
| 17.02 | Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati | Fabbricazione a partire da prodotti di ogni specie | |
| 17.04 | Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao | Fabbricazione a partire da altri prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30% del valore del prodotto finito | |
| 17.05 | Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o colorati (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta ad- | Fabbricazione a partire da altri prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30% del valore del prodotto finito | |

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| | dizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione | | |
| 18.06 | Cioccolata ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao | Fabbricazione a partire dai prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30% del valore del prodotto finito | |
| 19.01 | Estratti di malto | Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n. 11.07 | |
| 19.02 | Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore a 50% in peso | Fabbricazione a partire da cereali e derivati, carni, latte o per i quali sono utilizzati dei prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30% del valore del prodotto finito | |
| 19.03 | Paste alimentari | | Fabbricazione partendo da grano duro |
| 19.04 | Tapioca, compresa quella di fecola di patate | Fabbricazione a partire da fecola di patate | |
| 19.05 | Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: « puffed-rice », « cornflakes » e simili | Fabbricazione a partire da prodotti diversi (1) oppure per la quale vengono impiegati prodotti di cui al capitolo 17, il cui valore supera il 30% del valore del prodotto finito | |
| 19.06 | Ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili | Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 11 | |

(1) Questa norma non viene applicata quando si tratta di granturco del tipo zea indurata oppure di frumento duro.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| 19.07 | Pane, biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta | Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 11 | |
| 19.08 | Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione | Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 11 | |
| 20.01 | Ortaggi, piante mangerecce e frutta preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zuccheri | Conservazione degli ortaggi, freschi o congelati o conservati provvisoriamente o conservati nell'aceto | |
| 20.02 | Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido acetico | Conservazione degli ortaggi, freschi o congelati | |
| 20.03 | Frutta congelata, con aggiunta di zuccheri | Fabbricazione a partire dai prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30% del valore del prodotto finito | |
| 20.04 | Frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, ghiacciate, cristallizzate) | Fabbricazione a partire dai prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30% del valore del prodotto finito | |
| ex 20.05 | Puree e paste di frutta, gelatine, marmellate ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri | Fabbricazione a partire dai prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30% del valore del prodotto finito | |

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| 20.06 | Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di alcole: | | |
| | A. Frutta a guscio | | Fabbricazione, senza aggiunta di zucchero o di alcole, per la quale sono utilizzati « prodotti originari » dei nn. 08.01, 08.05 e 12.01, il cui valore rappresenta almeno il 60% del valore del prodotto finito |
| | B. Altre | Fabbricazione a partire dai prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30% del valore del prodotto finito | |
| ex 20.07 | Succhi di frutta (compresi i mosti di uva), non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri | Fabbricazione a partire dai prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30% del valore del prodotto finito | |
| ex 21.01 | Cicoria torrefatta e suoi estratti | Fabbricazione a partire da radici di cicoria fresche o secche | |
| 21.05 | Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate | Fabbricazione a partire da prodotti della voce n. 20.02 | |
| 22.02 | Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizza- | Fabbricazione a partire da succhi di frutta (1) in cui si fa uso di prodotti | |

(1) Questa norma non viene applicata quando si tratta di succhi di frutta a base di ananasso, di limetta e di pompelmo.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| | te) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07 | del capitolo 17, il cui valore supera il 30% del valore del prodotto finito | |
| 22.06 | Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche | Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 08.04, 20.07, 22.04 o 22.05 | |
| 22.08 | Alcole etilico non denaturato di 80° e più; alcole etilico denaturato di qualsiasi gradazione | Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 08.04, 20.07, 22.04 o 22.05 | |
| 22.09 | Alcole etilico non denaturato di meno di 80°; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte (dette « estratti concentrati ») per la fabbricazione delle bevande | Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 08.04, 20.07, 22.04 o 22.05 | |
| 22.10 | Aceti commestibili e loro succedanei commestibili | Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 08.04, 20.07, 22.04 o 22.05 | |
| ex 23.03 | Avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine calcolato sulla sostanza secca, superiore a 40% in peso | Fabbricazione a partire da granturco o da farina di granturco | |
| 23.04 | Panelli, sansa di olive, ed altri residui della estrazione degli oli vegetali, escluse le morchie | Fabbricazione a partire da prodotti diversi | |

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| 23.07 | Foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nella alimentazione degli animali | Fabbricazione a partire da cereali e derivati, carni, latte, zuccheri e melassi | |
| ex 24.02 | Sigarette; sigari e sigaretti; tabacco da fumo | | Fabbricazione nella quale almeno il 70% in peso delle materie utilizzate della voce n. 24.01 sono prodotti « originari » |
| ex 28.38 | Solfato d'alluminio | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 30.03 | Medicamenti per la medicina umana o veterinaria | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 31.05 | Altri concimi; prodotti di questo Capitolo presentati sia in tavoletta, pastiglie e altre forme simili, sia in recipienti o involucri di un peso lordo massimo di 10 Kg. | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 32.06 | Lacche coloranti | Tutte le fabbricazioni a partire dai prodotti delle voci n.ri 32.04 o 32.05 (1) | |
| 32.07 | Altre sostanze coloranti; prodotti inor- | Miscela di ossidi o di sali compresi nel | |

(1) Queste disposizioni particolari non vengono applicate quando i prodotti sono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di « prodotti originari » rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| | ganici del genere di quelli utilizzati come « sostanze luminescenti » | Capitolo 28 con delle cariche quali il solfato di bario, la creta, il carbonato di bario, il bianco satinato (1) | |
| 33.05 | Acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali, anche medicinali | Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n. 33.01 (1) | |
| 35.05 | Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle d'amido o di fecola | | Fabbricazione partendo da granturco o patate |
| 37.01 | Lastre fotografiche e pellicole piane, sensibilizzate, non impressionate, diverse da quelle di carta, di cartone, di cartoncino o di tessuto | Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n. 37.02 (1) | |
| 37.02 | Pellicole sensibilizzate, non impressionate, anche perforate, in rotoli o in strisce | Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n. 37.01 (1) | |
| 37.04 | Lastre e pellicole impressionate, non sviluppate, negative o positive | Fabbricazione a partire dai prodotti delle voci n.ri 37.01 o 37.02 (1) | |
| 38.11 | Disinfettanti, insetticidi, fungicidi, erbicidi, rodenticidi, antiparassitari e simili presentati allo stato di preparazione o in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto oppu- | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |

(1) Queste disposizioni particolari non vengono applicate quando i prodotti sono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di « prodotti originari » rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| | re in particolari presentazioni quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide | | |
| 38.12 | Bozzime preparate, appretti preparati e preparazione per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nella industria del cuoio o in industrie simili | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 38.13 | Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura dei metalli; paste e polveri per saldare composte di metallo di apporto e di altri prodotti; preparazioni per il rivestimento o il riempimento di elettrodi e di bacchette per saldatura | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| ex 38.14 | Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, additivi per la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati simili per oli minerali, esclusi gli additivi preparati per lubrificanti | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 38.15 | « Acceleranti di vulcanizzazione » preparati | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non su- |

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| | | | pera il 50% del valore del prodotto finito |
| 38.17 | Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 38.18 | Solventi e diluenti composti per vernici o prodotti simili | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| ex 38.19 | Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove, prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove con esclusione di:<br>— oli di flemma e olio di Dippel;<br>— acidi naftenici e loro sali, insolubili in acqua, esteri di acidi naftenici;<br>— acidi solfonaftenici e loro sali, insolubili in acqua; esteri di acidi solfonaftenici;<br>— Solfonati di petrolio, ad eccezio- | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| | ne dei solfonati di petrolio di metalli alcalini, di ammonio o d'etanolammine; acidi solfonici di oli di minerali bituminosi, tiofenici e loro sali;<br>— alchilbenzoli o alchilnaftaline in miscele;<br>— scambiatori di ioni;<br>— catalizzatori;<br>— composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche;<br>— cementi, malte e composizioni simili, refrattari;<br>— ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas;<br>— carboni (esclusi quelli in grafite artificiale della voce n. 38.01) in composizioni metallografitiche od altre, presentati sotto forma di placchette, di barre o di altri semiprodotti<br>— sorbite diverse dalle sorbite del 29.04 | | |
| ex 39.02 | Prodotti di polimerizzazione | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| 39.07 | Lavori delle sostanze comprese nelle voci dal n. 39.01 al n. 39.06 incluso | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 40.05 | Lastre, fogli e nastri di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata, diversi dai fogli affumicati e dai fogli crêpe delle voci n.ri 40.01 e 40.02; granuli di gomma, naturale o sintetica, sotto forma di mescole pronte per la vulcanizzazione; mescole, dette « mescole-madri », costituite da gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata, addizionata, prima o dopo coagulazione, di nero fumo (con o senza oli minerali) o di anidride silicica (con o senza oli minerali), sotto quasiasi forma | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 41.08 | Cuoio e pelli, verniciati o metallizzati | | Verniciatura o metallizzazione delle pelli delle voci dal n. 41.02 al n. 41.07 incluso (diverse dalle pelli di meticci delle Indie e dalle pelli di capre delle Indie, semplicemente conciate con sostanze vegetali, anche sottoposte ad altre preparazioni, ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di |

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| | | | cuoio); il valore delle pelli utilizzate non deve superare il 50% del valore del prodotto finito |
| 43.03 | Pelliccerie lavorate o confezionate | Confezioni di pellicce effettuate a partire da pelli da pelliceria in tavole, sacchi, nappette, croci e simili (ex voce n. 43.02) (1) | |
| 44.21 | Casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, completi, di legno | | Fabbricazione a partire da tavole non tagliate, in determinate misure |
| 45.03 | Lavori di sughero naturale | | Fabbricazione che utilizza i prodotti della voce n. 45.01 |
| 48.06 | Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati, in rotoli o in fogli | | Fabbricazione a partire dalla pasta per carta |
| 48.14 | Prodotti cartotecnici per corrispondenza: carta da lettere in blocchi, buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 48.15 | Altra carta e cartoni tagliati per un uso determinato | | Fabbricazione a partire dalla pasta di carta |

(1) Queste disposizioni particolari non vengono applicate quando i prodotti sono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di « prodotti originari » rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| 48.16 | Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri contenitori di carta o di cartone | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 49.09 | Cartoline postali, cartoline per anniversari, cartoline di Natale e simili, illustrate, ottenute con qualsiasi procedimento, anche con guarnizioni od applicazioni | Fabbricazione a partire dai prodotti dalla voce n. 49.11 | |
| 49.10 | Calendari di ogni specie di carta o cartone, compresi i blocchi di calendari da sfogliare | Fabbricazione a partire dai prodotti dalla voce n. 49.11 | |
| 50.04 (1) | Filati di seta non preparati per la vendita al minuto | | Fabbricazione a partire dai prodotti diversi da quelli della voce n. 50.04 |
| 50.05 (1) | Filati di borra di seta (schappe) non preparati per la vendita al minuto | | Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n. 50.03 |
| 50.06 (1) | Filati di roccadino o pettenuzzo di seta, non preparati per la vendita al minuto | | Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n. 50.03 |
| 50.07 (1) | Filati di seta, di borra di seta (schappe) e di roccadino o pettenuzzo di seta, preparati per la vendita al minuto | | Fabbricazione a partire dai prodotti delle voci n.ri dal 50.01 al 50.03 incluso |

(1) Per i filati ottenuti a partire da due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il filato misto è classificato quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un filato di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del filato misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste ove il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| ex 50.08 (1) | Imitazioni del catgut preparate con fili di seta | | Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n. 50.01 o quelli della voce n. 50.03 non cardati né pettinati |
| 50.09 (2) | Tessuti di seta o di borra di seta (schappe) | | Fabbricazione a partire dai prodotti delle voci n.ri 50.02 o 50.03 |
| 50.10 (2) | Tessuti di cascami di borra di seta (roccadino o pettenuzzo di seta) | | Fabbricazione a partire dai prodotti delle voci n.ri 50.02 o 50.03 |
| 51.01 (1) | Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, non preparati per la vendita al minuto | | Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili |

(1) Per i filati ottenuti a partire da due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il filato misto è classificato quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un filato di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del filato misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste ove il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

(2) Per i tessuti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il tessuto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un tessuto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del tessuto misto. Tuttavia questa norma non si applica ad una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

— al 20 per cento, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07;

— al 30 per cento, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| 51.02 (1) | Monofili, lamette e simili (paglia artificiale) ed imitazioni del catgut, di materie tessili sintetiche ed artificiali | | Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili |
| 51.03 (1) | Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, preparati per la vendita al minuto | | Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili |
| 51.04 (2) | Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue (compresi i tessuti di monofili o di lamette delle voci n.ri 51.01 o 51.02) | | Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili |
| 52.01 (1) | Fili di metallo combinati con filati tessili (filati metallici), compresi i filati tes- | | Fabbricazione a partire da prodotti chimici, da paste tessili o da fibre tessili |

(1) Per i filati ottenuti utilizzando due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il filato misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un filato di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del filato misto. Tuttavia questa norma non si applica ad una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

(2) Per i tessuti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il tessuto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un tessuto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del tessuto misto. Tuttavia questa norma non si applica ad una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

— al 20 per cento, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07;

— al 30 per cento, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| | sili spiralati con metallo, e filati tessili metallizzati | | naturali, da fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco o loro cascami, non cardati né pettinati |
| 52.02 (2) | Tessuti di fili di metallo, di filati metallici o di filati tessili metallizzati della voce n. 52.01, per l'abbigliamento, l'arredamento ed usi simili | | Fabbricazione a partire da prodotti chimici, da paste tessi- o da fibre tessili naturali, fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco o loro cascami |
| 53.06 (1) | Filati di lana cardata, non preparati per la vendita al minuto | | Ottenuti a partire dai prodotti delle voci n.ri 53.01 o 53.03 |
| 53.07 (1) | Filati di lana pettinata, non preparati per la vendita al minuto | | Ottenuti a partire dai prodotti delle voci n.ri 53.01 o 53.03 |

(1) Per i filati ottenuti utilizzando due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il filato misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un filato di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del filato misto. Tuttavia questa norma non si applica ad una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

(2) Per i tessuti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il tessuto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un tessuto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del tessuto misto. Tuttavia questa norma non si applica ad una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

— al 20 per cento, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07;

— al 30 per cento, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| 53.08 (1) | Filati di peli fini, cardati o pettinati, non preparati per la vendita al minuto | | Ottenuti a partire da peli fini non preparati della voce n. 53.02 |
| 53.09 (1) | Filati di peli grossolani o di crine, non preparati per la vendita al minuto | | Ottenuti a partire da peli grossolani della voce n. 53.02 o da crini della voce n. 05.03 non preparati |
| 53.10 (1) | Filati di lana, di peli (fini o grossolani) o di crine, preparati per la vendita al minuto | | Ottenuti a partire da materie delle voci n.ri 05.03 e 53.01 fino alla 53.04 incluso |
| 53.11 (2) | Tessuti di lana o di peli fini | | Ottenuti a partire da materie delle voci n. 53.01 al n. 53.05 incluso |
| 53.12 (2) | Tessuti di peli grossolani | | Ottenuti a partire da prodotti delle voci dal n. 53.02 al n. 53.05 incluso |

(1) Per i filati ottenuti utilizzando due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il filato misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un filato di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del filato misto. Tuttavia questa norma non si applica ad una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

(2) Per i tessuti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il tessuto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un tessuto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del tessuto misto. Tuttavia questa norma non si applica ad una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

— al 20 per cento, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche investiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07;

— al 30 per cento, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| 53.13 (2) | Tessuti di crine | | Ottenuti a partire da crine della voce n. 05.03 |
| 54.03 (1) | Filati di lino o di ramié, non preparati per la vendita al minuto | | Ottenuti a partire da prodotti della voce n. 54.01, non cardati né pettinati, o a partire da prodotti della voce n. 54.02 |
| 54.04 (1) | Filati di lino o di ramié, preparati per la vendita al minuto | | Ottenuti a partire da materie delle voci n.ri 54.01 o 54.02 |
| 54.05 (2) | Tessuti di lino o di ramié | | Ottenuti a partire da materie delle voci n.ri 54.01 o 54.02 |
| 55.05 (1) | Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto | | Ottenuti a partire da materie delle voci n.ri 55.01 o 55.03 |

(1) Per i filati ottenuti utilizzando due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il filato misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un filato di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del filato misto. Tuttavia questa norma non si applica ad una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

(2) Per i tessuti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il tessuto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un tessuto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del tessuto misto. Tuttavia questa norma non si applica ad una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

— al 20 per cento, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07;

— al 30 per cento, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| 55.06 (1) | Filati di cotone preparati per la vendita al minuto | | Ottenuti a partire da materie delle voci n.ri 55.01 o 55.03 |
| 55.07 (2) | Tessuti di cotone a punto di garza | | Ottenuti a partire da materie delle voci n.ri 55.01, 55.03 o 55.04 |
| 55.08 (2) | Tessuti di cotone ricci del tipo spugna | | Ottenuti a partire da materie delle voci n.ri 55.01, 55.03 o 55.04 |
| 55.09 (2) | Altri tessuti di cotone | | Ottenuti a partire da materie delle voci n.ri 55.01, 55.03 o 55.04 |
| 56.01 | Fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali, in massa | | Ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili |
| 56.02 | Fasci (câbles) da fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali | | Ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili |

(1) Per i filati ottenuti utilizzando due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il filato misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un filato di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del filato misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

(2) Per i tessuti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il tessuto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un tessuto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del tessuto misto. Tuttavia questa norma non si applica ad una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

— al 20 per cento, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci n.ri ex 51.01 e ex 58.07;

— al 30 per cento, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio ,o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| 56.03 | Cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco) in massa, compresi gli avanzi di filati e gli sfilacciati | | Ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili |
| 56.04 | Fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco e cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco), cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura | | Ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili |
| 56.05 (1) | Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), non preparati per la vendita al minuto | | Ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili |
| 56.06 (1) | Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), preparati per la vendita al minuto | | Ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili |

(1) Per i filati ottenuti utilizzando due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il filato misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un filato di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del filato misto. Tuttavia questa norma non si applica ad una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| 56.07 (1) | Tessuti di fibre tessili sintetiche e artificiali in fiocco | | Ottenuti a partire da materia delle voci dal n. 56.01 al n. 56.03 incluso |
| 57.05 (2) | Filati di canapa | | Ottenuti a partire dalla canapa greggia |
| 57.06 (2) | Filati di juta o di altre fibre tessili liberiane della voce n. 57.03 | | Ottenuti a partire dalla juta greggia, di stoppe di juta o da altre fibre tessili liberiane gregge della voce n. 57.03 |
| 57.07 (2) | Filati di altre fibre tessili vegetali | | Ottenuti a partire dalle fibre tessili vegetali gregge delle voci dal n. 57.02 al n. 57.04 |
| 57.08 | Filati di carta | | Ottenuti a partire da prodotti del Capitolo 47, da prodotti chimici, da paste tessili o da fibre tes- |

(1) Per i tessuti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il tessuto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un tessuto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del tessuto misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

— al 20 per cento, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07;

— al 30 per cento, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

(2) Per i filati ottenuti utilizzando due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il filato misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un filato di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del filato misto. Tuttavia questa norma non si applica ad una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| | | | sili naturali, da fibre tessili sintetiche artificiali in fiocco o loro cascami, non cardati né pettinati |
| 57.09 (1) | Tessuti di canapa | | Ottenuti a partire da materie della voce n. 57.01 |
| 57.10 (1) | Tessuti di juta o di altre fibre tessili liberiane della voce n. 57.03 | | Ottenuti a partire dalla juta greggia, di stoppe di juta o da altre fibre tessili liberiane gregge della voce n. 57.03 |
| 57.11 (1) | Tessuti di altre fibre tessili vegetali | | Ottenuti a partire da materie delle voci n.ri 57.02, 57.04 o dai filati di cocco della voce n. 57.07 |

(1) Per i tessuti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il tessuto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un tessuto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del tessuto misto. Tuttavia questa norma non si applica ad una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

— al 20 per cento, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07;

— al 30 per cento, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| 57.12 | Tessuti di filati di carta | | Ottenuti a partire da carta, da prodotti chimici, da paste tessili o da fibre tessili naturali, da fibre tessili sintetiche e artificiali in fiocco o loro cascami |
| 58.01 (1) | Tappeti a punti annodati od arrotolati, anche confezionati | | Ottenuti a partire da materie delle voci n.ri dal 50.01 al 50.03 incluso, 51.01, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso o dal 57.01 al 57.04 incluso |
| 58.02 (1) | Altri tappeti, anche confezionati; tessuti detti Kelim o Kilim, Schumacks o Soumak, Karamanie e simili, anche confezionati | | Ottenuti a partire da materie delle voci n.ri dal 50.01 al 50.03 incluso, 51.01, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso, dal 57.01 al 57.04 incluso o dai filati di cocco della voce n. 57.07 |

(1) Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il prodotto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un prodotto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del prodotto misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

— al 20 per cento, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07;

— al 30 per cento, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| 58.04 (1) | Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, esclusi i manufatti delle voci n.ri 55.08 e 58.05 | | Ottenuti a partire da materie delle voci n.ri dal 50.01 al 50.03 incluso, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso, dal 57.01 al 57.04 incluso o ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili |
| 58.05 (1) | Nastri, galloni e simili; nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati (bolduc) esclusi i manufatti della voce n. 58.06 | | Ottenuti a partire da materie delle voci n.ri dal 50.01 al 50.03 incluso, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso, dal 57.01 al 57.04 incluso o ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili |

(1) Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il prodotto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un prodotto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del prodotto misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

— al 20 per cento, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07;

— al 30 per cento, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| 58.06 (1) | Etichette, scudetti e simili, tessuti, ma non ricamati, in pezza, in nastri o tagliati | | Ottenuti a partire da materie delle voci nn. dal 50.01 al 50.03 incluso, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01 dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso, o ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili |
| 58.07 (1) | Filati di ciniglia; filati spiralati (vergolinati), diversi da quelli della voce n. 52.01 e dai filati di crine spiralati; trecce in pezza; altri manufatti in passamaneria ed altri simili manufatti ornamentali, in pezza; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili | | Ottenuti a partire da materie delle voci nn. dal 50.01 al 50.03 incluso, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso, o ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili |
| 58.08 (1) | Tulli e tessuti a magie annodate (reti), lisci | | Ottenuti a partire da materie delle voci nn. dal 50.01 al 50.03 incluso, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, |

(1) Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il prodotto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un prodotto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del prodotto misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

— al 20 per cento, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07;

— al 30 per cento, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| | | | dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso, o ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili |
| 58.09 (1) | Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate (reti), operati: pizzi (a macchina o a mano) in pezza, in strisce o in motivi | | Ottenuti a partire da materie delle voci nn. dal 50.01 al 50.03 incluso, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso, o ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili |
| 58.10 | Ricami in pezza, in strisce o in motivi | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 59.01 (1) | Ovatte o manufatti di ovatta; borre di cimatura, nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili | | Ottenuti a partire sia da fibre naturali sia da prodotti chimici o da paste tessili |

(1) Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il prodotto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un prodotto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del prodotto misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

— al 20 per cento, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07;

— al 30 per cento, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| 59.02 (1) | Feltri e manufatti di feltro, anche impregnati o spalmati | | Ottenuti a partire sia da fibre naturali sia da prodotti chi- o da paste tessili |
| ex 59.02 (1) | Feltri all'ago e manufatti di feltro all'ago, anche impregnati o spalmati | | Ottenuti a partire da fibre o da fasci (câbles) continui di polipropilene, le cui fibre semplici hanno un titolo inferiore a 8 denari e il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito |
| 59.03 (1) | « Stoffe non tessute » e manufatti di « stoffe non tessute » anche impregnati o spalmati | | Ottenuti a partire sia da fibre naturali, sia da prodotti chimici o da paste tessili |
| 59.04 (1) | Spago, corde e funi, anche intrecciati | | Ottenuti a partire sia da fibre naturali, sia da prodotti chimici o da paste tessili o filati di cocco della voce n. 57.07 |
| 59.05 (1) | Reti ottenute con l'impiego di manufatti previsti dalla voce n. 59.04, in stri- | | Ottenuti a partire sia da fibre naturali, sia da prodotti chimici o da paste tes- |

(1) Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il prodotto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un prodotto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del prodotto misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

— al 20 per cento, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07;

— al 30 per cento, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| | sce, in pezza o in forme determinate; reti per la pesca, in forme determinate, costituite da filati, spago o corde | | sili o filati di cocco della voce n. 57.07 |
| 59.06 (1) | Altri manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o funi, esclusi i tessuti ed i manufatti di tessuto | | Ottenuti a partire sia da fibre naturali, sia da prodotti chimici o da paste tessili o filati di cocco della voce n. 57.07 |
| 59.07 | Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, del tipo usato in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili (percallina spalmata, ecc.), tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili per cappelleria | | Ottenuti a partire da filati |
| 59.08 | Tessuti impregnati o ricoperti di derivati | | Ottenuti a partire da filati |

(1) Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il prodotto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un prodotto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del prodotto misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

— al 20 per cento, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07;

— al 30 per cento, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| | della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali e tessuti stratificati con le stesse materie | | |
| 59.09 | Tele incerate e altri tessuti oleati o ricoperti di una spalmatura a base di olio | | Ottenuti a partire da filati |
| 59.10 (1) | Linoleum per qualsiasi uso, anche tagliati; copripavimenti costituiti da una spalmatura applicata su supporto di materie tessili, anche tagliati | | Ottenuti a partire da filati o da fibre tessili |
| 59.11 | Tessuti gommati diversi da quelli a maglia | | Ottenuti a partire da filati |
| 59.12 | Altri tessuti impregnati o spalmati; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi, o per usi simili | | Ottenuti a partire da filati |
| 59.13 (1) | Tessuti (diversi da quelli a maglia) ela- | | Ottenuti a partire da filati semplici |

(1) Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il prodotto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un prodotto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del prodotto misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

— al 20 per cento, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07;

— al 30 per cento, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| | stici, costituiti da materie tessili miste a fili di gomma | | |
| 59.15 (1) | Tubi per pompe ed altri tubi simili, di materie tessili, anche con armature od accessori di altre materie | | Ottenuti a partire da materie delle voci n.ri dal 50.01 al 50.03 incluso, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso, dal 57.01 al 57.04 incluso o da prodotti chimici o da paste tessili |
| 59.16 (1) | Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di materie tessili, anche armati | | Ottenuti a partire da materie delle voci n.ri dal 50.01 al 50.03 incluso, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso, dal 57.01 al 57.04 incluso o da prodotti chimici o da paste tessili |
| 59.17 (1) | Tessuti e manufatti per usi tecnici, di materie tessili | | Ottenuti a partire da materie delle voci n.ri dal 50.01 al 50.03 incluso, dal 53.01 al |

(1) Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il prodotto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un prodotto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del prodotto misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

— al 20 per cento, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07;

— al 30 per cento, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| | | | 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso, dal 57.01 al 57.04 incluso o da prodotti chimici o da paste tessili |
| ex Capitolo 60 (1) | Maglierie, esclusi i manufatti a maglia ottenuti per cucitura oppure unendo pezzi di maglieria (tagliati o ottenuti direttamente nella forma voluta) | | Ottenuti a partire da fibre naturali cardate o pettinate, da materie delle voci n.ri dal 56.01 al 56.03 incluso, da prodotti chimici o paste tessili |
| ex 60.02 | Guanti a maglia non elastica né gommata, ottenuti per cucitura oppure unendo i pezzi di maglieria (tagliati o ottenuti direttamente nella forma voluta) | | Ottenuti a partire da filati (2) |
| ex 60.03 | Calze, sottocalze, calzini, proteggi-calze e manufatti simili, a maglia non elastica | | Ottenuti a partire da filati (2) |

(1) Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il prodotto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un prodotto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del prodotto misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

— al 20 per cento, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07;

— al 30 per cento, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

(2) Le guarnizioni e gli accessori usati (ad eccezione delle fodere e delle telette per sartoria), che rientrano in un'altra voce tariffaria, non tolgono il carattere originario del prodotto ottenuto se il loro peso non supera il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| | né gommata, ottenuti per cucitura oppure unendo pezzi di maglieria (tagliati o ottenuti direttamente nella forma voluta) | | |
| ex 60.04 | Sottovesti a maglia non elastica né gommata, ottenute per cucitura oppure unendo pezzi di maglieria (tagliati o ottenuti direttamente nella forma voluta) | | Ottenuti a partire da filati (1) |
| ex 60.05 | Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata, ottenuti per cucitura oppure unendo pezzi di maglieria (tagliati o ottenuti direttamente nella forma voluta) | | Ottenuti a partire da filati (1) |
| ex 60.06 | Altri manufatti (comprese le ginocchiere e le calze per varici) a maglia elastica o a maglia gommata, ottenuti per cucitura oppure unendo pezzi di maglieria (tagliati o ottenuti direttamente nella forma voluta) | | Ottenuti a partire da filati (1) |
| 61.01 | Indumenti esterni per uomo e per ragazzo | | Ottenuti a partire da filati (1) (2) |

(1) Le guarnizioni e gli accessori usati (ad eccezione delle fodere e delle telette per sartoria), che rientrano in un'altra voce tariffaria, non tolgono il carattere originario del prodotto ottenuto se il loro peso non supera il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

(2) Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono fabbricati da tessuti stampati rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| ex 61.01 | Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminato | | Ottenuti a partire da tessuti non spalmati, il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito (1) (2) |
| ex 61.02 | Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini, non ricamati | | Ottenuti a partire da filati (1) (2) |
| ex 61.02 | Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminato | | Ottenuti a partire da tessuti non spalmati, il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito (1) (2) |
| ex 61.02 | Indumenti esterni per donna, per ragazzo e ragazza, per bambini ricamati | | Ottenuti a partire da tessuti non ricamati il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito (1) |
| 61.03 | Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo, compresi i colli, colletti, sparati e polsini | | Ottenuti a partire da filati (1) (2) |
| 61.04 | Sottovesti (biancheria da dosso) per donna, per ragazza e per bambini | | Ottenuti a partire da filati (1) (2) |
| ex 61.05 | Fazzoletti da naso e da taschino non ricamati | | Ottenuti a partire da filati semplici greggi (1) (2) (3) |

(1) Le guarnizioni e gli accessori usati (ad eccezione delle fodere e delle telette per sartoria), che rientrano in un'altra voce tariffaria, non tolgono il carattere originario del prodotto ottenuto se il loro peso non supera il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

(2) Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono fabbricati da tessuti stampati rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

(3) Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| ex 61.05 | Fazzoletti da naso e da taschino, ricamati | | Ottenuti a partire da tessuti non ricamati il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito (1) |
| ex 61.06 | Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, non ricamati | | Ottenuti a partire da filati semplici greggi di fibre tessili naturali o di fibre tessili sintetiche e artificiali a fiocco o loro cascami o da prodotti chimici o paste tessili (1) (2) |
| ex 61.06 | Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, ricamati | | Ottenuti a partire da tessuti non ricamati il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito (1) |
| 61.07 | Cravatte | | Ottenuti a partire da filati (1) (2) |
| ex 61.08 | Colli, collaretti, soggoli, sparati, gale, polsi, polsini, sproni, fronzoli ed altre guarnizioni simili per abiti e sottovesti da donna, non ricamati | | Ottenuti a partire da filati (1) (2) |
| ex 61.08 | Colli, collaretti, soggoli, sparati, gale, polsi, polsini, sproni, fronzoli, ed altre guarnizioni simili per abiti e sottovesti da donna, ricamati | | Ottenuti a partire da tessuti non ricamati il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito (1) |

(1) Le guarnizioni e gli accessori usati (ad eccezione delle fodere e delle telette per sartoria), che rientrano in un'altra voce tariffaria, non tolgono il carattere originario del prodotto ottenuto se il loro peso non supera il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

(2) Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono fabbricati da tessuti stampati rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| 61.09 | Busti, fascette, guaine, reggiseno, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili, di tessuto o di maglia, anche elastici | | Ottenuti a partire da filati (1) (2) |
| 61.10 | Guanti, calze e calzini, esclusi quelli a maglia | | Ottenuti a partire da filati (1) (2) |
| ex 61.10 | Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminato | | Ottenuti a partire da tessuti non spalmati, il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito (1) (2) |
| 61.11 | Altri accessori confezionati per oggetto di vestiario: sottobraccia, imbottiture e spalline di sostegno per sarti, cinture e cinturoni, manicotti, maniche di protezione, ecc. | | Ottenuti a partire da filati (1) (2) |
| 62.01 | Coperte | | Ottenuti a partire da filati greggi di cui ai Capitoli da 50 a 56 compreso (2) (3) |
| ex 62.02 | Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento, non ricamati | | Ottenuti a partire da filati semplici greggi (2) (3) |

(1) Le guarnizioni e gli accessori usati (ad eccezione delle fodere e delle telette per sartoria) che rientrano in un'altra voce tariffaria, non tolgono il carattere originario del prodotto ottenuto se il loro peso non supera il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

(2) Queste disposizioni particolari non vengono applicate quando i prodotti vengono fabbricati utilizzando tessuti stampati rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

(3) Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| ex 62.02 | Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento, ricamati | | Ottenuti a partire da tessuti non ricamati il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito |
| 62.03 | Sacchi e sacchetti da imballaggio | | Ottenuti a partire da prodotti chimici, da paste tessili o fibre tessili naturali, da fibre tessili sintetiche e artificiali in fiocco o loro cascami (1) (2) |
| 62.04 | Copertoni, vele per imbarcazioni, tende per l'esterno, tende e oggetti per campeggio | | Ottenuti a partire da filati semplici e greggi (1) (2) |
| 62.05 | Altri manufatti confezionati di tessuti, compresi i modelli di vestiti | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito |
| 64.01 | Calzature con suole esterne e tomaia di gomma o di materia plastica artificiale | Fabbricazione a partire dalle calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di suole esterne, di qualsiasi materia eccetto il metallo | |
| 64.02 | Calzature con suole esterne di cuoio naturale, artificiale o ricostituito; calzatu- | Fabbricazione a partire dalle calzature incomplete formate da tomaie fissate al- | |

(1) Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

(2) Queste disposizioni particolari non vengono applicate quando i prodotti vengono fabbricati utilizzando tessuti stampati rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| | re (non comprese nella voce n. 64.01) con suole esterne di gomma o di materia plastica artificiale | le suole primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di suole esterne, di qualsiasi materia eccetto il metallo | |
| 64.03 | Calzature di legno o con suole esterne di legno o di sughero | Fabbricazione a partire dalle calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di suole esterne, di qualsiasi materia eccetto il metallo | |
| 64.04 | Calzature con suole esterne di altre materie (corda, cartone, tessuto, feltro, giunco, materie da intreccio, ecc.) | Fabbricazione a partire dalle calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di suole esterne, di qualsiasi materia eccetto il metallo | |
| 65.03 | Cappelli, copricapi ed altre acconciature, di feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce n. 65.01, anche guarniti | | Ottenuti a partire da fibre tessili |
| 65.05 | Cappelli, copricapi ed altre acconciature (comprese le retine per capelli), di maglia o fabbricati con tessuti, pizzi o feltro (in pezzi, ma non in strisce), anche guarniti | | Ottenuti a partire o da filati, o da fibre tessili. |
| 66.01 | Ombrelli (da pioggia e da sole), compresi gli ombrelli-bastone, i parasoli-tende, gli ombrelloni e simili | | Fabbricazione per la quale sono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 per cento del valore del prodotto finito |

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| ex 70.07 | Vetro colato o laminato e « vetro per vetrate » (anche sgrossati e smerigliati o puliti), tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare, o curvati o altrimenti lavorati (smussati, incisi, ecc.); vetri isolanti a pareti multiple | Fabbricazione a partire dal vetro tirato, colato o laminato delle voci n.ri dal 70.04 al 70.06 incluso | |
| 70.08 | Lastre o vetri di sicurezza, anche sagomati, consistenti in vetri temperati o formati di due o più fogli aderenti fra loro | Fabbricazione a partire dal vetro tirato, colato o laminato delle voci n.ri dal 70.04 al 70.06 incluso | |
| 70.09 | Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi | Fabbricazione a partire dal vetro tirato, colato o laminato delle voci n.ri dal 70.04 al 70.06 incluso | |
| 71.15 | Lavori di perle fini, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini), di pietre sintetiche o ricostituite | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1) |
| 73.07 | Ferro e acciaio in blumi, billette, bramme e bidoni; ferro e acciaio semplicemente sbozzati per fucinatura o per battitura al maglio (sbozzi di forgia) | Fabbricazione di prodotti della voce n. 73.06 | |
| 73.08 | Sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio | Ottenuti a partire da prodotti della voce n. 73.07 | |

(1) Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di « prodotti originari » rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| 73.09 | Larghi piatti, di ferro o di acciaio | Ottenuti a partire da prodotti delle voci n.ri 73.07 o 73.08 | |
| 73.10 | Barre di ferro o di acciaio, laminate o estruse a caldo o fucinate (compresa la vergella o bordione); barre di ferro o di acciaio ottenute o rifinite a freddo; barre forate di acciaio per la perforazione delle mine | Ottenuti a partire da prodotti della voce n. 73.07 | |
| 73.11 | Profilati di ferro o di acciaio, laminati o estrusi a caldo, fucinati, oppure ottenuti o rifiniti a freddo; palancole di ferro o di acciaio, anche forate o fatte di elementi riuniti | Ottenuti a partire da prodotti delle voci n.ri dal 73.07 al 73.10 incluso, 73.12 o 73.13 | |
| 73.12 | Nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo o a freddo | Ottenuti a partire da prodotti delle voci n.ri dal 73.07 al 73.09 incluso o 73.13 | |
| 73.13 | Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo | Ottenuti a partire da prodotti delle voci n.ri dal 73.07 al 73.09 incluso | |
| 73.14 | Fili di ferro o di acciaio, nudi o rivestiti, esclusi i fili isolati per l'elettricità | Ottenuti a partire da prodotti della voce n. 73.10 | |
| 73.16 | Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie, aghi, cuori, incroci e scambi, tiranti per aghi, rotaie a cremagliera, traverse, stecche, cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di | | Ottenuti a partire da prodotti della voce n. 73.06 |

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| | fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie | | |
| 73.18 | Tubi (compresi i loro sbozzi) di ferro o di acciaio, esclusi gli oggetti della voce n. 73.19 | | Ottenuti a partire da prodotti delle voci n.ri 73.06, 73.07, o della voce n. 73.15 nelle forme indicate alle voci n.ri 73.06 e 73.07 |
| 74.03 | Barre, profilati e fili di sezione piena, di rame | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1) |
| 74.04 | Lamiere, lastre, fogli e nastri di rame, di spessore superiore a 0,15 mm | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1) |
| 74.05 | Fogli e nastri sottili di rame (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), di spessore di 0,15 mm o meno (non compreso il supporto) | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1) |
| 74.06 | Polveri e pagliette di rame | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti |

(1) Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di « prodotti originari » rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| | | | il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1) |
| 74.07 | Tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate, di rame | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1) |
| 74.08 | Accessori per tubi, di rame (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.) | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1) |
| 74.09 | Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di rame, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1) |
| 74.10 | Cavi, corde, trecce e simili, di fili di rame, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1) |
| 74.11 | Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di rame | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non su- |

(1) Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di « prodotti originari » rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| | | | pera il 50% del valore del prodotto finito (1) |
| 74.12 | Reti di un sol pezzo di rame, ottenute da lamiere o lastre incise e stirate | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1) |
| 74.13 | Catene, catenelle e loro parti, di rame | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1) |
| 74.14 | Punte, chiodi, rampini, ganci e puntine, di rame o aventi il gambo di ferro o di acciaio e la testa di rame | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1) |
| 74.15 | Bulloni e dadi (anche non filettati), viti, viti ad occhio e ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette e oggetti simili di bulloneria e di viteria, di rame; rondelle (comprese le rondelle spaccate e quelle destinate a funzionare da molla), di rame | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1) |
| 74.16 | Molle di rame | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del va- |

(1) Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di « prodotti originari » rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| | | | lore del prodotto finito (1) |
| 74.17 | Apparecchi non elettrici per cucinare e per riscaldare, dei tipi di uso domestico, loro parti e pezzi staccati, di rame | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1) |
| 74.18 | Oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di rame | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1) |
| 74.19 | Altri lavori di rame | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1) |
| 75.02 | Barre, profilati e fili di sezione piena, di nichelio | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1) |
| 75.03 | Lamiere, lastre, fogli e nastri di qualunque spessore, di nichelio; polveri e pagliette di nichelio | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1) |
| 75.04 | Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomi- | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non su- |

(1) Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di « prodotti originari » rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| | ti, giunti, manicotti, flange, ecc.) di nichelio | | pera il 50% del valore del prodotto finito (1) |
| 75.05 | Anodi per nichelatura, compresi quelli ottenuti per elettrolisi, greggi o lavorati | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1) |
| 75.06 | Altri lavori di nichelio | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1) |
| 76.02 | Barre, profilati e fili di sezione piena, di alluminio | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 76.03 | Lamiere, lastre, fogli e nastri, di alluminio, di spessore superiore a 0,20 mm | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 76.04 | Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), di spessore di | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |

(1) Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di « prodotti originari » rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| | 0,20 mm o meno (non compreso il supporto) | | |
| 76.05 | Polveri e pagliette di alluminio | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 76.06 | Tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate, di alluminio | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 76.07 | Accessori per tubi, di alluminio (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.) | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 76.08 | Costruzioni e loro parti (capannoni, ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, intelaiature di porte e finestre, balaustrate, ecc.), di alluminio; lamiere, barre, profilati, tubi, ecc., di alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 76.09 | Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| | senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo | | |
| 76.10 | Fusti, tamburi, bidoni, scatole ed altri recipienti simili, per il trasporto o l'imballaggio, di alluminio, compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 76.11 | Recipienti di alluminio per gas compressi e liquefatti | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 76.12 | Cavi, corde, trecce e simili, di fili di alluminio, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 76.13 | Tele metalliche, reti e griglie, di fili di alluminio | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 76.14 | Reti di un sol pezzo, di alluminio, ottenute da lamiere o lastre incise e stirate | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 76.15 | Oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di alluminio | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del va- |

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| | | | lore del prodotto finito |
| 76.16 | Altri lavori di alluminio | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 77.02 | Magnesio in barre, profilati, fili, lamiere, fogli, nastri, tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate, polveri, pagliette e torniture calibrate | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 77.03 | Altri lavori di magnesio | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 78.02 | Barre, profilati e fili di sezione piena, di piombo | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1) |
| 78.03 | Lamiere, fogli e nastri di piombo, del peso superiore a 1,700 kg per $m^2$ | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1) |
| 78.04 | Fogli e nastri sottili di piombo (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non su- |

(1) Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di « prodotti originari » rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| | stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), pesanti 1,700 kg o meno per m² (non compreso il supporto); polveri e pagliette di piombo | | pera il 50% del valore del prodotto finito (1) |
| 78.05 | Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, tubi ad S per sifoni, giunti, manicotti, flange, ecc.), di piombo | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1) |
| 78.06 | Altri lavori di piombo | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1) |
| 79.02 | Barre, profilati e fili di sezione piena, di zinco | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 79.03 | Lamiere, fogli e nastri, di qualsiasi spessore, di zinco; polveri e pagliette di zinco | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 79.04 | Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti |

(1) Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di « prodotti originari » rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| | per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.), di zinco | | il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 79.05 | Grondaie, coperture per tetti, lucernari ed altri lavori sagomati, di zinco, per l'edilizia | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 79.06 | Altri lavori di zinco | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 80.02 | Barre, profilati e fili di sezione piena, di stagno | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 80.03 | Lamiere, lastre, fogli e nastri, di stagno, del peso superiore a 1 kg per $m^2$ | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 80.04 | Fogli e nastri sottili, di stagno (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), del peso di 1 kg o meno per $m^2$ (non compreso il supporto); polveri e pagliette di stagno | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| 80.05 | Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.), di stagno | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 82.05 | Utensili intercambiabili per macchine utensili e per utensileria a mano, anche meccanica (per imbutire, stampare, maschiare, alesare, filettare, fresare, mandrinare, intagliare, tornire, avvitare, ecc.), comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli nonché gli utensili per forare, con parte operante | | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito (1) |
| 82.06 | Coltelli e lame trancianti per macchine ed apparecchi meccanici | | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito (1) |
| ex Capitolo 84 | Caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici, eccettuato materiale, macchine ed apparecchi per la produzione del freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie (n. | | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito |

(1) Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di « prodotti originari » rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| | 84.15) e macchine per cucire, compresi i mobili per dette macchine (ex 84.41) | | |
| 84.15 | Materiale, macchine ed apparecchi per la produzione del freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie | | Lavorazione, trasformazione o montaggio per il quale vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50% del valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi (1) utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari » |
| ex 84.41 | Macchine per cucire (tessuti, cuoi, calzature, ecc.) compresi i mobili per dette macchine | | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito e a condizione:<br>— che almeno il 50% del valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi (1) utilizzati per il montaggio |

(1) Per stabilire il valore dei prodotti, bisogna prendere in considerazione:

*a*) per i prodotti, le parti e i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato, in caso di vendita, per detti prodotti sul territorio dello Stato nel quale avviene la lavorazione, la trasformazione o il montaggio;

*b*) per i prodotti, le parti e i pezzi diversi da quelli menzionati alla lettera *a*), le disposizioni dell'articolo 4 del presente Protocollo in materia di:

— valore dei prodotti importati,

— valore dei prodotti di origine non determinata.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| | | | della testa (motore escluso) sia rappresentato da prodotti « originari »<br>— e che il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto ed il meccanismo zig-zag siano dei prodotti « originari » |
| ex Capitolo 85 | Macchine ed apparecchi elettrici; materiali destinati ad usi elettrotecnici ad eccezione dei prodotti di cui alle voci n.ri 85.14 e 85.15 | | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito |
| 85.14 | Microfoni e loro supporti, altoparlanti ed amplificatori elettrici a bassa frequenza | | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito e a condizione:<br>— che almeno il 50% in valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi (1) utilizzati |

(1) Per stabilire il valore dei prodotti, sono da prendere in considerazione:

*a*) per i prodotti, le parti e i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato, in caso di vendita, per detti prodotti sul territorio dello Stato nel quale avviene la lavorazione, la trasformazione o il montaggio;

*b*) per i prodotti, le parti e i pezzi diversi da quelli menzionati alla lettera *a*), le disposizioni dell'articolo 4 del presente Protocollo in materia di:

— valore dei prodotti importati,

— valore dei prodotti di origine indeterminata.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| | | | sia rappresentato da prodotti « originari »<br>— e che il valore dei transistori non originari utilizzati non superi il 3% del valore del prodotto finito (1) |
| 85.15 | Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, di radiorilevazione, di radioscandaglio e di radiotelecomando | | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito e a condizione:<br>— che almeno il 50% in valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi (2) utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari »<br>— e che il valore dei transistori non originari utilizzati non superi il 3% del valore del prodotto finito (1) |

(1) Questa percentuale non si somma a quella del 40 per cento.

(2) Per stabilire il valore dei prodotti, sono da prendere in considerazione:

*a*) per i prodotti, le parti e i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato, in caso di vendita, per detti prodotti sul territorio dello Stato nel quale avviene la lavorazione, la trasformazione o il montaggio;

*b*) per i prodotti, le parti e i pezzi diversi da quelli menzionati alla lettera *a*), le disposizioni dell'articolo 4 del presente Protocollo in materia di:

— valore dei prodotti importati,

— valore dei prodotti di origine indeterminata.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| Capitolo 86 | Veicoli e materiale per strade ferrate; apparecchi di segnalazione non elettrici per vie di comunicazione | | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito |
| ex Capitolo 87 | Vetture automobili, trattori, velocipedi ed altri veicoli terrestri, ad esclusione dei prodotti di cui alla voce n. 87.09 | | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito |
| 87.09 | Motocicli e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzetta, carrozzette per motocicli e per velocipedi di ogni sorta, presentate isolatamente | | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50% in valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi (1) utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari » |

(1) Per stabilire il valore dei prodotti, sono da prendere in considerazione:

*a*) per i prodotti, le parti e i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato, in caso di vendita, per detti prodotti sul territorio dello Stato nel quale avviene la lavorazione, la trasformazione o il montaggio;

*b*) per i prodotti, le parti e i pezzi diversi da quelli menzionati alla lettera *a*), le disposizioni dell'articolo 4 del presente Protocollo in materia di:

— valore dei prodotti importati,
— valore dei prodotti di origine indeterminata.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| ex Capitolo 90 | Strumenti e apparecchi d'ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di verifica, di precisione; strumenti e apparecchi medico-chirurgici, a esclusione dei prodotti di cui alle voci n.ri 90.05, 90.07, 90.08, 90.12 e 90.26 | | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito |
| 90.05 | Binocoli e cannocchiali con o senza prismi | | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50% in valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi (1) utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari » |
| 90.07 | Apparecchi fotografici; apparecchi o dispositivi per la produzione di lampi di luce in fotografia | | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore |

(1) Per stabilire il valore dei prodotti, sono da prendere in considerazione:

*a*) per i prodotti, le parti e i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato, in caso di vendita, per detti prodotti sul territorio dello Stato nel quale avviene la lavorazione, la trasformazione o il montaggio;

*b*) per i prodotti, le parti e i pezzi diversi da quelli menzionati alla lettera *a*), le disposizioni dell'articolo 4 del presente Protocollo in materia di:

— valore dei prodotti importati,
— valore dei prodotti di origine indeterminata.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| | | | non supera il 40% del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50% in valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi (1) utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari » |
| 90.08 | Apparecchi cinematografici (da presa delle immagini e da presa del suono, anche combinati, apparecchi da proiezione con o senza riproduzione del suono) | | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50% in valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi (1) utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari » |
| 90.12 | Microscopi ottici, compresi gli apparecchi per la microfotografia, la microcinematografia e la microproiezione | | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40% del valore del pro- |

(1) Per stabilire il valore dei prodotti, sono da prendere in considerazione:

*a*) per i prodotti, le parti e i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato, in caso di vendita, per detti prodotti sul territorio dello Stato nel quale avviene la lavorazione, la trasformazione o il montaggio;

*b*) per i prodotti, le parti e i pezzi diversi da quelli menzionati alla lettera *a*), le disposizioni dell'articolo 4 del presente Protocollo in materia di:

— valore dei prodotti importati,
— valore dei prodotti di origine indeterminata.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| | | | dotto finito e a condizione che almeno il 50% in valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi (1) utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari » |
| 90.26 | Contatori di gas, di liquidi e di elettricità, compresi i contatori di produzione, di controllo e di taratura | | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50% in valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi (1) utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari » |
| ex Capitolo 91 | Orologeria, ad eccezione dei prodotti di cui alle voci n. 91.04 e n. 91.08 | | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito |

(1) Per stabilire il valore dei prodotti, sono da prendere in considerazione:

*a*) per i prodotti, le parti e i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato, in caso di vendita, per detti prodotti sul territorio dello Stato nel quale avviene la lavorazione, la trasformazione o il montaggio;

*b*) per i prodotti, le parti e i pezzi diversi da quelli menzionati alla lettera *a*), le disposizioni dell'articolo 4 del presente Protocollo in materia di:

— valore dei prodotti importati,

— valore dei prodotti di origine indeterminata.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| 91.04 | Orologi, pendole, sveglie e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili | | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50% in valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi (1) utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari » |
| 91.08 | Altri movimenti finiti di orologeria | | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 per cento del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 per cento in valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi (1) utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari » |
| ex Capitolo 92 | Strumenti musicali, apparecchi per la registrazione e la ri- | | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali ven- |

(1) Per stabilire il valore dei prodotti sono da prendere in considerazione:

*a*) per i prodotti, le parti e i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato, in caso di vendita, per detti prodotti sul territorio dello Stato nel quale avviene la lavorazione, la trasformazione o il montaggio;

*b*) per i prodotti, le parti e i pezzi diversi da quelli menzionati alla lettera *a*), le disposizioni dell'articolo 4 del presente Protocollo in materia di:

— valore dei prodotti importati,

— valore dei prodotti di origine indeterminata.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| | produzione del suono o per la registrazione e la riproduzione delle immagini e del suono in televisione, mediante processo magnetico; loro parti ed accessori, ad esclusione dei prodotti di cui alla voce n. 92.11 | | gono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati, il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito |
| 92.11 | Fonografi, apparecchi per dettare ed altri apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono, compresi i giradischi, girafilm e girafili, con o senza lettore di suono; apparecchi di registrazione e di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, mediante processo magnetico | | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito, e a condizione:<br>— che almeno il 50% in valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi (1) utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari »<br>— e che il valore dei transistori non originari utilizzati non superi il 3% del valore del prodotto finito (2) |

(1) Per stabilire il valore dei prodotti, sono da prendere in considerazione:

*a*) per i prodotti, le parti e i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato, in caso di vendita, per detti prodotti sul territorio dello Stato nel quale avviene la lavorazione, la trasformazione o il montaggio;

*b*) per i prodotti, le parti e i pezzi diversi da quelli menzionati alla lettera *a*), le disposizioni dell'articolo 4 del presente Protocollo in materia di:

— valore dei prodotti importati,

— valori dei prodotti di origine indeterminata.

(2) Questa percentuale non si somma a quella del 40 per cento.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| Voce della tariffa doganale | Designazione | | |
| Capitolo 93 | Armi e munizioni | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 96.02 | Spazzole, scope-spazzole, spazzolini pennelli, e simili, comprese le spazzole costituenti elementi di macchine; rulli per dipingere, raschini di gomma o di altre simili materie flessibili | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 97.03 | Altri giocattoli; modelli ridotti per divertimento | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 98.01 | Bottoni, bottoni a pressione, bottoni per polsini e simili (compresi gli sbozzi, i dischetti per bottoni e le parti di bottoni) | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 98.08 | Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, anche montati su bobine; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |

ALLEGATO III

## ELENCO B

## ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI CHE NON DANNO LUOGO AL CAMBIAMENTO DELLA VOCE DOGANALE, MA CHE TUTTAVIA CONFERISCONO IL CARATTERE DI « PRODOTTI ORIGINARI » AI PRODOTTI CHE NE SONO OGGETTO

ALLEGATO III

# ELENCO B

## ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI CHE NON DANNO LUOGO AL CAMBIAMENTO DELLA VOCE DOGANALE, MA CHE TUTTAVIA CONFERISCONO IL CARATTERE DI « PRODOTTI ORIGINARI » AI PRODOTTI CHE NE SONO OGGETTO

| Prodotti finiti | | Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|
| Numero della tariffa doganale | Designazione | |
| | | L'incorporazione dei prodotti, parti e pezzi staccati « non originari », nelle caldaie, macchine, apparecchi, ecc. dei capitoli da 84 a 92, nelle caldaie e radiatori, di cui alla voce n. 73.37, nonché nei prodotti delle voci n. 97.07 e 98.03 non ha l'effetto di far perdere il carattere di « prodotti originari » ai suddetti prodotti, a condizione che il valore di questi ultimi, parti e pezzi non superi il 5% del valore del prodotto finito. |
| 13.02 | Gomma lacca, anche imbianchita; gomme, gommoresine, resine e balsami naturali | Lavorazioni o trasformazioni per le quali vengono utilizzati dei prodotti non originari il cui valore non superi il 50% del valore del prodotto finito |
| ex 15.10 | Alcoli grassi industriali | Fabbricazione a partire da acidi grassi industriali |
| ex 21.03 | Senapa preparata | Fabbricazione a partire da farina di senapa |
| ex 22.09 | Whisky, il cui tenore in alcole è inferiore a 50° | Fabbricazione a partire da alcole proveniente esclusivamente dalla distillazione di cereali e nel quale al massimo il 15% del valore del prodotto finito è rappresentato da prodotti non originari |
| ex 25.09 | Terre coloranti calcinate o polverizzate | Triturazione e calcinazione o polverizzazione di terre coloranti |

| Prodotti finiti | | Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|
| Numero della tariffa doganale | Designazione | |
| ex 25.15 | Marmi semplicemente segati e di spessore uguale o inferiore a 25 cm | Segamento in lastre o in elementi, lucidatura, levigatura grossolana e pulitura di marmi greggi sgrossati, semplicemente segati e di spessore superiore a 25 cm |
| ex 25.16 | Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, greggi, sgrossati o semplicemente segati, di spessore uguale o inferiore a 25 cm | Segamento di granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da costruzione greggi, sgrossati, semplicemente segati e di spessore superiore a 25 cm |
| ex 25.18 | Dolomite calcinata; pigiata di dolomite | Calcinazione della dolomite greggia |
| ex Capitoli dal 28 al 37 compreso | Prodotti delle industrie chimiche e delle industrie connesse, ad esclusione dei fosfati allumino-calcici naturali trattati termicamente, macinati e polverizzati (ex 31.03) e degli oli essenziali diversi da quelli d'agrumi, deterpenati (ex 33.01) | Lavorazioni o trasformazioni per le quali vengono utilizzati prodotti non originari il cui valore non supera il 20% del valore del prodotto finito |
| ex 31.03 | Fosfati allumino-calcici naturali trattati termicamente, macinati e polverizzati | Macinazione e polverizzazione di fosfati allumino-calcici naturali trattati termicamente |
| ex 33.01 | Oli essenziali diversi da quelli d'agrumi, deterpenati | Deterpenazione degli oli essenziali diversi da quelli d'agrumi |
| ex Capitolo 38 | Prodotti vari delle industrie chimiche, esclusi il tallol raffinato (ex 38.05) e l'essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al solfato, depurata (ex 38.07) | Lavorazioni o trasformazioni per le quali vengono utilizzati prodotti non originari. il cui valore non supera il 20% del valore del prodotto finito |
| ex 38.05 | Tallol raffinato | Raffinazione del tallol greggio |
| ex 38.07 | Essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al solfato, depurata | Depurazione consistente nella distillazione e nella raffinazione dell'essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al solfato, greggia |
| ex Capitolo 39 | Materie plastiche artificiali, eteri ed esteri della cellulosa, resine artificiali e lavori di tali sostanze, escluse le pellicole di ionomeri (ex 39.02) | Lavorazioni o trasformazioni per le quali vengono utilizzati prodotti non originari, il cui valore non supera il 20% del valore del prodotto finito |

| Prodotti finiti | | Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|
| Numero della tariffa doganale | Designazione | |
| ex 39.02 | Pellicole di ionomeri | Ottenute per mezzo di un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero d'etilene e dell'acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e di sodio |
| ex 40.01 | Lastre di gomma laminata per suole | Laminazione di fogli di para di gomma naturale |
| ex 40.07 | Fili e corde di gomma ricoperti di materie tessili | Fabbricazione a partire da fili e corde di gomma pura |
| ex 41.01 | Pelli di ovini tosate | Slanatura delle pelli di ovini |
| ex 41.02 | Pelli di bovini (compresi i bufali) e di equini, preparate, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso, riconciate | Riconciatura di pelli di altri animali, semplicemente conciate |
| ex 41.03 | Pelli ovine, preparate, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso, riconciate | Riconciatura di pelli ovine, semplicemente conciate |
| ex 41.04 | Pelli caprine, preparate, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso, riconciate | Riconciatura di pelli caprine, semplicemente conciate |
| ex 41.05 | Pelli preparate di altri animali, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso, riconciate | Riconciatura di pelli di altri animali, semplicemente conciate |
| ex 43.02 | Pelli confezionate | Imbianchimento, tintura, appretto, taglio e cucitura di pelli da pellicceria conciate o preparate |
| ex 50.03 | Cascami di seta, borra, roccadino o pettenuzzo e residui della cardatura, cardati o pettinati | Cardatura o pettinatura dei cascami di seta, borra, roccadino o pettenuzzo e residui della cardatura |
| ex 50.09<br>ex 50.10<br>ex 51.04<br>ex 53.11<br>ex 53.12<br>ex 53.13<br>ex 54.05<br>ex 55.07<br>ex 55.08<br>ex 55.09<br>ex 56.07 | Tessuti stampati | Stampa accompagnata da operazioni di finitura o di rifinitura (imbianchimento, apprettatura, essiccamento, vaporizzatura, desmottamento (« epincetage ») rattoppatura, impregnazione, sanforizzazione, mercerizzazione) di tessuti il cui valore non supera il tasso del 47,5% del valore del prodotto finito |

| Prodotti finiti | | Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|
| Numero della tariffa doganale | Designazione | |
| ex 59.14 | Reticelle ad incandescenza | Produzione per mezzo di tessuti tubolari di maglia |
| ex 68.03 | Lavori di ardesia naturale o agglomerata | Fabbricazione di lavori di ardesia |
| ex 68.13 | Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio | Fabbricazione di lavori di amianto, di miscele a base di amianto o a base di amianto e di carbonato di magnesio |
| ex 68.15 | Lavori di mica, compresa la mica su carta o su tessuto | Fabbricazione di lavori di mica |
| ex 70.10 | Bottiglie e boccette tagliate | Sfaccettatura di bottiglie e boccette il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| 70.13 | Oggetti di vetro per il servizio di tavola, di cucina, di toletta, per ufficio, per la decorazione degli appartamenti o per usi simili, esclusi gli oggetti della voce n. 70.19 | Sfaccettatura di oggetti di vetro il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| ex 70.20 | Lavori di fibre di vetro | Fabbricazione a partire da fibre di vetro gregge |
| ex 71.02 | Pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), tagliate o altrimenti lavorate, non incastonate né montate, anche infilate per comodità di trasporto, ma non assortite | Fabbricazione a partire da pietre preziose gregge |
| ex 71.03 | Pietre sintetiche e ricostituite, tagliate o altrimenti lavorate, non incastonate né montate, anche infilate per comodità di trasporto, ma non assortite | Fabbricazione a partire da pietre sintetiche o ricostituite gregge |
| ex 71.05 | Argento e sue leghe (compreso l'argento dorato e l'argento platinato), semilavorati | Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura o triturazione dell'argento e sue leghe, greggi |
| ex 71.05 | Argento e sue leghe (compreso l'argento dorato e l'argento platinato), greggi | Mescolanza o separazione elettrolitica dell'argento e sue leghe, greggi |
| ex 71.06 | Metalli comuni placcati o ricoperti d'argento, semilavorati | Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura o triturazione di metalli comuni placcati o ricoperti di argento, greggi |

| Prodotti finiti | | Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|
| Numero della tariffa doganale | Designazione | |
| ex 71.07 | Oro e sue leghe (compreso l'oro platinato), semilavorati | Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura o triturazione dell'oro e delle sue leghe (compreso l'oro platinato), greggi |
| ex 71.07 | Oro e sue leghe (compreso l'oro platinato), greggi | Mescolanza o separazione elettrolitica dell'oro e sue leghe, greggi |
| ex 71.08 | Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, semilavorati | Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura o triturazione di metalli comuni placcati o ricoperti di oro o di argento, greggi |
| ex 71.09 | Platino e metalli del gruppo del platino e loro leghe, greggi | Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura o triturazione del platino e dei metalli del gruppo del platino e loro leghe, greggi |
| ex 71.09 | Platino e metalli del gruppo del platino e loro leghe, semilavorati | Mescolanza o separazione elettrolitica del platino e dei metalli del gruppo del platino e delle loro leghe, greggi |
| ex 71.10 | Metalli comuni o metalli preziosi, placcati o ricoperti di platino o di metalli del gruppo del platino | Laminazione, filatura, trafilatura, battitura o frantumazione dei metalli comuni o metalli preziosi, placcati o ricoperti di platino o di metalli del gruppo del platino, greggi |
| ex 73.15 | Acciai legati e acciai fini al carbonio: | |
| | — nelle forme indicate alle voci dal n. 73.07 al n. 73.13 incluso | Fabbricazione a partire dai prodotti nelle forme indicate alla voce n. 73.06 |
| | — nelle forme di cui alla voce n. 73.14 | Fabbricazione a partire dai prodotti nelle forme indicate alle voci nn. 73.06 e 73.07 |
| ex 74.01 | Rame da affinazione (blister e altri) | Conversione di metalline cuprifere |
| ex 74.01 | Rame raffinato | Affinazione termica o elettrolitica del rame da affinazione (blister ed altri), dei cascami e dei rottami di rame |
| ex 74.01 | Leghe di rame | Fusione e trattamento termico del rame raffinato, dei cascami e dei rottami di rame |
| ex 75.01 | Nichelio greggio (esclusi gli anodi della voce n. 75.05) | Affinazione per elettrolisi, per fusione o per processo |

| Prodotti finiti | | Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|
| Numero della tariffa doganale | Designazione | |
| | | chimico delle metalline « speiss » ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichelio |
| ex 75.01 | Nichelio greggio, escluse le leghe di nichelio | Affinazione per elettrolisi, per fusione o per procedimento chimico di cascami e rottami |
| ex 76.01 | Alluminio greggio | Produzione, con trattamento termico o elettrolitico, di alluminio non legato, di cascami e di rottami |
| ex 77.04 | Berillio (glucinio) lavorato | Laminazione, stiratura, trafilatura e triturazione del berillio greggio il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| ex 78.01 | Piombo affinato | Produzione per affinazione termica di piombo d'opera |
| ex 81.01 | Tungsteno lavorato | Fabbricazione a partire dal tungsteno greggio il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| ex 81.02 | Molibdeno lavorato | Fabbricazione a partire dal molibdeno greggio il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| ex 81.03 | Tantalio lavorato | Fabbricazione a partire dal tantalio greggio il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| ex 81.04 | Altri metalli comuni lavorati | Fabbricazione a partire da altri metalli comuni greggi il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito |
| ex 83.06 | Oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni, escluse le statuette | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito |
| 84.06 | Motori a scoppio o a combustione interna, a pistone | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito |

| Prodotti finiti | | Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|
| Numero della tariffa doganale | Designazione | |
| ex 84.08 | Altri motori e macchine motrici, ad esclusione dei propulsori a reazione e delle turbine a gas | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50% in valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi (1) utilizzati sia rappresentato da prodotti originari |
| 84.16 | Calandre e laminatoi, diversi dai laminatoi per metalli e dalle macchine per laminare il vetro; cilindri per dette macchine | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 25% del valore del prodotto finito |
| ex 84.17 | Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, per l'industria del legno, delle paste per carta, carta e cartoni | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 25% del valore del prodotto finito |
| 84.31 | Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di cellulosa (pasta per carta) e per la fabbricazione e la rifinitura della carta e del cartone | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 25% del valore del prodotto finito |

(1) Per stabilire il valore delle parti e dei pezzi, bisogna prendere in considerazione:

*a*) per le parti e i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato, in caso di vendita, per detti prodotti sul territorio dello Stato nel quale avviene la lavorazione, la trasformazione o il montaggio;

*b*) per le parti e i pezzi diversi da quelli di cui alla lettera *a*), le disposizioni dell'articolo 4 del presente Protocollo in materia di:

— valore dei prodotti importati,
— valore dei prodotti d'origine non determinata.

| Prodotti finiti | | Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|
| Numero della tariffa doganale | Designazione | |
| 84.33 | Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta e del cartone, comprese le tagliatrici di ogni specie | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 25% del valore del prodotto finito |
| ex 84.41 | Macchine per cucire (tessuti, cuoi, calzature, ecc.), compresi i mobili per dette macchine | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito e a condizione:<br>— che almeno il 50% in valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi (i) utilizzati per il montaggio delle teste (motore escluso) sia costituito da prodotti « originari »<br>— e che il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto ed il meccanismo zig-zag siano dei prodotti « originari » |
| 85.14 | Microfoni e loro supporti altoparlanti ed amplificatori elettrici a bassa frequenza | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari », il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito, a condizione che almeno il 50% del valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi utilizzati sia rappresentato da « prodotti originari » (2) |

(1) Per stabilire il valore delle parti e dei pezzi, bisogna prendere in considerazione:

*a*) per le parti e i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato, in caso di vendita, per detti prodotti sul territorio dello Stato nel quale avviene la lavorazione, la trasformazione o il montaggio;

*b*) per le parti e i pezzi diversi da quelli di cui alla lettera *a*), le disposizioni dell'articolo 4 del presente Protocollo in materia di:

— valore dei prodotti importati,

— valore dei prodotti d'origine non determinata.

(2) Con l'applicazione di questa norma non si deve tuttavia superare la percentuale del 3 per cento per i transistori non originari di cui all'elenco A della stessa voce tariffaria.

| Prodotti finiti | | Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|
| Numero della tariffa doganale | Designazione | |
| 85.15 | Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione da suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, di rariorilevazione, di radioscandaglio e di radiotelecomando | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari », il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito, a condizione che almeno il 50% del valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi utilizzati sia rappresentato da « prodotti originari » (1) |
| 87.06 | Parti, pezzi staccati e accessori degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 incluso | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati, il cui valore non supera il 15% del valore del prodotto finito |
| ex 94.01 | Mobili per sedersi, anche trasformabili in letti (esclusi quelli della voce n. 94.02), di metalli comuni | Lavorazione, trasformazione, montaggio per i quali vengono utilizzati tessuti non imbottiti di cotone di peso non superiore a 300 gr/m² in forme pronte per l'uso, il cui valore non supera il 25% del valore del prodotto finito (2) |
| ex 94.03 | Altri mobili, di metalli comuni | Lavorazione, trasformazione, montaggio per i quali vengono utilizzati tessuti non imbottiti di cotone di peso non superiore a 300 gr/m² in forme pronte per l'uso, il cui valore non supera il 25% del valore del prodotto finito (2) |

(1) Con l'applicazione di questa norma non si deve tuttavia superare la percentuale del 3 per cento per i transistori non originari di cui all'elenco A della stessa voce tariffaria.

(2) Questa norma non si applica ove si applichi la regola generale del cambiamento della voce tariffaria per le altre parti e gli altri pezzi staccati, non originari, rientranti nella composizione del prodotto.

| Prodotti finiti | | Designazione trasformazione che conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|
| Numero della tariffa doganale | Designazione | |
| ex 95.01 | Lavori di tartaruga | Fabbricazione a partire dalla tartaruga lavorata |
| ex 95.02 | Lavori di madreperla | Fabbricazione a partire dalla madreperla lavorata |
| ex 95.03 | Lavori di avorio | Fabbricazione a partire dall'avorio lavorato |
| ex 95.04 | Lavori di osso | Fabbricazione a partire dall'osso lavorato |
| ex 95.05 | Lavori di corno, corna di animali, corallo naturale o ricostituito ed altre materie animali da intaglio | Fabbricazione a partire dal corno, dalle corna di animali, dal corallo naturale o ricostituito e da altre materie animali da intaglio, lavorati |
| ex 95.06 | Lavori di materie vegetali da intaglio (corozo, noci, semi duri, ecc.) | Fabbricazione a partire da materie vegetali da intaglio (corozo, noci, semi duri, ecc.) lavorate |
| ex 95.07 | Lavori di schiuma di mare e ambra gialla (succino), naturali o ricostituite, giavazzo e materie minerali simili al giavazzo | Fabbricazione a partire dalla schiuma di mare e dall'ambra gialla (succino), naturali o ricostituite, dal giavazzo e da materie minerali simili al giavazzo, lavorati |
| ex 98.11 | Pipe (comprese le teste) | Fabbricazione a partire dagli sbozzi |

ALLEGATO IV

## ELENCO C

## ELENCO DEI PRODOTTI ESCLUSI DALL'APPLICAZIONE DEL PRESENTE PROTOCOLLO

ALLEGATO IV

# ELENCO C

## ELENCO DEI PRODOTTI ESCLUSI DALL'APPLICAZIONE DEL PRESENTE PROTOCOLLO

| N. della tariffa doganale | Designazione |
|---|---|
| ex 27.07 | Oli aromatici analoghi ai sensi della nota 2 del Capitolo 27, distillanti più del 65% del loro volume fino a 250° C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere impiegati come carburanti o come combustibili |
| da 27.09) a 27.16) | Oli minerali e prodotti della loro distillazione; materie bituminose, cere minerali |
| ex 29.01 | Idrocarburi<br>— aciclici,<br>— cicloparaffinici e cicloolefinici, esclusi gli azuleni,<br>— benzolo, toluolo, xiloli,<br>destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili |
| ex 34.03 | Preparazioni lubrificanti, ecluse quelle contenenti 70 per cento o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi |
| ex 34.04 | Cere a base di paraffina, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, di residui paraffinici |
| ex 38.14 | Additivi preparati per lubrificanti |

ALLEGATO V

## CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

**1. Esportatore**
(nome, indirizzo completo, paese)

**EUR. 1** N. A 000.000

Prima di compilare il formulario consultare le note al retro

**2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra**

.....

**e**

.....

(indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)

**3. Destinatario**
(nome, indirizzo completo, paese)
(indicazione facoltativa)

4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari

5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione

**6. Informazioni riguardanti il trasporto**
(indicazione facoltativa)

**7. Osservazioni**

8. N. d'ordine; marche, numeri, numero e natura dei colli (1); designazione delle merci

9. Peso lordo (kg) o altra misura (l, m³, ecc.)

10. Fatture (indicazione facoltativa)

11. VISTO DELLA DOGANA
Dichiarazione certificata conforme.
Documento d'esportazione (2) Timbro
modello ..... n.....
del .....
Ufficio doganale .....
Paese o territorio in cui il certificato è rilasciato .....
.....
A ....., addì .....
.....
(Firma)

12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Io sottoscritto dichiaro che le merci di cui sopra soddisfano alle condizioni richieste per ottenere il presente certificato.

Fatto a ....., addì .....

.....
(Firma)

(1) Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare « alla rinfusa »

(2) Da riempire solo quando le norme nazionali del paese o territorio d'esportazione lo richiedono.

| 13. DOMANDA DI CONTROLLO, da inviare a: | 14. RISULTATO DEL CONTROLLO |
|---|---|
| | Il controllo effettuato ha permesso di constatare che il presente certificato (1) |
| | ☐ è stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti |
| E' richiesto il controllo dell'autenticità e della regolarità del presente certificato | ☐ non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (si vedano le allegate osservazioni) |
| Fatto a ....., addì ..... Timbro | Fatto a ....., addì ..... Timbro |
| (Firma) | (Firma) |
| | (1) Segnare con una X la menzione applicabile. |

NOTE

1. Il certificato non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere approvata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato.
2. Gli articoli indicati nel certificato devono essere indicati senza lasciare linee in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una linea orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.
3. Le merci debbono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permettere l'identificazione.

## DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

| | |
|---|---|
| **1. Esportatore**<br>(nome, indirizzo completo, paese) | **EUR. 1** N. A 000.000<br>Prima di compilare il formulario consultare le note al retro |
| **3. Destinatario**<br>(nome, indirizzo completo, paese)<br>(indicazione facoltativa) | **2. Domanda per ottenere un certificato da utilizzare negli scambi preferenziali tra**<br>.....<br>**e**<br>.....<br>(indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi) |
| | 4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari<br>5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione |
| **6. Informazioni riguardanti il trasporto**<br>(indicazione facoltativa) | **7. Osservazioni** |

| 8. N. d'ordine; marche, numeri, numero e natura dei colli (1); designazione delle merci | 9. Peso lordo (kg) o altra misura (l, m³, ecc.) | 10. Fatture (indicazione facoltativa) |
|---|---|---|
| | | |

(1) Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare « alla rinfusa »

**DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE**

Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte a fronte,

DICHIARO che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato qui allegato;

PRECISO le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare a queste condizioni:

PRESENTO i seguenti documenti giustificativi (1):

M'IMPEGNO a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare che dette autorità ritenessero indispensabile per il rilascio del certificato qui allegato, come pure ad accettare qualunque controllo da parte delle dette autorità, della mia contabilità e delle circostanze relative alla fabbricazione delle merci di cui sopra;

CHIEDO il rilascio del certificato qui allegato per queste merci.

Fatto a ....., addì .....

(Firma)

(1) Ad esempio: documenti d'importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del fabbricante, ecc., relativi ai prodotti messi in opera o alle merci riesportate tal quali.

ALLEGATO VI

(RECTO)

Prima di compilare questo formulario leggere con attenzione le istruzioni a tergo

| | | |
|---|---|---|
| FORMULARIO EUR. 2 N. | 1 **Formulario utilizzato negli scambi preferenziali**<br>tra (1) ..... e ..... | |
| 2 **Esportatore**<br>(nome, indirizzo completo, paese) | 3 **Dichiarazione dell'esportatore**<br>Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte in appresso, dichiaro che esse soddisfano alle condizioni richieste per procedere alla compilazione del presente formulario e che hanno il carattere di prodotti originari conformemente alle disposizioni che disciplinano gli scambi di cui alla casella n. 1. | |
| 4 **Destinatario**<br>(nome, indirizzo completo, paese) | 5 **Luogo e data** | |
| | 6 **Firma dell'esportatore** | |
| 7 **Osservazioni** (2) | 8 **Paese d'origine** (3) | 9 **Paese di destinazione** (4)<br>10 **Peso lordo** (kg) |
| 11 **Marche e numeri dell'invio e designazione delle merci** | 12 **Amministrazione o servizio del paese d'esportazione** (4) **incaricato del controllo a posteriori della dichiarazione dell'esportatore** | |

(1) Indicare i paesi, gruppi di paesi o territori interessati.

(2) Indicare il riferimento al controllo eventualmente già effettuato dall'amministrazione o servizio competente.

(3) Per paese d'origine s'intende il paese, il gruppo di paesi o il territorio di cui i prodotti sono considerati originari.

(4) Per paese s'intende un paese, gruppo di paesi ovvero un territorio.

(VERSO)

| 13 **Richiesta di controllo** | 14 **Risultato del controllo** |
|---|---|
| Il controllo della dichiarazione dell'esportatore figurante sulla prima pagina del presente formulario è richiesto da (*). | Il controllo effettuato ha permesso di constatare<br>☐ che le indicazioni e menzioni riportate sul presente formulario sono esatte (1);<br>☐ che il presente formulario non è conforme alle prescritte condizioni di autenticità e di regolarità (si vedano le osservazioni qui allegate) (1) |
| Fatto a ..... addì ..... 19.....<br>Timbro dell'ufficio | Fatto a ..... addì ..... 19.....<br>Timbro dell'ufficio |
| .....<br>(Firma) | .....<br>(Firma) |
| | (1) Contrassegnare con una X la casella di cui trattasi. |

(*) Il controllo a posteriori dei formulari EUR. 2 è effettuato a titolo di sondaggio o quante volte le autorità doganali dello Stato d'importazione abbiano fondati dubbi in merito all'autenticità del formulario ed all'esattezza delle indicazioni sull'origine reale della merce in questione.

**Istruzioni relative alla compilazione del formulario EUR. 2**

1. Possono dar luogo alla compilazione di un formulario EUR. 2 soltanto le merci che nel paese di esportazione soddisfino alle condizioni previste dalle disposizioni che disciplinano gli scambi di cui alla casella 1. Tali disposizioni devono essere attentamente studiate prima di procedere alla compilazione del formulario.

2. L'esportatore unisce il formulario al bollettino di spedizione quando si tratta di spedizioni per pacco postale e l'inserisce nel pacco quando si tratta di spedizione sotto forma di lettere. Inoltre appone sull'etichetta verde C 1 o sulla dichiarazione in dogana C 2/C P 3 l'indicazione EUR. 2, seguita dal numero di serie del formulario.

3. Tali istruzioni non dispensano gli esportatori dall'espletamento delle altre formalità previste dai regolamenti doganali o postali.

4. L'utilizzazione di tale formulario costituisce per l'esportatore impegno a presentare alle autorità responsabili qualsiasi documento giustificativo da esse ritenuto necessario e ad accettare che le stesse procedano a qualsiasi controllo sulla sua contabilità e sulle circostanze di fabbricazione delle merci descritte nella casella 11.

# ATTO FINALE

I plenipotenziari

di Sua Maestà il Re dei Belgi,

di Sua Maestà la Regina di Danimarca,

del Presidente della Repubblica federale di Germania,

del Presidente della Repubblica francese,

del Presidente dell'Irlanda,

del Presidente della Repubblica italiana,

di Sua Altezza Reale il Granduca di Lussemburgo,

di Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi,

di Sua Maestà la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,

e del Consiglio delle Comunità Europee, da una parte,

e del Presidente della Repubblica libanese, dall'altra,

riuniti a Bruxelles, il tre maggio millenovecentosettantasette per la firma dell'Accordo di cooperazione tra la Comunità Economica Europea e la Repubblica libanese, nonché per la firma dell'Accordo tra gli Stati membri della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio e la Repubblica libanese,

all'atto della firma di tali Accordi hanno

adottato le dichiarazioni comuni delle Parti contraenti elencate in appresso:

1) Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa all'articolo 13, paragrafo 1 dell'Accordo

2) Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa all'articolo 16 dell'Accordo

3) Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa ai prodotti agricoli

4) Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa alla presentazione dell'Accordo al GATT da parte della Comunità

5) Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa all'articolo 22 dell'Accordo

6) Dichiarazione comune delle Parti contraenti sulla cooperazione bilaterale

7) Dichiarazione interpretativa delle Parti contraenti relativa alla nozione di « Parti contraenti » che figura nell'Accordo;

preso atto delle dichiarazioni elencate in appresso:

1) Dichiarazione della Comunità Economica Europea relativa all'applicazione regionale di talune disposizioni dell'Accordo

2) Dichiarazione della Comunità Economica Europea relativa all'unità di conto europea di cui all'articolo 2 del Protocollo n. 1

3) Dichiarazione del rappresentante della Repubblica federale di Germania relativa alla definizione dei cittadini tedeschi

4) Dichiarazione del rappresentante della Repubblica federale di Germania concernente l'applicazione dell'Accordo a Berlino

5) Dichiarazione della Comunità Economica Europea relativa agli articoli 44 e 16 dell'Accordo.

e preso atto degli scambi di lettere elencati in appresso:

1) Scambio di lettere relativo alla cooperazione scientifica, tecnologica e in materia di protezione dell'ambiente

2) Scambio di lettere relativo all'attuazione dell'Accordo in materia di cooperazione economica, tecnica e finanziaria, prima dell'entrata in vigore dell'Accordo stesso

3) Scambio di lettere relativo agli articoli 30 e 43 dell'Accordo.

Le dichiarazioni e gli scambi di lettere di cui sopra sono allegati al presente Atto finale.

—

I plenipotenziari hanno convenuto che le dichiarazioni e gli scambi di lettere saranno sottoposti, se del caso, alle procedure necessarie per assicurare la loro validità alle stesse condizioni dell'Accordo di cooperazione.

Fatto a Bruxelles, addì tre maggio millenovecentosettantasette.

*Pour Sa Majesté le Roi des Belges*
*Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen*

Joseph van der MEULEN

*For Hendes Majestæt Danmarks Dronning*

K. B. ANDERSEN

*Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland*

Klaus von DOHNANYI

*Pour le Président de la République française*

Luc de la BARRE de NANTEUIL

*For the President of Ireland*

Garret FITZGERALD

*Per il Presidente della Repubblica italiana*

Arnaldo FORLANI

*Pour son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg*

Gaston THORN

*Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden*

Max van der STOEL

*For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland*

David OWEN

*For Radet for De europæiske Fællesskaber,*

*Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften,*

*For the Council of the European Communities,*

*Pour le Conseil des Communautés européennes,*

*Per il Consiglio delle Comunità Europee,*

*Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen,*

David OWEN
Claude CHEYSSON

عن رئيس الجمهورية اللبنانية

Fouad BOUTROS

**Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa all'articolo 13, paragrafo 1 dell'Accordo**

Le Parti contraenti decidono che, qualora la data di entrata in vigore dell'Accordo non coincidesse con l'inizio dell'anno civile, i massimali di cui all'articolo 13, paragrafo 1 dell'Accordo siano applicati « pro rata temporis ».

**Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa all'articolo 16 dell'Accordo**

Le Parti contraenti convengono che, fatta salva l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 2, capoverso 1, del Regolamento (CEE) n. 1035/72, i prodotti elencati all'articolo 16 dell'Accordo e riportati nell'Allegato III di detto regolamento sono ammessi nella Comunità, durante il periodo in cui si applicano riduzioni di dazi, senza restrizioni quantitative né misure di effetto equivalente.

Le Parti contraenti convengono inoltre che, quando nell'Accordo si fa riferimento alle disposizioni degli articoli 23-28 del Regolamento (CEE) n. 1035/72, la Comunità intende il regime da applicare ai paesi terzi al momento delle importazioni dei prodotti in questione.

**Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa ai prodotti agricoli**

Le Parti contraenti si dichiarano disposte a favorire, nel rispetto delle proprie politiche agricole, lo sviluppo armonioso degli scambi di prodotti agricoli ai quali l'Accordo non si applica.

In materia veterinaria, sanitaria e fitosanitaria, le Parti contraenti applicano la loro normativa in modo non discriminatorio e si astengono dall'introdurre nuovi provvedimenti che ostacolino indebitamente gli scambi.

Esse esaminano in sede di Consiglio di cooperazione le difficoltà che potrebbero manifestarsi nei loro scambi di prodotti agricoli e si adoperano per trovare le soluzioni che potrebbero esservi apportate.

**Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa alla presentazione dell'Accordo al GATT da parte della Comunità**

Le Parti contraenti dell'Accordo si consulteranno in occasione della presentazione e dell'esame delle disposizioni commerciali dell'Accordo ai quali si procederà nel quadro del GATT.

**Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa all'articolo 22 dell'Accordo**

L'espressione « integrazione economica regionale » di cui all'articolo 22 dell'Accordo include tutti gli Stati membri della Lega araba.

**Dichiarazione comune delle Parti contraenti sulla cooperazione bilaterale**

Le Parti contraenti riconoscono che il fatto di prevedere, nell'Accordo conclusivo tra la Comunità ed il Libano, taluni settori di cooperazione non impedisce agli Stati membri di concordare con il Libano, per via bilaterale, azioni di cooperazione da intraprendere nello stesso settore.

**Dichiarazione interpretativa delle Parti contraenti relativa alla nozione di « Parti contraenti » che figura nell'Accordo**

Le Parti contraenti convengono d'interpretare l'Accordo nel senso che l'espressione « Parti contraenti », ivi riportata, significa la Comunità e gli Stati membri, oppure gli Stati membri o la Comunità separatamente nonché, d'altro lato, il Libano. Il senso da dare in ciascun caso a quest'espressione sarà dedotto dalle disposizioni in questione dell'Accordo, nonché dalle corrispondenti disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità.

**Dichiarazione della Comunità Economica Europea relativa all'applicazione regionale di talune disposizioni dell'Accordo**

La Comunità Economica Europea dichiara che l'applicazione dei provvedimenti che essa potrebbe decidere a norma degli articoli 31 e 32 dell'Accordo, secondo la procedura e le modalità dell'articolo 33, nonché a norma dell'articolo 34, potrà essere limitata, in forza delle sue norme specifiche, ad una delle sue regioni.

**Dichiarazione della Comunità Economica Europea relativa all'unità di conto europea di cui all'articolo 2 del Protocollo n. 1**

L'unità di conto europea usata per esprimere gli importi indicati all'articolo 2 del Protocollo n. 1 è definita dalla som-

ma dei seguenti importi delle monete degli Stati membri della Comunità:

| | |
|---|---|
| Marco tedesco | 0,828 |
| Lira sterlina | 0,0885 |
| Franco francese | 1,15 |
| Lira italiana | 109 |
| Fiorino olandese | 0,286 |
| Franco belga | 3,66 |
| Franco lussemburghese | 0,14 |
| Corona danese | 0,217 |
| Lira sterlina irlandese | 0,00759 |

Il valore dell'unità di conto europea in una qualsiasi moneta è pari alla somma dei controvalori, espressi nella stessa moneta, degli importi delle monete indicate al primo capoverso. Esso è determinato dalla Commissione sulla base dei corsi rilevati quotidianamente sui mercati di cambio.

I tassi giornalieri di conversione nelle diverse monete nazionali sono disponibili quotidianamente, essi formano oggetto di una pubblicazione periodica nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.

**Dichiarazione del rappresentante della Repubblica federale di Germania relativa alla definizione dei cittadini tedeschi**

Devono essere considerati cittadini della Repubblica federale di Germania tutti i tedeschi nel senso definito dalla legge fondamentale della Repubblica federale di Germania.

**Dichiarazione del rappresentante della Repubblica federale di Germania concernente l'applicazione dell'Accordo a Berlino**

L'Accordo si applica anche al Land di Berlino, salvo che il Governo della Repubblica federale di Germania non faccia alle altre Parti contraenti, entro tre mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo, una dichiarazione contraria.

**Dichiarazione della Comunità Economica Europea relativa agli articoli 44 e 16 dell'Accordo**

In base ai risultati dell'Accordo e tenuto conto dell'evoluzione delle correnti di scambio tra la Comunità e i paesi del bacino mediterraneo, per quanto riguarda arance, mandarini, compresi tangerini e mandarini satsuma (o sazuma), clementine, wilkings e altri simili ibridi d'agrumi, la Comunità è disposta a prevedere un miglioramento della concessione a favore di tali prodotti di cui all'articolo 16, paragrafo 1 dell'Accordo a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1977-1978.

**Scambio di lettere relativo alla cooperazione scientifica, tecnologica e in materia di protezione dell'ambiente**

Signor Presidente,

in seguito al desiderio espresso dalla delegazione libanese durante i negoziati che hanno portato oggi alla conclusione di un Accordo tra la Comunità ed il Libano, mi pregio informarLa, a nome degli Stati membri della Comunità, che questi ultimi sono disposti ad esaminare caso per caso la possibilità e le condizioni per l'accesso del Libano ai risultati dei programmi attuati tra i vari Stati membri della Comunità o tra questi ultimi ed altri paesi terzi nei campi scientifico, tecnologico ed ecologico.

Le sarei grato se Ella volesse cortesemente confermare la ricezione della presente lettera.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.

(*f.to*) Presidente della delegazione
della Comunità Economica Europea

Signor Presidente,

con lettera in data odierna, Ella mi ha comunicato quanto segue:

« In seguito al desiderio espresso dalla delegazione libanese durante i negoziati che hanno portato oggi alla conclusione di un Accordo tra la Comunità ed il Libano, mi pregio informarLa, a nome degli Stati membri della Comunità, che questi ultimi sono disposti ad esaminare caso per caso la possibilità e le condizioni per l'accesso del Libano ai risultati dei programmi attuati tra i vari Stati membri della Comunità o tra questi ultimi ed altri paesi terzi nei campi scientifico, tecnologico ed ecologico.

Le sarei grato se Ella volesse cortesemente confermare la ricezione della presente lettera ».

Mi pregio di accusare ricevuta della Sua lettera.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.

(*f.to*) Presidente della delegazione
della Repubblica libanese

**Scambio di lettere relativo all'attuazione dell'Accordo in materia di cooperazione economica, tecnica e finanziaria prima dell'entrata in vigore dell'Accordo stesso**

Signor Presidente,

mi pregio di comunicarLe che, sin dalla firma dell'Accordo e dei relativi testi interni alla Comunità, quest'ultima è disposta, in collaborazione con il Suo Governo, a quanto segue:

intraprendere lavori preparatori all'attuazione della cooperazione in modo da avviare azioni concrete sin dall'entrata in vigore dell'Accordo:

procedere, nel quadro delle norme concernenti la cooperazione tecnica e finanziaria, all'istruzione di progetti presentati dal Libano o, con l'accordo del Libano, dagli altri beneficiari dell'aiuto, restando inteso che tali progetti potranno essere approvati definitivamente soltanto dopo l'entrata in vigore dell'Accordo.

Le sarei grato se Ella volesse cortesemente confermare la ricezione della presente lettera.

Voglia gradire, Signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.

(*f.to*) Presidente della delegazione
della Comunità Economica Europea

Signor Presidente,

con lettera in data odierna, Ella mi ha comunicato quanto segue:

« Mi pregio di comunicarLe che, sin dalla firma dell'Accordo e dei relativi testi interni alla Comunità, quest'ultima è disposta, in collaborazione con il Suo Governo, a quanto segue:

intraprendere lavori preparatori all'attuazione della cooperazione in modo da avviare azioni concrete sin dall'entrata in vigore dell'Accordo;

procedere, nel quadro delle norme concernenti la cooperazione tecnica e finanziaria, all'istruzione di progetti presentati dal Libano o, con l'accordo del Libano, dagli altri beneficiari dell'aiuto, restando inteso che tali progetti potranno essere approvati definitivamente soltanto dopo l'entrata in vigore dell'Accordo.

Le sarei grato se Ella volesse cortesemente confermare la ricezione della presente lettera ».

Mi pregio di accusare ricevuta della Sua lettera.

Voglia gradire, Signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.

(*f.to*) Presidente della delegazione
della Repubblica libanese

**Scambio di lettere relativo agli articoli 30 e 43 dell'Accordo**

Signor Presidente,

mi pregio di portare a Sua conoscenza la seguente dichiarazione del mio Governo, relativa agli articoli 30 e 43 dell'Accordo:

« La Repubblica libanese precisa che, applicando le disposizioni degli articoli 30 e 43 dell'Accordo, i suoi impegni non la inducono ad abrogare le leggi e i regolamenti in vigore almeno finché queste leggi e regolamenti restano necessari alla protezione degli interessi essenziali della sua sicurezza. Essa vigila sull'applicazione di dette leggi e regolamenti, in modo da garantirne la conformità con l'articolo 41, paragrafo 1 dell'Accordo ».

Voglia gradire, Signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.

(*f.to*) Presidente della delegazione
della Repubblica libanese

Signor Presidente,

con lettera in data odierna, Ella mi ha comunicato una dichiarazione del Suo Governo relativa agli articoli 30 e 43 dell'Accordo.

Mi pregio di portare a Sua conoscenza la seguente dichiarazione della Comunità Economica Europea relativa agli articoli 30 e 43 dell'Accordo:

« 1. La Comunità Economica Europea prende atto della dichiarazione della Repubblica libanese.

2. La Comunità Economica Europea si attende che i princìpi enunciati nell'Accordo, ivi compresi quelli contenuti agli articoli 30 e 43, ricevano piena applicazione.

La Comunità Economica Europea ritiene in particolare che la osservanza del pirncipio di non discriminazione dovrebbe consentire un'applicazione corretta e senza ostacoli dell'Accordo ».

Voglia gradire, Signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.

(*f.to*) Presidente della delegazione
della Comunità Economica Europea

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
FORLANI

# ACCORDO
# TRA GLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO E LA REPUBBLICA LIBANESE

*ACCORDO*
*TRA GLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA*
*DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO*
*E LA REPUBBLICA LIBANESE*

*Il Regno del Belgio,*

*Il Regno di Danimarca,*

*La Repubblica Federale di Germania,*

*La Repubblica francese,*

*L'Irlanda,*

*La Repubblica italiana,*

*Il Granducato di Lussemburgo,*

*Il Regno dei Paesi Bassi,*

*e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,*

Stati membri della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, in appresso denominati « Stati membri », da un lato,

*La Repubblica libanese,*

dall'altro,

CONSIDERANDO che la Comunità Economica Europea e la Repubblica libanese concludono un Accordo di cooperazione concernente i settori di competenza di tale Comunità,

PERSEGUENDO gli stessi obiettivi e desiderosi di trovare soluzioni analoghe per il settore di competenza della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio,

HANNO DECISO, nel perseguimento di tali obiettivi e considerando che nessuna delle disposizioni del presente Accordo può essere interpretata nel senso di esimere le Parti contraenti dagli obblighi che loro incombono in virtù di altri Accordi internazionali,

DI CONCLUDERE IL PRESENTE ACCORDO, e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

*Il Regno del Belgio:*

Joseph VAN DER MEULEN,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Rappresentante Permanente presso le Comunità Europee;

*Il Regno di Danimarca:*

K.B. ANDERSEN,
Ministro degli Affari Esteri;

*La Repubblica Fenerale di Germania:*

Klaus von DOHNANYI,
Ministro di Stato degli Affari Esteri;

*La Repubblica francese:*

Luc de La BARRE de NANTEUIL,
Ambasciatore della Francia,
Rappresentante Permanente presso
le Comunità Europee;

*L'Irlanda:*

Garret FITZGERALD,
Ministro degli Affari Esteri;

*La Repubblica italiana:*

Arnaldo FORLANI,
Ministro degli Affari Esteri;

*Il Granducato di Lussemburgo:*

Gaston THORN,
Presidente e Ministro degli Affari Esteri
del Governo del Granducato del Lussemburgo;

*Il Regno dei Paesi Bassi:*

Max van der STOEL,
Ministro degli Affari Esteri
del Regno dei Paesi Bassi,

*Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord:*

David OWEN,
Ministro degli Affari Esteri
e del Commonwealth;

*La Repubblica libanese:*

Fouad BOUTROS,
Ministro degli Affari Esteri;

ARTICOLO 1.

Il presente Accordo si applica ai prodotti di competenza della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, figuranti in allegato.

TITOLO I

SCAMBI COMMERCIALI

ARTICOLO 2.

L'Accordo si prefigge di promuovere gli scambi tra le Parti contraenti, tenendo conto dei rispettivi livelli di sviluppo e della necessità di realizzare un migliore equilibrio negli scambi commerciali, per accelerare il ritmo di espansione del commercio del Libano e migliorare le condizioni d'accesso dei suoi prodotti al mercato della Comunità.

ARTICOLO 3.

I dazi doganali e tasse di effetto equivalente applicabili all'importazione nella Comunità dei prodotti originari del Libano, di competenza della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, vengono eliminati alla data di entrata in vigore dell'Accordo.

ARTICOLO 4.

1. I prodotti di cui al presente Accordo, originari del Libano, non possono beneficiare, all'importazione nella Comunità, di un trattamento più favorevole di quello che gli Stati membri si accordano reciprocamente.

2. Per l'applicazione del paragrafo 1, non si tiene conto dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente risultanti dall'applicazione degli articoli 32 e 36 dell'Atto relativo alle condizioni d'adesione ed agli adattamenti dei Trattati, del 22 gennaio 1972.

ARTICOLO 5.

Le restrizioni quantitative all'importazione nella Comunità e le misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione sono eliminate alla data di entrata in vigore dell'Accordo.

ARTICOLO 6.

Gli articoli 21-34 dell'Accordo di cooperazione firmato in data odierna si applicano, mutatis mutandis, al presente Accordo.

ARTICOLO 7.

1. Se le offerte fatte da imprese libanesi sono suscettibili di pregiudicare il funzionamento del Mercato comune e se tale pregiudizio è imputabile a una differenza nelle condizioni di concorrenza in materia di prezzi, gli Stati membri possono adottare le misure appropriate nei modi e secondo le procedure di cui al paragrafo 2.

2. Le Parti contraenti comunicano al Comitato misto ogni informazione utile e gli forniscono l'assistenza necessaria per l'esame del caso e, se occorre, per l'applicazione delle misure appropriate.

Se il Libano non ha messo fine alle pratiche incriminate nel termine fissato in sede di Comitato misto, oppure se quest'ultimo non raggiunge un accordo nel termine di un mese dal giorno in cui è stato adito, gli Stati membri possono adottare le misure di salvaguardia che ritengono necessarie per evitare un pregiudizio al funzionamento del Mercato comune, o per porvi fine; in particolare, possono procedere ad una revoca di concessioni tariffarie.

ARTICOLO 8.

L'Accordo non modifica le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, né i poteri e le competenze derivanti da tale Trattato.

TITOLO II

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 9.

1. È istituito un Comitato misto incaricato di gestire l'Accordo e di curarne la corretta esecuzione. A tal fine, esso formula raccomandazioni. Esso adotta decisioni nei casi contemplati dall'Accordo.

Le decisioni prese sono vincolanti per le Parti contraenti le quali sono tenute ad adottare, secondo le proprie norme, le misure richieste per la loro esecuzione.

2. Ai fini della corretta esecuzione dell'Accordo, le Parti contraenti procedono a scambi di informazioni e, a richiesta di una di esse, si consultano in sede di Comitato misto.

3. Il Comitato misto stabilisce il proprio regolamento interno.

ARTICOLO 10.

1. Il Comitato misto è composto di rappresentanti della Comunità e di rappresentanti del Libano.

2. Il Comitato misto si pronuncia sulla base del comune accordo tra la Comunità ed il Libano.

ARTICOLO 11.

1. La presidenza del Comitato misto è esercitata a turno da ciascuna delle Parti contraenti, secondo modalità che saranno stabilite nel suo regolamento interno.

2. Il Comitato misto si riunisce almeno una volta all'anno, su iniziativa del suo Presidente, per procedere ad un esame del funzionamento generale dell'Accordo.
Esso si riunisce inoltre ogniqualvolta lo esiga una particolare necessità, su richiesta di una delle Parti contraenti, alle condizioni che saranno stabilite nel suo regolamento interno.

3. Il Comitato misto può decidere di istituire qualsiasi gruppo di lavoro atto ad assisterlo nell'espletamento dei suoi compiti.

ARTICOLO 12.

Gli articoli 40-46 dell'Accordo di cooperazione si applicano, mutatis mutandis, al presente Accordo.

ARTICOLO 13.

Il presente Accordo si applica, da un lato, ai territori in cui è d'applicazione il Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio alle condizioni previste dal Trattato stesso e, dall'altro, al territorio della Repubblica libanese.

ARTICOLO 14.

Il presente Accordo è redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese, tedesca ed araba, ciascuno di detti testi facente ugualmente fede.

ARTICOLO 15.

Il presente Accordo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione, secondo le procedure proprie alle Parti contraenti, che si notificano l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dell'espletamento delle procedure di cui al primo comma.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.

Fatto a Bruxelles, addì tre maggio millenovecentosettantasette.

*Pour Sa Majesté le Roi des Belges*
*Vor Zijne Majesteit de Koning der Belgen*

Joseph van der MEULEN

*For Hendes Majestæt Danmarks Dronning*

K. B. ANDERSEN

*Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland*

Klaus von DOHNANYI

*Pour le Président de la République française*

Luc de la BARRE de NANTEUIL

*For the President of Ireland*

Garret FITZGERALD

*Per il Presidente della Repubblica italiana*

Arnaldo FORLANI

*Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg*

Gaston THORN

*Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden*

Max van der STOEL

*For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland*

David OWEN

عن رئيس الجمهورية اللبنانية

Fouad BOUTROS

**ALLEGATO**

ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DELL'ACCORDO

| Numero della Nomenclatura di Bruxelles | DESIGNAZIONE DELLE MERCI |
|---|---|
| 26.01 | Materiale metallurgici, anche arricchiti; piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti): |
| | A. Minerali di ferro e piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti): |
| | II. altri |
| | B. Minerali di manganese, compresi i minerali di ferro manganesiferi con tenore in manganese di 20 per cento o più in peso |
| 26.02 | Scorie, loppe, scaglie ed altri cascami della fabbricazione del ferro e dell'acciaio: |
| | A. Polveri d'alto forno (polveri della bocca di alto forno) |
| 27.01 | Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi similari ottenuti da carboni fossili |
| 27.02 | Ligniti e agglomerati di ligniti |
| 27.04 | Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite e di torba: |
| | A. di carbon fossile: |
| | II. altri |
| | B. di lignite |
| 73.01 | Ghise (compresa la ghisa specolare) gregge, in lingotti, pani, salamoni o masse |
| 73 02 | Ferro-leghe: |
| | A. Ferro-manganese: |
| | I. contenente, in peso, più di 2 per cento di carbonio (ferro-manganese carburato) |
| 73.03 | Rottami, cascami e avanzi di lavori di ghisa, di ferro o di acciaio |
| 73.05 | Polveri di ferro o acciaio; ferro e acciaio spugnoso( spugna): |
| | B. Ferro e acciaio spugnoso (spugna) |
| 73.06 | Ferro e acciaio in masselli, lingotti o masse |

| Numero della Nomenclatura di Bruxelles | DESIGNAZIONE DELLE MERCI |
|---|---|
| 73.07 | Ferro e acciaio in blumi, billette, bramme e bidoni; ferro e acciaio semplicemente sbozzati per fucinatura o per battitura al maglio (sbozzi di forgia): |
| | A. Blumi e billette: |
| | I. Laminati |
| | B. Bramme e bidoni: |
| | I. Laminati |
| 73.08 | Sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio |
| 73.09 | Larghi piatti, di ferro o di acciaio |
| 73.10 | Barre di ferro o di acciaio, laminate o estruse a caldo o fucinate (compresa la vergella o bordione); barre di ferro o di acciaio ottenute o rifinite a freddo; barre forate di acciaio per la perforazione delle mine: |
| | A. semplicemente laminate o estruse a caldo |
| | D. placcate o lavorate alla superficie (lucidate, rivestite, ecc.): |
| | I. semplicemente placcate: |
| | *a*) laminate o estruse a caldo |
| 73.11 | Profilati di ferro o di acciaio, laminati o estrusi a caldo, fucinati, o ottenuti o rifiniti a freddo; palancole di ferro o di acciaio, anche forate o fatte di elementi riuniti: |
| | A. Profilati: |
| | I. Semplicemente laminati o estrusi a caldo |
| | IV. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.): |
| | *a*) semplicemente placcati: |
| | 1. Laminati o estrusi a caldo |
| | B. Palancole |
| 73.12 | Nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo o a freddo: |
| | A. semplicemente laminati a caldo |

| Numero della Nomenclatura di Bruxelles | DESIGNAZIONE DELLE MERCI |
|---|---|
| 73.12 (seguito) | B. semplicemente laminati a freddo: |
| | I. destinati alla fabbricazione della latta (presentati in rotoli) (a) |
| | C. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie: |
| | III. stagnati: |
| | *a*) Latta |
| | V. altri (ramati, ossidati artificialmente, laccati, nichelati, verniciati, placcati, parcherizzati, litografati, ecc.): |
| | *a*) semplicemente placcati: |
| | 1. laminati a caldo |
| 73.13 | Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo: |
| | A. Lamiere dette « magnetiche » |
| | B. altre lamiere: |
| | I. semplicemente laminate a caldo |
| | II. semplicemente laminate a freddo, dello spessore: |
| | *b*) di più di 1 millimetro ma meno di 3 millimetri |
| | *c*) di 1 millimetro o meno |
| | III. semplicemente lucidate o levigate a superficie specolare |
| | IV. placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie: |
| | *b*) stagnate: |
| | 1. Latta |
| | 2. altre |
| | *c*) zincate o piombate |

(*a*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

| Numero della Nomenclatura di Bruxelles | DESIGNAZIONE DELLE MERCI |
|---|---|
| 73.13 (seguito) | *d*) altre (ramate, ossidate artificialmente, laccate, nichelate, verniciate, placcate, parcherizzate, litografate, ecc.) |
| | V. altrimenti foggiate o lavorate: |
| | *a*) semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare: |
| | 2. altre |
| 73.15 | Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle forme indicate alle voci dal n. 73.06 al n. 73.14 incluso: |
| | A. Acciai fini al carbonio: |
| | I. Lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni: |
| | *b*) altri |
| | III. Sbozzi in rotoli per lamiere |
| | IV. Larghi piatti |
| | V. Barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati: |
| | *b*) semplicemente laminati o estrusi a caldo |
| | *d*) placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.): |
| | 1. semplicemente placcati: |
| | *aa*) laminati o estrusi a caldo |
| | VI. Nastri: |
| | *a*) semplicemente laminati a caldo |
| | *c*) placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie: |
| | 1. semplicemente placcati: |
| | *aa*) laminati a caldo |
| | VII. Lamiere: |
| | *a*) semplicemente laminati a caldo |

| Numero della Nomenclatura di Bruxelles | DESIGNAZIONE DELLE MERCI |
|---|---|
| 73.15 (*seguito*) | *b*) semplicemente laminate a freddo, dello spessore: |
| | 2. inferiore a 3 millimetri |
| | *c*) lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie |
| | *d*) altrimenti foggiate o lavorate: |
| | 1. semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare |
| | B. Acciai legati: |
| | I. Lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni: |
| | *b*) altri |
| | III. Sbozzi in rotoli per lamiere |
| | IV. Larghi piatti |
| | V. Barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati: |
| | *b*) semplicemente laminati o estrusi a caldo |
| | *d*) placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.): |
| | 1. semplicemente placcati: |
| | *aa*) laminati o estrusi a caldo |
| | VI. Nastri: |
| | *a*) semplicemente laminati a caldo |
| | *c*) placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie: |
| | 1. semplicemente placcati: |
| | *aa*) laminati a caldo |
| | VII. Lamiere: |
| | *a*) lamiere dette « magnetiche » |

| Numero della Nomenclatura di Bruxelles | DESIGNAZIONE DELLE MERCI |
|---|---|
| 73.15 (seguito) | *b*) altre lamiere:<br>1. semplicemente laminate a caldo<br>2. semplicemente laminate a freddo dello spessore:<br>*bb*) inferiore a 3 millimetri<br>3. lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie<br>4. altrimenti foggiate o lavorate:<br>*aa*) semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare |
| 73.16 | Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie, aghi, cuori, incroci e scambi, tiranti per aghi, rotaie a cremagliera, traverse, stecche, cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione e il fissaggio delle rotaie:<br>A. Rotaie:<br>II. altre<br>B. Controrotaie<br>C. Traverse<br>D. Stecche e piastre d'appoggio:<br>I. laminate |

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
FORLANI

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

(8651078/5) Roma, 1978 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 47.500)

(c.m. .411200781652)

L. 9.200